

174.

Allegato B

## ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Mozioni:</b>		Boghetta .....	5-01955 8137
Rodeghiero .....	1-00133 8121	Boghetta .....	5-01956 8138
Saraca .....	1-00134 8121	Pepe Mario .....	5-01957 8138
Pisanu .....	1-00135 8123	Acierno .....	5-01958 8139
Mussi .....	1-00136 8123	Mantovano .....	5-01959 8139
Mattarella .....	1-00137 8124	Delfino Teresio .....	5-01960 8141
Tassone .....	1-00138 8124	Porcu .....	5-01961 8142
		Borrometi .....	5-01962 8142
<b>Risoluzioni in Commissione:</b>		Alboni .....	5-01963 8143
Rubino Alessandro .....	7-00205 8126	Alborghetti .....	5-01964 8143
Stanisci .....	7-00206 8127	Taradash .....	5-01965 8143
Bonato .....	7-00207 8129		
		<b>Interrogazioni a risposta scritta:</b>	
<b>Interpellanza:</b>		Trantino .....	4-08847 8145
Serra .....	2-00474 8130	Trantino .....	4-08848 8145
		Trantino .....	4-08849 8145
<b>Interrogazioni a risposta orale:</b>		Ruffino .....	4-08850 8146
Scozzari .....	3-00962 8131	Vigni .....	4-08851 8146
Collavini .....	3-00963 8131	Bova .....	4-08852 8147
Benedetti Valentini .....	3-00964 8132	Fiori .....	4-08853 8147
Bielli .....	3-00965 8133	Matacena .....	4-08854 8148
		Matacena .....	4-08855 8148
<b>Interrogazioni a risposta in Commissione:</b>		Rizza .....	4-08856 8149
Duca .....	5-01949 8134	Boghetta .....	4-08857 8150
Carlesi .....	5-01950 8134	Scozzari .....	4-08858 8151
Penna .....	5-01951 8135	Lamacchia .....	4-08859 8151
Raffaldini .....	5-01952 8135	Ostillo .....	4-08860 8152
Poli Bortone .....	5-01953 8136	Stanisci .....	4-08861 8152
Nardini .....	5-01954 8137	Rotundo .....	4-08862 8153
		Rotundo .....	4-08863 8154

**N.B.** Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

## XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1997

	PAG.		PAG.		
Armosino .....	4-08864	8154	Marinacci .....	4-08919	8189
Armosino .....	4-08865	8156	Menia .....	4-08920	8189
Boghetta .....	4-08866	8156	Chiappori .....	4-08921	8190
Boghetta .....	4-08867	8156	Peretti .....	4-08922	8190
Boghetta .....	4-08868	8157	Peretti .....	4-08923	8191
Nardini .....	4-08869	8158	Chiappori .....	4-08924	8191
Poli Bortone .....	4-08870	8159	Valpiana .....	4-08925	8192
Mantovano .....	4-08871	8159	Signorini .....	4-08926	8192
Boghetta .....	4-08872	8159	Ostilio .....	4-08927	8193
Petrella .....	4-08873	8160			
Stucchi .....	4-08874	8161	<b>Apposizione di firme ad una mozione ...</b>		8193
Camoirano .....	4-08875	8161			
Cherchi .....	4-08876	8161	<b>Apposizione di firme a risoluzioni .....</b>		8194
Scalia .....	4-08877	8162			
Cento .....	4-08878	8162	<b>Apposizione di firme a interrogazioni ....</b>		8194
Giacco .....	4-08879	8163			
Delfino Teresio .....	4-08880	8163	<i>ERRATA CORRIGE .....</i>		8194
Borrometi .....	4-08881	8164			
Cicu .....	4-08882	8164	<b>Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza</b>		
Saonara .....	4-08883	8165	Aloi .....	4-00294	III
Saonara .....	4-08884	8165	Apolloni .....	4-03531	III
Romano Carratelli .....	4-08885	8166	Ballaman .....	4-03784	V
Nardini .....	4-08886	8166	Bampo .....	4-06373	VI
Collavini .....	4-08887	8167	Berselli .....	4-00528	VII
Romano Carratelli .....	4-08888	8168	Bianchi Vincenzo.....	4-03900	VIII
Pecoraro Scanio .....	4-08889	8168	Carazzi.....	4-02662	IX
Serra .....	4-08890	8170	Cascio.....	4-05738	X
Lucchese .....	4-08891	8171	Cascio .....	4-05775	XI
Lucchese .....	4-08892	8172	Costa .....	4-06384	XIII
Lucchese .....	4-08893	8172	Delmastro Delle Vedove .....	4-02684	XXXIV
Storace .....	4-08894	8172	Gambale .....	4-05655	XXXIV
Storace .....	4-08895	8173	Fronzuti .....	4-01635	XXXV
Zacchera .....	4-08896	8174	Malgieri .....	4-04449	XXXVI
Storace .....	4-08897	8174	Mastroluca .....	4-06325	XXXVI
Bosco .....	4-08898	8175	Matacena .....	4-02698	XXXVII
Sica .....	4-08899	8175	Matacena .....	4-02697	XXXVIII
Nesi .....	4-08900	8176	Matacena .....	4-02936	XXXIX
Scalia .....	4-08901	8177	Miraglia Del Giudice.....	4-02628	XXXIX
Stucchi .....	4-08902	8178	Molinari .....	4-04987	XL
Bampo .....	4-08903	8178	Panetta .....	4-07158	XLII
Bampo .....	4-08904	8179	Pecoraro Scanio .....	4-00452	XLVIII
Cito .....	4-08905	8180	Pecoraro Scanio .....	4-04988	XLIX
Urso .....	4-08906	8182	Pezzoli .....	4-02917	L
Scalia .....	4-08907	8183	Rivelli .....	4-03754	LI
Valpiana .....	4-08908	8184	Rossetto .....	4-01941	LI
Losurdo .....	4-08909	8184	Rotundo .....	4-04135	LII
Foti .....	4-08910	8184	Saponara .....	4-04073	LIV
Chiappori .....	4-08911	8185	Saponara .....	4-05172	LVIII
Napoli .....	4-08912	8185	Saponara .....	4-05452	LVIII
Napoli .....	4-08913	8186	Scalia .....	4-03644	LIX
Dozzo .....	4-08914	8186	Scoca .....	4-05456	LXII
Butti .....	4-08915	8187	Storace .....	4-04547	LXV
Chiappori .....	4-08916	8187			
Giovanardi .....	4-08917	8188			
Chiappori .....	4-08918	8188			

### MOZIONI

La Camera,

premesso che:

il congresso dei poteri locali e regionali dell'Europa ha adottato nel giugno del 1995 la raccomandazione n. 14 (1995) sulla Carta europea delle regioni di montagna;

il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha invitato il comitato degli alti funzionari della Cemat (Conferenza europea dei Ministri responsabili dell'assetto del territorio) a studiare la fattibilità di una Carta europea delle regioni di Montagna, ed ha inoltre creato un gruppo di lavoro con il compito di preparare un progetto di Carta europea delle regioni di montagna sulla base della raccomandazione n. 14 del 1995 del Cplre, nonché una Carta europea delle aree rurali sulla base delle raccomandazioni n. 1296 (1996) dell'Assemblea entro il 31 dicembre 1997;

nella prima riunione di lavoro del gruppo di esperti, il 24 marzo 1997 a Strasburgo, la maggioranza di essi ha espresso l'intenzione di elaborare una convenzione quadro delle zone rurali, con annesso un protocollo addizionale per le regioni di montagna;

gli strumenti internazionali, soprattutto la « Convenzione delle Alpi », nonché i principi e le raccomandazioni adottate in occasione delle consultazioni intergovernative europee per lo sviluppo montano sostenibile in Europa, riunite ad Aviemore (Scozia) dal 22 al 27 aprile 1996, a Trento dal 7 all'11 ottobre 1996, ed in occasione della Conferenza principale delle organizzazioni non-governative, riunita a Tolosa (Francia) dal 4 al 7 luglio 1996, hanno evidenziato come le regioni montane d'Europa si trovino ad affrontare eccezionali problemi di fragilità, richiedendo così politiche specifiche per un futuro sostenibile;

la grande diversità di popolazioni, culture, comunità ed ecosistemi montani europei è riconosciuta come la più importante caratteristica da valorizzare e proteggere come patrimonio per le generazioni future, mediante una tutela del territorio e dell'ambiente, lo sviluppo economico nonché la promozione sociale e culturale della comunità delle tradizioni e consuetudini locali,

impegna il Governo

a chiedere al comitato dei ministri del Consiglio d'Europa di avere un proprio esperto presso il gruppo di lavoro sulle regioni di montagna e lo spazio rurale;

a prendere una posizione forte e decisa presso lo stesso comitato dei ministri, nonché attraverso il proprio esperto rappresentante, circa la necessità di elaborare due testi convenzionali separati per le regioni di montagna e lo spazio rurale, pur assicurando il loro coordinamento dove necessario o appropriato.

(1-00133) « Rodeghiero, Bampo, Vascon, Copercini, Fongaro, Ciapusci, Barral, Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Oreste Rossi, Santandrea, Bianchi Clerici, Balocchi, Fontanini, Lembo ».

La Camera,

premesso che:

le recenti, gravi calamità verificatesi in Campania ed in altre regioni hanno riproposto — in termini improrogabili — il problema di assicurare un adeguato ed efficace sistema di prevenzione dei dissesti idrologici che, purtroppo, con continuità sconcertante dobbiamo registrare nel nostro Paese;

il grave disastro che di recente ha interessato la Campania sembra presentare caratteristiche simili ad altri eventi che negli anni passati si sono registrati nelle

stesse zone, senza che sia stata attivata alcuna seria iniziativa per scongiurare tale pericolo;

la comunità nazionale si troverà quindi nuovamente a dover sopportare l'onere di individuazione nuove risorse finanziarie che, tra l'altro, è indispensabile stanziare al più presto per far fronte alle esigenze di interventi più immediati, che interessano in modo significativo ampie zone della regione e che indicano direttamente sulle attività produttive e sulla fragile economia delle zone stesse;

oltre i previsti interventi di emergenza che, in relazione alle specifiche competenze, è necessario che i singoli enti pongano in essere, si ripropone il problema di una seria attività di prevenzione che — certamente in tempi non brevi — possa porre le premesse per una concreta riduzione di tali fenomeni e dei relativi danni;

nel maggio del 1989 veniva approvata, con il voto quasi unanime del Parlamento, la legge n. 183, recante norme sulla difesa del suolo, colmandosi, in tal modo, un ritardo culturale e tecnico-organizzativo che divideva il nostro Paese rispetto a quelli più avanzati sotto il profilo della legislazione in materia ambientale;

con la citata legge n. 183 è stato previsto un sistema organico — anche se complesso — di soggetti, istituti e procedure in grado di ricondurre ad unità l'operato di diversi enti titolari di poteri di intervento del territorio, attraverso una incisiva attività di indirizzo e di verifica;

purtroppo tale importante iniziativa, che pur era stata da più parti valutata come decisiva per l'effettivo avvio di una pianificazione del territorio, ha dovuto registrare, in fase di avvio, ritardi significativi per le difficoltà incontrate a vari livelli, per cui la fase « costitutiva » del complesso degli organismi previsti — specie a livello periferico — ancora oggi non è conclusa;

quanto sopra è stato in parte determinato dalla mancanza, nel testo della legge n. 183 del 1989, di una disciplina

puntuale degli aspetti organizzativi e di collegamento con la normativa vigente;

pur in presenza di tali obiettive difficoltà, si è potuto constatare che il concetto della pianificazione per bacino si è ormai imposto anche nella legislazione successiva e che l'autorità di bacino costituisce un punto di riferimento istituzionale ormai consolidato;

non è stata assicurata alla legge suddetta la indispensabile continuità di adeguati flussi finanziari, determinando, per le situazioni più a rischio, l'impossibilità di procedere alla realizzazione delle opere più urgenti segnalate dalle varie autorità di bacino negli ambiti territoriali di propria competenza;

impegna il Governo

ad effettuare, sulla base di un approfondito esame dello stato di attuazione della legge sulla difesa del suolo, una attenta disamina dell'attuale legislazione in materia, al fine di valutare le opportune integrazioni necessarie per rendere più incisiva l'azione da svolgere da parte di soggetti istituzionali competenti, tenendo in considerazione la necessità di definire il ruolo delle autorità di bacino di livello nazionale, prevedendone una precisa collocazione nel contesto istituzionale, con la riconosciuta possibilità per le stesse di procedere — in tempi brevi — alla loro ristrutturazione, rafforzando, in primo luogo, le strutture tecniche, attribuendo alle stesse una effettiva autonomia gestionale, e rendere, quindi, possibile una valida attività di controllo sull'attuazione della pianificazione e sulla programmazione degli interventi;

a procedere, in particolare, ad una approfondita valutazione in ordine alla possibilità di estendere l'assetto istituzionale previsto dalla legge n. 183 del 1989 relativamente alla istituzione di autorità di bacino di rilievo nazionale, anche al Mezzogiorno, e ciò non solo per consentire una efficace e coordinata attività di programmazione dell'interventi finalizzati alla di-

fesa del suolo, ma anche e soprattutto per un effettivo coordinamento della gestione delle risorse idriche;

a porre mano ad una tempestiva riforma della legge n. 183 del 1989 volta ad assicurare una corretta pianificazione, a semplificare i procedimenti, ad evitare la duplicazione di competenze, a rendere gestibile ai vari livelli un effettivo coordinamento, valutando se non sia il caso di far ricorso a provvedimenti, di delegificazione;

a garantire flussi finanziari certi, su base triennale, in modo da consentire alle autorità di bacino di attivare una effettiva programmazione degli interventi - specie di manutenzione -; tale certezza può essere assicurata anche mediante la previsione di destinare al finanziamento della legge n. 183 del 1989 le risorse finanziarie derivanti dagli introiti erariali sulle concessioni e di introdurre, nella struttura delle tariffe, una componente compensativa dei costi di salvaguardia delle risorse;

ad esaminare, alla luce delle considerazioni precedentemente svolte ed in relazione alla indispensabile attività di prevenzione finalizzata alla riduzione del rischio idrogeologico, la possibilità di un potenziamento dei servizi tecnici nazionali, demandando agli stessi compiti di programmazione, coordinamento e garanzia del sistema complessivo nazionale di monitoraggio, con la previsione di forme di stretto coordinamento con i corrispondenti servizi regionali.

(1-00134) « Saraca, Scajola, Vincenzo Bianchi, Bertucci, Errigo, Russo, Cascio, Becchetti, Valducci, Paroli, Leone, Tortoli, Donato Bruno, Galati, Fabris ».

La Camera,

preso atto della risoluzione delle Nazioni Unite e delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri che preannunciano una missione di aiuto e di sicurezza con partecipazione militare mul-

tinazionale a guida italiana in Albania e preso atto altresì del dibattito tenutosi in Aula nella seduta del 2 aprile 1997;

impegna il Governo

a dare esecuzione immediata al deliberato delle Nazioni Unite ed a sottoporre quindi alla valutazione del Parlamento gli obiettivi, i mezzi e le modalità della missione stessa, tenendo conto, tra l'altro, dell'esigenza:

a) di porre in essere ogni precauzione per tutelare al massimo l'incolumità dei nostri soldati;

b) di realizzare il più ampio ed effettivo coinvolgimento delle nazioni europee e della NATO;

c) di far sì che gli aiuti alle popolazioni albanesi vengano dati in condizioni di sicurezza e trasparenza;

d) di salvaguardare il carattere essenzialmente umanitario dell'iniziativa, anche come contributo della comunità internazionale al ripristino ed al consolidamento della convivenza democratica in Albania;

e) di tenere costantemente informato il Parlamento sugli sviluppi dell'iniziativa e della situazione locale.

(1-00135) « Pisanu, Tatarella, Giovanardi, Sanza, Martino, Tremaglia ».

La Camera,

premesso che è in corso una mobilitazione finalizzata a persuadere il Governo ad anticipare la data di svolgimento dei referendum, già fissata per domenica 15 giugno 1997, e in particolare a stabilire la consultazione per la precedente domenica 18 maggio;

tale data coincide con lo svolgimento del voto di ballottaggio per quei comuni e province che voteranno per la prima volta domenica 27 aprile; si otterrebbe, dunque,

una confusa sovrapposizione fra la campagna elettorale amministrativa e quella referendaria;

considerato inoltre che i due rami del Parlamento hanno esaminato e stanno esaminando provvedimenti atti a recepire la sostanza di alcuni quesiti referendari e dunque una anticipazione della consultazione diminuirebbe le possibilità di una approvazione definitiva dei provvedimenti stessi;

rilevato infine che la eventuale anticipazione del voto costringerebbe ad una interruzione dell'attività didattica sull'intero territorio nazionale, con inutile disagio per gli studenti e le famiglie;

impegna il Governo

a mantenere la decisione adottata, confermando la data della consultazione referendaria per domenica 15 giugno 1997.

(1-00136) « Mussi, Guerra, Lucà, Mancina, Campatelli, Voza ».

La Camera,

premesso che è in corso una mobilitazione finalizzata a persuadere il Governo ad anticipare la data di svolgimento del referendum, già fissata per domenica 15 giugno 1997, e in particolare a stabilire la consultazione per domenica 18 maggio; tale data coincide con lo svolgimento del voto di ballottaggio per quei comuni e per quelle province che voteranno per la prima volta domenica 27 aprile; si otterrebbe, dunque, una confusa sovrapposizione fra la campagna elettorale amministrativa e quella referendaria;

considerato inoltre che i due rami del Parlamento hanno esaminato e stanno esaminando provvedimenti atti a recepire la sostanza di alcuni quesiti referendari e dunque una anticipazione della consultazione diminuirebbe le possibilità di una approvazione definitiva dei provvedimenti stessi;

rilevato infine che la eventuale anticipazione del lavoro costringerebbe ad una interruzione dell'attività didattica sull'intero territorio nazionale, con inutile disagio per gli studenti e le famiglie;

impegna il Governo

a mantenere la decisione adottata, confermando la data della consultazione referendaria per domenica 15 giugno 1997.

(1-00137) « Mattarella, Bressa, Pistelli, Casinelli, Ciani, Frigato, Maggi, Molinari, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Carratelli, Ruggeri ».

La Camera,

premesso che:

nello scorso mese di ottobre 1996, il Governo ha proceduto alla sostituzione di tutti i responsabili degli organismi di informazione e sicurezza senza fornire al Parlamento ed all'opinione pubblica alcuna spiegazione delle scelte adottate, né per quanto riguarda i profili soggettivi delle decisioni prese, né per quanto attiene alla correlazione tra le decisioni stesse e gli orientamenti del Governo in materia di *intelligence*;

numerosi episodi verificatisi di recente hanno fatto sorgere o, in qualche caso, hanno confermato l'attualità di inquietanti interrogativi sulla effettiva rispondenza delle istituzioni della sicurezza e del loro operato alle finalità sancite dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801. A tale riguardo, basti pensare, da un lato, alle sconcertanti vicende legate alla cosiddetta fonte « Achille » del Sise ed alle attenzioni dedicate dallo stesso Sise alla Rai; dall'altro lato, alle inadeguatezze di analisi messe a nudo dall'evolversi della crisi albanese, che sembra aver colto di sorpresa i Ministri responsabili;

di fronte a tali avvenimenti ed alle situazioni da essi determinate, una volta di più sono risultati del tutto inadeguati i

poteri di controllo che la legge attualmente attribuisce al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato;

una incisiva azione parlamentare di verifica dell'attività dei servizi di sicurezza appare viceversa necessaria ed indispensabile per mettere a fuoco sia i livelli di professionalità, efficienza ed efficacia dei servizi stessi, sia l'effettiva corrispondenza delle risorse umane, materiali e finanziarie in essi impiegate alle esigenze imposte dalle attuali condizioni operative;

i radicali mutamenti dello scenario internazionale verificatisi nell'ultimo decennio rendono per molti aspetti irrimediabilmente superato il quadro normativo basato sulla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ed impongono di realizzare, con estrema urgenza, profonde modifiche del nostro sistema di *intelligence*, che deve essere messo all'altezza delle nuove esigenze sotto i diversi aspetti, tra loro strettamente cor-

relati, di una migliore organizzazione, dell'affinamento degli strumenti di analisi, di una più trasparente e mirata selezione del personale, di una più chiara individuazione dei diversi livelli di responsabilità politica ed amministrativa, anche in ordine all'impiego corretto ed efficace delle risorse finanziarie;

impegna il Governo

a predisporre con urgenza, indicandone al Parlamento obiettivi, tempi e modalità, un progetto organico di riforma del sistema di informazione e sicurezza.

(1-00138) « Tassone, Buttiglione, Sanza, Teresio Delfino, Carmelo Carrara, Grillo, Marinacci, Pannetta, Volonté, Gasparri, Lavagnini, Giannattasio, Alessi, Galati, Ostilio, Benedetti Valentini ».

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE**

La X Commissione,

premesso che la recente direttiva comunitaria 96/92, contenente « norme per il mercato interno dell'energia elettrica », costituisce scelta fondamentale per rafforzare il processo di integrazione europea, consolidare il completamento del mercato interno e rafforzare la competitività dell'economia;

considerato che la progressiva instaurazione del mercato interno dell'energia elettrica è finalizzata a migliorare l'efficienza produttiva nell'intera catena del valore in cui si articola l'industria elettrica, a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti dall'estero ed a consolidare le azioni a protezione dell'ambiente;

considerato che il recepimento della direttiva dovrà comportare anche per il nostro Paese la creazione di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, fatta salva la osservanza degli obblighi del servizio pubblico nel pieno rispetto delle pertinenti norme del trattato;

tenuto conto del carattere di essenzialità che l'energia elettrica riveste sulla crescita economica del Paese, sul progresso tecnologico, sulla gestione del territorio e riaffermata la fondamentale scelta di garantire su tutto il territorio nazionale l'universalità, l'obbligo e l'affidabilità del servizio elettrico, la qualità delle prestazioni, il pieno rispetto delle esigenze degli utenti;

considerato che il raggiungimento di tali obiettivi è meglio garantito dal mantenimento di tariffe uniche nazionali per le tipologie di utenza vincolata, che costituisce un fondamentale principio di democrazia economica, teso ad assicurare la fruibilità di un servizio essenziale alle medesime condizioni indipendentemente dal

luogo di consumo, contribuendo così a non innalzare il divario tra diverse zone del Paese;

considerati i vincoli che derivano al sistema elettrico nazionale dalla massiccia dipendenza da approvvigionamenti esteri di idrocarburi e la necessità di mantenere un'efficace ed efficiente capacità di programmazione a lungo termine, volta ad assicurare condizioni di sicurezza degli approvvigionamenti, protezione dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse;

considerato che, in applicazione del principio di sussidiarietà, la direttiva 96/92 consente ad ogni Stato membro di scegliere il modello organizzativo del proprio sistema elettrico più rispondente alla sua particolare situazione, nel quadro dei principi generali fissati nella stessa direttiva;

considerato che la privatizzazione dei pubblici servizi è scelta strategica per accrescerne l'efficienza e la qualità a vantaggio degli utenti; per promuovere, nello spirito della direttiva, la liberalizzazione del mercato e della concorrenza; per sviluppare forme di democrazia economica;

preso atto del documento conclusivo prodotto dalla « commissione consultiva », istituita con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 settembre 1996, e tenuto conto degli intendimenti espressi dai precedenti Governi e in coerenza con le risoluzioni adottate su tali problematiche dal Parlamento, con le risoluzioni approvate dal Senato, in data 16 marzo e 26 settembre 1995 e dalla Camera dei deputati del 20 luglio 1995;

impegna il Governo

a scegliere, tra i due regimi previsti nella direttiva europea, quello dell'Acquirente Unico, che appare il più coerente con le specifiche esigenze del sistema elettrico italiano caratterizzato da forte dipendenza dall'estero e dalla necessità di mantenere in capo ad un unico soggetto la responsabilità del sistema e l'obbligo del servizio universale;

ad affidare all'acquirente unico i compiti di programmazione a lungo termine delle esigenze complessive del sistema elettrico nazionale, di responsabile della fornitura del servizio nei confronti dei clienti vincolati e di gestore della rete di trasmissione e del dispacciamento tecnico-economico degli impianti, nel pieno rispetto di regole di neutralità e trasparenza nell'accesso alla rete;

ad individuare i requisiti di eleggibilità dei clienti liberi, in coerenza con le disposizioni della direttiva, avendo cura di fissare precise regole sulle modalità di loro accesso al mercato libero e sui suoi criteri di funzionamento, secondo modalità che assicurino il miglior gioco della concorrenza e il coordinamento tecnico tra mercato libero e mercato vincolato, ed evitino ogni indebito costo all'utenza vincolata o discriminazioni a danno di quest'ultima;

ad avviare sollecitamente la piena liberalizzazione del settore della generazione di energia elettrica, provvedendo ad assegnare la nuova capacità attraverso procedure di autorizzazione per il mercato libero e di gara d'appalto per il mercato vincolato, adottando le misure idonee perché esse operino secondo criteri di obiettività, di trasparenza, di non discriminazione;

a garantire che il nuovo assetto del mercato della produzione sia tale da assicurare all'industria elettrica nazionale una piena capacità competitiva su un mercato destinato ad assumere dimensioni continentali;

a stabilire le necessarie garanzie per lo svolgimento del servizio pubblico, assicurando universalità, qualità, efficienza, sicurezza e adeguata diffusione del medesimo sull'intero territorio nazionale, preservando a livello di intero sistema un efficace coordinamento operativo per conseguire una piena ottimizzazione tecnico-economica;

a fornire indirizzi di politica generale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas tali da assicurare che sia definito un si-

stema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, che confermi la validità del principio della tariffa unica nazionale per tipologia di utenza, cui associare meccanismi di perequazione mediante la istituzione di appositi corrispettivi di servizio che assicurino equa redditività a tutti gli operatori;

a garantire che la funzione trasmissione sia svolta con modalità tali da assicurare trasparenza, non discriminazione e certezza, garantendo l'accesso a tutti i potenziali utilizzatori indipendentemente dagli assetti proprietari della rete di trasmissione, predisponendo un sistema di regole e di controlli tale da garantire la massima neutralità del settore;

a operare affinché si avvii una ottimizzazione dei sistemi di distribuzione, evitando la molteplicità delle concessioni su base locale, sia attraverso una selezione basata sull'efficienza degli operatori, sia tramite la costituzione di società miste;

a subordinare l'ampliamento del ruolo delle aziende elettriche degli enti locali all'effettuazione della separazione contabile, in conformità al disposto della legge 14 novembre 1995, n. 481 e alla direttiva europea 96/92 e ad operare affinché la razionalizzazione dei sistemi locali avvenga su base volontaria da parte dei concessionari, vigilando perché non vengano trasferite quote di patrimonio a valori inferiori a quelli di mercato.

(7-00205) « Alessandro Rubino, Acierno, Crimi, Dell'Elce, Deodato, Di Comite, Gastaldi, Giovine, Lorusso, Masiero ».

La XI Commissione,

premesso che:

la legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione del decreto-legge n. 552 del 1996, ha disposto, per il reimpiego di centonovantaquattro dipendenti della Federconsorzi, la istituzione di un ruolo unico transitorio (Rut) finalizzato alla ricollocazione nella pubblica amministrazione del

suddetto personale; per dieci lavoratori più anziani e con maggiori requisiti contributivi, è stata prevista una diversa soluzione, ossia l'applicazione del trattamento di mobilità lunga previsto dall'articolo 4, commi 26 e 27, della legge n. 608 del 1996;

questa soluzione, concordata dopo lunghe trattative con le organizzazioni sindacali su indicazione della Federconsorzi, che già negli anni 1993 e 1994 aveva avviato alla mobilità lunga altri quarantaquattro dipendenti, è stata adottata con decreto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali al fine di permettere ai lavoratori più anziani di accedere, attraverso la mobilità lunga e fino all'età pensionabile, ai lavori socialmente utili;

la scelta ministeriale di adottare la mobilità lunga in favore dei lavoratori più anziani aveva lo scopo di evitare che essi subissero i disagi connessi al transito nel Rut, in termini di trasferimenti fuori sede, riduzioni retributive e perdite previdenziali;

al comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 552 del 1996, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, è stato previsto, per un periodo di nove mesi ed in attesa del riordino dei consorzi agrari, un trattamento di integrazione salariale straordinario in favore dei dipendenti dei citati consorzi e che già avevano fruito di un precedente rapporto straordinario;

dal 12 febbraio 1997, data di cessazione del periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, in molti consorzi provinciali agrari è stata avviata la procedura di mobilità per il licenziamento collettivo, creando gravissime conseguenze di carattere economico e sociale per decine di famiglie di lavoratori, che ora si avviano verso uno stato di precarietà e incertezze. Di recente si è proceduto ad utilizzare il periodo di preavviso per il mantenimento in servizio dei lavoratori da licenziare;

è stato un estremo tentativo che ha evitato la loro espulsione dal lavoro e che

durerà solo fino al prossimo mese di maggio, trascorso il quale non vi sarà altra possibilità di salvataggio;

le problematiche relative sia ai dipendenti della Federconsorzi che dei consorzi agrari debbono essere affrontate e risolte in maniera definitiva ed improcrastinabile, altrimenti si corre il concreto rischio di provocare danni irreparabili, ma evitabili, per centinaia di lavoratori che hanno la sola responsabilità di essere, purtroppo, dei dipendenti di un ente la cui gestione, a dir poco discutibile, è dovuta essere commissariata e sarà presto all'attenzione di una Commissione di inchiesta parlamentare;

impegna il Governo

a provvedere al reale collocamento nella pubblica amministrazione delle centonovantaquattro unità della Federconsorzi, come previsto al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 552 del 1996, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;

ad adoperarsi affinché, per i lavoratori della Federconsorzi, nel limite di venti unità, individuate sulla base della maggiore anzianità contributiva o di età, che, pur avendo presentato domanda di iscrizione al Rut richiedano di utilizzare, maturandone i requisiti entro il 31 dicembre 1997, la mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7 della legge n. 223 del 1991, si applichi quanto previsto dall'articolo 4, commi 26 e 27, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, senza presentazione di domanda da parte della procedura concorsuale della Federconsorzi;

a mantenere il trattamento di integrazione salariale straordinario per tutti i dipendenti dei consorzi agrari, anche in deroga alla normativa vigente, fino a quando non sia avvenuto il riordino dei citati consorzi.

(7-00206) « Stanisci, Paolo Rubino, Pecoraro Scanio, Tattarini ».

La VI Commissione,

considerato che l'articolo 3, comma 53, della legge n. 662 del 1996 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997) ha sostituito con una nuova formulazione l'articolo 6 del decreto legislativo n. 504 del 1992, modificando radicalmente il previgente impianto normativo in materia di imposta comunale sugli immobili (Ici) ed offrendo alle amministrazioni comunali un ampio ventaglio di possibilità per diversificare l'aliquota di base in relazione a fattispecie diverse dall'abitazione principale;

considerato che le predette modificazioni vanno ad aggiungersi alla già esistente possibilità per i comuni di deliberare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 437 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 556 del 1996, un'aliquota Ici ridotta per l'abitazione principale nonché per le abitazioni date in affitto con contratto registrato a un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

considerato altresì che, nonostante la vigenza della ricordata normativa, continuano a verificarsi casi di dichiarazioni di illegittimità, da parte del Coreco, di deliberare di comuni che approvano la differenziazione delle aliquote Ici con modalità ed in relazione a fattispecie che appaiono perfettamente aderenti alla legislazione vigente; tali dichiarazioni di illegittimità vengono fatte discendere da interpretazioni assai discutibili ed improprie della legislazione stessa;

ritenuto che le predette dichiarazioni di illegittimità sono tali da limitare in termini gravi la capacità decisionale attri-

buita dalle leggi vigenti alle singole amministrazioni comunali in materia di loro esclusiva competenza ed entrino oggettivamente nel merito delle delibere adottate dalle amministrazioni stesse piuttosto che, come prescritto dalla legge, verificarne la validità formale;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative idonee affinché sia posto riparo a tale situazione e siano pienamente ed effettivamente riconosciuti la capacità ed il diritto di deliberare in materia, nell'osservanza delle leggi, da parte delle amministrazioni comunali;

ad adottare, comunque, un'iniziativa legislativa finalizzata a fornire immediatamente una interpretazione autentica del combinato disposto delle norme vigenti in materia di determinazione delle aliquote dell'Ici, o comunque ogni altra iniziativa volta ad evitare ogni possibile equivoco o confusione nell'applicazione pratica delle stesse e ad impedire da subito, in una materia tanto delicata e che ha visto recentemente reiterati sforzi del Governo e del Parlamento per dare risposte positive alle esigenze e alle domande di coloro che abitano direttamente la casa di loro proprietà, il possibile proliferare di interpretazioni del tipo di quelle su cui si fondano le ricordate dichiarazioni di illegittimità adottate dai comitati regionali di controllo, che vanificherebbero di fatto la portata innovativa degli sforzi compiuti.

(7-00207) « Bonato, Pistone, Alemanno, Piccolo, Agostini, De Benetti, Benvenuto, Repetto, Cambursano, Mariani, Chiusoli, Muzio ».

**INTERPELLANZA**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e per la solidarietà sociale, per sapere — premesso che:

la legge 5 febbraio 1992, n 104, all'articolo 13 comma 1, lettera *b*), prevede che l'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ordine e grado e nelle università si realizza anche attraverso la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e di presidi funzionali funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzione con i centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

la medesima norma, alla lettera *d*), prevede altresì che l'integrazione debba essere garantita mediante l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'Università, di incarichi professionali ad interpreti, da destinare alle università per facilitare la frequenza e l'apprendimento degli studenti non udenti;

l'articolo 34 della Costituzione sancisce solennemente la spettanza a tutti del diritto allo studio, disponendo il dovere della Repubblica di rendere effettivo tale diritto, anche in collegamento con l'articolo 3 della Carta fondamentale, che dispone che tutti i cittadini hanno pari di-

gnità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di condizioni personali, sanzionando l'obbligo a carico dello Stato di rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono la piena attuazione di tale principio;

recentemente presso le università di Pisa e di Lecce si sono manifestate gravi inefficienze per effetto delle quali due studenti sordomuti, non avendo la possibilità di disporre di un interprete, si sono trovati nella difficoltà di proseguire nella frequenza dei corsi di laurea ai quali sono regolarmente iscritti;

l'indisponibilità di fondi da parte degli istituti universitari non giustifica l'inerzia dell'amministrazione centrale nell'adottare tempestivamente tutte le misure necessarie per soddisfare le richieste presentate, in base alle disposizioni di legge citate, dagli studenti con difficoltà uditive, essendo il diritto allo studio e il dovere dello Stato di garantire l'effettività del principio di eguaglianza prioritari nell'esercizio della potestà discrezionale propria di ciascuna pubblica amministrazione —:

quali interventi intendano adottare al fine di dare effettiva e completa attuazione ai principi sanciti dalla Costituzione e recepiti dalle disposizioni legislative citate;

quali iniziative intendano adottare al fine di rimediare ai gravi fenomeni di inadeguata assistenza verificatisi nelle Università di Lecce e di Pisa, per garantire agli studenti che ne abbiano diritto la disponibilità delle misure di integrazione riconosciute dalla legge.

(2-00474)

« Serra ».

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

---

**SCOZZARI, PISCITELLO e DANIELI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 22 marzo 1997 lo Stato ha incassato un altro grave colpo per la sua democrazia: la signora Agata Azzolina, che coraggiosamente si era rifiutata di sottostare alla logica perversa del « paga e stai in silenzio », assistendo per questo all'orrore dell'assassinio del marito Salvatore Frazzetto e del figlio Giacomo, si è tolta la vita;

la signora, che in questi mesi aveva continuato a subire umilianti e violente richieste di « pizzo » da parte della mafia, era stata lasciata senza una scorta che la potesse, quanto meno, tenere lontana da questi ripetuti ed odiosi avvicinamenti, nonostante ne avesse un reale bisogno;

nel giorno del ricordo di tutte le vittime della mafia, in uno sterile elenco di nomi fornito dal Ministero dell'interno, imperdonabilmente erano stati omessi i due nomi a lei più cari, quelli del marito e del figlio uccisi dalla mano di chi continuava a tormentarla, e mentre accanto sfilavano coloro che dovevano rappresentarla e proteggerla dell'« antistato », che le era tristemente più vicino, lei si uccideva;

non è normale in Sicilia, e più in generale in Italia, denunciare gli assassini del proprio figlio e del proprio marito, farli arrestare e continuare ad andare in giro da sola, senza quella protezione che uno Stato deve a chi lotta con armi impari per la propria libertà —:

quali provvedimenti si intendano prendere contro quanti, come il prefetto di Caltanissetta e i responsabili del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, hanno con grande superficialità sottovalutato i reali pericoli che la signora Azzolina continuava a rischiare;

quali criteri il Ministro dell'interno ed il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza seguano nell'assegnazione delle scorte. (3-00962)

**COLLAVINI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

lungo le coste della Puglia si sono registrati nel corso del mese di marzo 1997 ripetuti, ingenti sbarchi di cittadini albanesi, in fuga dal proprio Paese —:

se il Governo, attraverso le proprie rappresentanze diplomatiche, abbia mai avuto notizia, nei mesi scorsi, della possibilità dello scoppio e del diffondersi di scontri armati in Albania;

quale sia il numero dei cittadini albanesi giunti in Italia nel mese di marzo 1997, quanti fra essi siano sbarcati senza alcun documento d'identità personale e quanti ne siano stati fino ad oggi rimpatriati;

perché il Governo non abbia ritenuto di disporre un efficace presidio del confine marittimo e del territorio della Puglia, attraverso l'utilizzo delle forze armate, al fine di dissuadere gli sbarchi clandestini nel nostro Paese;

a quanto ammonti la spesa giornaliera sostenuta dallo Stato per l'ospitalità di ciascun profugo albanese, sia effettuate direttamente sia erogata alle associazioni umanitarie e assistenziali locali;

quale sia il numero del personale delle amministrazioni civili e militari dello Stato che viene giornalmente impiegato nei servizi connessi alle esigenze dei profughi;

se il Governo ritenga che l'incremento e la diffusione nel nostro Paese della presenza di cittadini albanesi possa concorrere ad accrescere i rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini italiani;

quali iniziative ed interventi siano stati disposti al fine di concorrere ad attenuare i disagi per le comunità ove siano stati previsti trasferimenti di profughi albanesi;

quali specifiche iniziative il Governo intenda promuovere al fine di concorrere ad attenuare i danni provocati agli imprenditori dei settori del turismo e del commercio operanti nelle località interessate dalla presenza dei profughi albanesi e, in particolare, di quelli appartenenti alle località balneari della regione Puglia;

a quanto ammonti ufficialmente il numero dei cittadini albanesi che hanno trovato ospitalità in Grecia per sfuggire agli scontri in atto nel proprio Paese.

(3-00963)

**BENEDETTI VALENTINI.** — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

assume rilievo nazionale, oltre a rivestire una eccezionale portata locale, la decisione comunicata dalla Nestlè di ridurre di ben 385 unità il personale dipendente degli stabilimenti già Perugina, nella provincia di Perugia, in base all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

tale drastica e repentina decisione segue la mancata approvazione dell'ipotesi di accordo che le organizzazioni sindacali della « triplice » avevano sottoposto a referendum dei lavoratori;

il Governo sia informato e consapevole della gravità della situazione determinatasi, la quale mette a definitivo rischio il marchio « Perugina » per quasi tutte le produzioni, aggiungendo un altro mortificante anello alla catena di cessioni a capitale esterno o estero di tutti i principali complessi produttivi dell'Umbria e dell'area perugina in particolare, e nello stesso tempo aggrava in maniera pesantissima e non riassorbibile la spinta alla disoccupazione che già caratterizza duramente l'Umbria;

se, tenendo anche conto delle gravi responsabilità politiche nazionali e locali che contraddistinsero il momento dell'acquisto di « Perugina » da parte della Nestlè, nel quale si dispensarono superficiali tranquillizzazioni, il Governo non ritenga di dover immediatamente intervenire, di concerto con la regione e gli enti locali, presso l'azienda perché innanzitutto revochi o comunque sospenda ogni decisione di licenziamento, riaprendo un tavolo di più approfondito confronto e trattativa;

se, in particolare, il Governo — data la forte rilevanza economica, sociale e di immagine della vertenza, anche come esempio di altre che potrebbero innescarsi — non ritenga di esercitare tutta la propria autorevolezza affinché: *a)* si riprenda a lavorare sul precedente accordo, inserendo nuove clausole, chiarimenti e garanzie, con sottoscrizione presso il ministero; *b)* si evitino forme di « terzizzazione » o « esternalizzazione » di lavorazioni, applicando all'interno dell'azienda forme ben praticabili di contenimento dei costi (contratti formazione, contratti d'area, flessibilità, mobilità, riposo a scorrimento) che consentano lo sviluppo e non la prospettiva di regressione; *c)* si verifichino, come ultima ipotesi, in maniera rigorosa e in contraddittorio gli eventuali esuberanti, con contestuali garanzie economiche e normative di accesso alla pensione; *d)* si chiamino a partecipare al richiesto « tavolo » di trattativa non solo tutte le organizzazioni sindacali, senza alcuna discriminazione, ma persone diverse da quelle che già hanno intrattenuto le precedenti trattative a livello nazionale e territoriale, risultando sfiduciate dal responso referendario;

se, infine, il Governo non intenda informare il proprio necessario intervento in questa grave ed emblematica vertenza Nestlè-Perugina, come peraltro in tutte quelle altre che presentano connotazioni simili, al principio della partecipazione di tutte le componenti produttive alle decisioni aziendali di fondo, così come prescritto dalla Carta Costituzionale, come viene ormai da più autorevoli parti suggerito nell'interesse dell'economia e della

pace sociale e così come sembra giusto e proficuo in una fase economico-produttiva di grandi ristrutturazioni che devono perseguire non solo obiettivi finanziari, ma soprattutto obiettivi di ammodernamento industriale consonanti con gli interessi generali e con la irrinunciabile crescita sociale del territorio. (3-00964)

BIELLI, SCIACCA, NAPPI e ALTEA. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della perizia chimico-nucleare ordinata dal giudice Priore e condotta dai professori Rosario Nicoletti, Sergio Graziani e Annunziata Lopez effettuata sui resti del Dc 9 inabissatosi a largo di Ustica il 27 giugno del 1980 con 81 persone

a bordo, si sono individuate tracce radioattive nel cosiddetto « reparto 199 » cioè la parte corrispondente alla stiva dell'aereo;

gli elementi identificati dalle prime analisi sono il torio 234 e il protoattinio metastabile, due prodotti del decadimento dell'uranio;

tali ritrovamenti pongono nuovi ed inquietanti interrogativi, se risultasse vera l'ipotesi dell'abbattimento dell'aereo determinato dalla necessità che un carico di uranio non giungesse a destinazione, si dovrebbe prendere atto che ci si sarebbe trovati di fronte ad una vera e propria « azione di guerra » —:

quali iniziative intendano assumere per far definitivamente luce su tale tragedia. (3-00965)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**DUCA, GASPERONI e GIACCO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

sul quotidiano *l'Unità*, di Bologna, del 25 marzo 1997, sotto il titolo « Ristrutturazione alle officine Rizzoli. È un disabile l'unico cassaintegrato » viene descritta la vicenda di un dipendente dell'impresa bolognese: il signor Massimo Carini, residente in Ancona, è dipendente dal 1972 dell'impresa officine ortopediche Rizzoli di Bologna, nella filiale di Ancona, con mansioni prevalenti di responsabilità del magazzino ed è stato collocato in cassa integrazione speciale con decorrenza 17 marzo 1997;

il citato provvedimento è l'ultimo in ordine di tempo messo in atto nei confronti del dipendente dal 1992, quando, per mutate esigenze aziendali, lo stesso è stato « invitato » a frequentare un corso di specializzazione in protesista presso la sede di Bologna;

benché il dipendente avesse segnalato tempestivamente la impossibilità a poter svolgere le nuove mansioni in quanto affetto da una malattia invalidante, la direzione aziendale non ha tenuto conto delle certificazioni mediche, delle cartelle cliniche relative a due interventi chirurgici subiti negli anni 1993 e 1994 e dell'invalidità riscontratagli (all'epoca il 50 per cento);

in data 1° dicembre 1994 il dipendente è stato trasferito dalla sede di Ancona a quella di Bologna e sottoposto ad un pendolarismo che lo impegna dalle ore 4,30 in partenza da Ancona al rientro alle ore 20,30 di ogni giorno;

da parte dell'azienda non c'è stata sensibilità neanche a seguito di attestati sanitari che consigliavano la revoca del trasferimento, proprio per i motivi di salute tanto che l'invalidità è peggiorata dal

50 per cento al 67 per cento e proprio in conseguenza dell'affaticamento ulteriore prodotti;

l'Azienda non tenuto in considerazione il fatto che la coniuge del proprio dipendente è invalida civile al 70 per cento, per esiti di aneurisma cerebrale e necessita essa stessa di cure ed assistenza;

nello stesso articolo vengono riportate la dichiarazione del legale del dipendente: « ora abbiamo risposto con una diffida a revocare la cassaintegrazione, se non dovesse accadere la impugneremo perché contraria al dovere di buona fede e mirata a colpire un lavoratore ammalato e non alla ristrutturazione », e la dichiarazione del sindacalista della Fiom: « In questa fase un simile provvedimento è sicuramente discriminatorio, l'azienda dovrà quantomeno applicare la cassa integrazione a rotazione, tenuto conto che Carini non è l'unico magazziniere »;

l'impresa costruisce e commercializza protesi in modo principale con contraenti pubblici, ci si attenderebbe dalla stessa un comportamento più consono nei confronti dei propri dipendenti, anziché contribuire a ridurli all'invalidità o alla disperazione come sta avvenendo, con particolare accanimento, nel caso descritto —:

se sia a conoscenza dei fatti suesposti, che ad avviso dell'interrogante prefigurano un atteggiamento discriminatorio, se non persecutorio, nei confronti del lavoratore ammalato;

se e quali provvedimenti urgenti intenda attuare nei confronti dell'impresa che, tra l'altro, viola il comma 6 dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 e il comma 5 dello stesso articolo, in quanto la coniuge è invalida civile di grado superiore ai due terzi ed ha necessità di essere assistita con continuità. (5-01949)

**CARLESI.** — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

le vigenti disposizioni legislative abilitano all'esercizio della radiodiagnostica i

medici specialisti in radiologia ai sensi del D.L. n. 230 del 1995;

numerosi reparti radiologici ospedalieri, in virtù di pregresse e non più attuali norme concorsuali, annoverano la presenza di circa duecento dirigenti medici non in possesso del previsto diploma di specializzazione e pertanto esclusi da ogni possibile progressione di carriera e dalla piena equiparazione ai colleghi specialisti —

se non ritengano necessario e indifferibile un provvedimento legislativo che autorizzi l'inserimento fuori quota di tutti gli interessati nelle scuole di specializzazione in radiologia, anche se operanti in strutture non convenzionate con le scuole universitarie. (5-01950)

**PENNA, DAMERI e LOMBARDI.** — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

con le elezioni del 1995 si è costituita la nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola;

a distanza di due anni dal suo insediamento le segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil denunciano, malgrado le continue promesse dei rappresentanti del Governo, la mancanza quasi totale della presenza degli uffici decentrati dello Stato;

tra le assenze di questi uffici, grave è in particolare quella inerente la costituzione degli uffici periferici del ministero del lavoro e della previdenza sociale, che privano la provincia del Verbano-Cusio-Ossola di una importante struttura per la gestione ed il controllo del mercato del lavoro e delle attività produttive;

la realtà del Verbano-Cusio-Ossola è composta da una popolazione pari a 162.000 abitanti con oltre 60.000 occupati in circa 15.000 attività e 11.000 iscritti al collocamento;

a seguito della riforma che accorpa in un unico ente ufficio del lavoro e ispettorato del lavoro, in tutte le province (con esclusione delle nuove province) sono operative le nuove direzioni provinciali;

questa situazione impedisce l'avvio di qualsiasi intervento positivo sul fronte del mercato del lavoro, la raccolta e l'elaborazione dei dati sulla disoccupazione, l'incontro tra domanda ed offerta, la programmazione dei bisogni formativi, il controllo per il rispetto delle leggi sul lavoro eccetera;

il decentramento poteva essere l'occasione importante (sin qui purtroppo mancata) per una pratica sperimentazione delle nuove normative in materia di lavoro, superando le vecchie e penalizzanti norme centralistiche —

se e con quali tempi intendano adottare le necessarie misure per dotare la nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola di tutti gli strumenti per funzionare, e in particolare se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale intenda attuare anche in questa provincia la costituzione degli uffici del proprio Ministero. (5-01951)

**RAFFALDINI e RUGGERI.** — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il territorio della provincia di Mantova è interessato da due centrali termoelettriche convenzionali dell'Enel: Ostiglia e Sermide;

ognuna di esse è costituita da quattro sezioni di 320 Mw ciascuna;

da anni sono previsti interventi per l'adeguamento ambientale;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha acquisito il parere positivo della regione Lombardia e attende il parere del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanità;

lo stesso Ministero ha nuovamente sollecitato tali pareri con lettera dell'11 novembre 1996;

da anni c'è una forte attesa da parte dei sindaci e delle popolazioni della zona;

l'avvio dei lavori per l'adeguamento ambientale consentirebbe di rispondere alla tutela della salute dei cittadini e al bisogno di lavoro in un'area a forte difficoltà occupazionale —:

quale sia il parere del Ministro interrogato sulla necessità e sui tempi dell'adeguamento ambientale delle centrali termoelettriche di Ostiglia e di Sermide in provincia di Mantova. (5-01952)

POLI BORTONE, LOSURDO, ALOI, NUCCIO CARRARA, CARUSO, FINO e FRANZ. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premezzo che:

in data 18 gennaio 1997 il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali ha emesso un decreto di scioglimento del comitato direttivo dell'Inea, nominando contestualmente il professor Guido Fabiani Commissario dell'Inea;

il professor Fabiani aveva presentato le sue dimissioni dal comitato direttivo dell'Inea in data 18 dicembre 1996;

in data 3 dicembre 1996 e in data 23 dicembre 1996 erano state presentate le dimissioni da componenti del comitato direttivo rispettivamente da parte del professor Giuseppe Colombo (già presidente dell'Inea per il quinquennio 1991-1996) e del dottor Camillo De Fabritiis;

il commissariamento dell'ente è motivato dal fatto che «le improvvise contemporanee dimissioni di più componenti dell'organo di amministrazione, oltre alla vacanza dalla carica di presidente, determinano serie anomalie e turbative nell'immediato svolgimento dell'attività istituzionale nonché nell'espletamento di programmi di ricerca in cui l'ente è attualmente impegnato», nonché dalla valu-

tazione del Ministro «di dover garantire nell'immediato la regolare attività gestionale dell'Inea, regolarità che — data la complessità dell'*iter* procedurale per la ricostruzione del comitato direttivo e la conseguente nomina del presidente — al momento non può essere assicurata se non attraverso il commissariamento dell'ente;

col citato decreto è nominato commissario il professor Guido Fabiani ed è istituita la figura del *sub*-commissario con affidamento dell'incarico al professor Carmelo Sturiale —:

quali siano i motivi per cui il Ministro interrogato piuttosto che sostituire tre dimissionari su sette ha preferito la strada del commissariamento;

quali siano state le motivazioni delle dimissioni del professor Fabiani e quali le valutazioni in virtù delle quali il Ministro interrogato abbia inteso nominare commissario un membro dimissionario del comitato direttivo;

se le dimissioni siano state sollecitate a qualche componente del comitato;

quale fosse il compenso dei singoli componenti il Comitato direttivo e quale compenso è stato stabilito (e con quale atto) per il commissario e il *sub*-commissario nominati dal Ministro;

se il Governo abbia intenzione di procedere entro il 30 giugno 1997 (data fissata dal decreto ministeriale per la fine del commissariamento) al riordino dell'Inea previsto dagli articoli 6 e 1, lettera c), della legge n. 491 del 1993;

se al contemporaneo commissariamento di Inea ed Aima con commissario e *sub*-commissari appartenenti rispettivamente al partito democratico della sinistra e partito popolare italiano per l'Inea, al partito popolare italiano e partito democratico della sinistra per l'Aima, al di là delle capacità professionali (certamente pari a quelle del professor Giorgio Amadei, del professor Alfio Rossi, del professor Corrado Giacomini, della dottoressa Maria Giovanna Momberti Pedullà, componenti

del comitato direttivo dell'Inea) dei singoli, non risponda a logiche di lottizzazione fra forze di Governo;

se analoga solerzia il Ministro interrogato vorrà avere nel rimuovere la situazione ormai intollerabile di incompatibilità presente da tempo al vertice dell'Ismea.

(5-01953)

NARDINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'arresto di ventuno dipendenti, tra cui tre medici, della casa di cura Villa Nuccia di Catanzaro, accusati tra l'altro di maltrattamenti nei confronti di tre pazienti deceduti e di atti di corruzione che coinvolgerebbero anche personaggi legati ad ambienti mafiosi, costituisce un fatto di inaudita gravità;

tale vicenda si iscrive in una situazione che vede nella regione Calabria innumerevoli case di cura private convenzionate, soprattutto quelle che ospitano malati di mente, quasi completamente prive dei requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente in relazione al numero e alla qualità del personale, alla idoneità di strutture e terapie;

tali strutture, in assenza anche di puntuali controlli e verifiche da parte degli enti preposti, aziende sanitarie locali e regione Calabria, possono diventare delle vere e proprie « zone franche » dove è più facile che si verifichino episodi come quello oggetto dell'indagine della magistratura di Catanzaro;

l'inchiesta di Villa Nuccia impone non solo la ricerca della verità e delle responsabilità in relazione alle singole persone coinvolte ma una indagine più ampia per verificare nello specifico responsabilità dell'azienda sanitaria di Catanzaro e degli uffici della regione che avrebbero dovuto vigilare sulla gestione della casa di cura —:

quante siano state, negli ultimi quattro anni, le ispezioni della Asl e quante

quelle effettuate direttamente dagli uffici dell'assessorato presso la casa di cura Villa Nuccia;

quali siano stati i risultati delle eventuali ispezioni effettuate;

se sia mai stato accertato se la casa di cura Villa Nuccia rispettava o meno i requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente in relazione al personale (numero e qualità), alla idoneità delle strutture e delle terapie;

quanti siano stati i finanziamenti concessi alla casa di cura Villa Nuccia negli ultimi quattro anni: attraverso la Asl competente e direttamente dalla regione;

quante siano le case di cura private e convenzionate presenti nella regione calabrese;

quante ispezioni, negli ultimi quattro anni, siano state effettuate dalle Asl e dalla regione presso le case di cura presenti nel territorio e quali sono stati i risultati;

a quanto ammonti la spesa complessiva della regione per le convenzioni con le suddette case di cura;

cosa il Ministro interrogato intenda fare in merito alla « vicenda Villa Nuccia » per garantire davvero al territorio e ai cittadini la tutela della salute. (5-01954)

BOGHETTA e EDUARDO BRUNO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere:

quale sia lo stato di realizzazione degli interporti (numero, localizzazione), stato di avanzamento delle opere (collegamenti), i costi, il rispetto dei piani finanziari (parte pubblica e privata), le valutazioni di impatto ambientale;

se sia vero che Confetra, Confindustria, Freight Leaders Club, Assocombi, Assodocks e lo stesso settore merci delle Ferrovie dello Stato spa hanno sollevato perplessità sulla opportunità di continuare a finanziare solo interporti necessitando invece l'allargamento del finanziamento e

piattaforme logistiche, anche portuali, e contribuire solo per strutture d'interscambio lasciando ai privati il compito di finanziare i servizi rimanenti;

se sia a conoscenza, e quale valutazione sia stata fatta, riguardo al recupero delle aree ferroviarie e scali (Milano Roma) dotati di attrezzature per il sistema intermodale senza quindi dover creare altri interporti. (5-01955)

**BOGHETTA e EDUARDO BRUNO.** — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la « questione sicurezza » nelle Ferrovie dello Stato è esplosa dopo i recenti disastri ferroviari;

le Ferrovie dello Stato hanno sempre sottolineato la sicurezza dell'esercizio;

al contrario, da alcuni anni si sta procedendo ad una diminuzione della manutenzione; sembra infatti che la revisione (Rev 1) delle carrozze bagagliai postali e cuccette a media distanza, a far tempo fino al 19 febbraio 1997 sia stata prorogata di sei mesi, quella per le carrozze estere (piccola revisione) da otto mesi ad un anno, mentre per quelle interne non venga più effettuata;

la revisione normale per le carrozze interne sembra essere passata da uno a tre anni, mentre per quelle straniere da sei mesi ad un anno;

la « verifica treno » ai convogli viene svolta dopo il superamento di milleseicento chilometri oppure non oltre le ventiquattro (*Intercity* e *EXP*) o quarantotto ore, a seconda del materiale;

contemporaneamente, si tagliano i tempi e non c'è accordo sulle verifiche da effettuare al pianale;

questa verifica non può funzionare ed i tecnici delle Ferrovie dello Stato si rifiutano di siglare la responsabilità di tali verifiche, perché non intendono assumere responsabilità per le quali non sono in condizione di operare;

per i treni merci può non esservi visita intermedia per distanze da Torino a Palermo;

si sta procedendo con l'abitazione a moduli per cui, con appena quattordici giorni di corso, si dovrebbe essere già in grado di condurre operazioni di controllo;

in seguito ai cambiamenti nei cicli della manutenzione è aperto un contenzioso —:

quali siano effettivamente i cambiamenti nei cicli e nelle modalità della manutenzione e nelle verifiche treni;

quali siano le politiche delle Ferrovie dello Stato in materia di organizzazione del lavoro, orari, accessori ed occupazione. (5-01956)

**MARIO PEPE.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'Anas affidò all'Ati Raiola-Icop-Icomer, con contratto a trattativa privata del 26 settembre 1990, lavori per l'esecuzione, lungo la strada statale n. 447 di Palinuro, di una variante tra i chilometri 15+00 e 18+500 per il superamento del tratto in frana tra Ascea e Pisciotta (in provincia di Salerno);

la consegna dei lavori avvenne in data 6 aprile 1990, i tempi di esecuzione previsti erano fissati in giorni 630 e pertanto la strada in variante all'attuale tracciato in frana sarebbe dovuta essere ultimata da cinque anni, cioè nel 1992;

i lavori di cui si tratta sono bloccati dall'estate 1995 senza che sia possibile praticare anche un solo metro di strada, mentre il tratto della strada statale n. 447 da variare è sempre più sconnesso ed ormai pericolosissimo, risultando inutili e dispendiosi gli interventi di manutenzione in corso, che costituiscono, insieme agli interventi effettuati nel passato, un classico esempio di approssimazione tecnica che non ha garantito un transito normale —:

se risulti vero che in proposito sono risultate vane le richieste formulate da vari

organi e figure (consiglio comunale di Pisciotta, sindaco di Pisciotta, consigliere regionale E. Liguori) agli uffici Anas preposti ed al prefetto di Salerno;

se risulti vero che vi siano stati continui cambiamenti di responsabilità sia da parte della direzione di cantiere dell'Ati, aggiudicataria dei lavori, sia da parte dell'Anas (pare siano cambiati ben quattro direttori dei lavori);

se risulti vero che l'opera, benché la consegna dei lavori risalga al 6 aprile 1990, fosse priva di progetto esecutivo, almeno per la parte relativa al *tunnel* da realizzare, i cui disegni esecutivi sarebbero stati consegnati all'Ati esecutrice solo nel giugno 1995;

se l'attuale blocco dei lavori, dovuto ad un contenzioso tra l'Ati, aggiudicataria dei lavori e l'Anas, non imponga un approfondimento della questione da cui sembrerebbero emergere diffuse responsabilità;

se non sia il caso di nominare un commissario *ad hoc* per dirimere sollecitamente la questione amministrativa e procedere ad un nuovo appalto dei lavori, onde garantire la transitabilità della strada statale n. 447 di Palinuro e scongiurare i pericoli attuali. (5-01957)

**ACIERNO.** — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

nel maggio del 1994 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, ha nominato la dottoressa Maria Martellini commissario straordinario del gruppo Keller, composto dalle seguenti aziende: Keller società per azioni di Palermo, Comid di Isola delle Femmine (Palermo), Italtrail di Palermo e Kelòler società per azioni di Villa di Cidro (Cagliari), in applicazione della « legge Prodi »;

il commissario straordinario avrebbe dovuto presentare entro novanta giorni lo stato passivo del gruppo e predisporre il piano di salvataggio;

a tutt'oggi, la dottoressa Martellini non ha ottemperato agli obblighi previsti dalla « legge Prodi »;

entro l'anno sarà espletata la commessa di carri ferroviari ordinati dalle Ferrovie dello Stato e il gruppo non ha altri ordinativi di lavoro;

non tutti i dipendenti in cassa integrazione sono stati inseriti nel ciclo operativo e non si conosce quale sia stato il criterio di riammissione al lavoro;

la città di Palermo, che continua a vivere nell'angoscia della disoccupazione, non può permettersi la perdita di duecento posti di lavoro prodotti dall'attività del gruppo Keller, che con l'indotto arrivano a oltre cinquecento —:

perché il commissario straordinario, dopo quasi tre anni, non abbia presentato lo stato passivo;

perché non abbia predisposto il piano di salvataggio;

perché non sono stati richiamati al lavoro tutti i dipendenti e quale sia stato il criterio per la riammissione in servizio dei medesimi;

quali provvedimenti si intendano adottare per far sì che anche il gruppo Keller non si debba annoverare nella lunga lista delle imprese siciliane che hanno chiuso i battenti negli ultimi anni, creando nuova disoccupazione e nuova miseria. (5-01958)

**MANTOVANO.** — *Ai Ministri per le pari opportunità, della sanità e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la So.ba.ri.t. spa — società di banche per la riscossione dei tributi, concessionaria della riscossione dei tributi per la provincia di Lecce, ha intrattenuto con la signora Crety Anna Maria tre distinti rapporti di lavoro, con la qualifica di « ufficiale di riscossione »: i primi due a tempo determinato, dal 20 febbraio 1992 per sei mesi e dal 28 settembre 1992 per un anno; il terzo in regime di formazione lavoro, di

durata biennale a partire dal 1° dicembre 1993 e fino al 30 novembre 1995: tale regime era comune a quello di altri undici dipendenti. Già la successione dei contratti denuncia delle anomalie, poiché non si comprende, all'infuori della mera convenienza della ditta, la *ratio* dell'inquadramento sotto il profilo della formazione lavoro di una lavoratrice con un anno e mezzo di esperienza qualificata; ma i fatti più sconcertanti sono quelli che si illustrano di seguito;

in data 16 gennaio 1995 la signora Crety Anna Maria è andata in astensione obbligatoria per maternità, e l'astensione si è protratta, a seguito della nascita di una bambina, all'11 luglio 1995. In data 25 settembre 1995 la So.ba.ri.t. spa ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali un accordo per trasformare in rapporti di lavoro a tempo indeterminato i dodici rapporti di formazione lavoro che sarebbero scaduti il 30 novembre 1995. La notizia della trasformazione del rapporto, notificata in data 4 ottobre 1995 a coloro che erano in regime di formazione lavoro, non è stata comunicata alla sola signora Crety. A costei, in data 6 novembre 1995, è stato invece comunicato che il rapporto derivante dal suo contratto di formazione lavoro era stato prorogato fino alla data del 25 maggio 1996: una decisione formalmente corretta, perché in applicazione dei principi generali dell'ordinamento sulla tutela delle lavoratrici madri, e in particolare della sentenza della Corte costituzionale n. 149/1993, in base alla quale il termine di 24 mesi previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 863 del 1984 può essere sospeso e differito allorché si verificano eventi « oggettivamente impeditivi della formazione professionale », fra i quali la malattia, la gravidanza e il puerperio;

non è stato invece corretto il seguito, poiché, alla data del 25 maggio 1996, la signora Crety ha cessato ogni rapporto di lavoro con la So.ba.ri.t. Ciò perché la ditta ha ritenuto che i rapporti di formazione lavoro trasformati in rapporti a tempo indeterminato erano soltanto quelli in scadenza, e effettivamente scaduti, in data 30

novembre 1995 e fra essi non rientrava quello con la signora Crety, che era stato prorogato al 25 maggio 1996. Nella memoria difensiva depositata innanzi al magistrato del lavoro la ditta in questione si è difesa adducendo la differente scadenza di tale rapporto di lavoro, e più in generale esigenze di ristrutturazione aziendale e di esubero del personale; ha però trascurato di considerare che la differente scadenza era dovuta non al capriccio della signora Crety, o a un regime del suo contratto di formazione lavoro diverso da quello degli altri, bensì solo alla circostanza che la signora Crety aveva fruito della sospensione obbligatoria per maternità; dunque, se l'esito della formazione lavoro è stato per tutti tranne che per lei la trasformazione in lavoro a tempo indeterminato, e se la sospensione della formazione lavoro le è stata riconosciuta in relazione alla gravidanza, a maggior ragione la tutela e la considerazione di questo stato dovevano valere per equiparare agli altri lavoratori la sua posizione di lavoro a tempo indeterminato;

di fatto da quasi un anno la signora Crety si trova senza lavoro, con una figlia a carico, non per sua colpa, ma per aver scelto di essere madre. Di fatto oggi, nonostante i dibattiti in Parlamento e nella nazione sulle pari opportunità e sulla pari dignità del lavoro maschile e femminile, la maternità rappresenta una penalizzazione, sì che quelle enunciazioni e quei dibattiti appaiono addirittura irritanti. Non è inutile riportare le parole adoperate in proposito in ripetute occasioni dalla Corte costituzionale, e da ultimo nella sentenza n. 407/96: « indubbiamente il rilievo costituzionale del valore rappresentato dal ruolo di madre lavoratrice comporta che, nel rapporto di lavoro, non possono frapporsi né ostacoli né remore alla gravidanza e alla cura del bambino nel periodo del puerperio, dovendo essere assicurata una speciale adeguata protezione al bambino e alla madre, la quale deve essere posta in condizioni (di lavoro) tali da poter adempiere alla sua essenziale funzione familiare ». I fatti accaduti dimostrano che, ad opera di un'azienda — costituita da banche

— che riceve in concessione dallo Stato la riscossione dei tributi, queste sono parole prive di qualsiasi rilievo concreto, e che si può tranquillamente e volontariamente ignorare la Costituzione, e in particolare gli articoli 3 e 37, adoperando artifici formalistici e trincerandosi dietro esigenze di ristrutturazione che non hanno alcuna pertinenza con la vicenda in questione —:

se e quali iniziative intendano adottare di fronte alla descritta gravissima violazione del dettato costituzionale in tema di tutela della maternità e del lavoro femminile sollecitando, in particolare, la So.ba.ri.t. al pieno rispetto delle norme relative a tale tutela;

se il Ministro delle finanze intenda confermare fiducia a una azienda concessionaria della riscossione dei tributi che tiene i principi generali dell'ordinamento del lavoro e della famiglia nella considerazione fin qui illustrata. (5-01959)

TERESIO DELFINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1997, è stata individuata, tra le altre, come sede di uffici periferici di livello dirigenziale non generale del dipartimento delle entrate, anche la città di Nizza Monferrato (Asti), nella cui circoscrizione territoriale viene compreso il comune di Canelli, assieme ad altri trentanove comuni;

le ripercussioni negative che si avranno per il comune di Canelli e per quelli ricadenti nel circondario sono tali e tante da poter definire il provvedimento inopportuno ed assolutamente ingiustificato, in contrasto con ogni buona norma di sana e corretta azione amministrativa, avuto riguardo a tutti gli aspetti che la questione comporta ai fini sociali, economici e della attività produttiva in generale;

non è stato considerato e non si è tenuto alcun conto del particolare settore economico-produttivo del comune di Ca-

nelli per la presenza di numerose aziende vitivinicole a livello di alta qualificazione internazionale (ad esempio: Gancia, Riccadonna, Bosca, Cora, Ramazzotti, eccetera, su cui ruotano tutte le altre attività di trasformazione di indotto, senza contare le numerosissime altre diverse aziende imprenditoriali e commerciali, assicurative, bancarie, gli studi nazionale ed internazionale, gli uffici di consulenza a tutti i livelli e per i vari settori oltre presenza di tutti gli altri uffici statali ed istituzionali;

gli attuali uffici finanziari (ufficio del registro e ufficio imposte dirette, brigata della Guardia di finanza) sono ospitati in un ampio ed idoneo edificio di proprietà demaniale, sul quale si è anche provveduto ad eseguire notevoli lavori di ristrutturazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per consentire l'accesso ai disabili. L'amministrazione comunale di Canelli, per rendere più ampio lo spazio per gli uffici finanziari, ha pure messo a disposizione un edificio di sua proprietà che potrebbe ospitare la caserma della Guardia di finanza, che attualmente occupa l'intero terzo piano dell'immobile demaniale;

per contro, il comune di Nizza Monferrato non dispone di propri ed idonei locali, tali da rappresentare una valida alternativa a quelli attuali di Canelli, oltre che costituire un ingiustificato danno erariale per l'abbandono dell'immobile di Canelli e l'istituzione di una nuova sede in Nizza non di proprietà demaniale. Difatti, stando alle notizie giunte, la sede degli uffici finanziari di Nizza Monferrato verrebbe sistemata, in regime di locazione, in un condominio (sito tra un bar ed una macelleria) che si affaccia su una stretta via del centro storico a senso unico, priva degli spazi per eventuali ampliamenti e senza possibilità di accesso per i disabili per mancanza di parcheggi;

corre voce inoltre che il ministero, per ovviare a tali inconvenienti intenderebbe acquistare da privati un vecchio stabile (ex ristorante), per una cifra che si aggira sui tre miliardi di lire, interamente

da ristrutturare e da adattare per uso ufficio -:

se non ritenga, alla luce degli elementi forniti, di provvedere alla revoca del provvedimento di soppressione degli uffici finanziari della sede di Canelli, per motivi di opportunità e per una migliore e saggia azione amministrativa intesa a contenere la spesa pubblica a vantaggio delle casse dello Stato;

se intenda rendere noto di atti amministrativi relativi alle pratiche concernenti preliminari intercorsi tra l'amministrazione finanziaria per il contratto di locazione dei locali della nuova sede di Nizza Monferrato, ed eventualmente anche quelli relativi alla ventilata ipotesi dell'acquisto di una nuova sede. (5-01960)

**PORCU.** - *Ai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica.* - Per sapere - premesso che:

la normativa vigente prevede che in tutte le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale sia assicurata l'assistenza religiosa, nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino;

inoltre il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, che tratta lo stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali, prevede che il personale di assistenza religiosa sia iscritto in una tabella separata dal ruolo professionale e stabilisce anche le modalità di reclutamento di tale personale;

anche la legge 25 marzo 1985, n. 121 assicura il servizio di assistenza religiosa negli ospedali della Repubblica italiana;

tale diritto all'assistenza religiosa sembra però non valere per le strutture di ricovero delle università (policlinici universitari o aziende universitarie di assistenza sanitaria), dove non è prevista la figura dell'assistente religioso, per cui non si può procedere ad un riconoscimento dei capellani per tali strutture di ricovero -:

quali iniziative intendano assumere per il riconoscimento giuridico degli assistenti religiosi all'interno delle strutture sanitarie universitarie, al fine anche di porre in condizione i cittadini ricoverati di esercitare il diritto costituzionale a professare liberamente la propria fede religiosa, visto che già precedentemente le università avevano sanato situazioni similari riguardanti altre figure professionali operanti all'interno delle strutture sanitarie universitarie. (5-01961)

**BORROMETI.** - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

con ordinanza del tribunale di Caltanissetta del 15 marzo 1997, emessa nel procedimento n. 59 del 1994 ruolo generale, è stato assegnato al soggiorno obbligato nel « Comune di Donnafugata, frazione di Santa Croce Camerina », il signor Pietro Balsamo, nato a Santo Cono il 1° ottobre 1938;

tale provvedimento è viziato da grave errore, giacché Donnafugata non è comune e non è neppure frazione del comune di Santa Croce Camerina, essendo invece una contrada agricola del comune di Ragusa, dove trovasi soltanto l'omonimo castello ottocentesco;

di conseguenza il sindaco è stato costretto a disporre il ricovero del detto soggiornante in una stanza del castello; poiché in Donnafugata non sono altri locali idonei per ospitarlo;

tale situazione ha ovviamente reso e rende tutt'ora impossibile ai numerosi turisti la visita al castello, dove oltretutto fra qualche giorno dovrebbero iniziare importanti restauri ad opera della sovrintendenza;

a nulla fino ad ora è servita l'insistente richiesta del sindaco per la modifica del provvedimento del tribunale di Caltanissetta -:

quali iniziative intenda con urgenza assumere, per fare in modo che, corretto il grossolano errore contenuto nel provvedi-

mento del 15 marzo 1997, sia garantita l'agibilità turistica del castello di Donnafugata mediante la destinazione del signor Pietro Balsamo in un comune che disponga delle necessarie strutture per un provvedimento di soggiorno obbligato. (5-01962)

ALBONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la scuola di sanità militare-esercito di Firenze è una istituzione storica di cui la città e l'intera regione Toscana vanno giustamente fiere;

oltre ad essa anche le altre scuole di sanità militare della marina e dell'aeronautica hanno sede in Toscana;

un accorpamento interforze delle medesime, secondo quanto già accade in molti Stati europei, comporterebbe indubbiamente, da un lato, un notevole risparmio e, dall'altro lato, un proficuo scambio di esperienze e di conoscenze —:

se corrisponda al vero la notizia che, invece, la sola scuola di sanità militare-esercito dovrà essere trasferita da Firenze a Roma-Cecchignola (con conseguente ingenti spese e ulteriore accentramento di strutture in un'area già fin troppo congestionata);

se, in caso affermativo, non ritenga di dovere urgentemente ritornare sulla propria decisione, lasciando a Firenze la scuola di sanità militare-esercito o, al limite accorpandola alle altre esistenti, ma sempre nella Toscana. (5-01963)

ALBORGHETTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la ditta Afl Falck, in liquidazione dal 1° gennaio 1996, ha ricevuto per la chiusura trecento miliardi di lire e per la riconversione industriali ne sono stati promessi altri centosessanta;

sembra che a capo della ditta ci siano quattro direttori, di cui tre come consulenti già in pensione. Inoltre per i lavori di demolizione in atto sono stati chiamati ex capi reparto, sempre come consulenti;

nel gennaio 1996 la forza lavoro, tra impiegati ed operai, era costituita da novecentocinquanta unità e l'azienda, al fine di ridurre il numero delle persone entro luglio, incentivava le dimissioni con un premio extraliquidazione di trenta milioni di lire lordi;

sempre dall'inizio dell'anno 1996 il personale, suddiviso in tre scaglioni, è stato inviato a corsi di formazione professionale, ad eccezione di cento unità, assunte presso le Ferrovie dello Stato, integrandosi in tal modo il trattamento di cassa integrazione;

la stessa ditta comunicò ai propri dipendenti che entro luglio-agosto 1996 sarebbero andati tutti a casa con il trattamento di cassa integrazione guadagni che a settembre avrebbe provveduto a chiamare a turno il personale;

sembrerebbe però che la ditta Falck continui ad incamerare soldi: voci sindacali parlano di due miliardi di lire dalla regione Lombardia e venti miliardi dall'Unione europea, per corsi di bonifica nel settembre scorso;

se quanto sopra illustrato corrisponda al vero;

quali interventi intendano adottare nei confronti di ditte che si appropriano di denaro pubblico e non offrono posti di lavoro;

se si rendano conto del grosso *business* che c'è dietro questi corsi di formazione professionale, molti dei quali si rivelano falsi. (5-01964)

TARADASH. — *Al ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

da qualche settimana è stato trasferito in fascia H, ed è quindi fornito unicamente come prescrizione ospedaliera, il Riluzolo, che è l'unico farmaco utile agli

ammalati di sclerosi laterale amiotrofica (Sla). A seguito di questa disposizione governativa, gli ammalati di Sla, la più parte dei quali soffre di gravi problemi di deambulazione, sono costretti per ottenere tale medicinale a farsi ricoverare in ospedale, affrontando disagi dai più insostenibili;

il Riluzolo, che è distribuito in pastiglie, deve per di più essere somministrato quotidianamente. Molti ospedali, interpretando alla lettera le disposizioni del Ministero della sanità, negano perfino la possibilità di continuare a casa la cura, sia pure dopo un ricovero di qualche giorno; altri, attenendosi a disposizioni delle regioni che vi abbiano provveduto, consentono di continuare tale cura a domicilio dopo un ricovero di un paio di giorni ogni mese;

in conseguenza di ciò, molti pazienti sono costretti a procurarsi il farmaco in Francia, dove il medicinale è in vendita a lire novecentomila per la confezione mensile, o altrimenti devono rinunciare all'unica cura oggi possibile. La confezione è invece venduta a 450 mila lire alle farmacie degli ospedali. Tale cifra, pur essendo di per sé alta, va tuttavia moltiplicata per poche unità, essendo poche centinaia in tutta Italia gli ammalati di sclerosi laterale amiotrofica —:

se non ritengano indispensabile ed urgentissimo un provvedimento che ripristini la situazione precedente e che consenta ai malati di Sla di continuare, senza interruzioni che potrebbero avere effetti letali su di loro, la cura in corso. (5-01965)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

---

TRANTINO. — *Ai Ministri degli affari esteri, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

è prossima la ratifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Marocco per effetto del quale i paesi dell'Unione europea dovrebbero importare, fino al 2012, una serie di prodotti agroalimentari dal Marocco, in cambio di manufatti industriali;

tale accordo rientra nel quadro della politica comunitaria più recente, volta a creare rapporti preferenziali di sviluppo con i Paesi del Mediterraneo e i Paesi dell'Est (in sintonia anche con le conclusioni della conferenza di Barcellona dell'ottobre del 1995) —:

pur riconoscendo l'importanza di tali accordi internazionali, tesi a creare occasioni di sviluppo socio-economico, e il superamento di tutte le barriere razziali e culturali, quali urgenti e necessarie iniziative intendano adottare, nel rispetto della vigente normativa, per tutelare le esigenze della economia siciliana, in particolare del settore agricolo, impossibilitato a sostenere la concorrenza dei paesi nordafricani, che versano nelle condizioni di poter usufruire di una minore imposizione fiscale, di livelli salariali minimi e di ore lavorative sottopagate di gran lunga superiori alle nostre, e di produrre, e quindi esportare, a costi inferiori rispetto a quelli della Sicilia, i prodotti che coltivano gli agricoltori siciliani, causano un gravissimo danno alla già disastrosa agricoltura siciliana; per cui non è ammissibile sottoscrivere ancora accordi così devastanti per la nostra fragilissima economia, senza tenere conto del rispetto delle più elementari esigenze dei paesi membri e senza tenere conto della specificità di taluni regioni, come la Sicilia, che rappresenta il cuore del Mediterraneo, e che, in tema agrumicolo, inutilmente si

vanta della qualità superiore del nostro prodotto (arance a polpa rossa, per esempio, uniche al mondo!), sconfitta dalle implacabili leggi di mercato che antepongono il prezzo a tutto, così deprimendo ogni nostro tentativo concorrenziale.

(4-08847)

TRANTINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la direttiva del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 40451 del 30 marzo 1996, ha ripristinato, soltanto nei riguardi dei dipendenti degli enti parastatali ancora operanti, i benefici economici in precedenza concessi dai fondi integrativi degli enti medesimi, introducendo a favore di detti dipendenti un minimo garantito aggiuntivo alla normale pensione dell'assicurazione generale obbligatoria;

tale direttiva non è però applicabile ai dipendenti di enti mutualistici e parastatali disciolti, i quali, trasferiti alle Ussl, ai ministeri, alle regioni, agli enti locali e ad altri enti pubblici, hanno optato per il mantenimento dell'assicurazione obbligatoria Inps e per la conservazione dei rispettivi fondi integrativi di previdenza, amministrati da una apposita gestione speciale ad esaurimento, costituita presso la sede centrale dell'Inps, in conformità all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per porre rimedio a tale situazione di discriminazione e di iniqua disparità di trattamento, che ha determinato forte sconcerto e vivissimo malcontento negli oltre tremila dipendenti interessati, offesi nei loro legittimi interessi e nelle loro giuste aspettative. (4-08848)

TRANTINO. — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e della sanità.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che in diversi atenei italiani viene disattesa l'ap-

plicazione della legge quadro sull'*handicap* (n. 104 del 1992), per cui tanti giovani sordomuti sono impossibilitati a frequentare le lezioni universitarie perché privi di un interprete (cioè di un traduttore o di un ripetitore labiale) che renda possibile la comprensione dei docenti quando spiegano;

quali urgenti misure e necessari provvedimenti si intendano adottare per porre fine a questa gravissima situazione, atteso che non è accettabile che, dopo cinque anni dall'emanazione della legge quadro sull'*handicap*, si debbano ancora verificare casi di studenti sordomuti costretti a rinunciare a frequentare l'università solo perché quest'ultima non consente loro di usufruire di tutti gli ausili necessari per un'adeguata partecipazione attiva alle lezioni, così scoraggiati da impraticabili reticoli burocratici e da un vergognoso silenzio istituzionale da un Governo per cui la sordità non è *handicap*, ma, ad avviso dell'interrogante, scelta di convenienza.

(4-08849)

RUFFINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

tra le innumerevoli leggi e norme che regolano la vita dei cittadini italiani, numerose sono quelle che riguardano la salute di coloro che hanno contatti con il pubblico nelle loro attività professionali e, tra queste, molte richiedono certificati di sana e robusta costituzione fisica, anche in situazioni in cui tale « sana e robusta costituzione fisica » sembrerebbe del tutto inutile e alquanto anacronistica;

è il caso, ad esempio, delle norme che riguardano l'assunzione in enti dello Stato, casi in cui per i medici è difficile, oltre che inutile, certificare della costituzione dei soggetti interessati, anche dopo che lo Stato, con l'articolo 22 della legge n. 104 del 1992, ha abolito tale certificato, introducendo quello di idoneità fisica all'impiego, altrettanto difficile da definire;

i libretti sanitari richiesti per coloro che somministrano alimenti e bevande al pubblico spesso non hanno alcun valore

medico perché vengono rinnovati una volta all'anno, sovente in periodi diversi dall'effettivo utilizzo e in tempi diversi da quelli necessari se l'attività è di tipo saltuario e periodica; di conseguenza, l'ottemperanza della norma da parte del cittadino non certifica affatto sul suo stato di salute in quel momento;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056 (regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1956, n. 837), all'articolo 33 richiede il *test* sierologico per la lue a quanti richiedono un certificato di sana e robusta costituzione fisica, a quanti richiedono un attestato di idoneità fisica e psichica per espletare un'attività, alle balie, ai militari di leva, a quanti aspirano all'arruolamento volontario nei corpi militari e militarizzati dello Stato, ai minorenni da rieducare, ai nubenti; tutto ciò, quando la sifilide è una malattia che ormai, a differenza che nel 1962, può essere trattata alla stregua di una tonsillite o di una bronchite; senza trattare con ciò gli affetti da tale malattia alla stregua di appestati sociali per la considerazione nella quale viene tenuta tale malattia, con motivazioni che più hanno a che fare con remore di tipo moralistico;

in generale, troppe volte la legge richiede certificati di idoneità morale e psichica (o addirittura politica) per occupazioni che poco o nulla hanno a che fare con condizioni di lavoro nelle quali siano necessari tali requisiti —

se non ritenga utile rivedere le norme che richiedono certificati sanitari che spesso non hanno alcun significato « sanitario », soprattutto in considerazione del tempo e del denaro che tali pratiche sottraggono ai cittadini, oltre al tempo che viene sottratto ai medici, troppe volte costretti a firmare documenti la cui inutilità a loro è ben nota. (4-08850)

VIGNI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

gli oltre tremila abitanti di Bellavista, quartiere alla periferia di Poggibonsi (pro-

vincia di Siena), non ricevono i canali televisivi della Rai;

nonostante diverse iniziative intraprese dai cittadini e dall'amministrazione comunale nei confronti della Rai non si è a tutt'oggi avuto alcun effettivo miglioramento nella ricezione dei programmi —:

cosa intenda fare affinché sia garantita in tempi brevi la copertura del servizio Rai per la zona di Bellavista, i cui abitanti, pagando regolarmente il canone, hanno diritto ad una buona ricezione dei programmi televisivi. (4-08851)

BOVA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in data 27 marzo 1997 il provveditore agli studi di Reggio Calabria ha emanato una nota (la n. 1867) in cui si stabilisce la chiusura della scuola elementare (allocata in un plesso scolastico a tal fine costruito) presso la frazione di « Basilea » in Locri (RC);

detta scuola elementare ha una popolazione scolastica di ventinove alunni di cui tre sono portatori di *handicap*;

la scuola elementare di « Basilea » è frequentata anche da alunni delle limitrofe frazioni e si trova al centro di una zona a forte rischio di devianza minorile;

la decisione di soppressione della scuola suscita profondo malessere tra i ragazzi e la popolazione anche per il fatto che nel primo provvedimento di razionalizzazione, adottato dal provveditore per le scuole della provincia di Reggio Calabria, non era stata prevista la soppressione della scuola di « Basilea » —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per impedire la chiusura della scuola elementare di « Basilea ».

(4-08852)

FIORI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la giunta comunale di Roma non ha mai presentato uno studio sull'impatto ambientale delle cosiddetta linea « C » della metropolitana progettata per il Giubileo del 2000 (tratta Colosseo-Via Ottaviano) contravvenendo così alla direttiva Cee 85/337 che impone a tutti gli Stati membri di sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale « tutti i progetti che esercitano un impatto rilevante sull'ambiente per la loro natura, dimensione e ubicazione », compresi quelli di ferrovie sopra e sottoterra;

la direttiva in questione agli articoli 5, 6, 8 e 9 stabilisce che l'amministrazione comunale deve informare i cittadini in merito alle opere che intende realizzare, che i cittadini devono avere la possibilità di esprimere opinioni e che l'amministrazione, una volta prese le decisioni, deve renderle pubbliche e motivarle;

né l'impatto ambientale né il principio di trasparenza, informazione e consultazione dei cittadini e degli enti locali territoriali sono stati tenuti in alcuna considerazione dalla giunta nel progettare le altre cosiddette Grandi opere per il Giubileo, e precisamente: tramvia veloce Casaleto-Largo Argentina; tronco ferroviario ad alta velocità Roma-Napoli che interessa i quartieri Tor Sapienza, La Rustica e Casal Bertone, sottopasso di Castel Sant'Angelo; parcheggio sotterraneo di Piazza Cola di Rienzo eccetera;

già il 12 luglio 1996, a seguito di interrogazione dell'onorevole Roberta Angelilli, la Commissione europea preannunciava un intervento presso le autorità italiane a proposito della realizzazione della linea « C » della metropolitana e il 6 novembre dello stesso anno la Corte europea di Giustizia chiedeva al comune di Roma delucidazioni sull'impatto ambientale dell'opera;

a nulla sono valse le richieste di informazioni e chiarimenti di singoli, associazioni e organi di stampa al comune di Roma circa la realizzazione di opere che per centinaia di migliaia di cittadini e per la durata di alcuni anni provocheranno un

peggioramento globale della qualità della vita, producendo ogni tipo di inquinamento, disagi per il traffico e difficoltà per residenti e lavoratori pendolari oltre ad incidere profondamente nel tessuto urbano e a minacciare seriamente il patrimonio storico-artistico —:

come giudichi il comportamento di un sindaco « verde » e di una Giunta « progressista » che eludono clamorosamente le norme a tutela dell'ambiente; quali siano le ragioni per cui anche il Ministero dell'ambiente assista nel più totale silenzio a tali gravi violazioni della legge e cosa intenda fare a tutela dei cittadini e dei territori per i danni che l'inerzia del Comune potrà determinare. (4-08853)

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con precedenti, numerose, interrogazioni l'interrogante aveva chiesto notizie in ordine a procedimenti disciplinari pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura a carico dei magistrati Vincenzo Macrì, sostituto procuratore nazionale antimafia, Roberto Pennisi e Giuseppe Verzera, ambedue sostituti procuratori distrettuali antimafia di Reggio Calabria;

ad oggi, dette interrogazioni sono rimaste senza risposta —:

quanti procedimenti disciplinari risultano aperti presso il Consiglio superiore della magistratura a carico, rispettivamente, dei dottori Vincenzo Macrì, Roberto Pennisi e Giuseppe Verzera;

quali siano numero di registro, titolo e data di avvio di ciascun procedimento;

se, e quando, ogni singolo procedimento sia stato portato in discussione e quante volte, eventualmente, sia stato rinviato;

se sia in corso la discussione di alcuno dei procedimenti;

quale sia la posizione esatta di ogni singolo procedimento. (4-08854)

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

con l'articolo 9 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, è stata istituita l'azienda forestale della regione Calabria (Afor), munita di personalità giuridica, che ha, tra l'altro, il compito di elaborare i piani annuali di attuazione ed eseguire interventi in economia con l'impiego degli operai idraulico-forestali di cui alla legge n. 442 del 1984 nonché di contribuire alla difesa del suolo ed alla valorizzazione del territorio sul quale ricadono i beni affidati alla sua gestione;

la giunta regionale con deliberazioni n. 685 del 20 febbraio 1995 e n. 273 del 7 febbraio 1997 deliberava, rispettivamente, l'« utilizzo da parte dell'Afor delle strutture e relativo personale uffici foreste e forestazione... » e il « trasferimento all'Afor — servizio provinciale di Reggio Calabria — delle funzioni di forestazione esercitate dall'ufficio lavori di forestazione »;

con deliberazione n. 6748 del 14 ottobre 1996, la giunta regionale ha concesso al signor Sebastiano Zavettieri, funzionario regionale in servizio nell'ambito del servizio n. 141, il nullaosta al comando, per un anno, presso l'Afor;

con nota n. 27/R/RL del 20 dicembre 1996 il presidente dell'Afor comunicava al dirigente del settore 52-*quater* - servizio 141 (ex ufficio provinciale lavori forestali) che l'Afor avrebbe occupato una parte dei locali di quel servizio e che « il geometra Zavettieri curerà personalmente tutti gli adempimenti necessari per una funzionalità ottimale della struttura fino all'inseadimento del dirigente che dallo stesso Zavettieri sarà coadiuvato... »;

il direttore generale dell'Afor con nota del 22 gennaio 1997, protocollo n. 365/AG/RL, comunicava al settore giuridico dell'assessorato al personale della regione Calabria l'avvenuta attivazione in Regio Calabria dell'ufficio provinciale Afor

e «...a capo del predetto ufficio è stato incaricato il funzionario Zavettieri Sebastiano »;

il 24 gennaio 1997, con nota n. 495/AG/RL, il direttore generale dell'Afor informa il dottor Alessandro Tallarico, vice direttore generale, ed il dirigente settore 52-*quater* della regione che « con la presente viene formulato l'incarico già conferito al vice direttore generale dottor Alessandro Tallarico, di dirigere *ad interim* l'ufficio provinciale Afor di Reggio Calabria... »;

il signor Sebastiano Zavettieri è lo stesso funzionario rimosso « dall'incarico di direzione dei lavori forestali e di dirigenza di uffici forestali... », perché rinviato a giudizio, con deliberazione della giunta regionale n. 3237 del 27 maggio 1991;

detta deliberazione non è stata mai revocata;

detto procedimento penale non è stato ancora definito;

nel frattempo (8 maggio 1996) il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria ha chiesto altro rinvio a giudizio dello stesso Zavettieri, imputato, assieme ad altri, del delitto previsto e punito dall'articolo 323, secondo comma del codice penale per avere « quali dirigenti *pro tempore* dell'ufficio provinciale lavori forestali di Reggio Calabria... abusato del loro ufficio consentendo le illecite assunzioni... »;

con parere esitato il 19 ottobre 1994, protocollo n. 3839, il settore legale della giunta ha escluso l'utilizzo nel comparto della forestazione di quei dipendenti coinvolti in procedimenti penali connessi alle funzioni esercitate nell'ufficio provinciale lavori forestali. E tra questi dipendenti c'è lo Zavettieri;

il vice direttore generale dell'Afor, dottor Alessandro Tallarico, non può dirigere l'ufficio provinciale Afor di Reggio Calabria poiché il comma cinque dell'articolo 22 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, testualmente recita: « gli inca-

rici di direttore generale, vice direttore generale, responsabile di servizio o ufficio Afor non sono cumulabili con altri incarichi, sia relativi a competenze statali che regionali, nonché di altri enti subregionali » e che, nel caso specifico, è ulteriormente incompatibile perché, con tale incarico, assume la doppia funzione di controllore e controllato;

la giunta regionale della Calabria e l'Afor hanno, sin qui, con un sottile gioco delle parti, messo in atto una serie di artifici per riconsegnare, di fatto, in omaggio alla tanto « strombazzata » trasparenza e moralizzazione del comparto, la forestazione della provincia di Reggio Calabria nelle mani di Sebastiano Zavettieri, già rimosso dall'incarico di direzione lavori con la già citata deliberazione della giunta regionale n. 3237 del 27 maggio 1991, mai revocata —

quali urgenti iniziative si intendano adottare affinché vengano stroncati gli abusi e ripristinata la legalità nell'ufficio provinciale Afor di Reggio Calabria. (4-08855)

RIZZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il comandante Pollicino Andrea, nato a Rometta il 27 ottobre 1956, iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria del compartimento marittimo di Messina con la matricola n. 57107/I e con il titolo professionale di capitano di lungo corso, è stato escluso dalla graduatoria della Siremar spa del personale appartenente alla lista stagionale di cui all'accordo tra azienda e organizzazioni sindacali del 5 luglio 1995 e nella qualifica di 3° ufficiale di coperta, settore traghetti, pur avendo maturato, alla data del 5 luglio 1995, data presa in esame per la formazione della graduatoria, 705 giorni di servizio effettivo;

risulta che il 10° componente della graduatoria, ufficiale Giacomazzo Francesco Paolo, e con ogni probabilità anche il 9° ufficiale Amendolia Saverio, hanno ma-

turato al 5 luglio 1995, un numero inferiore di giorni di servizio effettivo rispetto a Pollicino Andrea;

il capitano Pollicino Andrea, insieme ai 705 giorni di servizio effettivo maturato, è in possesso di titoli che, con ogni probabilità, non sono stati valutati in sede di elaborazione della graduatoria: *a)* certificato rilasciato dal Comandante della Capitaneria di porto di Messina il 27 ottobre 1956, con il quale si attesta che Pollicino Andrea è stato qualificato comandante e primo ufficiale di coperta di navi da 200 TSL e oltre. Attesta, inoltre, che soddisfa i requisiti indicati nella regola II/5 e specificatamente: 1) nave da carico e da rimorchio. Nessuna limitazione. 2) Nave da passeggeri: comandante valido fino al 15.000 TSL e dal 15.000 a 20.000 TSL con velocità inferiore a 25 miglia orarie. Oltre 15.000 TSL, senza limitazione, previa autorizzazione dell'autorità marittima. 3) Nave da passeggeri primo ufficiale. Nessuna limitazione; *b)* certificato generale di radio telefonista per navi mercantili, rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il 7 settembre 1991; *c)* ha frequentato con esito favorevole il corso di Radar presso l'Istituto osservatorio Radar Marconi (Genova) annotato sul libretto di navigazione il 16 settembre 1981; *d)* ha frequentato con esito favorevole il corso normale antincendio presso Add. personale della marina mercantile di Taranto, annotato su libretto di navigazione il 16 settembre 1981; *e)* titolo professionale di capitano di lungo corso conferito dal Ministero della marina mercantile, direzione marittima di Catania il 22 ottobre 1982;

il capitano Pollicino Andrea ha presentato un esposto il 7 marzo 1997 con il quale, considerando la sua esclusione dalla graduatoria conseguenza di un errore, ne chiedeva la modifica invece riceveva, per tutta risposta, dalla Siremar spa la proposta di un « contratto a viaggio » e nessuna spiegazione circa la sua esclusione dalla graduatoria -:

quali siano le ragioni per le quali il comandante Pollicino Andrea sia stato escluso;

se non ritenga necessario ed urgente mettere in atto tutti gli strumenti per accertare la verità dei fatti e, nel caso in cui i fatti esposti dal sottoscritto dovessero risultare veri, rendere giustizia al capitano Pollicino Andrea e riportare la legalità in materia di tutela dei lavoratori alla Siremar spa. (4-08856)

BOGHETTA. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1990 è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 luglio 1990 avente ad oggetto: « rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per la utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato »;

tale decreto ministeriale era stato emanato per dare esecuzione all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165;

da parte della Direzione generale del demanio del ministero delle finanze, erano state diramate le circolari n. 436 del 31 ottobre 1990 e n. 440 del 3 febbraio 1993 con le quali si impartivano istruzioni, agli uffici dipendenti, per l'applicazione delle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale, emanato, di concerto con il Dicastero del Tesoro;

gli uffici periferici, in esecuzione di tali istruzioni, avevano provveduto al ricalcolo dei canoni concessori e alla successiva richiesta ai singoli concessionari del nuovo canone rideterminato e dei conguagli conseguenti;

alcuni concessionari, tra i quali l'Enel, hanno pagato i canoni così aumentati, riservandosi il diritto alla ripetizione attesa la contestazione formulata in merito all'applicabilità del decreto ministeriale 20 luglio 1990 ai canoni di attraversamento di zone demaniali con elettrodotti senza infissione di cavi;

altri concessionari sono ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, e questo, con due distinte sentenze, la n. 35/92 e la n. 34/93, ha disposto l'annullamento del decreto ministeriale in questione perché: « è stato emanato senza il parere del Consiglio di Stato e senza la comunicazione del Consiglio dei ministri, prescritti per i regolamenti ministeriali dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 »;

tali sentenze sono state confermate dalle sezioni unite della Cassazione civile con sentenze n. 9685 del 16 novembre 1994 e n. 10124 del 28 novembre 1994;

sulla scorta di tali decisioni giurisprudenziali molti concessionari hanno comunicato di voler pagare i canoni in vigore prima dell'emanazione del decreto ministeriale 20 luglio 1990;

conseguentemente, il danno erariale per mancati introiti e per canoni da restituire può quantificarsi nell'ordine delle centinaia di miliardi —

se sia a conoscenza di quanto qui rappresentato;

se, dopo le opportune verifiche, non intenda intraprendere delle azioni di accertamento amministrativo sulle responsabilità nei confronti di coloro (direzioni generali) che hanno partecipato alla stesura e alla emanazione degli atti citati nella presente. (4-08857)

**SCOZZARI e MISURACA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con la legge finanziaria per il 1997 il Governo ha avviato una politica di razionalizzazione del settore scolastico;

in virtù di detto principio numerosi comuni delle province di Caltanissetta e di Agrigento perderanno plessi scolastici in cui sono ricomprese scuole sia elementari che medie;

in territori che vivono i disagi dell'isolamento geografico, della povertà eco-

nomica, del radicamento della mafia, sarebbe drammatica la chiusura di una scuola, quasi sempre unica scuola di quel grado, sia per l'impoverimento culturale che riceverebbero detti paesini, sia per la dispersione scolastica che creerebbe vuoti culturali notevoli;

una scuola in territori intrisi di mafia costituisce un presidio di potenziale legalità da mantenere anzi da potenziare;

la razionalizzazione del settore scolastico avulsa dal territorio costituisce una riforma irrazionale, in quanto creerebbe gravi scomparsi sociali e familiari in territori molto poveri;

nella provincia di Agrigento i paesini di Ioppolo, Comitini, Calamonaci, Caltabellotta, mentre nella provincia di Caltanissetta i paesini di Acquaviva, Sutura, Villalba, Delia, Campofranco, si trovano nella superiore condizione geografica ed economica, e rischiano a seguito della razionalizzazione prevista dalla citata finanziaria di perdere l'unico plesso presente della scuola media —

se non ritenga di emanare un atto con il quale si scongiuri la irrazionale chiusura di plessi scolastici unici presenti nei piccoli paesi, come nel caso dei comuni sopra indicati;

se intenda introdurre nuove misure che favoriscano la verticalizzazione nella scuola, al fine di accorpate i vari gradi della scuola, razionalizzando in tal senso e risparmiando i relativi costi. (4-08858)

**LAMACCHIA.** — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

grave danno all'ambiente e al territorio si andrebbe a determinare a seguito della delibera della Giunta della Regione Calabria del 9 dicembre 1996 che ha autorizzato la costruzione di un termoinceneritore nel comune di Acquappesa, in provincia di Cosenza;

la Comunità Montana dell'Appennino paolano, con sede in Paola, ha costituito la

società per azioni Sogese che dovrebbe realizzare l'inceneritore di cui alla delibera regionale;

la località Pietrabilanca del Comune di Acquappesa è al centro di uno dei parchi montani più belli della Calabria e dista pochi chilometri dal mare creando così un ineguagliabile scenario naturale, meta di villeggianti e turisti durante tutto l'anno;

l'attività turistica, con tutte le connesse attività collaterali, rappresenta la principale fonte economica e di reddito della zona, che con la costruzione dell'inceneritore verrebbe gravemente compromessa —:

quali misure ed interventi urgenti si intendano adottare per evitare che venga compromesso in maniera irreparabile l'ambiente naturale esistente, avviando, con la costruzione dell'inceneritore, un processo di degrado ambientale;

quali misure si intendano, inoltre, adottare per salvaguardare un ambiente paesaggistico, oltre che florofaunistico, di così rilevante importanza come quello cui fanno capo i comuni di Guardia Piemontese, ricco di un famoso e pregevole centro storico, di Fagnano Castello e di Acquappesa;

se risulti quali siano i motivi per i quali la giunta della regione Calabria ha ritenuto di revocare una analoga delibera assunta sempre il giorno 9 dicembre 1996 per la costruzione di un impianto di incenerimento rifiuti urbani in comune di Palmi, al fine di verificare se sussistano gli stessi motivi di ordine ambientale ed ecologico per la revoca dell'autorizzazione che potevano portare ad un analogo provvedimento di revoca per l'inceneritore di Acquappesa. (4-08859)

OSTILLIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

con riferimento alla tragica collisione avvenuta il 28 marzo 1997 tra la nave italiana Sibilla ed una imbarcazione alba-

nese nel Canale d'Otranto, alcuni marinai del mezzo militare — rimasti anonimi — avrebbero riferito a televisioni locali di una conversazione via radio tra la nave italiana ed il comando a terra, intercorsa subito prima del drammatico evento;

oggetto di tale conversazione sarebbe stato l'ordine impartito da terra di accostarsi quanto più possibile alla imbarcazione albanese;

il comandante della « Sibilla », in risposta alle disposizioni ricevute, avrebbe avvertito i suoi superiori che avvicinarsi al mezzo civile sarebbe stato estremamente pericoloso, poiché avrebbe reso particolarmente difficile la manovra, e ciò anche a causa delle condizioni del mare oltre che per l'andamento tenuto dall'imbarcazione —:

se i fatti sopra indicati rispondano a verità;

se esistano le registrazioni dei contatti radio avvenuti tra la nave Sibilla ed il comando a terra nella serata e nottata del 28 marzo scorso;

se in genere le conversazioni che avvengono via radio, e che riguardano mezzi militari in mare, siano registrate e conservate su nastro, o comunque esistano procedure in materia e se siano state interamente seguite in quell'occasione;

se si intenda indagare su quanto sarebbe stato dichiarato da componenti dell'equipaggio del « Sibilla », che — se rispondente a verità — certamente sgraverebbe di gran lunga le eventuali responsabilità del comandante della nave militare italiana.

(4-08860)

STANISCI, ROTUNDO e MASTROLUCA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nella caserma « Bianchi » di Roma, ubicata in Via Nomentana n. 274 trovansi allocati tra il primo ed il terzo piano, rispettivamente, il Comando del Corpo di

Commissariato dell'Esercito, il Comando Aviazione Leggera dell'Esercito ed il Capo Tecnico dell'Esercito;

nel quadro della ristrutturazione logistica delle Forze armate è prevista, tra l'altro, la creazione dell'Ispettorato logistico dell'Esercito che vedrà il « convogliamento » nella citata Caserma del Corpo di Sanità e del Corpo Veterinario (destinati ad occupare il secondo piano della palazzina, al posto del Comando Aviazione Leggera) e del Corpo di Amministrazione cui verranno riservati taluni locali del Commissariato il quale, per effetto di ciò, sarà costretto ad un'abnorme concentrazione di uomini, mezzi e materiali in spazi notevolmente ridotti;

la scala di accesso alla palazzina da circa sei anni è crollata, talché l'accesso ai piani, da allora, è assicurato da una struttura precaria in ferrotubi ancorata alla facciata dell'edificio;

l'ingresso agli uffici dei singoli piani, ed il conseguente deflusso del personale e dei terzi per effetto di quanto sopra, avvengono in pratica attraverso finestre, sia pure adattate alla bisogna;

con l'imminente arrivo nella Caserma « Bianchi » dei Comandi dei Corpi Logistici succitati (Sanità, veterinario e Amministrazione) il numero degli utenti dell'infrastruttura tenderà a triplicare e con esso anche quello dei fruitori della scala precaria;

tale struttura, lungi dal costituire un mero punto di transito per le sole attività di afflusso/deflusso legate all'inizio e termine dell'orario di lavoro, si pone invece quale elemento di traffico continuo anche perché la mancanza, nella palazzina, di una mensa costringe il personale a recarsi tutti i giorni a pranzo alla caserma « Macao » con onerosi e frequenti turnificazioni e la mancanza di un bar ingigantisce tale problema;

essendo rilevabili tra il personale che insiste nella palazzina forti preoccupazioni sulla stabilità e la sicurezza della scala, preoccupazioni che non toccano i dirigenti

militari che vi operano (generali e colonnelli) per i quali esiste un piccolo ascensore riservato;

l'imminente triplicazione di utenti rende necessario acquisire concreta certezza sulla stabilità e la sicurezza di una scala che non si appalesa in possesso dei requisiti di utilizzazione —:

se sia al corrente del fatto che tale scala risulta ancorata alla facciata dell'edificio solo per mezzo di morsetti a vite incastrati all'interno degli imbotti alle finestre, talché un eventuale cedimento strutturale della scala potrebbe far crollare la facciata e viceversa;

se ritenga che, in caso di incendio, essa garantisca una rapida evacuazione del personale, visto che l'articolo 33 del decreto-legge n. 626 del 1994 prescrive, al comma 1, quali debbano essere le caratteristiche delle uscite di emergenza e che tali prescrizioni sono totalmente correnti nel caso in questione;

se sia al corrente, altresì, che risultano inesistenti anche indispensabili parametri collaterali di sicurezza quali presenza di mezzi antincendio fissi e mobili, luci di emergenza, percorsi di esodo, segnaletica di sicurezza, eccetera;

se non ritenga più opportuno, alla luce di quanto sopra disporre un immediato accertamento tecnico, anche con la partecipazione della unità sanitaria locale competente prima di ordinare l'ingresso di altri utenti in una palazzina in cui l'evidente carenza dei seppur minimi presidi di sicurezza sembra piuttosto consigliarne l'immediato sgombero anche degli attuali occupanti;

se, infine, non consideri al limite della dignità obbligare i dipendenti ad un afflusso/deflusso attraverso finestre, sia pur adattate, ma sempre finestre. (4-08861)

ROTUNDO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la provincia di Lecce è stata privata della sezione staccata della commissione tributaria regionale;

è di tutta evidenza il grave danno che tale evento negativo determina per l'intera comunità provinciale; ne deriva infatti un consistente aumento dei costi ed una conseguente difficoltà nell'esercizio della difesa tecnica obbligatoria, anche in considerazione della conformazione geografica del Salento;

Lecce è sede di Corte d'appello, del tribunale amministrativo regionale (Tar), del tribunale per i minorenni, nonché sede dell'avvocatura distrettuale dello Stato e pertanto Foro erariale; Lecce, quindi, ha tutti i titoli perché rimanga sede naturale della commissione tributaria di appello, sia per tradizione giuridica, sia per esistenza di ampi e spaziosi locali demaniali a costo zero (quelli dell'ex Palazzo di giustizia), sia infine per il notevole carico di pendenze tributarie iscritte a ruolo (addirittura superiori al carico della provincia di Bari);

già sin dal 1988 i locali attualmente adibiti in Bari a sede della commissione tributaria di secondo grado sono stati dichiarati inadatti a sopportare ulteriori carichi, pena il cedimento dei solai, e che lo stesso dirigente della direzione regionale delle entrate per la Puglia dottor Stefano Caruso, all'assemblea del collegio dei ragionieri svoltasi a Lecce nell'aprile del 1997, ha pubblicamente dichiarato l'assoluta mancanza di locali in Bari per il venire meno di un'intesa con un imprenditore privato, e quindi una indisponibilità per lunghissimi tempi;

nell'attuale quadro normativo e di fatto, esistono precisamente le condizioni (di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545) per poter procedere all'istituzione in Lecce di sezione staccata della commissione tributaria regionale;

è assoluta la necessità che si dia attuazione a quanto espressamente previsto dal già citato articolo 1, decreto legislativo n. 545 del 1992, ricorrendo tutti gli estremi di legge, con le modalità e i tempi ivi previsti —;

se non ritenga di dover riconsiderare le scelte compiute e procedere all'istitu-

zione in Lecce della sezione staccata della commissione tributaria regionale.

(4-08862)

ROTUNDO. — *Ai Ministri della sanità, per la solidarietà sociale e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sulla base degli accertamenti sanitari effettuati dalla commissione medica della Asl/Le1, che ha accertato un'invalidità del 60 per cento, a Rosario Luchena, un giovane di Soletto di 39 anni, è stato revocato l'assegno di invalidità di lire 340 mila al mese;

la visita di controllo effettuata nel gennaio 1996 ha riscontrato un miglioramento delle condizioni fisiche di Rosario Luchena del tutto momentanee a causa dell'assunzione di farmaci anti-aids per circa tre anni che hanno migliorato le difese immunitarie;

così oggi Rosario Luchena, sieropositivo, si trova in una condizione di vera e propria disperazione, ulteriormente indebolito a causa di un peggioramento delle proprie condizioni di salute, solo e privo di qualunque reddito ed aiuto economico —:

quali provvedimenti immediati intendano assumere per dare una risposta positiva al problema sopra esposto e se non ritengano di dover attivare ogni iniziativa per consentire che, con l'urgenza richiesta dalla gravità della situazione, Rosario Luchena possa essere sottoposto a nuova visita medica, come chiesto nell'apposito ricorso già presentato. (4-08863)

ARMOSINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'applicazione del decreto n. 47 del 1997, comporterebbe per la sola provincia astigiana la riduzione di cinquantadue posti di insegnante elementare, oltre ad un drastico ridimensionamento del numero delle direzioni didattiche e delle medie;

in particolare per la provincia astigiana sono previsti tagli di oltre il 6 per cento contro una media nazionale del 2,4 per cento;

il territorio astigiano, è collinare ed è costituito da dodici comuni; di un numero di strade spesso non degne di questo nome e risente già di per sé di una carenza strutturale di servizi (si pensi ad esempio al non decollo della Asti-Cuneo, all'assenza di un centro operativo coperto per la motorizzazione civile);

la scuola nei piccoli centri astigiani, già penalizzati dalla mancanza di numerosi servizi, rappresenta l'unico luogo di aggregazione dei ragazzi, i quali costituiscono la grande risorsa per il futuro e lo sviluppo della provincia astigiana;

gli enti locali astigiani hanno speso centinaia di milioni per l'adeguamento degli edifici scolastici in particolare Ferrere ha stipulato una convenzione triennale per le scuole medie con il limitrofo Valfenera (circa duemila abitanti), dove il primo ospita gli allievi del secondo. In popolazione si supera il comune di Villafranca sede della direzione didattica. I decreti ministeriali fissano al 25 gennaio 1997 il termine definitivo ed improrogabile per l'iscrizione e il numero di classi per allievi (18,70 *sic*). Ferrere al 20 gennaio 1997 ha chiuso le iscrizioni e conta 21 bambini;

il plesso scolastico ferrarese è già destinato, con gli stanziamenti già fatti ed in parte spesi, circa un miliardo, (creazione della biblioteca civica, palestra nuova, recupero della seconda parte del castello, dell'area del parco destinata ad ampliare l'orto botanico già affidato ai bambini) a diventare fra i più moderni;

inoltre Moncalvo si trova in una posizione di tutta centralità rispetto ad un bacino di utenza che abbraccia comuni Astigiani e Casalesi (in ottemperanza a quanto espresso dalla legge Bassanini al punto 3 dell'articolo 21 « i requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1,

anche tra loro unificate nella ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alle varietà delle situazioni locali ed alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica »);

le strutture scolastiche dei comuni di Montemagno e Moncalvo, oltre ad essere tra le più moderne e funzionali della provincia di Asti, rivestono pure il requisito della conformità alle norme indicate dalla legge n. 626 e dispongono di laboratori e palestre interne alle strutture;

in particolare Moncalvo dispone di un numero di aule e di attrezzature che in base alla proposta di riforma della scuola « detta Berlinguer » sarebbero già adeguate all'attuazione del progetto di riforma;

la popolazione scolastica della scuola media di Moncalvo, già attualmente superiore a quella della scuola eventualmente accorpante, secondo le linee di tendenza verificate risulta positivamente stabilizzata per i prossimi anni;

nella prospettiva prevista dalla legge Bassanini, che mira « al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione delle tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale » (articolo 21, punto 8) Moncalvo si pone come uno dei centri più importanti dell'Astigiano sotto il profilo delle strutture culturali e sportive per la presenza di un teatro civico in grado di proporre stagioni musicali e teatrali con compagnie di importanza nazionale ed in un complesso sportivo che accoglie tornei nazionali ed internazionali; inoltre sono presenti una attrezzata biblioteca, una pinacoteca che annovera opere di grandi artisti del Novecento europeo ed un centro educativo ricreativo per i giovani -:

quali siano state le ragioni che hanno indotto una soppressione di servizi scolastici nella provincia Astigiana di quasi tre volte superiore alla media nazionale;

se non ritenga il Ministro interrogato che debbano essere invece tutelate e valorizzate le zone collinari quali la provincia Astigiana, anche al fine di non determinarne un progressivo spopolamento;

quali siano le ragioni che inducano a non utilizzare strutture a norma;

quali siano i costi necessari per la creazione o adeguamento di altre strutture;

quali siano i costi ulteriori per i trasporti;

se e quali provvedimenti intenda il Ministro interrogato assumere per rivedere l'attuale atteggiamento e tenere in debita considerazione le particolari situazioni territoriali ed ambientali della provincia Astigiana. (4-08864)

**ARMOSINO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

dall'inizio dell'anno scolastico 1996-1997 i genitori nominati dal consiglio di circolo (4° circolo didattico stabile di Asti - V Croce Verde n. 4) hanno riscontrato nella mensa comunale della scuola Bausano di Asti vistose carenze e disfunzioni di vario tipo;

gran parte dei ragazzi quivi accolti sono soliti non consumare il primo piatto (pasta o riso) perché ritenuto immangiabile;

risulterebbe peraltro che anche i secondi piatti ed il pane non siano da meno, tant'è che il pane è risultato non regolamentare all'analisi effettuata il 5 marzo 1997 dall'Arpa (agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte);

risulterebbero svolti numerosi appelli al sindaco ed all'assessore della pubblica istruzione volti a richiedere un più incisivo controllo sulla ditta appaltatrice ed un miglioramento della qualità del servizio, che non hanno sortito esito alcuno;

sta crescendo l'exasperazione dei genitori in quanto migliaia di bambini di Asti mangiano veramente male, ed anzi spesso non mangiano proprio, trattandosi di cibi non adeguati —:

quali provvedimenti intenda adottare il ministro interrogato per consentire agli allievi della scuola Bausano di Asti di disporre di un adeguato servizio di mensa. (4-08865)

**BOGHETTA, STRAMBI, CANGEMI, EDUARDO BRUNO.** — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

in sede di discussione della Finanziaria è stato accolto l'ordine del giorno n. 9/2372/52 che impegnava il Governo a risolvere i problemi normativi riguardanti il personale già dipendente delle Ferrovie dello Stato transitato presso la Pubblica Amministrazione —:

quali iniziative abbia adottato il Governo per dar seguito all'ordine del giorno citato. (4-08866)

**BOGHETTA e STRAMBI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

i lavoratori autoferrotranvieri fino al 31 dicembre 1995 erano iscritti al fondo speciale di previdenza degli autoferrotranvieri gestito dall'Inps, e che detto fondo è stato soppresso dal 1° gennaio 1996 ex articolo 1, commi 70 e 71, di cui alla legge n. 549 del 1995;

la soppressione del fondo, ha comportato anche la soppressione dell'articolo 7 della legge n. 889 del 1971 cosicché è venuto meno l'obbligo della contribuzione di previdenza a carico dei datori e dei lavoratori del settore a copertura dei periodi di assenza per malattia e/o infortunio, durante i quali i dipendenti fruiscono delle indennità economiche previste dalla ex cassa soccorso, abolite a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 29

aprile 1977, ed eguale trattamento riguarda anche le assenze per maternità;

ai lavoratori del settore, nonostante continuino a pagare una contribuzione previdenziale maggiore rispetto agli altri lavoratori pari al 2,329 per cento, per effetto di quanto sopra detto, durante i periodi di assenza per malattia, infortunio e maternità non viene riconosciuta la copertura previdenziale utile ai fini della pensione di anzianità: l'Inps accredita solamente contributi figurativi con grave lesione dei diritti soggettivi, considerato anche l'elevato grado di usura psicofisico a cui i lavoratori del settore, ed in particolare gli autisti sono quotidianamente sottoposti con ricorsi anche frequenti a periodi di malattia causati da *stress* o da altre patologie intrinseche della tipologia del lavoro, quali ernie al disco, disfunzioni cardiache eccetera —:

se tale trattamento non sia ritenuto discriminatorio ed in contrasto con l'attuale normativa riferita agli altri lavoratori, e se il Ministro interrogato intenda intervenire anche con decreto d'urgenza al fine di sanare l'attuale situazione a partire dal 1° gennaio 1996, in modo tale da garantire ai lavoratori autoferrotranvieri la copertura previdenziale utile a tutti gli effetti, anche durante i periodi di assenza per malattia, infortunio e maternità.

(4-08867)

BOGHETTA e BRUNO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 16 settembre 1996 sono intervenute modifiche al precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 16 dicembre 1992, concernenti il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, che non risolvono definitivamente il problema dei passaggi a livello guasti;

il testo della modifica dice testualmente: « nel periodo di tempo intercor-

rente tra l'insorgere dell'avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello e l'apposizione delle protezioni suindicate; l'esercente la ferrovia provvede a disciplinare la circolazione dei treni, in relazione alla sicurezza dei passaggi a livello »;

il regolamento introdotto lascia alle Ferrovie il compito di regolare la circolazione dei treni in sicurezza durante il tempo che intercorre dal momento dell'avaria al momento in cui vengono poste in opera le protezioni previste dal codice della strada (cavalletti, bandiere, lanterne);

la società per azioni Ferrovie dello Stato ritiene che questa transitorietà possa essere affrontata con la marcia a vista, esattamente come avveniva in passato e come è previsto dall'articolo 20 dell'Ipcl (istruzione al personale per la condotta delle locomotive);

poiché i passaggi a livello in esercizio alle Ferrovie dello Stato sono ancora circa cinquemila, il numero dei guasti si aggira intorno ai diecimila all'anno, con un tempo medio di ripristino della normalità di circa due ore e trenta minuti, restano troppo numerosi i casi in cui verrebbe comandata la marcia a vista ad un passaggio a livello;

si verifica spesso che il transitorio introdotto dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica, tra l'insorgenza del guasto e la messa in opera della segnaletica di protezione lato strada, si potragga, in effetti, fino al ripristino del normale funzionamento del passaggio a livello;

la marcia a vista non è mai stata un sistema di circolazione in sicurezza, soprattutto in una situazione critica come quella del passaggio a livello, dove l'automobilista che l'affronta non è psicologicamente preparato al probabile arrivo di un treno con barriere aperte e dove le condizioni di visibilità della sede ferroviaria, nella stragrande maggioranza dei casi, non sono affatto agevoli a causa della presenza di ex caselli, garritte, alberi, siepi, eccetera;

esiste comunque un problema di visibilità del treno che transita sul passaggio a livello di notte e con avverse condizioni

atmosferiche (si pensi, per esempio, ad un automobilista che giunga su un passaggio a livello senza barriere e senza segnalazioni luminose con la nebbia mentre sta transitando un treno merci privo di qualsiasi luce) e non è certo un caso se all'estero vengono utilizzate le catene rifrangenti su tutta la lunghezza del treno, oltre alle protezioni al lato strada previste dalla norma;

se la marcia a vista fosse la soluzione realmente intesa dal legislatore, sarebbe stato preferibile prevederlo espressamente nelle norme del codice della strada, affinché non possano sorgere equivoci sulle responsabilità;

la marcia a vista non può essere considerata un sistema di circolazione in sicurezza, dal momento che sono numerosi i casi di errore che hanno generato gravi incidenti, anche mortali;

i tempi per l'eventuale attivazione, sul lato strada, della segnalazione luminosa — che resterebbe comunque in funzione anche in caso di guasto alla chiusura delle barriere (come suggerito dalla commissione di studio n. 131-T punto III-3), che potrebbe rivelarsi una soluzione appropriata, si prevedono di circa un anno per l'estensione sulla intera rete —;

se non ritenga di intervenire per fare chiarezza sulla disciplina della circolazione dei treni in caso di avaria ai meccanismi di chiusura dei passaggi a livello e la contemporanea mancanza di protezioni al lato strada;

se reputi sufficienti, sia dal punto di vista legislativo che da quello della garanzia di sicurezza, adottare come unica misura il comando della marcia a vista ai macchinisti. (4-08868)

*NARDINI. — Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

con l'istituzione delle comunità montane le regioni hanno provveduto al riordino e allo smaltimento dei consorzi di bonifica montana;

nella regione Puglia è tuttora operante il consorzio di bonifica montana del Gargano, unico in Italia non ancora sciolto, con sede operativa in San Marco in Lamis e sede di presidenza in Foggia;

detto ente continua a percepire contributi dai comuni dalla provincia e dalla regione e a riscuotere i contributi obbligatori dei proprietari di fondi regolarmente e secolarmente iscritti nei ruoli esattoriali come contributi per il consorzio di bonifica;

alcuni comuni, come quello di San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e altri, rifiutano di versare le quote al consorzio in oggetto;

un socio del consorzio, Francesco Bonfitto di San Nicandro Garganico, da tre mesi aspetta di ricevere copia dello statuto del consorzio e che detta copia è stata negata anche all'amministrazione provinciale;

al consorzio regionale pugliese è stata da tempo inoltrata richiesta di scioglimento del consorzio e l'assessore regionale all'agricoltura ha chiesto da tempo di sciogliere l'ente —;

come vengano gestiti e quali opere di bonifica vengano realizzati con i 2,5 miliardi che il consorzio riesce ancora a rastrellare dalle tasche degli ormai ignari contribuenti del Gargano;

come mai quei comuni, che non versano al consorzio le quote a loro spettanti, non avvisino i cittadini di questa loro azione, mettendoli in condizioni di non versare più le quote esattoriali, scegliendo liberamente se incorrere in sanzioni di mora;

come mai l'ente nazionale del Gargano abbia stipulato con il consorzio di bonifica del Gargano, una convenzione per interventi forestali del totale di sette miliardi, non tenendo in conto l'esperienza e le capacità di un componente della comunità del parco previsto dalla legge-quadro n. 394 del 1991 sulle aree protette, e cioè della comunità montana del Gargano, in

considerazione che tutti e due gli enti non hanno personale proprio e devono ricorrere ad assunzioni temporanee per la realizzazione dei lavori. (4-08869)

**POLI BORTONE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in virtù di quali valutazioni in data 27 novembre 1996 sia stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si rimodula la Tab. A delle dotazioni organiche del personale dirigenziale delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ispettorato repressione frodi, segnatamente rispetto alle sedi di Cagliari (una diminuzione di sei unità), Catania (una diminuzione di due unità), Palermo (una diminuzione di sette unità), Lecce (una diminuzione di cinque unità), Bari (una diminuzione di tre unità), Bologna (una diminuzione di quattro unità), Asti (una diminuzione di quattro unità) e, conseguentemente, un aumento di quattro unità per Salerno, di due per Napoli, di cinque per Perugia —:

se gli aumenti e le diminuzioni segnalati corrispondano rispettivamente ad un aumento e ad un ridimensionamento del fenomeno, il che, in caso affermativo, risulterebbe preoccupante per la Campania. (4-08870)

**MANTOVANO.** — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

fra le voci che compongono la somma complessiva da versare a titolo di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile degli autoveicoli vi è il contributo al servizio sanitario nazionale, pari al 6,5 per cento della tariffa base dell'assicurazione. Si tratta di una tassa anomala, sia perché, a differenza della « tassa sulla salute » versata in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, non è deducibile

dal modello 740 (o 730), sia perché è su di essa si calcola il contributo al Servizio sanitario, pari all'imposta del 12,5 per cento sulle assicurazioni — si realizza così una « tassa sulla tassa » —, sia perché secondo taluni commentatori, intervenuti in proposito sulla stampa di settore, la ragione della sua imposizione andrebbe individuata nel risarcimento delle spese di pronto soccorso per incidenti causati da chi guida: non si comprende perché analoga imposizione non riguarda tante altre attività a rischio di sinistri;

peraltro i servizi di pronto soccorso non appaiono sempre in grado di garantire la tempestività necessaria a evitare eventi letali; poche regioni, per esempio, dispongono di un efficace servizio di eliambulanza, che pure, riducendo i ritardi nell'avvio delle terapie di salvezza, consente la contrazione delle somme erogate per il risarcimento delle vittime decedute, o interessate da lesioni gravissime. Non è chiara la ragione per la quale, a seguito di un accordo fra i ministeri competenti e le compagnie di assicurazione, il contributo del 6,5 per cento non venga destinato, fra l'altro, per allestire in ogni regione un adeguato servizio di eliambulanza —:

quali siano le ragioni della presenza, fra le voci che compongono la somma complessiva da versare a titolo di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile degli autoveicoli, del contributo al servizio sanitario nazionale, pari al 6,5 per cento della tariffa base dell'assicurazione;

quali iniziative intendano adottare per garantire per tutte le regioni un efficace servizio di eliambulanza, se necessario attingendo dal fondo costituito dall'accumulo delle ritenute nella predetta misura del 6,5 per cento. (4-08871)

**BOGHETTA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la Sap, società smembrata dalla Cit e gestita dalle Ferrovie dello Stato, ha adottato un piano di riorganizzazione e di

sviluppo sottoscritto, con verbale di consultazione sindacale, presso la sede dell'Uplmo (ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione) di Roma il 23 febbraio 1996;

tra gli altri punti, l'accordo prevedeva: a) la richiesta di intervento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore per un periodo di diciotto mesi per trentacinque lavoratori; b) la ricollocazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria nell'ambito della mobilità territoriale; c) la costituzione di un osservatorio paritetico formato da tre rappresentanti delle parti con il compito di verificare il piano aziendale, la situazione dei dipendenti in cassa integrazione guadagni straordinaria, la previsione di ricollocazione di lavoratori ancora in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'utilizzo di eventuali nuovi strumenti introdotti dal legislatore per la gestione dei problemi occupazionali;

i lavoratori si sono visti inesorabilmente recapitare, in data 12 dicembre 1996, la comunicazione della città e della mansione per il reinserimento nell'attività produttiva, qualora accettino la frequenza ai corsi di riqualificazione professionale proposti —:

se le ragioni di carattere tecnico-organizzativo siano state vincolanti e non superabili al punto da rendere impossibile l'attuazione di meccanismi di rotazione tra i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 8, della legge n. 223 del 1991;

se le riunioni dell'osservatorio paritetico, previste a cadenza trimestrale a partire dal 14 giugno 1996 si siano regolarmente svolte e se da tali riunioni sia emersa un'analisi del piano aziendale che seriamente vagliasse la possibilità di un'alternativa al ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria e alla ricollocazione in altre sedi dei trentacinque lavoratori;

quali iniziative si intendano prendere a tutela dei lavoratori che si vedono co-

stretti ad accettare il trasferimento in altre città con un reddito medio di lire 1.300.000 per non perdere il posto di lavoro;

perché non sia stata prevista una ricollocazione dei trentacinque lavoratori in società sempre gestite dalle Ferrovie dello Stato, con sede a Roma. (4-08872)

PETRELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se sia vero che il finanziamento di 6,5 miliardi di lire per l'« Approdo agli scavi di Ercolano: opere di collegamento e servizio », riammesso dal Cipe in favore del comune di Ercolano con provvedimento emesso a seguito di accoglimento del ricorso straordinario da parte del Presidente della Repubblica, sia stato vanificato a causa del mancato accoglimento, da parte della soprintendenza dei beni ambientali di Napoli, del progetto prodotto dal comune di Ercolano per la realizzazione dell'approdo posto al lato degli scavi archeologici, nonostante il progetto stesso fosse già munito dei numerosi visti e nulla osta del comitato tecnico regionale, della Capitaneria di porto di Torre del Greco, della soprintendenza dei beni ambientali e dello stesso Ministero del bilancio e della programmazione economica;

se l'approdo, progettato e finanziato, si ritenga ancora utile, oltre che come porta delle vie del mare, anche come via di fuga ai fini del « rischio Vesuvio », in quanto parte del più generale progetto di viabilità realizzato è costato finora circa venti miliardi di lire —:

quali iniziative intendano intraprendere affinché non venga vanificato il notevole impegno finanziario finora sopportato dall'erario e che, tra l'altro, va nella direzione delle iniziative più generali intraprese dal Governo e tese ad incentivare l'occupazione e a sfruttare le risorse paesaggistiche e storico-culturali per garantire

nuovo sviluppo soprattutto nelle città meridionali. (4-08873)

STUCCHI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

in data 10 dicembre 1993 il comune di Grassobbio (Bergamo) ha inviato all'Anas — direzione generale di Roma — una richiesta per l'acquisizione o la concessione di mappali siti in comune di Grassobbio;

tale area, attualmente in stato di abbandono e di degrado, consentirebbe la realizzazione di un parcheggio pubblico di estrema utilità;

a tale richiesta è stata data una sola risposta interlocutoria, in data 25 gennaio 1995, da parte dell'Anas — direzione generale;

da allora, nessuna informazione in merito è stata fornita dall'amministrazione comunale di Grassobbio, tanto che il sindaco, in data 29 novembre 1996, ha inoltrato uno specifico sollecito —:

quale sia la posizione dell'Anas in merito alla richiesta inoltrata dal comune di Grassobbio;

se esistano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta in oggetto. (4-08874)

CAMOIRANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

è stato consegnato all'interrogante il documento del coordinamento nazionale insegnanti di sostegno precari (Conisp);

le richieste contenute in tale documento sono state oggetto di un'interpellanza presentata in data 24 febbraio 1997, a firma del deputato Saonara, nella quale è riportato integralmente il testo del documento;

analoghi temi sono stati trattati nell'interrogazione presentata dal deputato Sica e sono stati oggetto di una risoluzione da esaminare presso la Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati in data 26 febbraio 1997, a firma dei deputati Petrella, Rubino, Schmid e Veneto;

è stato ufficialmente proclamato lo sciopero degli insegnanti appartenenti a tale coordinamento per il prossimo 11 aprile 1997 ed anche l'Unicobas-Scuola ha indetto, sempre per la stessa data, uno sciopero su tali temi;

la commissione cultura della Camera dei deputati ha costituito un comitato ristretto sulle questioni complessive relative ai precari nella scuola;

le richieste presentate dal Conisp vanno nella direzione della valorizzazione della formazione e della funzione degli operatori preposti a seguire in prima persona l'integrazione degli alunni portatori di *handicap* nella scuola;

in particolare, l'esigenza espressa dagli insegnanti in questione nel senso della istituzione di una classe di concorso specifica per il sostegno va nella direzione di garantire la continuità didattica, il cui valore educativo è unanimemente riconosciuto —:

quali siano le valutazioni e gli interventi del Governo circa le richieste avanzate dal coordinamento nazionale di sostegno precari. (4-08875)

CHERCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

nello stabilimento Euroallumina di Portovesme (Cagliari) si è recentemente verificato un grave cedimento di alcune strutture di un manufatto, che ha messo a repentaglio l'incolumità di parecchi lavoratori —:

quali ispezioni urgenti siano state disposte per verificare le responsabilità del-

l'accaduto e accertare che siano state assunte idonee iniziative per prevenire ogni situazione di rischio. (4-08876)

SCALIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'area di Lido dei Gigli (in Anzio frazione Lavinio), zona ricca di presenze archeologiche, tutelata dalla legge n. 1497 del 1939, perimetrata nel piano territoriale paesistico e inoltre inserita nel piano regionale parchi attualmente all'esame della commissione ambiente del consiglio regionale del Lazio, attualmente è soggetta ad una vera e propria «devastazione» da parte della ditta Pica che, con vaste opere di aratura dall'inizio della suddetta area fino alla spiaggia, ha gravemente danneggiato uno degli ultimi lembi di territorio caratterizzato dalla macchia mediterranea;

i lavori eseguiti dalla ditta sopraccitata sono stati più volte segnalati alle istituzioni competenti (regione, provincia, soprintendenza ai beni archeologici del Lazio, commissario prefettizio) e alle forze dell'ordine (comando stazione dei carabinieri di Lavinio, Noe dei carabinieri, nucleo tutela dei beni archeologici dei carabinieri, Corpo forestale dello Stato, guardie ecologiche provinciali e polizia municipale);

in data 8 marzo 1997, la commissione ambiente del consiglio provinciale di Roma, unitamente all'assessore provinciale all'ambiente, avvocato Corrado Carrubba, effettuavano un sopralluogo nell'area in questione, riscontrando gravi compromissioni ambientali e rilevanti danni alle presenze archeologiche;

il commissario prefettizio Raffaele Bonanno emetteva in data 31 gennaio 1997 ordinanza di sospensione dei lavori e di ripristino dell'ambiente: tale ordinanza veniva disattesa; a tutt'oggi i lavori, infatti, proseguono —:

se sia al corrente di questi fatti;

se non intenda sollecitare il commissario prefettizio ad una maggiore tutela e sollecitare altresì il commissario di pub-

blica sicurezza di Anzio e la Guardia di finanza, per quanto di loro competenza, al fine di prevenire e combattere ogni pericolo di lottizzazione abusiva della zona ed ogni sorta di danneggiamento dei beni archeologici. (4-08877)

CENTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il Cpm, l'ufficio di scambio per la posta aerea più importante a livello nazionale (con circa milleduecento persone applicate) è stato di fatto smembrato a seguito della costruzione e dell'utilizzo di un nuovo edificio situato all'interno dei varchi doganali (il Net);

la zona scelta è però caratterizzata da un forte inquinamento acustico ed ambientale: l'edificio infatti vede, a ridosso del suo perimetro, una pista di rullaggio ed una di parcheggio per aerei, oltre al muro del suono per la prova motori; sono previste inoltre la costruzione di una nuova pista di rullaggio e di un'altra di parcheggio;

a partire dal 1993 sono state trasferite le lavorazioni della posta celere e del Cai Post, dal mese di novembre del 1996 è stata trasferita un'altra parte delle lavorazioni, quelle dei transiti e della posta aerea, per un totale di circa trecentocinquanta lavoratori complessivamente;

tutto ciò ha comportato un peggioramento delle condizioni di igiene e di sicurezza sul posto di lavoro;

la mancata innovazione del servizio informatico e la non creazione di una postazione doganale (necessaria all'apertura dei sacchi postali) ha contribuito a creare, con le situazioni sopra elencate, un collasso dei servizi, con carrelli pieni di sacchi di posta ammucchiati fuori dagli uffici —:

se sia a conoscenza dei fatti e quali siano le sue valutazioni;

quali provvedimenti intenda adottare, nel rispetto della normativa vigente, per il ripristino del servizio. (4-08878)

GIACCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

grave disagio ed indignazione ha sollevato presso tutta la popolazione marchigiana l'ipotesi di razionalizzazione della rete scolastica, in base ai decreti interministeriali predisposti nel testo del 7 febbraio 1997 in applicazione dell'articolo 1, comma 70, della legge n. 662 del 1996, in quanto si effettuano tagli talmente gravi da mettere in ginocchio tutta l'offerta scolastica e tali quindi da pregiudicare in modo irreparabile lo stesso diritto allo studio;

nella legge n. 662 del 1996 si prevedeva, al contrario, la graduale riduzione del numero massimo di alunni per classe, nonché la possibilità di deroghe per le zone di montagna, per gli istituti con particolari problemi di inserimento di portatori di *handicap*, per le zone a rischio di devianza giovanile, eccetera, che non sono stati tenuti in considerazione;

l'ipotesi di razionalizzazione con tagli di classi non tengono assolutamente conto delle realtà territoriali interessate soprattutto le zone montane e dell'entroterra maceratese comprese nel distretto scolastico di Camerino (Macerata), che vengono fortemente penalizzate nelle loro potenzialità attuali e future —:

se non ritenga che i decreti in questione siano in palese contrasto con lo spirito e la lettera della legge n. 662 del 1996 (articolo 1, comma 70); nel comparto della scuola, occorrerebbe infatti destinare più consistenti investimenti per garantire a tutti sia il diritto allo studio sia una maggiore qualità all'istruzione e nella fondazione;

se non intenda, comunque, intervenire presso i provveditorati agli studi per invitarli ad adottare provvedimenti che tengano conto delle legittime aspettative delle popolazioni interessate e delle istitu-

zioni che le rappresentano e, procedere con gradualità, secondo le ipotesi di razionalizzazione indicate anche dai comuni, che rivendicano la propria identità territoriale e i necessari servizi primari.

(4-08879)

TERESIO DELFINO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il problema del rumore, per le imprese che operano nello stampaggio a caldo del Canavese, sta assumendo dimensioni preoccupanti, col rischio di mettere in ginocchio l'intera economia di un'intera zona industriale;

è di questi giorni la notizia che il tribunale della libertà ha negato il dissequestro dei magli per lo stampaggio a caldo della ditta « Data GB », di Forno Canavese, motivando il provvedimento col fatto che, pur rispettando i dispositivi e le prescrizioni di legge, l'azienda, in quanto rumorosa, disturba la quiete pubblica;

questo episodio non può che mettere in allarme molte imprese che, operando in tale settore (ma non solo quelle), potrebbero essere coinvolte in vicende analoghe, senza poter contare su alcuna tutela, neanche quella della legge;

pur essendo doveroso che le imprese facciano di tutto per adeguarsi alle normative vigenti, è altrettanto legittimo che, se le aziende dimostrano di essersi adeguate alle prescrizioni della legge, abbiano poi il diritto di lavorare senza venir vincolate da decisioni giudiziarie che, comunque, non tengono in considerazione le gravissime conseguenze economiche ed occupazionali delle suddette decisioni —:

quali valutazioni ritengano di dover esprimere sulla situazione sopportata dalla Ditta « Data GB » di Forno Canavese, per porre un freno agli irreparabili danni che potrebbero verificarsi se la situazione che

ha oggi toccato tale ditta riguardasse domani interi comparti produttivi, del Canavese piuttosto che di altre zone;

quali provvedimenti, in via amministrativa, intendano assumere per una interpretazione chiara delle norme attualmente vigenti relativamente all'emissione di rumori e degli ambiti operativi certi entro i quali le imprese possano esercitare l'attività produttiva. (4-08880)

**BORROMETI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

nel piano degli interventi straordinari per l'emergenza idrogeologica in Sicilia, ai sensi della legge n. 496 del 1996, per una spesa complessiva di trecentocinque miliardi di lire, è stata sostanzialmente omessa l'intera provincia di Ragusa, ad onta del fatto che la stessa è stata pesantemente colpita da calamità ed inondazioni, come reiteratamente fatto presente dalla prefettura di Ragusa;

non si capisce, pertanto, in base a quali criteri i fondi portati dalla legge suindicata siano stati ripartiti, attesa l'esclusione di una zona con gravi problemi idrogeologici ed igienico-sanitari, quale la provincia di Ragusa —:

quali siano i criteri in forza dei quali è stata effettuata la ripartizione dei fondi suddetti e le ragioni per cui la provincia di Ragusa è stata esclusa da tale ripartizione;

se non ritenga di valutare la necessità di un ripensamento di tale ripartizione in modo da determinare la sua puntuale rispondenza alle ragioni ispiratrici della legge n. 496 del 1996 e, conseguentemente, fare in modo che il piano di interventi previsto da tale legge venga utilizzato per risolvere i problemi idrogeologici della provincia di Ragusa. (4-08881)

**CICU e MARRAS.** — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

Tim (Telecom Italia mobile) è attualmente uno dei due gestori della telefonia mobile in Italia, che tra i vari servizi offerti all'utente include anche quello della scheda telefonica pre-pagata (*Tim-card*, valore 50.000-500.000 lire) per telefoni cellulari Gsm. La scheda telefonica, in questione permette il funzionamento di speciali telefoni cellulari sia sua rete Tim, che su rete Omnitel, senza la corresponsione bimestrale del canone di esercizio;

allo stato attuale molti cittadini, specie quelli residenti in Sardegna, hanno acquistato questo tipo di « telefonini » senza riuscire ad acquistare le relative schede che ne permettono il funzionamento;

la carenza di schede è stata giustificata dai centri autorizzati « Insip » con la scarsa disponibilità di schede rispetto alla richiesta. Questo fatto è fonte di disagi per quei cittadini che, dopo aver speso una somma rilevante per l'acquisto dell'apparecchio telefonico, non possono utilizzarlo. Gli stessi cittadini hanno lamentato il fatto che proprio nei centri autorizzati Tim le schede sono disponibili a condizione dell'acquisto, presso lo stesso negozio, di un telefono o peggio parrebbero essere vendute ad un prezzo superiore a quello imposto —:

quali motivazioni abbiano determinato l'assenza delle schede telefoniche pre-pagate per la telefonia mobile Gsm Tim, specie in Sardegna e a Cagliari in particolare, e quali iniziative si intendano assumere per eliminare tale disservizio;

quali iniziative si intendano adottare nei confronti del gestore Tim, per l'atteggiamento assunto dai centri di vendita autorizzati, che imporrebbero la vendita delle schede pre-pagate a condizione dell'acquisto anche dell'apparecchio telefonico, determinando di fatto una alterazione della libera concorrenza e delle pari condizioni di commercio, con grave danno per i rivenditori dei soli apparecchi telefonici;

quale azione di controllo abbia posto in essere la Tim nei riguardi dei centri

« Insip » che operano nel modo lamentato, Tim che addirittura parrebbe offrire le « cosiddette » schede ad un prezzo superiore a quello imposto. (4-08882)

SAONARA. — *al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

in data 7 marzo 1997 è stata pubblicata sul *Mattino di Padova* la seguente nota della Segreteria regionale del Sap Veneto; Hanno fatto delle leggi che non sono applicabili — Leggo la presa di posizione del presidente del Consiglio comunale di Piove di Sacco circa la difficile condizione prodotta dalla presenza di nomadi, e la connessa provocatoria richiesta di un Commissariato di Polizia determinata dalla critica all'operato dei Carabinieri. Ciò, in qualche modo, ci fa piacere. E per due ragioni. La prima è connessa al lungo e corposo impegno da noi profuso per ottenere una maggiore presenza della Polizia di Stato in un territorio, Riviera del Brenta e Piovese, su cui operiamo molto in termini di repressione (indagini, arresti, operazioni), e niente in termini di prevenzione (pattuglie, vigilanza, controllo del territorio), affidata invece *in toto* ai soli carabinieri. La seconda, quanto meno nobile, è il nostro desiderio di intervenire nel confronto competitivo, oltre che di collaborazione, con l'Arma stessa che tanto tiene a questo metodo. Siamo obbligati però ad intervenire anche per contribuire a determinare le vere lacune che causano il disagio dei cittadini di Piove di Sacco, come di tutti gli altri italiani. Infatti, per quanto sia comprensibilissima la sua provocazione, è bene chiarire che la colpa degli inconvenienti patiti non è da attribuire certo ad un eventuale scarso rendimento dei colleghi Carabinieri, ma, com'è noto, alla farraginosità, alla incompletezza, alla contraddittorietà e parziale inapplicabilità delle leggi che dovrebbero regolamentare il rapporto col nostro Stato e stranieri, apolidi, e nomadi. È questo e solo questo il vero ostacolo alla soddisfazione dei diritti che giustamente lei ed i suoi concittadini pretendete, e va da sé che la confusione

normativa genera anche scelte insoddisfacenti sulla politica generale del fenomeno. Fatta questa doverosa e sentita precisazione, non possiamo che augurarci di vedere finalmente un Commissariato di Polizia anche a Piove di Sacco. — segreteria regionale Sap Veneto; —

quale valutazione si dia delle osservazioni proposte nella nota della segreteria regionale del Sap Veneto. (4-08883)

SAONARA. — *Al Ministro della sanità.*  
— Per sapere — premesso che:

la signora Santina Vergo, residente ad Anguillara Veneta, gravemente ammalata di diabete, è deceduta il 22 ottobre scorso, a 59 anni; accanto a lei c'era la figlia ultimogenita, Monica Cespoli, 26 anni, che dal 1992 ha rinunciato anche al lavoro extradomestico per starle accanto. L'ammalata, infatti, aveva bisogno di assistenza continua e questo ha spinto i suoi tre figli a chiedere l'assegno di accompagnamento già nel 1995;

la prima risposta, negativa, è stata inoltrata dalla Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile dell'Uls della regione Veneto;

una seconda risposta, sempre negativa; è stata inoltrata alla famiglia nella primavera del 1996;

infine una terza domanda, compilata nel giugno 1996, ha avuto riscontro positivo l'11 febbraio 1997, ovvero centoventi giorni dopo la morte dell'interessata;

il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 504 del 1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, recita che: « Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel servizio sanitario nazionale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono ad attivare un efficace sistema di informazioni sulle prestazioni erogate, sulle tariffe, sulle modalità d'accesso ai servizi. Le aziende individuano inoltre modalità di raccolta ed analisi dei segnali di disservizio, in colla-

borazione con le organizzazioni rappresentative dei cittadini, con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale ed il direttore generale dell'azienda ospedaliera convocano almeno una volta all'anno apposita conferenza dei servizi quale strumento per verificare l'andamento dei servizi anche in relazione all'attuazione degli indicatori di qualità di cui al primo comma, e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora il direttore generale non provveda, la conferenza è convocata dalla regione » -:

quale valutazione si dia della « tempestiva operativa » della commissione di prima istanza dell'Uls 17 della regione Veneto;

se il caso segnalato, evidente situazione di ingiustizia, sia isolato o se se ne registrino altri nelle unità sanitarie locali del nostro paese;

se siano in atto azioni specifiche del Ministero, di concerto con le regioni, per migliorare il ruolo di vigilanza ed il corretto funzionamento di tutti i servizi che il predetto decreto legislativo n. 502 del 1992 assegna, in via esclusiva, al direttore generale dell'Unità sanitaria locale. (4-08884)

ROMANO CARRATELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro delle finanze, con provvedimento del 20 febbraio 1997, ha disposto la soppressione di alcuni uffici delle imposte dirette;

tra questi è stato soppresso l'ufficio delle imposte dirette di Mileto (Vibo Valentia), cui fanno capo dieci comuni, e precisamente Nicotera, Ioppolo, Limbadi, San Calogero, Mileto, San Costantino, Ionadi, Francica, Filandri e Rombiolo;

la soppressione degli uffici di Mileto comporta l'aggregazione degli stessi agli Uffici provinciali di Vibo Valentia;

questo fatto penalizza, da un lato, il comune di Mileto che si vedrebbe privato della sua capacità di attrazione per un vasto comprensorio, con evidenti e conseguenti danni anche alla sua economia, e, dall'altro lato, aggrava senza apprezzabili vantaggi la già caotica situazione di Vibo Valentia, di recente elevata a provincia e ancora non in possesso di un sistema viario e di servizi adeguato alla nuova realtà;

l'Ufficio delle imposte dirette di Mileto, che ha dodici impiegati, è allocato in un immobile sito al centro del comune, perfettamente funzionale e di proprietà del demanio, per cui nessun costo viene sopportato dall'amministrazione, cosa che invece avrebbe con il trasferimento a Vibo Valentia;

lo stesso Ministero delle finanze ha in corso lavori di ristrutturazione dell'immobile per oltre trecento milioni, per adeguarlo alle nuove norme in tema di sicurezza -:

se non ritenga, anche alla luce delle considerazioni su esposte, di revocare il contestato provvedimento, quanto meno per la parte che riguarda Mileto, o comunque sospenderlo, anche per poter rivedere tale decisione e analizzare la possibilità che questo ufficio rimanga attivato almeno come « sportello ». (4-08885)

NARDINI, MORONI e VALPIANA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la polizia marittima del porto di Trieste ha fermato il 30 marzo 1997 un gruppo di curdi, formato da 29 persone, di cui più della metà irachene e il resto di provenienza turca; cinque sono i minori;

da quanto riferito da una delegazione, cui ha preso parte anche l'onorevole Nicolini, che si recata *in loco* nella giornata di martedì 1° aprile 1997, risulta che la polizia marittima non ha fatto un'attenta analisi dei singoli casi, non ha informato i singoli individui della possibilità di richiedere asilo in base alla convenzione di

Ginevra ed ha utilizzato per i colloqui con i curdi interpreti di fortuna, che parlavano come lingua soltanto il turco;

pertanto, la polizia era impossibilitata a comunicare in maniera corretta con i curdi di origine irachena;

inoltre, va sottolineata la non neutralità di un cittadino turco nei confronti di persone di etnia curda;

risulterebbe inoltre che un funzionario, il dottor Apa, avrebbe fatto firmare ai curdi una dichiarazione contenente la volontà di effettuare una migrazione economica; anche in questo caso ci si domanda in quale lingua sia stato presentato il modello e chi abbia informato in maniera corretta i curdi circa il contenuto della dichiarazione;

tutti i curdi risultano fuggiti da zone del Kurdistan dove la violenza è generalizzata e dove è in atto una vera e propria persecuzione nei loro confronti; molti riportavano ferite e segni di violenza, inferte anche dall'equipaggio turco della nave che li aveva trasportati, e tutti avevano manifestato la volontà di richiedere accoglienza in Italia e avevano anche espresso la non volontà di rientrare in nessun caso (sostenendo che avrebbero preferito gettarsi in mare in caso di rimpatrio forzato);

il dottor Apa si dichiarava disponibile a rivedere la posizione di alcuni curdi di nazionalità turca con l'aiuto del traduttore di lingua curda; nonostante tale affermazione fatta alla delegazione, nella stessa serata di martedì venivano imbarcati su una nave turca nove cittadini turchi di etnia curda e due cittadini iracheni di etnia curda alla volta della Turchia —:

se non ritenga di verificare la correttezza e la legittimità dell'operato del dottor Apa in proposito e cosa intenda fare perché i cittadini stranieri possano liberamente esercitare il loro diritto di asilo.

(4-08886)

COLLAVINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle finanze*

*ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

la gara d'appalto per l'informatizzazione degli uffici finanziari è stata a suo tempo affidata dal Ministero delle finanze, a seguito dell'espletamento di un'apposita gara, ad una ditta di Bari;

la ditta aggiudicatrice della gara ha provveduto a subappaltare una parte considerevole di tale lavoro all'Istituto di informatica di Tirana, che, per l'occasione, si ha notizia che abbia creato seicento figure professionali locali;

l'affidamento dell'incarico all'estero ha comportato il trasferimento nella capitale albanese di migliaia di documenti originali del catasto;

i conflitti interni scoppiati nel vicino Paese riportano di diffusi saccheggi, rube-rie e danneggiamenti di edifici ed attrezzature —:

per quale motivo il ministero delle finanze abbia ritenuto di affidare ad una ditta esterna anche l'incarico di trasposizione su supporto informatico dei documenti catastali nazionali non utilizzando il personale in servizio;

se risulti al Ministero delle finanze che la ditta aggiudicatrice della gara di appalto per l'informatizzazione del catasto abbia provveduto ad affidare parte del lavoro all'Istituto di informatica di Tirana;

a quanto ammonti il prezzo offerto dalla ditta aggiudicatrice del lavoro e se le regole della gara d'appalto prevedevano la possibilità del subappalto, anche in paesi non comunitari;

se risulti che, per svolgere il lavoro di trasposizione su supporto informatico, siano stati trasferiti a Tirana migliaia di documenti ufficiali del catasto nazionale;

quale sia la consistenza numerica dei documenti che complessivamente sono interessati alla trasposizione su supporto informatico, e quanti ne siano stati fino ad oggi portati oltre confine;

se negli scontri, che hanno interessato recentemente anche la capitale albanese, si abbia notizia che siano state coinvolte le sedi ove eventualmente sono depositati documenti del catasto italiano;

se si ritenga che possano insorgere pericoli di danneggiamento o di perdita dei documenti in parola e, nel caso, quali interventi siano stati predisposti dalla società aggiudicatrice dell'appalto per scongiurare tali ipotesi;

entro quale data la ditta aggiudicatrice dell'appalto abbia stabilito di portare a termine il lavoro affidato ed, eventualmente, se i conflitti interni albanesi possano provocare, ritardi nell'osservanza dei tempi previsti;

quanto personale sia stato fino ad oggi applicato dall'Istituto di informatica di Tirana per il lavoro di informatizzazione del catasto nazionale ed a quanto ammonti il compenso corrisposto in media mensilmente a ciascun addetto;

se il Governo non ritenga più utile ed opportuno, in considerazione della difficile situazione occupazionale nazionale, che tale lavoro venga svolto da giovani disoccupati italiani, in particolare di quelli residenti nelle regioni del Mezzogiorno;

se, in considerazione di quanto accaduto nella Repubblica albanese, il Governo non ritenga opportuno formulare coerenti disposizioni alla società aggiudicatrice dell'appalto. (4-08887)

ROMANO CARRATELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

circa un anno fa la stampa e la televisione, con numerosi articoli e servizi, hanno dato grande risalto alla scoperta di un'importante scultura in marmo effettuata dall'architetto Francesco Bartone;

la statua, che si trova nell'antico convento di San Domenico in Soriano Calabro, è stata oggetto dell'interessamento di numerosi esperti e studiosi, alcuni dei quali

attribuiscono l'opera, che risalirebbe al IV secolo a.C., al grande scultore greco Skopas, o quanto meno alla sua scuola;

a tutt'oggi, nonostante le sollecitazioni in tal senso da parte del comune di Soriano e di numerose associazioni, nessuna iniziativa risulta essere intrapresa né per condurre gli opportuni studi sull'opera né per la sua eventuale conservazione, tutela e valorizzazione :—

quali iniziative urgenti e definitive intenda intraprendere in riferimento a quanto sopra evidenziato. (4-08888)

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, del tesoro e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (cosiddetta Autorità *antitrust*), accogliendo una denuncia dell'associazione di consumatori Adusbef, ha dichiarato ingannevole l'intervista all'ex amministratore delle Ferrovie dello Stato, Lorenzo Necci, realizzata dalla Rai 3 e mandata in onda il 31 gennaio 1996 dalla seconda rete, nella trasmissione *Mixer*, perché, recita la decisione dell'*Antitrust*, « diretta a promuovere l'attività delle Ferrovie dello Stato, e, in quanto tale, qualificata come pubblicità occulta inserita in un programma di informazione, senza che evidenziasse carattere pubblicitario »;

si legge a pagina 44 delle linee guida del piano di comunicazione Efeso: « L'accordo iniziato nel dicembre 1995 tra Ferrovie dello Stato e Rai proseguirà per tutto il 1996, tenuto conto che l'inserimento delle tematiche di interesse Ferrovie dello Stato all'interno della normale programmazione TV piuttosto che spazi riconoscibili come promozionali, si è rilevata una modalità di intervento estremamente efficace. Alla collaborazione con la Rai seguirà nel 1996, un accordo con Fininvest per garantire una presenza informativa sugli argomenti di interesse anche su queste reti »;

la peculiarità di questo tipo di iniziative informative (prosegue il piano Efeso) risiede nel fatto che i messaggi non vengono veicolati in spazi dedicati alla comunicazione commerciale, ma integrati in modo armonico nella struttura dei programmi, affinché il telespettatore, non ravvisando fini promozionali negli interventi effettuati, non si ponga in modo diffidente nei confronti del messaggio, lasciandosi invece « informare » dalla trasmissione, dal giornalista o dal presentatore di turno, cui riconosce autorevolezza ed obiettività;

gli argomenti potranno essere affrontati attraverso il contributo di volti noti al grande pubblico, fino ad inglobare l'intera trasmissione, che risulterà completamente dedicata, mentre gli inserimenti, di durata variabile da cinque minuti a più tempo, se necessario, saranno presenti in tutti i canali televisivi, sia in programmi di attualità ed intrattenimento (Uno Mattina, Cronaca in Diretta, TV7, eccetera), che propriamente di informazione (tre minuti di TG1 Economia; Prima Pagina, GR1 Istruzioni per l'Uso, eccetera);

ma il suddetto piano Efeso non risparmiava gli spazi dedicati a viaggi e vacanze (Sereni variabile, In viaggio con Sereni variabile) ed all'ambiente (Linea Verde), per arrivare a presenze istituzionali di personaggi chiave del gruppo Ferrovie dello Stato nel corso di programmi dedicati all'approfondimento di speciali tematiche (Dossier, Speciali TG, eccetera) ed a prevedere uno strumento di comunicazione ancora più efficace rivolto ai giovani (perché agisce in modo quasi subliminale, seguendo il modello produttivo de « I ragazzi del muretto », Cronaca Giovani), ed ai bambini (Solletico);

sembra dunque evidenziarsi una pianificazione di pubblicità occulta, persuasiva (visto che « di norma, attraverso mirate iniziative di comunicazione pubblicitaria, è possibile creare e gestire il consenso della pubblica opinione », pagina 43 del Piano Efeso), ingannevole, ad avviso dell'interrogante anche truffaldina;

c'è da chiedersi a quanto ammonti il budget necessario per realizzare tale scan-

daloso inquinamento dell'informazione pubblica da parte di un'azienda come le Ferrovie dello Stato, i cui bilanci sono prontamente ripianati dall'azionista Tesoro (quindi dai contribuenti), affinché la scadente qualità dei servizi erogati agli utenti, la loro completa inefficienza, i pesanti tagli attuati al personale (la cui consistenza nel quinquennio 1990-1995, si è ridotta di 80.617 unità, di cui 60.000 uscite tramite i prepensionamenti, come si può leggere a pagina 16 del bilancio 1995 delle Ferrovie dello Stato), la mancanza di manutenzione a mezzi e di infrastrutture, venissero edulcorati da campagne pubblicitarie mirate a far apparire che tutto funzionava alla perfezione;

il piano degli investimenti in comunicazione Efeso spa 1995-2000, come si può leggere a pagina 19 del piano di sviluppo, prevedeva centoquattordici miliardi nel 1995, per arrivare a centosessantadue miliardi nel duemila (qualcosa come novecento miliardi di lire nel quinquennio);

in data 25 febbraio 1997, il Pontificio consiglio delle comunicazioni sociali, in un documento dedicato alla pubblicità, raccomanda al potere pubblico di ampliare regolamenti e prassi al di là della semplice interdizione della pubblicità falsa, poiché l'impatto dei messaggi sui bambini, anziani e persone prive di difese culturali sufficienti può essere devastante;

qualche giorno fa, la quinta sezione della Corte di cassazione, respingendo il ricorso sulle telepromozioni presentato dal manager di Pippo Baudo, Armando Gentile, ha affermato che i conduttori televisivi svolgono un pubblico servizio, e, quindi sono imputabili di concussione allorché, « per un sorriso in più », intascano « bustarelle » sottobanco dagli sponsor, poiché ogni « telediffusione di programmi, non solo a contenuto culturale, ma anche di intrattenimento, è servizio pubblico »;

come si evidenzia dall'ultimo bilancio Rai disponibile, i « servizi speciali da convenzioni » sono passati da centoventicinque miliardi e seicento milioni di lire nel 1994 a centotrentatré miliardi e quattrocento

milioni di lire nel 1995, da non confondere con la voce « crediti per servizi da convenzione resi allo Stato e ad altri enti pubblici » (pagine 70-73, relazione di bilancio) —:

se sia vero che la Rai abbia stipulato convenzioni con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con i Ministeri, e, in caso affermativo; per quali importi e per realizzare quali programmi;

se dopo la decisione dell'*Antitrust*, che ha giudicato pubblicità occulta ed ingannevole l'intervista realizzata all'ex amministratore delle Ferrovie dello Stato, Lorenzo Necci, mandata in onda il 31 gennaio 1996 dalla seconda rete Rai, si siano presi provvedimenti;

se risponda al vero che, dopo lo scandalo Rai-Efeso e l'inchiesta giudiziaria del tribunale di La Spezia, che ha parzialmente decapitato i vertici delle Ferrovie, l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Lorenzo Cimoli (firmatario di consulenze per promuovere a suo tempo l'immagine Enimont), invece che rinnovare il *management*, abbia addirittura premiato alcuni dirigenti, e se sia vero che uno dei maggiori artefici del piano che ha inquinato l'informazione pubblica radiotelevisiva, sia stato distaccato a Parigi in prestigiosi quanto ben retribuiti incarichi;

quali misure urgenti il Governo intenda adottare per risarcire gli utenti nei loro diritti lesi, per essere stati costretti a subire una informazione pubblica truffaldina, sia nella verità sostanziale che nella deontologia professionale;

quali iniziative intenda intraprendere il Governo, per tutelare gli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo, che versano ogni anno duemilacinquecento miliardi di canone, da una commistione sempre più pesante tra informazione e pubblicità.

(4-08889)

SERRA, RADICE, COLLETTI, SCARPA  
BONAZZA BUORA, de GHISLANZONI  
CARDOLI, URBANI, SANTORI, ARMO-

SINO, PRESTIGIACOMO, ARACU, DE LUCA, MASIELLO e PAROLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano è stato individuato, dall'amministrazione comunale di Milano, quale soggetto attuatore per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica sull'area del lotto n. 2 MI 191, relativo alla zona di espansione residenziale C.13.1 « Zama/Salomone » (ex campo di volo Taliedo), in concorso con altri soggetti;

parte delle aree del lotto di edilizia economico-popolare, per una superficie di complessivi 51.500 metri quadrati circa, facenti parte dell'ex campo di volo Taliedo, risultano di proprietà del demanio dello Stato;

complessivamente, sull'area è prevista la realizzazione di circa quattrocento alloggi, dei quali centottantaquattro di edilizia residenziale pubblica, finanziati con fondi di cui alla delibera regionale n. 6/10065 dell'8 marzo 1996, per complessive lire 24.461.000.000;

su gran parte di tali aree sono presenti da tempo cumuli di materiali di dubbia natura, carcasse di mezzi, macerie e masserizie in uno stato di disordine e di precarietà. Al contesto di grave compromissione ambientale, sembrano associate plurime occupazioni abusive dei luoghi che denotano un improprio e precario utilizzo dell'area, tollerato da tempo e del quale si è occupata negli anni scorsi anche la magistratura;

l'iniziativa costruttiva, particolarmente sollecitata dall'ente locale, intende, oltre a rispondere a esigenze abitative della città di Milano, avviare una bonifica ed una riqualificazione ambientale dei luoghi, avviando al grave degrado che lo stato di compromissione dell'area ha determinato anche nel contesto circostante;

tale iniziativa avviata dall'Istituto autonomo case popolari ha trovato sensibili sia la locale prefettura, sia la regione Lom-

bardia, sia ancora il comune di Milano, che, di concerto, hanno promosso l'iniziativa ed intendono arrivare fino in fondo;

a tale espressa volontà da parte dei soggetti innanzi richiamati, è corrisposto da parte dell'ufficio del territorio di Milano e del relativo dipartimento, un responsabile atteggiamento sulla problematica dell'area, con cognizione della situazione e con competente valutazione in merito, rimesse per il superiore giudizio agli organi ministeriali preposti, secondo procedura che appare del tutto rispettosa dei reciproci ruoli;

a conclusione dell'iter di valutazione, l'ufficio periferico di Milano chiedeva alla direzione centrale del demanio presso il ministero l'assenso all'iniziativa ed a procedere alla consegna anticipata al comune di Milano della aree, onde consentire l'avvio di edificazione nei termini perentori previsti dalla legge di finanziamento, al fine di evitare la revoca dei fondi e quindi la compromissione di tutto l'intervento;

la comunicazione 13 marzo 1997, prot. 91023, del ministero, della quale l'interrogante è venuto officiosamente a conoscenza, contesta in termini assolutamente non condivisibili sia la procedura sia la possibilità di consegna anticipata, prefigurando fantasiosi ed improbabili conferimenti di tale patrimonio nei fondi immobiliari ai sensi dei commi 86, 87 e 88 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, riservandosi infine di comunicare le proprie decisioni in ordine alla destinazione futura dell'immobile;

la posizione assunta dalla direzione del demanio, in relazione alla iniziativa in oggetto, obbliga a far presente, in via diretta, la situazione di grave pregiudizio che tale posizione sta determinando in ordine alla fattibilità dell'iniziativa stessa;

analoga iniziativa costruttiva, avviata nel 1985 sull'area in argomento, che per altro prevedeva la realizzazione ad opera dello Iacpm di centosettantotto alloggi finanziati ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, e destinati alle Forze dell'ordine,

venne altrettanto inopinatamente « affossata » dagli stessi organi centrali del ministero, determinandosi la perdita dei finanziamenti per finalità che a tutt'oggi risultano perlomeno oscure, considerato l'inalterato stato delle aree a dodici anni di distanza —:

se non intenda effettuare, al fine di non pregiudicare di nuovo il finanziamento e l'iniziativa molto importante e attesa per la città di Milano, un intervento diretto al fine di ottenere una decisione tempestiva e responsabile, che superi l'atteggiamento sino ad oggi mantenuto, espressione di un pervicace ostruzionismo burocratico centrale, e che risolva in via definitiva una situazione di insostenibile degrado ambientale per la città, perdurante da anni, e consenta l'avvio di una iniziativa sulla quale concordano prefettura, regione, comune, l'ente attuatore e le forze sociali.

(4-08890)

LUCCHESI. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.* — Per sapere:

come intendano affrontare la nuova fase economica, considerato che sembra finita la fase di tassi calanti che avevano caratterizzato tutto il 1996 in Europa e negli Stati Uniti;

se sia reale il timore che la stretta monetaria della banca centrale americana della scorsa settimana — come sostiene *L'Informatore* — sia l'inizio di una serie di aumenti dei tassi, che innesta sui mercati finanziari una tendenza ad un aumento generalizzato dei rendimenti;

se sia vero che — come afferma sempre *L'Informatore* — l'Italia è tra i paesi che più risentirà della crescita dei tassi sui titoli di Stato e che ogni punto in più dei tassi costa al Paese oltre venti mila miliardi di lire di interessi; se il processo di crescita dei tassi non dovesse arrestarsi in fretta, sballerebbero — sostiene *L'Informatore* — ancora una volta tutte le previsioni sul

fabbisogno pubblico e si ripresenterebbe la necessità di un nuovo aggiustamento nei conti;

in questo caso, come intenda procedere il Governo e quali nuove scelte intenda portare avanti, se cioè continuerà con la schiacciante imposizione fiscale, visto che assolutamente non intende tagliare alcuna spesa. (4-08891)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.* — Per conoscere:

quale valutazione diano su quanto scrive l'Informatore sulla manovra del Governo e che l'interrogante condivide pienamente: « in un momento di forte disoccupazione, di chiusura di centinaia di imprese, soffocate dal fisco e dalla crisi economica, per rilanciare l'occupazione, che non può essere pubblica, il Governo decide di penalizzare l'unica fonte di possibile nuova occupazione, le imprese, togliendo loro la possibilità di usufruire di un finanziamento a tasso zero, come sono i soldi accantonati per il Tfr, e costringendole a ricorrere a finanziamenti bancari a tassi elevati per pagare quanto dovuto, distogliendo proprio in questo modo denaro a nuovi investimenti e alla creazione di nuovi posti di lavoro ». (4-08892)

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

quando intenda porre in essere una accurata vigilanza in tutte le città, mobilitando le forze dell'ordine, con una visibile presenza, per ostacolare la microcriminalità, che ormai spadroneggia ovunque e fa quel che vuole; gli episodi di furti, rapine e violenze varie sono all'ordine del giorno, non essendoci più alcuna valida repressione dei reati, né una prevenzione accurata e seria, che possa scoraggiare gli autori delle azioni criminose;

se intenda cambiare metodi e sistemi, rispondendo alle legittime richieste dei cit-

tadini che chiedono protezione allo Stato e non di essere lasciati in balia delle scorriere della piccola e grande criminalità. (4-08893)

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, della difesa, del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Il Giornale* del 12 febbraio 1997 pubblicava un articolo dal titolo « Un albo per il recupero crediti - Gli esattori privati chiedono regole certe nella loro professione. Siamo stufi di essere considerati alla stregua di strozzini minacciosi, vogliamo operare nella legalità »;

l'articolo prosegue affermando che « sono circa duemila a Roma. Un piccolo esercito di uomini che hanno come compito quello di recuperare i crediti per conto di banche, società finanziarie, enti »;

« sono quelle che, se per esempio, non pagate un mutuo a una banca o se siete morosi nei confronti di una ditta (come la Telecom), vengono incaricate di rintracciarvi, di sollecitare i pagamenti e, nei casi estremi, di pignorare beni per saldare il debito »;

« un mestiere come tanti ma che, a differenza di qualsiasi altro, non è regolato da alcuna legge ed è lasciato praticamente in una condizione tipo Far West: non ci sono regole, non ci sono garanzie, chi vuole mette su una società e lavora come vuole »;

« per diventare addetto al recupero crediti, oggi, basta farsi conoscere da un'agenzia del genere. Non si fanno esami e non serve titolo di studio. Si lavora a provvigione, e molti lo fanno come secondo lavoro »;

« quando di va nelle case dei debitori, ci si presenta con il tesserino della società di recupero e il mandato di pagamento dell'ente creditore. L'addetto non è coperto da assicurazioni e non ha riconoscimento giuridico. Se viene scippato dopo aver ricevuto un pagamento, si arrangia. Lo stesso debitore non ha alcuna garanzia che

quella persona sia realmente incaricata di incassare i soldi e spesso lo accoglie con un: "Sì, devo dei soldi, ma tu chi sei?" »;

« come si vede, il sistema non funziona granché e mette in difficoltà da un lato chi va a chiedere i soldi, dall'altro chi li deve dare »;

« nel giro di una decina di anni, del resto, questo tipo di attività ha avuto un vero e proprio *boom* e attualmente offre ampie possibilità di lavoro (è stato calcolato che il totale di crediti da recuperare si aggira in tutta Italia sui venticinque mila miliardi di lire) »;

« gli istituti di credito e gli enti pubblici o privati preferiscono infatti affidarsi alle società di recupero piuttosto che alla lenta giustizia ordinaria » -;

se risulti al Governo la situazione sopra esposta e, in caso affermativo, se intenda intervenire al fine di regolamentare tale settore;

quali iniziative siano state prese dal Governo in merito alla citata situazione;

per quali motivi e ragioni non sia stato ritenuto necessario e non si sia ancora proceduto ad intervenire adeguatamente per risolvere i problemi sopra evidenziati. (4-08894)

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e affari regionali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'8 marzo 1997 alcuni quotidiani hanno pubblicato alcuni articoli riguardanti la situazione amministrativa, contabile e gestionale dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato;

pur non entrando nel merito dei problemi gestionali, alla vigilanza dei quali il Ministero del tesoro è preposto, sorprende questa improvvisa esplosione di interesse da parte degli organi di informazione, così

ben concertata nei tempi e nei modi, e curiosamente accentrata in testate milanesi -;

se non ritengano opportuno intervenire al fine di verificare se corrisponda a vero che si sarebbe tenuta una riunione ad alto livello delle principali banche italiane sull'indebitamento dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato e, in caso affermativo, se a tale riunione abbia partecipato un rappresentante della Vitale Borghesi & C, società incaricata dal Ministero del tesoro dell'analisi finanziaria dell'istituto stesso;

se non ritengano opportuno intervenire al fine di conoscere se l'*advisor* abbia mantenuto contatti e diffuso notizie a terzi, stampa e banche, prima ancora di aver fornito al ministero committente le risultanze dell'indagine e, in caso affermativo, come mai non sia stato mantenuto il segreto professionale in materia e se ritengano ciò accettabile;

se non ritengano opportuno intervenire al fine di accertare se i non velati accenni effettuati da alcuni quotidiani, quali il *Corriere della Sera*, al fatto, peraltro solo parzialmente vero, che all'estero i compiti istituzionali simili a quelli dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato vengano appaltati a privati, non nasconda interessi di soggetti industriali e finanziari terzi ad uno smembramento selvaggio della struttura aziendale del Poligrafico, onde conseguire cospicui vantaggi economici e finanziari, invece di procedere ad una sua ristrutturazione a vantaggio pubblico;

se non ritengano di accertare se esista effettivamente un orientamento da parte del ministero del tesoro verso soluzioni del tipo predetto, che comporterebbero pesantissime conseguenze sul piano occupazionale ed istituzionale;

per quali motivi il Ministro del tesoro non abbia ritenuto opportuno e non abbia ancora proceduto ad intervenire in maniera chiarificatoria a fronte della campagna di stampa, che, quanto meno, getta un'ombra sull'intero sistema di vigilanza del ministero stesso. (4-08895)

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

da diversi anni è residente a Verbania il signor Hoxha Lefter, di cittadinanza albanese, con la sua famiglia;

aiutata soprattutto dalla comunità parrocchiale di San Leonardo di Verbania-Pallanza, ma anche da diverse altre persone, la famiglia Hoxha si è ben inserita in città, con la moglie Pushaj Linda che, con regolare permesso di soggiorno, lavora regolarmente presso una famiglia cittadina mentre i figli Anxhela e Hoxhaj frequentano da anni con profitto le scuole elementari cittadine;

il signor Hoxha Lefter, per motivi legati a sue inadempienze nei primissimi giorni di presenza in Italia, si è visto ora rifiutare la richiesta di regolarizzazione per l'iscrizione alle liste di collocamento nonostante abbia la possibilità di accedere ad un lavoro;

è tuttora perdurante un provvedimento di espulsione dall'Italia per fatti marginali e di molti anni fa, quando l'Hoxha tenne appunto atteggiamenti censurabili, ma comprensibili rispetto alla situazione allora contingente, e che comunque sono ora del tutto superati;

è pendente un ricorso al Consiglio di Stato contro il provvedimento di espulsione, che porterebbe allo smembramento di una famiglia che ora si è perfettamente inserita nella comunità cittadina nella più assoluta normalità;

soprattutto in questo periodo, il riportare forzatamente in Albania il signor Hoxha porterebbe conseguenze gravissime alla stessa incolumità fisica dell'interessato;

è pendente su questo caso un ricorso straordinario al Ministro dell'interno perché valuti l'intera vicenda con criteri di merito e concretezza e non solo basati su normative burocratiche —;

se non ritenga di dover accogliere il predetto ricorso straordinario presentato dal signor Hoxha Lefter il 14 febbraio

1997, tenendo presente che pressioni e petizioni in tal senso sono state presentate anche al Capo dello Stato a firma di autorevoli rappresentanti della comunità cittadina che hanno potuto verificare in questi anni atteggiamenti e condotta della famiglia Hoxha. (4-08896)

STORACE. — *Al presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della solidarietà sociale e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

risulta che a Roma quattrocentomila persone (nel 1995) vivono con meno del reddito medio *pro capite* nazionale, pari a settecentocinquantamila lire al mese;

duecentosettantamila anziani stentano a sopravvivere con la pensione minima e trentamila di questi si trovano in condizioni di povertà estrema;

nella Capitale si assiste quotidianamente ad uno scenario desolante con sempre più poveri ed emarginati;

in questi ultimi anni è cresciuto il divario tra bisogni sociali, risorse ed interventi;

si è abbassata la qualità sociale della vita ed è cresciuto il disagio sociale individuale e familiare;

è necessario ed urgente intervenire per riorganizzare l'intervento sociale, per dare delle risposte fattive che siano al tempo stesso efficienti e solidali, che abbiano carattere di prevenzione e promozione, non solo di assistenza;

bisogna partire dai più bisognosi: non per populismo, ma per dare una svolta che migliori l'attenzione pubblica alla qualità della vita di tutti i cittadini —;

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

quali doverosi provvedimenti il Governo intenda intraprendere per risolvere la dolorosa questione dei senza dimora e delle migliaia di meno abbienti;

per quali motivi non sia stato ritenuto necessario e non si sia già proceduto a verificare lo stato di necessità e di bisogno delle categorie di persone sopra menzionate. (4-08897)

BOSCO, FONTANINI, PITTINO e BAL-LAMAN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il ministero dei lavori pubblici ha affidato alla concessionaria « Servizi tecnici s.p.a. » — già Edil.Pro. spa —, con sede in Roma, Piazza F. De Lucia n. 37, la costruzione di diverse strutture e complessi edilizi da destinare all'uso di caserme per le forze dell'ordine, e, tra queste, anche quella costruenda in viale Trieste, a Udine;

l'immobile espropriato appartenente alla ditta Locatelli Gomme snc, con ormai ex sede in Udine, viale Trieste n. 28;

la ditta Locatelli così espropriata ha dovuto trasferirsi, sopportandone gli oneri, in una diversa sede, con perdite anche di avviamento dell'azienda;

i lavori per la costruzione della suddetta caserma sono iniziati ancora nel mese di giugno 1995;

i lavori sono stati successivamente subappaltati ad altre ditte di costruzioni ed impianti, reperite sul territorio;

il prezzo dell'immobile, secondo il criterio automatico di calcolo adottato dal ministero delle finanze, stabiliva la congruità del valore di esproprio in oltre un miliardo e trecento milioni di lire, importo sul quale l'azienda correttamente calcolava e pagava le relative imposte;

ancora oggi i proprietari dell'immobile non hanno ricevuto alcun indennizzo, né in via provvisoria, né definitiva, ma loro pervenuta soltanto una offerta che si aggira sui settecentoventimilioni di lire —:

se quanto sopra esposto risponda al vero e, se ciò fosse, quali siano le iniziative che intendano intraprendere al fine di

obbligare la concessionaria espropriante al giusto ed immediato indennizzo, senza ulteriori azioni dilatorie per pagamenti dovuti, che fruttano, nelle mani della concessionaria interessi estranei alla concessione loro affidata;

se intendano inoltre verificare, individuare e rescindere gli affidamenti in concessione che si avvalgano di appalti e subappalti, che surrettiziamente assumono comportamenti parassitari e che sfruttano senza pudore le difficoltà del settore dell'edilizia, come in questo caso anche in Friuli Venezia-Giulia. (4-08898)

SICA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

alla fine del mese di aprile 1995 sono stati trasferiti dagli uffici postali della provincia di Matera presso quelli del capoluogo quattordici lavoratori;

ad avviso dell'interrogante tali trasferimenti erano del tutto illegittimi ed immotivati, in quanto hanno comportato l'assoluta vacanza di posti in provincia, con conseguente impossibilità e, quantomeno, forte difficoltà nell'espletamento dei servizi, oltre all'esubero di personale presso gli uffici di Matera;

le vacanze presso gli uffici della provincia sono state spesso coperte con le stesse persone trasferite, che si vedevano assegnate « temporaneamente » ai posti che prima coprivano « in via definitiva » usufruendo, però, dell'indennità di missioni e trasferte;

alle osservazioni contenute nelle istanze di revisione della graduatoria, in riferimento a quanto finora esposto; il direttore di sede, testualmente, risponde che detti trasferimenti ... erano volti a soddisfare le esigenze di servizio allora presenti a Matera città, ridimensionando, nel contempo, il diffuso fenomeno del pendolarismo. La contrazione del fabbisogno dovuta alla riduzione media del 15 per cento del personale impiegatizio, alla sop-

pressione di scorte e di alcune figure professionali (agente interno — sottocapi — vicedirettori) nonché di strutture operative (GMI — Offic. Telegr.) avvenuta solo più tardi, non era all'epoca prevedibile ed è stata condotta in sintonia con le disposizioni attuative diramate in proposito dagli organi centrali. Né va trascurato che al momento di questi trasferimenti non era ancora avvenuta la costituzione del Cop di Matera, in cui, sono confluiti ed accorpatisi gli ex uffici operativi VR, CP, Telegrafo. L'accorpamento di vari uffici nel Cop è, quindi, secondo l'ente, causa determinante la contrazione dei posti. Tale accorpamento sarebbe avvenuto, nell'opinione del direttore di sede, solo successivamente ai trasferimenti in esame. Da qui la considerazione di detta circostanza come imprevedibile al momento in cui è stato disposto il movimento del personale;

tale affermazione non corrisponde al vero, poiché l'accorpamento di vari uffici nel Cop è avvenuto esattamente il 10 aprile 1995, mentre i trasferimenti in questione dalla provincia a Matera sono iniziati solo a partire dalla fine del mese di aprile dello stesso anno, e, quindi successivamente;

gli spostamenti di sede della fine del mese di aprile del 1995, che hanno creato una situazione confusa, appaiono contrari ad ogni principio di buona amministrazione perché immotivati;

vi sono poi ulteriori questioni non chiare: l'ente ha revocato precedenti trasferimenti in quanto «... adottati in difformità alle situazioni contenute nella telecircolare 1711 del 1994». Tale situazione ha provocato numerose pronunce giudiziali, negative per l'ente, che si è trovato completamente esposto alle legittime azioni dei dipendenti, resistendo in giudizio;

altre situazioni paiono di dubbia legalità: l'ente adduce una presunta carenza di personale presso la sede di Potenza, e lì sono stati trasferiti diversi dipendenti dalla sede di Matera (alcuni di questi rientrati in sede in forza di provvedimenti del pretore del lavoro). Eppure, da tale sede, carente di

personale, alcuni lavoratori sono stati distaccati presso la sede di Taranto. Specificamente, il distacco ha interessato dipendenti assegnati all'ufficio di Senise. La carenza qui creatasi è stata sanata grazie a personale a sua volta distaccato da altre sedi, cui viene pagato (neanche a dirlo), la trasferta;

la mobilità ha interessato uffici per i quali l'ente afferma esservi esubero di personale. Il provvedimento di mobilitazione avrebbe dovuto quindi ripristinare una situazione di efficienza, migliorando il rapporto fra il personale addetto e la mole di lavoro espletata. Tuttavia il personale attualmente addetto a questi uffici regolarmente svolge lavoro straordinario, con notevole aggravio di spese per l'ente —:

quale sia stato il costo per tutta questa operazione;

quali siano state le finalità e le scelte organizzative legittimanti siffatti comportamenti;

quali provvedimenti intenda assumere per ripristinare la funzionalità completa degli uffici postali di Matera capoluogo e della sua provincia, in modo da offrire all'utenza un servizio moderno e funzionale. (4-08899)

NESI, EDO ROSSI e ORTOLANO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

l'Enel già prima della sua trasformazione in Spa aveva conseguito risultati prestigiosi, essendo considerata tra le più grandi compagnie elettriche internazionali e perciò membro autorevole del gruppo delle sette maggiori società elettriche del mondo (E7);

in virtù di questa posizione di rilievo, si erano generate diffuse aspettative per un conseguente sviluppo dell'attività Enel sul piano internazionale, sia da parte delle società operanti sul mercato mondiale dell'energia elettrica, sia da parte di molti

paesi in via di sviluppo, con cui l'Enel aveva stipulato accordi di collaborazione e consulenza;

l'Enel aveva da tempo preso in considerazione l'ipotesi di costituire una apposita società per le attività all'estero e, pur essendone impedita per i vincoli statutari, aveva comunque costituito un presidio delle attività all'estero, con la creazione della Direzione esteri;

dopo la trasformazione dell'Enel in Spa nel 1992, la predetta iniziativa era stata rinviata per l'esigenza di attendere il nuovo disciplinare di concessione;

nel frattempo, erano stati commissionati diversi studi a società di consulenza nazionali ed internazionali, al fine di individuare gli indirizzi strategici più consoni e la struttura necessaria per consentire all'Enel di operare sul mercato internazionale analogamente a quanto già realizzato da altre società elettriche europee pubbliche e private, come Edf (francese), National Power (inglese), Rwe (tedesca), Endesa (spagnola);

tutti i predetti studi — pur nella diversità degli scenari esaminati — concordavano nel ritenere che vi fossero ampie opportunità di affermazione dell'Enel sui mercati esteri, stante la crescente domanda nel settore elettrico mondiale;

nel dicembre del 1995 veniva approvato il nuovo disciplinare di concessione, il quale, all'articolo 9, prevede espressamente la possibilità di esercitare anche all'estero le attività funzionalmente connesse alla missione fondamentale dell'Enel;

nelle riunioni del Consiglio di amministrazione dell'Enel Spa del 20 febbraio 1996 e dell'8 marzo 1996 veniva ampiamente dibattuto il tema dell'internazionalizzazione, giungendosi a deliberare la costituzione di una nuova società, denominata « Enel Internazionale Spa », con capitale iniziale di un miliardo di lire, aumentabile fino a cento miliardi in cinque anni, posseduta al 97 per cento dall'Enel Spa e per l'1 per cento ciascuno da Cise, Cesi ed Ismes, già controllate da Enel Spa;

la predetta deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Enel Spa dell'8 marzo 1996 veniva sottoposta — a norma di statuto — all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci prevista per il 22 giugno 1996 —:

quali siano le ragioni per cui:

a) il nuovo Consiglio di amministrazione, insediatosi nel giugno 1996 con la nomina del dottor Chicco Testa a presidente e del dottor Franco Tatò ad amministratore delegato, cancellata dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci del 22 giugno 1996 la predetta proposta di costituzione della « Enel Internazionale Spa »;

b) tale proposta non sia stata reiterata dal nuovo Consiglio di amministrazione, nonostante che gli stessi Testa e Tatò, in ripetute dichiarazioni apparse sugli organi di stampa, indicassero l'internazionalizzazione dell'Enel quale scelta strategica, al punto che presidente e amministratore delegato dell'Enel, in un incontro avuto con i massimi vertici dell'Électricité de France (EDF) il 12 luglio 1996, confermarono l'imminente creazione di una società dedicata alle attività ed agli investimenti internazionali;

c) nel dicembre del 1996 sia stata infine disciolta la direzione esteri — ultimo presidio alle attività internazionali — per farla confluire nel settore commerciale della struttura ingegneria e costruzioni;

se non ritengano che tutto ciò risulti in contrasto con gli indirizzi e le sollecitazioni del mercato internazionale e a tutto detrimento del prestigio dell'Enel, del suo valore e degli interessi generali dell'Italia all'estero;

quali azioni intendano conseguentemente svolgere al riguardo. (4-08900)

SCALIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la ditta Colucci spa che attualmente gestisce l'appalto per la raccolta dei rifiuti nel comune di Anzio, già segnalata dall'in-

terrogante al Ministero dell'interno con due interrogazioni (in data 10 luglio 1996 e in data 20 febbraio 1997), nelle quali venivano riportate le risultanze della certificazione antimafia della prefettura di Napoli (protocollo n. 1/375), ex decreto-legge n. 490 del 1994; le dichiarazioni accusatorie dell'ex deputato Michele Caccavale, rese sulla stampa locale e durante una trasmissione dell'emittente locale Gtv, che descrivevano una situazione anomala, ai limiti dell'illegalità, nell'assegnazione dell'appalto alla Colucci spa (secondo l'ex deputato un personaggio non meglio precisato avrebbe recepito una dazione ambientale);

l'associazione coordinamento antimafia Anzio-Nettuno e il circolo di Legambiente interessarono della vicenda più riprese la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e la commissione speciale per la lotta alla criminalità del consiglio regionale del Lazio, interessando in ultima battuta la Presidenza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in questi ultimi giorni;

il commissario prefittizio Raffale Bonanno, che attualmente amministra il comune di Anzio, secondo le notizie di stampa locale non smentite, avrebbe riconfermato la Colucci spa nella gestione del servizio sopracitato, nonostante due delibere approvate dal precedente consiglio comunale richiedenti la rescissione del contratto per palesi inadempienze, poiché i funzionari dell'assessorato alla sanità avrebbero notificato tali inadempienze in maniera irregolare;

la direzione nazionale antimafia, per bocca del procuratore aggiunto, dottor Alberto Maritati, ha più volte affermato che l'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti, si è ormai diffusa in tutte le regioni d'Italia, e la relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti è giunta alle stesse conclusioni -:

se sia al corrente di questi fatti e se i fatti riportati dall'ex deputato Caccavale corrispondano al vero;

se non intenda attivare il servizio centrale operativo della Criminalpol e la prefettura per prevenire e combattere ogni pericolo o di infiltrazione della criminalità organizzata in questo importante settore.  
(4-08901)

STUCCHI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il presidente della provincia di Napoli, seguito da altri colleghi presidenti di amministrazioni provinciali, ha denunciato l'attuazione di atti di discriminazione e di prevaricazione nei confronti dei cittadini italiani del mezzogiorno da parte degli enti locali bergamaschi;

la denuncia del presidente della provincia di Napoli è indirizzata non solo contro enti locali territoriali, ma anche verso la stampa locale e alcune diramazioni dei ministeri, come il provveditorato agli studi, accusato di aver consentito l'instaurarsi di un clima di persecuzione;

le convinzioni che stanno alla base della denuncia del presidente della provincia di Napoli derivano sicuramente da informazioni distorte ed errate relative ad atti ed a legittime iniziative di valorizzazione dell'autonomia posta in essere in terra bergamasca -:

se al Ministro interrogato risultino compiuti nella provincia di Bergamo, da parte di enti locali o da altri uffici della pubblica amministrazione, fatti o atti assimilabili a quelli denunciati dal Presidente della provincia di Napoli. (4-08902)

BAMPO — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e della solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il diritto allo studio per tutti i cittadini è sancito dall'articolo 34 della Costituzione;

la legge quadro sull'handicap 5 febbraio 1992, n. 104 ha fornito normativamente gli strumenti atti ad assicurare tale

diritto anche ai cittadini sordomuti prevedendo, agli articoli 9 e 13, la possibilità di utilizzare un interprete (cioè un traduttore o ripetitore labiale) da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

quando è entrata in vigore della legge n. 104 del 1992 molte sono state le manifestazioni di approvazione da parte di molti cittadini sordi nel vedere finalmente riconosciuto il loro diritto a frequentare l'università, a compimento di un ciclo di studi che, fino a qualche anno fa era forzatamente interrotto alla scuola dell'obbligo, per l'impossibilità di superare difficoltà didattiche fino ad allora mai risolte;

pur troppo però, dopo ben cinque anni dall'entrata in vigore della legge quadro sull'*handicap*, tali difficoltà ancora per molte realtà esistono;

in molti casi le facoltà sono prive delle attrezzature tecniche e dei sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, come indicato alla lettera b), comma 1), articolo 3, della legge quadro su richiamata, che sono di estrema necessità per gli studenti sordi universitari;

i sordi che intraprendono gli studi universitari sono in aumento e uno stato realmente attento ai bisogni dei propri cittadini non deve permettersi di scoraggiarli attraverso inauditi ostacoli burocratici e un vergognoso silenzio istituzionale;

di questa inefficienza pervengono molte segnalazioni, una per tutte è quella di una giovane matricola universitaria leccese iscritta al primo anno della facoltà di economia e commercio;

la ragazza sordomuta, cinque mesi fa, come le avevano suggerito, si era iscritta all'università nella certezza, considerato l'impegno assunto dai responsabili della facoltà, di poter usufruire per alcune lezioni di una traduttrice;

ad oggi sono passati mesi, ma dal ministero non è arrivato neanche un segnale;

seppur la ragazza sa benissimo leggere le labbra dei docenti quando gli stessi si girano verso la lavagna per scrivere formule o fare diagrammi, le difficoltà di comprensione sono enormi;

una sua collega, anch'ella sordomuta, si è già arresa e si è ritirata dal corso universitario;

quali iniziative il Ministro intende intraprendere al fine di rimuovere da tutti gli atenei tali inefficienze e garantire a tutti i cittadini un diritto, quello allo studio, costituzionalmente riconosciuto, al fine di evitare che frasi come « L'istruzione è un diritto » e « tutti devono avere pari opportunità di formazione » rimangano solo frasi fatte e di circostanza;

se, nello specifico del caso della matricola leccese, al fine di rendere possibile il prosieguo del corso di studi, non ritenga urgente intervenire presso l'Ateneo di Lecce al fine di rimuovere l'ostacolo e verificare le eventuali responsabilità dello stesso. (4-08903)

**BAMPO.** — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e della solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il diritto allo studio per tutti i cittadini è sancito dall'articolo 34 della Costituzione;

la legge quadro sull'*handicap* 5 febbraio 1992, n. 104, ha fornito normativamente gli strumenti atti ad assicurare tale diritto anche ai cittadini sordomuti prevedendo, agli articoli 9 e 13, la possibilità di utilizzare un interprete (cioè un traduttore o ripetitore labiale) da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

quando è entrata in vigore la legge n. 104 del 1992 molte sono state le manifestazioni di approvazione da parte di molti cittadini sordi nel vedere finalmente riconosciuto il loro diritto a frequentare l'università, a compimento di un ciclo di studi che, fino a qualche anno fa, era forzatamente interrotto alla scuola dell'ob-

bligo, per l'impossibilità di superare difficoltà didattiche fino ad allora mai risolte;

purtroppo, però, dopo ben cinque anni dall'entrata in vigore della legge quadro sull'*handicap*, tali difficoltà ancora per molte realtà esistono;

in molti casi le facoltà sono prive delle attrezzature tecniche e dei sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, come indicato alla lettera b), comma 1, articolo 13, della legge quadro su richiamata, che sono di estrema necessità per gli studenti sordi universitari;

i sordi che intraprendono gli studi universitari sono in aumento e uno Stato realmente attento ai bisogni dei propri cittadini non deve permettersi di scoraggiarli attraverso inauditi ostacoli burocratici e un vergognoso silenzio istituzionale;

di questa inefficienza pervengono molte segnalazioni, una per tutte è quella del signor Pierluigi Lucchese iscritto al secondo anno fuori corso della facoltà informatica dell'università di Pisa;

essendo sordo, nel 1993 chiese che gli venisse assegnato un interprete; solo nel 1996 la richiesta è stata soddisfatta, ma in questo anno accademico, appena dopo un solo anno, la stessa università nega nuovamente il servizio di interpretariato, motivandolo con la mancanza di fondi -:

quali iniziative intenda intraprendere al fine di rimuovere da tutti gli atenei tali inefficienze e garantire a tutti i cittadini un diritto, quello allo studio, costituzionalmente riconosciuto;

se nello specifico del caso del signor Lucchese, al fine di rendere possibile il prosieguo del corso di studi, non ritenga urgente intervenire presso l'ateneo di Pisa al fine di rimuovere l'ostacolo e verificare le eventuali responsabilità dello stesso.

(4-08904)

CITO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.*  
— Per sapere — premesso che:

il sottoscritto ha in più occasioni segnalato alle massime autorità dello Stato, oltre che al Consiglio superiore della magistratura e alla procura generale presso la suprema Corte di Cassazione, il legittimo sospetto di un esercizio « politico » dell'amministrazione della giustizia nella procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto, e chiesto di conseguenza una indagine ispettiva presso la stessa procura;

alle molteplici interrogazioni presentate su episodi specifici comprovanti l'assunto sono state fornite, in Commissione, risposte che l'interrogante giudica elusive e parziali e, per ciò stesso, insoddisfacenti;

in particolare, i fatti denunciati nella interrogazione n. 5-00730, pur condividendosi, in linea di principio, le argomentazioni dell'interrogante, si riteneva di non dover dare seguito alle stesse, in quanto gli elementi forniti sarebbero risultati insufficienti; si rammenta a tale proposito che al sottoscritto interrogante era stato esplicitamente richiesto di non indicare di quale procedimento penale si trattasse, in quanto la vicenda denunciata riguardava proprio un processo a suo carico, motivo per il quale il sottoscritto interrogante ritiene necessario di sollevare ulteriormente la questione presso la Commissione;

in particolare, nelle risposta alla interrogazione n. 5-00732 veniva giudicata legittima l'azione del magistrato, il quale, dopo aver disarmato completamente l'intero corpo dei vigili urbani di Taranto per oltre 48 ore, con ciò privandoli di tutte le armi disponibili, determinava, sia pure indirettamente, il ferimento di un agente di polizia municipale, colpito di striscio da un colpo partito accidentalmente durante le operazioni di sequestro delle stesse armi; si fa presente e si sottolinea che il magistrato avrebbe dovuto procedere al sequestro di tre pistole soltanto e non di tutte quelle in dotazione al corpo, per cui il suo è stato un provvedimento palesemente illegittimo e viziato dall'abuso del suo ufficio, tant'è che il provvedimento stesso veniva revocato quasi immediatamente e con una motivazione tale da dimostrare la fretteolosità con

la quale era stato adottato dal dottor Ghizzardi, evidentemente fuorviato, ad avviso dell'interrogante, dalle indicazioni fornitegli dalla parte politica avversa al sottoscritto, anche per mezzo del grande clamore suscitato sugli organi di stampa; si fa ancora presente e si sottolinea che tale episodio rientrava nella vicenda più ampia relativa al sequestro delle « mazzette di segnalazione », adottate dal corpo di polizia municipale con una delibera recante la firma del comandante del corpo, quale responsabile tecnico, e del segretario generale del comune di Taranto, per quanto al parere di legittimità: l'interrogante ritiene opportuno segnalare che, nel prosieguo delle indagini (pubblico ministero è sempre, ed è quasi ovvio, il dottor Ghizzardi), venivano prosciolti dalle accuse loro mosse sia i vigili urbani, sia il comandante del corpo, sia ancora il segretario generale e tutti i consiglieri comunali che avevano partecipato all'approvazione della delibera, sicché l'unico a essere rinviato a giudizio fu il sottoscritto, all'epoca dei fatti sindaco di Taranto; la vicenda comporta circostanze di fatto che consentono, a parere dell'interrogante, l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio superiore della magistratura a carico del dottor Ghizzardi, per cui occorrerebbe copia degli atti relativi alla vicenda venga trasmessa, per competenza, allo stesso Consiglio superiore della magistratura;

nella risposta alla interrogazione n. 5-00733 si obiettava inoltre la mancanza di una qualsiasi notizia di reato, con riferimento all'utilizzo, da parte di un senatore della Repubblica, di attrezzature dell'amministrazione del comune della provincia di Taranto di cui è sindaco, per informare gli organi di stampa della sua attività parlamentare, come comprovato da comunicati in possesso del sottoscritto, il quale ne dava notizia nel corso di una conferenza stampa, ampiamente riportata dai quotidiani e dalle emittenti locali e alla presenza di numerosi funzionari di polizia, che vennero esplicitamente invitati a riportare la circostanza alla magistratura; si sottolinea che, di per sé, il clamore suscitato dalla conferenza stampa avrebbe do-

vuto indurre i pubblici ufficiali ad informare la magistratura, la quale era venuta comunque a conoscenza dei fatti di reato denunciati, e che il preannuncio di una interrogazione parlamentare da parte dell'interrogante fornito in quella occasione costituiva senza dubbio fondata notizia di reato per esercitare l'azione penale nei confronti del citato senatore;

in particolare, ancora nella risposta alla interrogazione n. 5-00734, si affermava la legittimità dell'azione dello stesso dottor Ghizzardi (sempre lui), il quale chiedeva di acquisire gli atti, già provenienti dalla procura della Repubblica presso il tribunale e quindi a lui noti, al pretore di Taranto, cui gli stessi atti erano stati inviati per competenza e quindi per giudizio; si fa presente a tale proposito che tale giudizio è definito, in data 21 febbraio 1997, con la condanna a un mese di reclusione per un reato di oltraggio (altri elementi di reato sono stati giudicati insussistenti) non consumato dall'interrogante, che all'epoca era sindaco e dunque ufficiale di Governo, per cui dell'oltraggio consumato è stato vittima e non responsabile; si sottolinea inoltre che la sentenza veniva emessa dopo circa quattro ore di camera di consiglio, il che si configura come circostanza eccezionale per una sentenza pretorile, e induce l'interrogante a ritenere, legittimamente, che quel magistrato si sia sentito intimidito e addirittura coartato dalla immotivata richiesta di copia degli atti avanzatagli dal dottor Ghizzardi; il sottoscritto ritiene pertanto che, per la risposta fornitagli, le informazioni giunte alla Commissione siano state viziate dalla parzialità di giudizio più volte richiamata e denunciata, in quanto risulta che sia la stessa procura della Repubblica a fornire le giustificazioni, dando notizie inesatte proprio al fine di nascondere l'intento che si dimostra palesemente persecutorio, posto in atto ormai da diversi anni nei confronti dell'interrogante -:

su quale fondamento logico e giuridico si basi la prassi dell'attingere informazioni e dati su una controversia da una delle parti in causa, com'è accaduto nella

vicenda illustrata in cui i dati per la valutazione dei soprusi da addebitare alla procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto sono stati formalmente richiesti alla stessa procura, offrendole in tal modo la possibilità di autoassolversi a priori;

se non ritenga inammissibile consentire che l'amministrazione della giustizia venga esercitata con quello che l'interrogante ritiene un riprorevole arbitrio da parte della magistratura, che fa celebrare i processi a carico dell'interrogante con una celerità che non riscontra invece nei riguardi dei suoi avversari politici, per i quali vengono tollerate le lungaggini processuali o eluso del tutto l'esercizio dell'azione penale; si ricorda a tale proposito che è pendente presso la prefettura di Taranto (con il n. 17191/91 di notizia di reato) un procedimento riferito ad episodi avvenuti il 15 luglio 1991, di cui imputato è uno degli attuali consiglieri regionali del Pds e parte lesa il sottoscritto interrogante; si sottolinea che, a distanza di circa sette anni, all'udienza dibattimentale si discuteva se visionare o meno la videocassetta relativa alla seduta di consiglio comunale in cui si sarebbe consumato l'oltraggio nei confronti dell'interrogante, con il pubblico ministero d'udienza (che è cognato del candidato dell'Ulivo di Taranto avversario del sottoscritto alle recenti elezioni per il rinnovo del Parlamento e che opera nello stesso studio legale del difensore dell'imputato) il quale motivata tale richiesta con la necessità di valutare la sussistenza di « cause di giustificazione » alla condotta tenuta dall'imputato, così anticipando di fatto la richiesta finale di assoluzione;

se non ritenga obiettivamente indice di parzialità la circostanza che i processi a carico del sottoscritto interrogante, anche se definiti con una sentenza assolutoria, vengano puntualmente appellati dai rappresentanti della pubblica accusa, e nel secondo grado di giudizio, che si celebra in tempi record se confrontati con i normali tempi della giustizia in Italia, la sentenza è immancabilmente di condanna, a differenza di quanto accade ad imputati di

diversa colorazione politica, per i quali il pubblico ministero non ricorre mai in appello;

se non ritenga che un'ulteriore riprova dell'uso distorto dell'amministrazione della giustizia nei confronti del sottoscritto interrogante sia costituita dal fatto che esclusivamente al sottoscritto interrogante vengano contestati, in presenza di reati di competenza della Pretura, articoli del codice penale mai applicati dalla fondazione della Repubblica ad oggi, al fine di spostare artatamente la competenza al Tribunale e di consentire alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di colpire: è il caso del procedimento penale n. 262/96 R.G. della Corte di Appello di Taranto, nel quale il sottoscritto interrogante è stato condannato insieme al sindaco di Taranto, dopo essere stato assolto in primo grado e dopo una camera di consiglio protrattasi per quattro ore, alla pena di mesi otto di reclusione e per la violazione dell'articolo 338 del codice penale (violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario) per aver inscenato una protesta politica all'interno del consiglio comunale di Taranto nel 1993;

se non ritenga in definitiva non solo opportuno, ma necessario e non più dilazionabile disporre una approfondita indagine sulla attività della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, per verificare l'uso scorretto e strumentale dell'amministrazione della Giustizia da parte di alcuni magistrati. (4-08905)

URSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, del tesoro, per la funzione pubblica e affari regionali e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;

l'articolo 49 della Costituzione stabilisce che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale;

nella premessa della relazione politica al bilancio di previsione per l'anno 1997 del comune di Forano (Rieti), si sottolinea che l'obiettivo da raggiungere sia quello di « una pubblica amministrazione che non si limiti a subire il dinamismo sociale ed economico, ma che sia capace di governarlo e in grado di dare risposte rapide, tempestive e di qualità, all'insegna della trasparenza e di un rapporto inalterato di dialogo con il cittadino »;

a pagina nove della stessa relazione si legge testualmente che « saremo altresì altrettanto decisi e fermi nell'impegno e nella condanna contro quella politica che tenta di ingenerare divisioni fra la gente con argomenti falsi, con trucchi di piccolo cabotaggio, con iniziative di basso e rozzo livello culturale, che purtroppo sono presenti nella vita politico-amministrativa di questo ultimo periodo a Forano, da parte di Alleanza nazionale e del gruppo di opposizione »;

a pagina tredici della menzionata relazione si legge che « sconfiggeremo gli attacchi qualunquistici e volgari di Alleanza nazionale e dell'opposizione, che, incapace di formulare proposte, tenta di creare scompiglio e divisioni fra i cittadini », mentre a pagina diciotto si conclude affermando che « questi sono i fatti in risposta ai continui volgari e rozzi attacchi di Alleanza nazionale e dell'opposizione che non hanno né idee e né capacità di proporre nulla di positivo, nell'interesse della cittadinanza »;

evidentemente la situazione a Forano è di estrema gravità, dato che, si sta calpestando quanto stabilisce l'articolo 21 della Costituzione in tema di diritti a manifestare liberamente il proprio pensiero;

inoltre, tale opuscolo, distribuito a tutta la cittadinanza, è stato pagato da tutti i contribuenti —

se non ritengano opportuno intervenire al fine di conoscere se quanto sopra esposto corrisponda a verità;

se non ritengano necessario intervenire al fine di accertare se tale comportamento da parte degli organi comunali di Forano violi precisi obblighi di legge;

se risulta che la Corte dei conti abbia avviato una doverosa ispezione per verificare come vengano utilizzati i soldi dei contribuenti del comune di Forano, dato che vengono spesi per realizzare opuscoli non certamente di contenuto istituzionale, bensì propagandistico. (4-08906)

SCALIA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

nel 1981 in località Padiglione (Anzio) furono abbandonati nella ex discarica comunale quattrocentosei fusti contenenti rifiuti tossici farmaceutici;

nel 1988 detti fusti furono trasferiti e l'area fu bonificata dalla ditta Sir, di proprietà di Antonio Nocera, recentemente condannato dal pretore di Rieti per truffa e danneggiamento ambientale, rinviato a giudizio nell'ambito del procedimento penale « Land Cleaning » condotto dai pubblici ministero G. De Falco e G. Cascini della procura circondariale di Roma, in rapporti diretti (per sua stessa ammissione davanti all'autorità giudiziaria) con Gaetano Cerci, condannato in primo grado dal tribunale di Napoli per corruzione e secondo diversi collaboratori di giustizia, ambasciatore della camorra nel settore dei rifiuti;

la zona in questione tuttavia presenta ancora oggi alcune caratteristiche preoccupanti, quali ad esempio la presenza di zone dove non cresce più vegetazione;

nel mese di febbraio 1977 un articolo del periodico locale *Informare dossier* ha ipotizzato la presenza nella zona in questione di altro materiale tossico, non es-

sendo stato a tutt'oggi smentito dalle autorità competenti -:

se sia al corrente dei fatti e se le affermazioni del periodico locale corrispondano al vero;

se non intenda attivare il Noe dei carabinieri e l'Anpa al fine di verificare l'eventuale presenza di rifiuti tossici interrati in una zona fortemente compromessa dal punto di vista ambientale. (4-08907)

VALPIANA. - *Ai Ministri della difesa e dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

il giorno 13 marzo 1997, verso le 17,30, per un incidente accaduto ad un Amx del 132° Gruppo di Volo del terzo Stormo, al cui comando si trovava il tenente colonnello Paolo Tondi, capo dell'ufficio operazioni, si è verificata una situazione di emergenza;

l'Amx si era appena posato sulla pista quando è scoppiato il ruotino anteriore;

il velivolo, dopo il cedimento del carrello, ha strisciato sulla pista con la fusoliera e si è fermato di traverso;

il pilota fortunatamente è uscito incolume dall'abitacolo;

dopo l'incidente la pista è stata chiusa fino alle ore 20 per permettere ad una autogru di togliere l'Amx dalla pista e ai militari di pulirla da detriti e dai pezzi del carrello;

la pista di atterraggio è utilizzata, oltre che dall'aviazione militare, anche per i voli civili in partenza e in arrivo dall'aeroporto civile « Catullo » di Villafranca di Verona;

i voli civili in partenza hanno accumulato oltre due ore di ritardo, mentre la pista danneggiata nel primo tratto non ha permesso gli atterraggi e i voli in arrivo con destinazione Verona sono stati dirottati in altri scali del nord Italia;

si tratta dell'ennesima volta in cui attività dell'aeronautica militare influiscono, condizionano, intralciano le attività dell'aviazione civile -:

se e quando intendano procedere alla separazione tra aeroporto militare e aeroporto civile, per una migliore sicurezza ed agio dei passeggeri in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Verona Villafranca.

(4-08908)

LOSURDO e PAMPO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

le ostetriche libere esercenti hanno da anni versato i propri contributi previdenziali dell'Europeo (Ente nazionale previdenza ed assistenza ostetriche);

sin dal 1980 il suddetto ente ha erogato, si fa per dire, pensioni pari a circa centoventimila lire al mese in virtù della legge 2 aprile 1980, n. 127;

con l'avvento del servizio sanitario nazionale sparirono le ostetriche libere esercenti e l'Empao fu assorbito dall'Inps, e con esso passarono all'Istituto nazionale della previdenza sociale i beni mobili esistenti in Roma di proprietà dell'Empao, con l'impegno, da parte dell'Inps, di provvedere all'erogazione delle suddette pensioni, che ad oggi ammontano a lire centocinquantomila mensili -:

quale sia l'entità deducibile dai beni ex Empao e quanto sia la somma globale erogata annualmente per pagamenti di pensioni in essere;

se non ritenga inoltre di riproporzionare le pensioni delle libere ostetriche a livelli più adeguati allo stesso dettato costituzionale. (4-08909)

FOTI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

gli organi d'informazione riportano oggi la notizia del gravissimo ed allucinante episodio di violenza accaduto circa

un mese fa a Piacenza, ove una ragazza di diciassette anni che percorreva, poco dopo la mezzanotte di un sabato 27 maggio 1997, lo Stradone Farnese, in pieno centro città, è stata violentata;

la gravità dell'accaduto e la dinamica dell'episodio di cieca, aberrante e gratuita violenza criminale nuovamente pongano al centro dell'attenzione il tema della violenza sessuale e, più in generale, della sicurezza delle città —:

se sia stato riunito e quali iniziative abbia definito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che non può certo ignorare la gravità dell'accaduto;

se e quali disposizioni s'intendano impartire per una massima e coordinata azione di prevenzione da parte delle forze dell'ordine. (4-08910)

**CHIAPPORI.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in Eritrea esistono dei lebbrosari gestiti dai coniugi Travaglino, entrambi, a quanto risulta all'interrogante, non laureati in medicina;

i suddetti lebbrosari sono stati gestiti con finanziamenti della cooperazione italiana —:

se sia conoscenza dell'esistenza di lebbrosari gestiti da personale non qualificato professionalmente;

se si intendano avviare indagini a proposito di questi lebbrosari, allo scopo di verificare come sia stato possibile il finanziamento da parte della cooperazione italiana;

se si intenda verificare il numero effettivo dell'utenza;

se non si ritenga necessario avviare un'ispezione al fine di accertare le eventuali responsabilità;

se esitano ancora oggi lebbrosari in Eritrea gestiti da personale non qualificato e con finanziamenti della cooperazione italiana. (4-08911)

**NAPOLI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il provveditore agli studi di Reggio Calabria, in data 26 febbraio 1997, protocollo n. 134/1, ha comunicato al preside della scuola media « Contestabile » di Taurianova (Reggio Calabria) che la sezione staccata di San Martino (frazione del comune di Taurianova) verrebbe a rientrare nel piano provinciale di riorganizzazione della rete scolastica;

la frazione di San Martino, con popolazione di duemilacinquecento abitanti, dista cinque chilometri dal comune di Taurianova ed è priva di mezzi pubblici di comunicazione tra i due centri;

la citata sezione staccata della scuola media « Contestabile » di Taurianova è collocata in un moderno edificio scolastico, appositamente costruito da pochi anni;

la citata frazione è interessata da un grave degrado socio-economico-culturale, con conseguente facile possibilità di inserimento della criminalità organizzata;

la soppressione della sezione staccata della scuola eliminerebbe un punto di riferimento per i giovani alunni ed il conseguente incoraggiamento alla dispersione scolastica;

l'edificio scolastico di San Martino ospita attualmente sei classi (due corsi completi), con circa centodieci alunni;

la maggioranza dei genitori degli alunni non è nelle condizioni di poter accompagnare i propri figli nella sede principale di Taurianova, perché priva di mezzi di trasporto personali e perché, essendo la zona prettamente agricola, si reca a lavorare nei campi in orari antecedenti quelli di inizio delle lezioni scolastiche —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di giungere al mantenimento della sezione staccata della scuola media « Contestabile » di Taurianova, in modo da consentire l'autentico diritto allo studio per gli alunni della frazione di San Martino, alla luce anche delle possibilità di deroga previste nei comuni 70 e 71 del-

l'articolo 1 della legge finanziaria per il 1997. (4-08912)

**NAPOLI.** — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge-quadro n. 104 del 1992, agli articoli 9 e 13, individua gli specifici aiuti per gli studenti minorati sensoriali;

numerosi studenti sordi di vari atenei italiani continuano a denunciare la preoccupante situazione che continua a manifestarsi in ordine alla applicazione della citata legge n. 104 del 1992;

tale situazione è stata più volte denunciata anche dai *mass media*, che hanno sottolineato la grave impossibilità, da parte di tanti giovani sordi a seguire le lezioni universitarie perché privi di un interprete (cioè di un traduttore o ripetitore labiale) che renda possibile la comprensione dei docenti quando spiegano;

in molti casi addirittura le facoltà universitarie sono anche prive delle attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, così come indicato alla lettera *b*), comma 1), dell'articolo 13 della legge-quadro, che risultano di estrema necessità per gli studenti sordi universitari;

gli studenti sordi che intraprendono gli studi universitari tendono ad aumentare, ma in molti casi, le numerose difficoltà incontrate, scoraggiano la frequenza;

all'interrogante appare inconcepibile che non vengano assicurate le risorse, i mezzi e gli strumenti necessari agli studenti sordi che intendono proseguire gli studi a tutti i livelli —:

quali urgenti iniziative intendano assumere affinché il diritto allo studio diventi tale anche per gli studenti sordomuti. (4-08913)

**DOZZO.** — *Ai Ministri delle finanze e per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la produzione di funghi da destinare al consumo alimentare umano è realizzata attraverso pratiche colturali che sono tradizionalmente classificate nell'ambito delle attività agricole;

in base a quanto testualmente indicato all'articolo 1, comma 1, della legge 5 aprile 1985, n. 126, l'attività di coltivazione dei funghi è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola;

la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto l'esclusione della funghicoltura dal complesso delle attività produttive agricole;

in conseguenza della suddetta esclusione, è stata interrotta la concessione delle agevolazioni tariffarie sul carburante agricolo alle imprese dedite alla coltivazione di funghi;

a seguito della evidente incongruenza tra le disposizioni contenute nella richiamata legge n. 662 del 1996 e di quanto previsto dalla precedente normativa (legge n. 126 del 1985), in data 14 gennaio 1997 taluni deputati del gruppo della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania hanno presentato un'interrogazione, ove si poneva il problema se la funghicoltura, nei casi in cui essa fosse svolta nel rispetto dei limiti fissati ai fini del riconoscimento tra le attività agricole delle produzioni vegetali ottenute tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, dovesse essere considerata attività agricola e se, conseguentemente, gli operatori di tale comparto dovessero avere accesso alle diverse agevolazioni previste per il settore primario, inclusa quella sugli oli combustibili;

a seguito di una specifica richiesta inoltrata dalla associazione italiana funghicoltori, i competenti uffici del ministero delle finanze, su indicazione dei parimenti competenti uffici del ministero delle risorse agricole, hanno affermato che la funghicoltura è da considerare attività agricola — ed ha pertanto accesso alle agevolazioni tariffarie e, più in genere, al regime

fiscale agricolo — solo nel caso in cui essa sia svolta nel rispetto dei parametri di cui alla richiamata legge n. 662 del 1996;

nonostante le indicazioni di cui al punto precedente, i ministeri competenti continuano a non fornire chiare ed univoche indicazioni in merito all'applicazione dei succitati parametri al comparto della funghicoltura, lasciando gli operatori in una pesante situazione di incertezza, nella quale l'unico punto fermo è rappresentato dalla generale ed indiscriminata interruzione della concessione delle agevolazioni tariffarie —:

se non ritengano di fornire precise indicazioni in merito al modo in cui debbono essere intesi ed applicati i diversi parametri in base ai quali classificare la funghicoltura nell'ambito delle attività agricole, e in particolare se, con riferimento a quanto disposto dalla legge n. 662 del 1996, ove si prevede la possibilità per le produzioni vegetali ottenute sotto copertura di essere incluse nel settore agricolo « qualora la superficie adibita alla produzione non ecceda il doppio di quella su cui la produzione stessa insiste », si intenda fornire inequivocabile informazione se, nel caso specifico della funghicoltura, per « superficie di coltivazione », si debbano intendere i letti, le serre, o i sacchi di coltivazione e se, per « il terreno su cui insiste », si debbano intendere la superficie strumentale dell'azienda e se, così non fosse, come i funghicoltori debbano considerare — ai fini fiscali — i piazzali, o i corridoi annessi alle serre, od agli impianti di produzione. (4-08914)

**BUTTI e ALBONI.** — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

militari, forze dell'ordine, insegnanti ed altri dipendenti statali sono stati recentemente colpiti dai provvedimenti economici del Governo Prodi, quali, ad esempio, il blocco delle liquidazioni per i dipendenti che chiedono di andare a riposo in anticipo o le modifiche al sistema pensionistico per

gli uomini delle forze dell'ordine o, ancora, la riduzione di stipendio con effetto retroattivo per i carabinieri ausiliari;

la critica in atto in seno alle forze dell'ordine è destinata ai Ministri interrogati perché colpevoli di aver favorito un decreto che non riconosce le specificità dei compiti delle stesse;

il « breve allungamento della permanenza in servizio di tutti coloro che sono prossimi a maturare il massimo della pensione » — così come è stato definito dal Ministero della Difesa — pregiudicherà la sicurezza di tutti, in quanto oppone a scaltri ed atletici delinquenti poliziotti prossimi alla pensione e demotivati —:

se e quali urgenti iniziative intendano assumere in ordine ai problemi evidenziati anche al fine di impedire le clamorose, ma legittime e condivise dagli interroganti, iniziative annunciate dalle forze dell'ordine negli ultimi giorni;

se l'antipatia congenita delle sinistre per tutto ciò che sa di Patria e tricolore, e più precisamente per le forze dell'ordine, continuerà a caratterizzare le iniziative del Governo Prodi. (4-08915)

**CHIAPPORI.** — *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in merito all'aggiudicazione degli appalti attraverso licitazione privata per lavori banditi dalla direzione dell'Arsenale militare di La Spezia, sono insorti dei problemi per tutte le ditte spezzine;

l'attuazione delle gare avviene attraverso il « borbonico » metodo dell'applicazione percentuale al ribasso da confrontarsi ad uno sconto massimo, riportato nella scheda dell'amministrazione, escludendo le offerte che riportano uno sconto superiore a quello fissato nella scheda segreta;

di fatto tale strumento, in mano a gestori della cosa pubblica senza scrupoli,

dà adito ad una costante assegnazione a chi è facilmente a conoscenza di tale percentuale di sconto;

vengono utilizzate ditte che sono in possesso della certificazione della qualità, pur non essendoci in realtà nell'Arsenale della Marina militare di La Spezia manuale per il controllo della qualità;

si aggiudicano le gare quasi esclusivamente le ditte del Meridione a discapito di quelle spezzine;

stranamente, per le imprese fornitrici dell'Arsenale militare di Taranto è facile entrare nelle gare di La Spezia, mentre altrettanto non succede per le imprese locali pur certificate (ciò è facilmente documentabile);

le aziende del Sud - grazie agli sgravi contributivi e fiscali - risultano essere anche avvantaggiare in termini di costo della manodopera e riescono a spuntare costi, e quindi appalti, ad importi inferiori;

le imprese tarantine hanno ottenuto il massimo della certificazione della qualità AQAP120, mentre a La Spezia, «stranamente» poche e con molta difficoltà ci riescono;

sono state invitate a partecipare alle gare d'appalto società che pare non avessero all'epoca delle aggiudicazioni i requisiti prescritti;

una ditta dopo essersi aggiudicata l'appalto ha richiesto l'annullamento dello stesso;

normalmente le aziende che rinunciano dovrebbero essere escluse dalle gare indette nei mesi successivi, perdendo il deposito cauzionale costituito per parteciparvi, ciò che nel caso summenzionato non è avvenuto;

collaudatori spezzini, negli ultimi tempi, in prossimità delle gare di appalto, sono stati più volte intimiditi -;

se non si ritenga opportuno intervenire in tempi brevi, con una seria ed accurata indagine, aprendo una inchiesta per fare finalmente luce su di una vicenda

dai contorni alquanto sospetti, per non dire inquietanti. (4-08916)

GIOVANARDI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per conoscere - premesso che:

presso la casa circondariale di Trani presta servizio l'assistente Renato Signorile;

nei confronti dell'assistente Renato Signorile è stato aperto procedimento disciplinare per un fatto avvenuto il 23 marzo 1996;

il fatto per il quale è stato aperto il procedimento disciplinare non appare assumere rilievo tale da meritare censura, apparendo viceversa elementi tali da far presumere altra responsabilità;

sembra quasi che al Signorile si vogliono far pagare atteggiamenti che nulla hanno a che fare con l'episodio contestato -:

quali iniziative intenda assumere per tutelare i diritti del personale dipendente, in particolare quando si è in presenza di disturbi medici documentati. (4-08917)

CHIAPPORI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

Confitarma ha informato che, entro il 1999, circa cinquemila ufficiali della Marina mercantile attualmente in servizio dovranno possedere il GOC (*General operator certificate*) del GMDSS (*Global maritime distress and safety system*);

statisticamente si prevede che circa il 25 per cento dei candidati sarà respinto all'esame e, con l'accesso progressivo dei giovani allievi ufficiali, il totale degli esaminandi è valutabile a circa seimilacinquecento;

considerando di far lavorare tutte le settimane dell'anno l'attuale unica commissione e nell'ipotesi improbabile che tutti i candidati si presentino, potrebbero

essere esaminati, al ritmo attuale di dodici candidati per settimana, seicentoventiquattro candidati per anno;

nel tempo a disposizione, come è facilmente calcolabile, potranno essere esaminati al massimo un migliaio di candidati;

ne consegue la vergognosa necessità per i candidati italiani di cercare di sostenere sessioni di esame all'estero, con evidenti e notevoli costi aggiuntivi nonché discredito per le nostre istituzioni incapaci di fornire i servizi necessari al lavoro dei propri cittadini —:

se sia a conoscenza dell'inadeguatezza dell'unica commissione ad esaminare la quantità dei concorrenti;

se si intenda correggere l'inadeguatezza della composizione della commissione, che risulta formata in abbondanza di esperti di diritto, di regolamenti e di varie professionalità importanti, ma non strettamente attinente allo scopo del conseguimento del Gmdss;

se si intenda provvedere per porre rimedio all'inadeguatezza del regolamento P.T.;

se si intenda compensare l'inadeguatezza dei risultati con una apposita deroga. (4-08918)

MARINACCI e VOLONTÈ. — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e degli affari sociali.* — Per sapere — premesso che:

sono sempre più numerosi gli studenti affetti da sordità impossibilitati a seguire le lezioni universitarie, in quanto non vengono messi a loro disposizione, così come previsto dalla legge quadro sull'*handicap* (n. 104 del 1992), i traduttori o ripetitori labiali;

in molti casi addirittura le facoltà universitarie risultano prive anche delle attrezzature tecniche e dei sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tec-

nico, previsti dalla stessa legge, necessari all'apprendimento degli studenti sordi;

nei fatti dopo cinque anni dall'emanazione di una legge tanto attesa vi sono ancora casi di studenti costretti a rinunciare a frequentare l'università per la mancanza dei supporti didattici previsti, così come è accaduto a due studenti, uno iscritto al secondo anno fuori corso della facoltà di informatica dell'università di Pisa, l'altra iscritta al primo anno della facoltà di economia e commercio dell'università di Lecce —:

quali provvedimenti urgenti intenda assumere nei confronti degli atenei inadempienti affinché le disposizioni della legge quadro sull'*handicap* siano applicate integralmente, consentendo che il diritto allo studio nei gradi più alti dell'istruzione costituzionalmente garantito sia reso effettivo. (4-08919)

MENIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se il dipartimento delle entrate abbia emanato direttive in materia di presentazione dei modelli 740/1997 - redditi 1996, redatti in lingua slovena;

quale disposizione normativa vigente nell'ordinamento positivo preveda tale eventualità;

se sia stata predisposta una bozza di tale modello in lingua slovena e, in caso affermativo, quale specifico ufficio a ciò preposto abbia provveduto, con il crisma dell'ufficialità, a tale adempimento;

se, vista la vigente legislazione in materia, verrà, all'uopo, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, l'apposito decreto ministeriale che contenga il modello ufficiale;

se in caso affermativo, i modelli verranno stampati dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, ed in quale misura;

se, a tale riguardo, sia già stata effettuata un'indagine conoscitiva ufficiale,

utile per individuare la quantità prevedibile di utilizzo, al fine anche di evitare inutili sprechi per l'erario;

se, su una questione di non dubitabile rilevanza, sia stato sentito il Ministro degli affari esteri in materia di parità di trattamento delle minoranze linguistiche ed informato il Consiglio dei ministri;

se, ancora, si sia tenuto conto, anche in previsione di conseguenti nuove e più ampie richieste della minoranza slovena, che bisognerebbe attendere la conclusione dell'iter parlamentare della legge quadro di tutela delle minoranze, già avviato presso la Camera dei deputati;

se, infine, vista l'imminenza del periodo previsto per la presentazione dei modelli 740, si sia considerato che una tale disposizione troverebbe assolutamente impreparata l'amministrazione finanziaria nella fase di appuramento formale dei modelli 740 in lingua slovena e, in futuro, farebbe certamente sorgere ulteriori difficoltà procedurali in occasione degli accertamenti sostanziali. (4-08920)

**CHIAPPORI.** — *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

nel 1991 presso l'ambasciata italiana di Addis Abeba quattro collaboratori del dittatore Menghistu Hailemariam, autori di carneficine ed odiati sia dagli invasori che dagli invasori, si rifugiarono in essa dopo essere stati « respinti » dalle altre ambasciate;

dei quattro rifugiati (Tsfay Ghebrechidane, Addis Tidla, Brahnu Bayi e Hailu Yimanu) uno morì suicida, secondo la versione ufficiale (a parere degli etiopi fu assassinato dagli altri tre perché intendeva arrendersi). Il fatto accadeva all'interno dell'ambasciata;

nel 1991 ambasciatore italiano era il dottor Angeletti. Oggi questo incarico è ricoperto dal dottor Milani ed i tre soprac-

citati collaboratori dell'ex dittatore erano ancora ospiti della nostra ambasciata nell'autunno del 1995;

nel 1991 Suren Mirascian, cittadino eritreo diplomato della scuola italiana di Asmara, dissidente politico e per tale motivo ripetutamente torturato dai soldati etiopi occupanti la suddetta città, riuscito a rifugiarsi in Addis Abeba, tentò di procurarsi il visto presso l'ambasciata italiana. Esso gli fu sempre negato fino a quando pagò novemila birr (al cambio ufficiale la cifra corrispondeva a quattromila dollari); a quel punto, gli fu concesso il visto turistico valido per una settimana;

presso la nostra ambasciata a Lagos, in Nigeria, sono stati rilasciati visti dietro pagamento;

le ambasciate non sono territorio incontrollabile e gli ambasciatori rispondono di ciò che avviene al loro interno —;

se intenda prendere provvedimenti sanzionatori nei confronti degli ambasciatori che si sono dimostrati inaffidabili nel controllo del personale sotto la loro responsabilità;

se si siano intraprese indagini per scoprire il personale « corrotto »;

quali provvedimenti si intendano adottare per scongiurare il ripetersi di questi gravi illeciti;

se i tre collaboratori del dittatore Menghistu si trovano ancora nell'ambasciata. (4-08921)

**PERETTI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con nota del 10 gennaio 1997, protocollo II/4/3544, il ministero delle finanze aboliva i limiti esistenti in passato per le domande di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto effettuate dai titolari di conto fiscale direttamente al concessionario, stabilendo che « a partire dall'anno 1997 i suddetti rimborsi possono essere richiesti fino all'importo del credito vantato dal titolare del conto fiscale »;

con decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri in data 7 marzo 1997, dopo meno di due mesi dalla succitata nota del ministero, veniva reintrodotta un limite massimo pari a cinquecento milioni di lire —:

quale iniziative intenda intraprendere per porre rimedio alle conseguenze negative generate da questo ripensamento, manifestazione evidente della improvvisazione e incertezza che caratterizza la condotta di questo Governo in campo finanziario, che, giustificandosi con la poco credibile volontà di « evitare l'attuale paralisi che si sta determinando nell'esecuzione dei rimborsi » e con « la ricerca di maggiori garanzie per l'Erario », vuole ancora una volta far ricadere sulle imprese creditrici dello Stato le proprie difficoltà finanziarie derivanti dal minor gettito verificatosi nei primi due mesi del 1997. (4-08922)

PERETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 662 del 1996, provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997, ha introdotto diverse e sostanziali innovazioni in merito alla deducibilità delle spese per le auto;

il Ministero delle finanze è successivamente intervenuto con comunicazioni e circolari al fine di chiarire il contenuto delle nuove norme;

a conclusione di tale attività chiarificatrice, l'attuale quadro normativo presenta gravi ed ingiustificabili incongruenze, tra le quali evidenziamo, a solo titolo esemplificativo le seguenti;

a) relativamente alle auto cosiddette « di lusso » le imprese non possono portare in detrazione le spese di custodia, di impiego, di manutenzione e riparazione, ma possono dedurre integralmente la tassa di possesso e l'assicurazione, i lavoratori autonomi possono invece dedurre, relativamente a queste auto, anche le spese di riparazione che, come detto, costituiscono un costo indeducibile per le imprese;

b) se una società concede in uso la macchina al dipendente può dedurre integralmente il costo dell'auto, se la stessa operazione è fatta da un imprenditore individuale, quest'ultimo può portare in detrazione dal reddito d'impresa solo il 50 per cento del costo residuo;

c) se una società concede in uso la macchina all'amministratore o a un socio potrà dedurre solo il 50 per cento del costo residuo, a differenza di quanto precedentemente visto in caso di uso promiscuo del mezzo da parte di un dipendente;

d) a presunzione di uso promiscuo dell'auto aziendale non vale per l'agente di commercio imprenditore individuale, mentre è applicata ai soggetti che svolgono la medesima attività in forma societaria —:

quali iniziative intenda intraprendere per eliminare queste disparità inspiegabili alla luce della necessità di adottare un sistema di tassazione più chiaro e razionale, che risponda all'esigenza di semplificazione del sistema impositivo chiesta dal contribuente e, almeno nelle intenzioni, avvertita anche da questo Governo. (4-08923)

CHIAPPORI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

in data 16 ottobre 1995 ha avuto inizio presso l'istituto magistrale « G. Mazzini » di La Spezia un corso di riconversione professionale per insegnanti relativamente alla classe di concorso 50/A ex A066 — materie letterarie — conclusosi in data 14 dicembre 1995;

tra i docenti chiamati a curare l'insegnamento con nomina del provveditore agli studi non vi era alcun docente universitario;

dai verbali del corso si riscontrano diverse violazioni e false applicazioni dei decreti ministeriali e del decreto legislativo n. 297/1994; in particolare: a) dai verbali non emerge lo svolgimento di alcuna atti-

vità didattica, di autoformazione e di verifica; *b*) il percorso formativo è stato stabilito violando l'articolo 2 del decreto ministeriale 27 maggio 1995;

il corso, sia per quanto riguarda il programma sia quanto concerne lo svolgimento, ha avuto durata inferiore a quella prevista dal decreto ministeriale 231 del 1994;

dalla documentazione visionata presso il provveditore agli studi di La Spezia risulta che non esisteva la disponibilità di posti a cattedre, in violazione dell'articolo 473 del decreto legislativo n. 297/1994, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 231 del 23 luglio 1994;

da indagini svolte risulta inoltre che i corsisti non appartenevano, nella totalità, alle categorie di cui all'articolo 479 del decreto legislativo n. 297/1994, ossia al comma 2, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 1 del decreto ministeriale n. 231 del 23 ottobre 1994 —:

se non appaia illegittima la disposizione di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale n. 231 del 1994, avendo introdotto una discrezionalità della nomina non prevista dal decreto legislativo n. 297 del 1994;

se non si legittimi in tal modo l'attuazione stessa del corso non in obbedienza alle condizioni poste dall'articolo 479 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e dall'articolo 1 del decreto ministeriale n. 231 del 1994, nonché dall'articolo 473 del succitato decreto legislativo n. 297 del 1994 e dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 231 del 1994;

se non sia necessaria un'ispezione ministeriale presso il provveditorato agli studi di La Spezia, onde verificare la correttezza delle procedure adottate;

se non debba essere annullata la graduatoria dei candidati che hanno superato la verifica finale del corso di riconversione

classe di concorso 50/A presso l'istituto magistrale « G. Mazzini » di La Spezia.  
(4-08924)

VALPIANA. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio di istituto del liceo scientifico « Morgagni » di Roma ha invitato ad un dibattito sulle Fosse Ardeatine la medaglia d'oro della resistenza Rosario Bentivegna;

all'ingresso del Liceo, Bentivegna è stato contestato da un gruppo di studenti delle associazioni « Azione giovani » e « Azione studentesca », capeggiate dall'eurodeputato di Alleanza Nazionale Roberta Angelilli —:

quali siano state le azioni intraprese contro gli organizzatori dell'indegna gazzarra, che hanno rivolto al Bentivegna insulti, grida e minacce;

come intendano nel futuro impedire che individui estranei alle scuole possano inscenare manifestazioni che l'interrogante ritiene di chiaro stampo fascista, cui fortunatamente nessuno studente del Morgagni si è unito, davanti ad una scuola pubblica della Repubblica nata dalla Resistenza.  
(4-08925)

SIGNORINI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nelle prime ore del 23 febbraio 1997, sulla strada statale Gardesana, alle porte di Torri del Benarco (Verona), un diverbio tra alcuni cittadini italiani, giovani di Malcesine (Verona), di ritorno da una festa d'addio al celibato di un loro conoscente, e due cittadini tunisini, è degenerato in rissa;

tale diverbio, e quindi la successiva rissa, sarebbe stato originato, a quanto si è appreso, da una condotta di guida automobilistica azzardata;

il caso è stato strumentalizzato, anche attraverso resoconti giornalistici fuorvianti, come quello di un quotidiano nazionale, che non ha perso tempo nel definire i giovani italiani in questione delle « teste rasate » e « naziskin », quando questi non avevano nulla a che spartire con ciò;

dopo una interrogazione dell'onorevole Tiziana Valpiana, in cui la parlamentare di Rifondazione comunista, oltre a chiedere quali iniziative giudiziarie fossero state prese, auspicava anche l'applicazione della cosiddetta « legge Mancino », la magistratura ha disposto il 25 marzo 1997 il provvedimento cautelativo degli arresti domiciliari dei giovani italiani coinvolti, accusati di lesioni aggravate e violenza privata con l'aggravante di futili motivi;

tale lettura dell'evento potrebbe determinare un clima negativo, ingiustificato, ma abilmente appesantito da valenze che originariamente non gli appartenevano, comunque tali da condizionare oltremisura l'atmosfera generale in cui non è certo marginale il rischio di applicare misure ed interpretazioni sproporzionate ma funzionali a fini strumentali -;

se l'attività degli organi di polizia che hanno accertato lo svolgimento dei fatti abbia contribuito a tramutare un caso di rissa in un episodio di razzismo, efferato e violento. (4-08926)

OSTILLIO e FABRIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro dei trasporti e della navigazione ha, nei confronti delle Ferrovie dello Stato, compiti di indirizzo (in relazione al Piano complessivo dei trasporti) e di vigilanza (attraverso le strutture centrali e periferiche della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

tali funzioni sono state delegate dal Ministro al Sottosegretario di Stato on. Soriero, appartenente al suo stesso partito -;

se il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga compatibile con i compiti del ministero, con le attribuzioni del Ministro e con le funzioni delegate al citato Sottosegretario di Stato, la continua partecipazione di quest'ultimo a manifestazioni, conferenze ed eventi pubblici organizzati da dipartimenti, e società ed altri soggetti della Ferrovie dello Stato spa, talvolta giungendo a surrogare la presenza ed il ruolo degli stessi vertici dell'azienda;

se non ritenga tale comportamento anomalo, in quanto teso a realizzare — di fatto — una sorta di campagna politico-elettorale a carattere continuativo, sostenuta dalle Ferrovie dello Stato e fonte di grave imbarazzo per la direzione relazioni esterne medesime;

se il Governo abbia cognizione che tale iperattivismo del Sottosegretario di Stato sia destinato a creare gravi problemi — non solo di immagine — alle Ferrovie dello Stato ed alla sua dirigenza, che si vedono rappresentate anche in eventi e manifestazioni per le quali non sussista un interesse aziendale a partecipare;

se sia a conoscenza del fatto che l'intero vertice dirigenziale delle Ferrovie dello Stato abbia sull'argomento espresso il proprio generale disappunto all'amministratore delegato Cimoli;

quali siano, in conclusione, le iniziative che il Governo intende assumere per ricondurre l'attività del Sottosegretario Soriero nel corretto binario delle funzioni a lui effettivamente delegate. (4-08927)

#### **Apposizione di firme ad una mozione.**

La mozione Conti ed altri n. 1-00118, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 10 marzo 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati: Alboni, Aloj, Armaroli, Bono, Carlesi, Nuccio Carrara, Cola, Colonna, Cuscunà, Fino, Foti, Fragalà, Lo Presti, Mal-

gieri, Mantovano, Martinat, Martini, Menia, Migliori, Mitolo, Morselli, Napoli, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Pezzoli, Proietti, Rasi, Selva.

**Apposizione di firme  
a risoluzioni in Commissione.**

La risoluzione in Commissione Benvenuto ed altri n. 7-00191, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 17 marzo 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Gasperoni.

La risoluzione in Commissione Biricotti ed altri n. 7-00204, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 1° aprile 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Bova.

**Apposizione di firme ad interrogazioni.**

L'interrogazione Pagliuzzi n. 5-01137, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti

della seduta del 28 novembre 1996, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Pezzoli.

L'interrogazione Fei n. 5-01707, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 26 febbraio 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Foti.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 1° aprile 1997, a pagina 7926, seconda colonna, dalla quarantunesima alla quarantatreesima riga deve leggersi: « triennale, riferendo alle Commissioni parlamentari competenti per la valutazione politica di merito. » e non: « triennale, riferendo alle Commissioni parlamentari competenti la valutazione politica di merito. », come stampato.

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

---

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI  
PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALOI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

nel 1994 i vertici della Banca di Roma maturavano la decisione di realizzare in Reggio Calabria la filiale capogruppo per l'intera regione;

di conseguenza, 18 dipendenti venivano trasferiti da altre sedi presso la detta filiale, consentendo l'avvio delle funzioni connesse al nuovo ruolo assegnato alla filiale medesima;

senza giustificati motivi, in data 6 dicembre 1995 veniva annunciata la sospensione dei processi di attuazione della filiale capogruppo in Reggio Calabria;

successivamente, ben 16 dipendenti venivano trasferiti forzatamente ad altre sedi;

a seguito di tale nuova disposizione, i dipendenti — di ogni livello — già trasferiti da altre sedi ed opportunamente addestrati ai nuovi previsti compiti, vengono così a perdere ruolo e funzione, con danno per i singoli e per l'istituto in termini di formazione e professionalità acquisite e non più utilizzabili, salve le deprecate procedure di mobilità forzata in corso;

il ruolo di filiale capogruppo è stato addirittura conferito a sede di altra regione, dove, peraltro, ben diverse sono le condizioni del mercato del credito;

se non ritenga il Governo che i descritti comportamenti posti in essere dai vertici della Banca di Roma, oltre che risultare di dubbia legittimità sul piano contrattuale e sindacale, arrechino ingiusto danno all'intera economia calabrese, precludendo agli imprenditori locali l'utilizzo di un'autonoma e plurifunzionale struttura di accesso al credito, soprattutto in un contesto opera-

tivo di crescente espansione nella provincia di Reggio degli sportelli di ogni istituto;

se e quali iniziative reputino, infine, di promuovere i Ministri interrogati, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, al fine di evitare l'ennesima spoliatura ai danni del lavoro e dell'impresa nella regione Calabria, e nel comprensorio reggino in particolare, anche in vista dell'istituzione di una grande società finanziaria composta da Banca di Roma, FIAT e Mediocredito, i cui effetti benefici per lo sviluppo del Mezzogiorno rischiano di essere vanificati, per le suddette zone, a causa degli avvenimenti in premessa.

(4-00294)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la mancata realizzazione, in Reggio Calabria, della filiale Capogruppo della Banca di Roma per l'intera regione.*

*Al riguardo, la Banca di Roma, interpellata per il tramite della Banca d'Italia ha fatto presente che la mancata attuazione della filiale capogruppo, in Reggio Calabria, è da collegarsi a motivi di natura strettamente economica.*

*La Banca di Roma ha precisato che tale scelta non influisce sul livello dei servizi forniti agli operatori economici locali in quanto la funzione delle filiali capogruppo è circoscritta ai rapporti tra le Dipendenze e la Direzione generale e non hanno alcun rapporto con la realtà commerciale e industriale del territorio. Peraltro, la costituzione di una struttura amministrativa di coordinamento, quale quella di Reggio Calabria, comporterebbe costi elevati che vanno rapportati, in sede di verifica delle ipotesi messe allo studio, ai benefici economico/funzionali ad essi connessi.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pinza.

APOLLONI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e per le risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

con l'entrata in vigore di un recente regolamento, attuativo della legge n. 580

del 1993, le aziende agricole sono obbligate ad iscriversi entro il prossimo 30 ottobre 1996, al nuovo registro delle imprese presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

nel Veneto, contro questo nuovo « balzello burocratico » hanno preso decisamente posizione alcune organizzazioni agricole, tra le quali l'unione generale coltivatori (Copagri), organizzazione agricola molto battagliera nella difesa dei legittimi interessi dei coltivatori;

recentemente, contro l'obbligo di iscriversi al nuovo registro delle imprese, ha avuto luogo una manifestazione di protesta dei coltivatori trevigiani, conclusasi con l'occupazione della camera di commercio di Treviso. Altre iniziative si sono svolte nel mese di settembre 1996 in provincia di Vicenza (il 4 a Vicenza ed il 9 a Grignone di Zocco). Risulta all'interrogante che altre manifestazioni di protesta, per chiedere la sospensione dell'entrata in vigore del registro delle imprese per le aziende agricole, sono in programma nelle province venete;

il mondo agricolo, indipendentemente dall'organizzazione sindacale agricola di appartenenza, è in massa contrario a questo nuovo « balzello burocratico »:

L'avversione dei coltivatori del Nord al nuovo registro delle imprese è dettata da molteplici motivi, sintetizzabili principalmente nei seguenti due: 1) l'iscrizione al registro delle imprese è obbligatoria per le aziende agricole in possesso della partita Iva. Risulta che al Sud d'Italia pochissimi coltivatori hanno la partita Iva (prova ne è che nelle domande dei contributi comunitari al Sud si indica il codice fiscale al posto del numero di partita Iva), per cui solo i coltivatori del Nord dovrebbero iscriversi e pagare. 2) le aziende agricole sono iscritte a decine di registri ed elenchi tenuti dallo Stato, dalla regione, dalla provincia e da altri enti. Questa burocrazia delle carte è costosa sia in termini di tempo che economici e distoglie i coltivatori dal lavoro dei campi e dalla vendita dei prodotti agricoli. Il coltivatore ogni anno deve cor-

rere, con una « borsa di carte », ad iscriversi o aggiornare la sua posizione per l'anagrafe ditte, gli elenchi Uma, gli elenchi ex Scau, gli archivi Aima, gli archivi Iva, il registro Ulss per il bestiame, il registro per l'agriturismo e tanti altri —:

se non si intenga che, in mancanza di un immediato intervento delle autorità preposte, esista la concreta possibilità di una sollevazione degli agricoltori del Nord, con grave pericolo per l'ordine pubblico;

se non si ritenga opportuno e necessario sospendere per gli agricoltori l'obbligo di iscrizione presso il nuovo registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, in attesa che la pubblica amministrazione proceda ad una vera semplificazione burocratica a favore del mondo agricolo. (4-03531)

*RISPOSTA. — La legge n. 580 del 29 dicembre 1993 prevede, tra le altre cose, anche l'obbligo di iscrizione degli imprenditori agricoli nel Registro delle imprese.*

*Tale iscrizione ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, come previsto dal comma 5, dell'articolo 8 della suddetta legge e non quella di aggravare la situazione degli imprenditori.*

*Per quanto concerne le procedure stabilite per l'iscrizione nel registro delle imprese, si informa che, a seguito di accordi intercorsi con le associazioni di categoria, le imprese agricole possono essere assistite in tutte le procedure dalle associazioni di appartenenza, senza alcun onere aggiuntivo.*

*Peraltro, per venire incontro alle esigenze degli agricoltori il decreto del Presidente della Repubblica n. 559 del 16 settembre 1996, oltre a fissare il nuovo termine per la suddetta iscrizione al 30 ottobre 1996, ha introdotto importanti elementi di semplificazione per le stesse iscrizioni.*

*Infine, per quanto attiene alla possibilità di una ulteriore proroga del termine anzidetto, si fa presente che la stessa non avrebbe potuto comunque eccedere il 30 novembre 1996. Infatti, una proroga più ampia non avrebbe consentito alle Camere*

*di commercio, che devono procedere alle iscrizioni entro sessanta giorni, di rispettare la scadenza ultima prevista dalla legge, coincidente con il 25 gennaio 1997, per la completa attuazione del registro delle imprese.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Bersani.

BALLAMAN, BORGHEZIO, APOLLONI, VASCON, ANGHINONI, FONTAN, BOSCO, PAOLO COLOMBO, RIZZI, FONGARO, CAVALIERE, COMINO, PITTINO e BARRAL. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

in data 20 maggio 1996, nel consiglio comunale di Pordenone veniva presentato e votato un ordine del giorno, il cui testo si riporta di seguito: « in base al principio di autodeterminazione dei popoli, riconosciuto a vari livelli internazionali; in relazione al dibattito politico sull'indipendenza della Padania entro uno Stato confederale; ritenendo il "diritto di indipendenza" una essenziale facoltà prepolitica; ribadendo che la Sovranità appartiene sempre e comunque ai popoli come enunciato nell'Atto Finale della Conferenza di Helsinki (1975) e che essi, quando lo ritengono, possono riappropriarsene attraverso metodi e consultazioni democratiche; (il consiglio comunale) invita il sindaco sulla strada del rinnovamento politico ed amministrativo sul principio di autodeterminazione dei popoli nell'interesse esclusivo della cittadinanza di Pordenone »;

in data 16 settembre 1996, guarda caso poche ore dopo la manifestazione di Venezia, in relazione all'ordine del giorno testé richiamato, dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Pordenone, il pubblico ministero dottore Domenico Labozzetta inviava una serie di informazioni di garanzia in ordine al reato di cui all'articolo 271, concernente il sostegno ad associazioni e movimenti che svolgono at-

tività diretta a deprimere il sentimento nazionale —:

se non si ritenga di dover ordinare immediatamente un'ispezione atta ad accertare eventuali irregolarità, nell'esercizio dell'azione penale, nell'operato dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale di Pordenone, che la vicenda sopra descritta lascia chiaramente supporre potere essere caratterizzata da influenze e pregiudizi politici contrari alla libera attività dei sostenitori dell'autonomia e dell'autodeterminazione, attivando di conseguenza l'azione disciplinare di competenza. (4-03784)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la competente autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.*

*A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio comunale di Pordenone di un ordine del giorno nella seduta del 20 maggio 1996, il locale Procuratore della Repubblica, in data 16 settembre 1996, ha invitato una persona a comparire in quanto sottoposta ad indagini per i reati di cui agli articoli 303, 476 c.p. in relazione alla esaltazione ed appoggio ad associazioni e movimenti che svolgono attività diretta a deprimere il sentimento nazionale ed alla falsità di una firma apposta sull'ordine del giorno stesso.*

*Il Procuratore medesimo ha formulato la richiesta di indagini sui fatti in questione alla locale sezione di polizia giudiziaria in data 28 maggio 1996; mentre il documento recante l'esito di tali investigazioni è stato depositato il 13 settembre 1996. Da tale ultimo atto sono conseguite le prescritte iscrizioni nel registro delle notizie di reato.*

*L'Ufficio procedente ha rappresentato che gli sviluppi dell'indagine in questione non sono stati influenzati da eventi esterni, bensì sono stati determinati dai tempi delle investigazioni e della comunicazione del loro esito.*

*Questo Ministero — naturalmente — non ha la veste istituzionale per esprimere valutazioni sul merito dell'iniziativa giudiziaria in questione.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

BAMPO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo notizie riportate sulla stampa locale (« *Corriere Alpi* » del 12 dicembre 1996), la regione Veneto sta correndo il rischio di vedere sopprimere il tribunale di Belluno, con eventuale trasferimento di sede nella città di Treviso;

la città di Belluno è capoluogo di provincia e, come tale, sede di tutti gli uffici e delle strutture pubbliche tipiche di un capoluogo, con un numero di residenti che si aggira intorno alle duecentoquindicimila presenze, che raddoppiano nei periodi di massimo afflusso turistico;

la presenza del suddetto tribunale appare quanto mai indispensabile, dal momento che la provincia di Belluno è una delle più estese d'Italia ed è caratterizzata da un assetto di collegamenti nel quale, anche per difficili e particolari condizioni meteorologiche, sono difficoltose le possibilità di accesso agli uffici da parte degli operatori del diritto e dei cittadini, senza contare il fatto che la presenza del tribunale è necessaria anche in ragione dei rapporti sociali, degli affari e dello sviluppo economico del territorio;

la decisione ha suscitato vive polemiche da parte degli operatori di giustizia bellunesi, dal consiglio dell'ordine degli avvocati ai magistrati ed agli impiegati dei vari uffici, in ragione del fatto che l'eventuale trasferimento degli uffici giudiziari nella città di Treviso comporterebbe serie difficoltà, tra le quali, non ultima né trascurabile, la distanza, che arriva fino a duecento chilometri rispetto alla parte più lontana della provincia bellunese;

attualmente la pianta organica del tribunale si compone di ventinove unità, tra presidente, magistrati, personale di cancelleria, operatori amministrativi eccetera, personale che, non senza disagio dovrebbe essere messo a disposizione della sede giudiziaria di Treviso a seguito dell'eventuale accorpamento —:

se tali notizie apparse sulla stampa locale abbiano un fondamento ed even-

tualmente se siano già stati espressi i prescritti pareri favorevoli del Consiglio superiore della magistratura e del presidente della corte d'appello interessata;

quali siano gli intendimenti del Ministro interrogato sulla sorte riservata al tribunale di Belluno, in attuazione del suo programma di riforma della geografia giudiziaria, che non deve creare, però, ulteriori difficoltà per i cittadini nell'accesso al mondo della giustizia. (4-06373)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.*

*Va anzitutto chiarito che sia l'eventuale soppressione sia l'eventuale istituzione di uffici giudiziari può avvenire soltanto nel quadro di una generale revisione delle circoscrizioni giudiziarie e quindi in un'ottica di sistematicità ed organicità che eviti prese di posizione estemporanee e non sufficientemente ponderate. Tanto più che l'intera problematica va vista in relazione anche a due importanti, innovative circostanze: la prima rappresentata dal disegno di legge delega per l'istituzione del giudice unico; la seconda dalle sentenze della Corte Costituzionale sulla incompatibilità.*

*Con l'importante riforma sul giudice unico si vuole conseguire l'unificazione funzionale degli uffici (procura circondariale e procura della Repubblica, pretura e tribunale) senza toccare il loro insediamento territoriale e strutturale e quindi senza determinare alcun apprezzabile mutamento dell'attuale geografia giudiziaria. L'attuazione del disegno consentirà di garantire ben più ampia flessibilità all'organizzazione giudiziaria e soprattutto di ottenere l'accorpamento e quindi una migliore utilizzazione del personale, ivi compreso quello di magistratura. L'eventuale revisione delle circoscrizioni giudiziarie dovrà essere legata alla previa valutazione dei risultati che si accerterà essere stati raggiunti mediante la preminente riforma di cui si parla e ancora in corso di realizzazione normativa.*

*Sotto il secondo aspetto richiamato, deve aggiungersi che il tema degli organici del personale di magistratura e soprattutto della loro ripartizione ha assunto partico-*

lare attualità alla luce delle note pronunzie della Corte costituzionale in tema di incompatibilità.

È evidente, infatti, che le proposte di intervento sinora formulate (rapporto del CENSIS; studio del C.S.M.; gruppo di studio nominato dal Ministro di Grazia e Giustizia per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie) e che concordano nel ritenere che, per giungere ad uffici che assicurino la migliore resa di giustizia, occorre puntare su dimensioni medie (uffici giudicanti con non meno di 20-25 giudici, ma anche 15 per situazioni particolari; uffici requirenti con non meno di 6-10 magistrati) dovranno tutte essere approfondite tenendo conto dei principi affermati dalla Corte e concretamente connesse alle varie situazioni processuali prospettabili.

Può allora dirsi che i dati quantitativi non potranno rappresentare l'unico dato da valutare. Dovrà essere presa in esame anche una serie di altri elementi quali: i flussi di lavoro, valutati al fine di determinare un modello standard di produttività unitaria nel rapporto tra domanda di giustizia e numero complessivo dei magistrati disponibili e « non incompatibili »; l'estensione del territorio; le particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario e la necessità dell'azione di contrasto a grandi fenomeni di patologia sociale; l'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio; i collegamenti, l'orografia e gli insediamenti produttivi; l'esistenza di moderni ed attrezzati locali destinati al servizio giudiziario e di strutture carcerarie di rilevante consistenza.

Nulla potrà essere fatto senza aver prima adeguatamente ponderato tutti i contributi informativi e valutativi che i soggetti istituzionali (in particolare gli enti locali, i consigli regionali, e le province autonome) nonché le altre figure operanti nell'ambito giudiziario ed i singoli cittadini vorranno fornire.

Ed è naturale che in tale complessivo ambito saranno in futuro considerate anche tutte le esigenze segnalate in riferimento al tribunale di Belluno.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 20 maggio 1992 è stato aperto ad Imola (Bologna) un supermercato della cooperativa Emilia-Veneto, denominato « Centro Leonardo »;

in relazione all'apertura, ai permessi, alle opere, eccetera, il consigliere comunale di Alleanza nazionale Enrico Gurioli presentò due esposti alla magistratura e più volte è stato ascoltato dai magistrati di Bologna e dai carabinieri di Imola, i quali ultimi, in modo egregio, hanno svolto una accurata indagine;

le problematiche legate al « Centro Leonardo » partono dal momento del varo del piano del commercio del comune di Imola, preparato dalla Tecnicoop, una cooperativa già interessata all'apertura di un altro grande centro commerciale della cooperativa Emilia-Veneto in quel di Bologna;

è il piano del commercio che permette l'apertura del « Centro Leonardo »;

si è assistito ad un « miracolo » anche in quel di Imola, non con la « moltiplicazione dei pani e dei pesci », ma con la moltiplicazione delle metrature; infatti il comune di Imola in data 19 maggio 1992 (vigilia dell'apertura) rilasciava una autorizzazione commerciale (n. 2310/a) per metri quadrati 5.000 di superficie di vendita, ma in data 20 maggio 1992 è avvenuto il « miracolo » della moltiplicazione dei metri quadrati che, con autorizzazione n. 2310/b, diventano 8.000;

al « Centro Leonardo » dovrebbe, al momento, esserci più di un ettaro e mezzo di verde pubblico attrezzato, che, per ammissione dell'ingegnere capo del comune di Imola, è formato invece da parcheggi, strade, marciapiedi e qualche « scarpata », queste sì verdi;

la cooperativa Emilia-Veneto aveva raggiunto un accordo con il comune per non pagare determinati oneri, per miliardi, ma in cambio avrebbe dovuto realizzare opere di viabilità per miliardi di lire, opere

indispensabili per servire un supermercato delle dimensioni del « Centro Leonardo »;

dette opere dopo tre anni dall'apertura devono ancora essere iniziate;

attorno al « Centro Leonardo » sono girate sponsorizzazioni sportive e assunzioni di centinaia di persone, e fra queste anche di parenti di pubblici amministratori —:

se risulti al Governo che, in esito alle indagini sopra indicate, siano stati richiesti rinvii a giudizio e, in caso positivo, nei confronti di chi e per quali reati.

(4-00528)

RISPOSTA. — *In relazione ai fatti di cui all'interrogazione sono state acquisite informazioni presso l'A.G. competente.*

*Risulta dalla nota inviata:*

— *l'esposto datato 22.8.1992, presentato dal Consigliere comunale Gurioli, fu assunto in carico presso la Procura di Tribunale di Bologna con il n. 11067/91 mod. 21; al termine delle indagini preliminari (7.11.1992) venne chiesto al GIP del Tribunale di Bologna l'emissione del decreto che dispone il giudizio per Montanari Nicodemo e Manara Marino, imputati del delitto di cui agli artt. 81, 110 e 323 comma II.*

*Il GIP, in data 4.10.1994, emise sentenza di non luogo a procedere nei confronti dei predetti imputati, « perché il fatto non sussiste »;*

— *nel 1993, su informativa del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Imola, veniva iscritto il fascicolo n. 6333/93 RGNR, riguardante varie ipotesi di reato relative ad abusi edilizi commessi da amministratore del Comune di Imola e concernente anche la vicenda del centro commerciale « Leonardo »;*

*nel 1995 lo stesso procedimento venne stralciato nella parte relativa al centro commerciale, iscrivendosi apposito procedimento che reca il n. 1600/95;*

*in quest'ultimo fascicolo risultano inseriti gli esposti presentati dal consigliere di FI Angela Labanca (9.8.1996) e quello del consigliere di AN Enrico Gurioli (12.8.1996).*

*Nel frattempo la Regione Emilia-Romagna aveva presentato (14.9.1992) un ricorso al competente TAR contro il Comune di Imola e la Cooperativa Emilia-Veneto, chiedendo l'annullamento delle autorizzazioni rilasciate per la costruzione del centro commerciale Leonardo, avendo riscontrato violazioni di parametri urbanistico-edilizi.*

*Il ricorso veniva discusso dal TAR il 9.2.1994 e, con sentenza n. 90 del 21.2.1995, veniva accolto. Il comune di Imola e la cooperativa Emilia-Veneto proponevano appello al Consiglio di Stato, che con decisione n. 813 depositata il 26.6.1996, confermava la sentenza del TAR, intimando di conseguenza il ripristino da parte del Comune di Imola della metratura legale dell'ipermercato « Leonardo » — ordine ottemperato dal Sindaco di Imola il 26.7.1996, con ordinanza n. 604.*

*Il 17.10.1996 la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 455, ha provveduto all'aggiornamento della classificazione del centro commerciale « Leonardo » di Imola da centro di livello regionale a centro di livello infraregionale inferiore, ossia con superficie di vendita compresa tra i 5.000 mq e i 10.000 mq, e non più compresa tra gli 8.000 mq e i 25.000 mq.*

*Come è intuibile, in pendenza di tale procedura i lavori non potevano essere iniziati.*

*Il procedimento n. 63333/93 si è concluso con richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 39 imputati, accolta dal GIP in data 8.7.1996 con il decreto che si allega in copia.*

*Per quanto attiene al fascicolo 1600/95 sono ancora pendenti indagini preliminari, quindi gli atti risultano allo stato coperti da segreto istruttorio.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

VINCENZO BIANCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*è finito all'attenzione della procura della Repubblica e della Corte dei conti lo*

scambio di accuse tra il sindaco di Aprilia Giovanni Cosmi ed il consigliere comunale Giacomo Migliore, del comune medesimo;

alla luce della diatriba, vi era ancora il problema della metanizzazione della periferia della città, che da tempo l'amministrazione comunale sta tentando di realizzare;

sei consiglieri del Polo per le libertà hanno firmato un esposto, basato su una registrazione del dibattito in aula consiliare nel quale il Migliore sosteneva di avere ricevuto un'offerta, in qualità di geometra, della direzione dei lavori dell'estensione della rete del metano, in cambio di un voto favorevole per la realizzazione della metanizzazione, da affidare senza appalto ad una determinata ditta;

in relazione alla richiesta di fornire spiegazioni sull'accaduto da parte del sindaco al consigliere Migliore era arrivata la risposta: «era Lei quella persona e c'era anche un testimone»;

il sindaco avrebbe reagito con veemenza, ma a quanto risulterebbe a tutt'oggi non sarebbe pervenuta alcuna denuncia di diffamazione nei confronti del consigliere Migliore —;

se risulti al Governo che siano state avviate indagini al riguardo e, in caso positivo, quale ne sia lo stato. (4-03900)

*RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina ha rappresentato che in relazione ai fatti segnalati pende procedimento iscritto al registro n. 45 (atti relativi a fatti non costituenti notizia di reato) e che sono in corso indagini.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

*CARAZZI. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la prevista fusione delle società Aermacchi e Siai Marchetti, nell'ambito

della razionalizzazione del settore aeronautico, metterà a rischio una serie di impianti che fanno capo alla Siai Marchetti, localizzati nei comuni di Sesto Calende, Vergiate e Malpensa, in provincia di Varese;

questa intesa produttiva comporta conseguenze occupazionali negative in un'area già colpita da fenomeni di deindustrializzazione —;

se siano state valutate le potenzialità di sviluppo degli stabilimenti di Sesto Calende, Vergiate e Malpensa, grazie anche alla loro vicinanza con l'aeroporto di Malpensa;

quali siano le garanzie di ricollocazione per i lavoratori interessati dalla riduzione della capacità produttiva;

se siano stati predisposti piani di area per la gestione coordinata dei fondi comunitari, nazionali e regionali per la riconversione industriale di aree caratterizzate da produzioni belliche. (4-02662)

*RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi forniti anche dall'IRI, si fa presente quanto segue.*

*Il 22 ottobre 1996 è stato ratificato presso il Ministero del lavoro l'accordo raggiunto il 3 ottobre u.s. presso l'Unione Industriali di Varese tra Aermacchi, Siai Marchetti, FIM-FIOM-UILM di Varese, le RSU Siai ed Aermacchi, in merito alla cessione alla Aermacchi (azienda privata) del ramo d'azienda « addestratori » della Siai Marchetti (azienda appartenente al Gruppo FINMECCANICA).*

*Tale operazione consente di concentrare in Aermacchi le attività di progettazione e produzione dei velivoli addestratori permettendo non solo di presidiare al meglio le posizioni attualmente detenute dalle due aziende, ma di recuperare quote di mercato in virtù di una maggiore forza di penetrazione commerciale; si otterrà anche un arricchimento della gamma dei prodotti offerti ed una migliore struttura dei costi legati ai*

maggiori volumi ed alla razionalizzazione delle capacità tecniche e specialistiche presenti nelle due aziende.

*Il Piano industriale prevede:*

— la cessione ad Aermacchi delle attività Siai;

— la chiusura del complesso impiantistico di Sesto Calende di Siai Marchetti ed il trasferimento delle attività nello stabilimento di Venegono di Aermacchi, che dista non più di 30 chilometri;

— l'assorbimento di 310 dipendenti Siai da parte di Aermacchi.

*Per la gestione delle ricadute occupazionali conseguenti all'operazione di accorpamento delle attività Siai ed Aermacchi (ca. 80 eccedenze), sono previste misure di outplacement, di esodazione incentivate e/o, in relazione al protocollo firmato tra Siai, Aermacchi, Regione Lombardia, Provincia di Varese e SEA, programmi di riqualificazione per il reinserimento nell'ambito delle attività del nuovo insediamento di Malpensa 2000;*

*Per le aree liberate in Sesto Calende, FINMECCANICA si è impegnata a favorire iniziative terze tese al loro riutilizzo produttivo.*

*L'integrazione industriale, oltre a basarsi sui dati relativi all'andamento economico e produttivo registrati dalle due società negli ultimi anni, si basa anche sui seguenti fattori:*

— *ampliamento dell'offerta sui mercati esteri con strategia unica ma con una gamma di prodotti derivati dalle due aziende;*

— *necessità di ridurre gli investimenti per i futuri prodotti avendo una logica di complementarità e non di concorrenza, come avvenuto nel passato;*

— *necessità di riduzione di costi resa possibile dall'integrazione di funzioni di staff delle due aziende con professionalità equivalenti del personale addetto;*

— *integrazione di tecnologie produttive oggi doppie in diversi casi.*

*La razionalizzazione del comparto addestratori conseguita con l'accorpamento delle infrastrutture produttive delle società Aermacchi e Siai Marchetti — società ricche di tradizioni che si inseriscono a giusto titolo nella storia dell'aeronautica italiana — consentirà alle stesse di pervenire ad una più adeguata dimensione economica e quindi di operare in un contesto industriale radicalmente mutato caratterizzato dalla riduzione, a livello mondiale, della domanda militare.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

CASCIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

da circa dieci anni la casa circondariale di Palmi è gestita sempre dallo stesso direttore, un funzionario non particolarmente attento alle relazioni sindacali con gli altri addetti all'istituto;

tale direttore, infatti, assume sistematicamente posizioni e comportamenti di parte nel corso delle relazioni sindacali e, di conseguenza, non intrattiene corretti rapporti con i rappresentanti di categoria dei soggetti interessati, creando un continuo clima di tensione tra il personale di polizia penitenziaria in servizio nello stesso istituto;

lo stesso funzionario pone in essere iniziative e comportamenti palesemente antisindacali attraverso atti che, peraltro, non rientrano tra le sue funzioni e i suoi poteri. Risulta all'interrogante, ad esempio, che di recente detto funzionario abbia rimandato al mittente circa sessanta revoche inoltrate dal sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe) contro altre organizzazioni sindacali, senza alcuna plausibile ragione, ovvero assumendo un'iniziativa che non rientra tra le sue funzioni ed i suoi poteri d'istituto —:

se sia al corrente di quanto sopra descritto e quali iniziative intenda assu-

mere nell'immediato e per il futuro in merito al comportamento del direttore la casa circondariale di Palmi;

se non ritenga opportuno procedere subito all'avvicendamento del suddetto direttore, azione che quantomeno riporterebbe la serenità tra i soggetti che operano in tale istituto di pena, con la conseguente migliore propensione al difficile impegno cui si sottopongono giorno per giorno gli addetti ai lavori, primi fra tutti gli agenti di polizia penitenziaria. (4-05738)

**RISPOSTA.** — *Dalle informazioni acquisite risulta che il dott. Fedele Rizzo è direttore titolare della Casa Circondariale di Castrovillari nonché direttore reggente della Casa Circondariale di Crotona presso la quale si reca due volte alla settimana.*

*Inoltre, fino a pochissimo tempo fa, il predetto funzionario veniva inviato in missione anche presso la Casa Circondariale di Rossano, recentemente chiusa.*

*Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria comunica che attualmente risulta impegnato nella cura degli incombenenti relativi alla completa dismissione di quest'ultimo istituto penitenziario, nonché nel seguire l'iter dei lavori di costruzione del nuovo complesso penitenziario.*

*Dalla nota informativa si evidenzia inoltre che il dott. Rizzo, presso l'istituto di Crotona opera in condizioni di estrema difficoltà, a causa dell'assenza di un funzionario di ragioneria, attualmente sopperita tramite applicazione saltuaria di personale amministrativo contabile proveniente dalla Casa Circondariale di Catanzaro.*

*Questo non consente di affrontare e risolvere nei tempi e nei modi dovuti le molteplici esigenze di un'area operativa così delicata.*

*Anche nell'istituto di Castrovillari, peraltro entrato in funzione recentemente, sia pure in modo parziale, il personale risulta sottodimensionato alle esigenze.*

*Viene posto in evidenza poi che i continui spostamenti, per raggiungere le diverse sedi di servizio, incidono sulla possibilità da parte del dott. Rizzo di curare con la dovuta adeguatezza ed organicità gli innumerevoli*

*problemi esistenti negli istituti suindicati.*

*Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha comunque espresso l'intenzione di assegnare personale nelle sedi calabresi non appena saranno ultimate le procedure concorsuali attualmente in corso.*

*Rientra inoltre nelle previsioni del Dipartimento l'assegnazione ad ogni istituto penitenziario di un direttore stabile allo scopo di assicurare un costante livello di efficienza gestionale.*

*Per quanto riguarda i fatti specifici cui fa riferimento l'interrogante non risulta che il dott. Rizzo sia stato rinviato a giudizio a seguito di denunce fatte da un dirigente sindacale per il suo comportamento scorretto né che «tra breve dovrebbe essere sottoposto a procedimento disciplinare».*

*La mancanza di indicazioni più specifiche nell'interrogazione fa cadere la necessità di fornire ulteriori indicazioni sul punto.*

*Dal tenore dell'interrogazione si può evincere infatti il riferimento ad un solo specifico episodio verificatosi nel corso di un incontro con l'O.S. tenutosi nell'istituto di Rossano, cui partecipava il Vice Segretario Provinciale Ernesto Fusaro, il quale, non riuscendo a raggiungere un accordo con la direzione, si alzava per abbandonare il tavolo delle trattative, ricevendo dal dott. Rizzo l'invito a sedersi per continuare le stesse.*

*Sulla questione è stato acquisito carteggio intercorso tra il dott. Rizzo ed il Sig. Fusaro, dal quale si evince che il malinteso è stato chiarito.*

*Pertanto il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria non ritiene di dover procedere ad un avvicendamento del funzionario in questione, ribadendo peraltro l'intenzione di assegnare quanto prima ad ogni Istituto Penitenziario un proprio Direttore stabile.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

**CASCIO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*gli istituti penitenziari di Castrovillari e Crotona (e fino a poco tempo fa anche*

quello di Rossano Calabro) sono gestiti da un unico direttore da circa dieci anni;

risulta all'interrogante che tale funzionario attuerebbe verso il personale di polizia penitenziaria metodi e sistemi di persuasione ai limiti della legalità, arrivando anche a minacciare i dirigenti sindacali del corpo di rapporto disciplinare nel corso delle trattative in essere;

risulta inoltre all'interrogante che il direttore suddetto pare sia stato già rinviato a giudizio in seguito a denunce fatte da un dirigente sindacale per il suo comportamento scorretto, e tra breve dovrebbe essere sottoposto a procedimento disciplinare —:

se non ritenga che, dopo un certo numero di anni, sia opportuno un avvicendamento dirigenziale negli istituti di pena, soprattutto in una realtà come quella calabrese a rischio, ove esiste una criminalità forte e ramificata su tutto il territorio che, verosimilmente, può influire anche all'interno delle strutture dello Stato;

se non ritenga opportuno, per evidenti necessità organizzative e gestionali, assegnare a ogni istituto di pena il suo direttore, ovvero il dirigente se trattasi di istituto di livello dirigenziale, in servizio permanente effettivo, tale che possa garantire all'istituto una presenza continuativa e non saltuaria, come invece accade negli istituti penitenziari suddetti;

se sia a conoscenza della situazione e dei problemi qui evidenziati, problemi che appaiono derivanti dalla scarsa professionalità del funzionario preposto alla dirigenza degli istituti di Castrovillari e Crotona;

quali provvedimenti immediati e futuri intenda assumere in merito a quanto sopra descritto e se non ritenga opportuno procedere, dopo una verifica dei fatti succitati, all'immediato avvicendamento del funzionario in oggetto. (4-05775)

RISPOSTA. — *Dalle informazioni assunte presso il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, risulta che il dott. Gianfranco De Gesu, direttore della Casa Circondariale di Palmi, è funzionario particolarmente stimato ed apprezzato sia per le qualità umane che per le notevoli capacità dimostrate nel corso della sua carriera.*

*Dirige da diversi anni l'istituto penitenziario di Palmi che si trova ubicato territorialmente in una delle più difficili e problematiche realtà socio-economiche della Calabria, e dove inoltre si trovano ristretti detenuti di notevole caratura criminale.*

*Il dott. De Gesu sembra avere affrontato la gestione dell'istituto con notevole equilibrio e senso di responsabilità.*

*Non risultano mai pervenute al competente ufficio lamentele in ordine all'esistenza di un clima di tensione tra il funzionario e il personale di Polizia penitenziaria.*

*Per quanto riguarda lo specifico episodio rappresentato dall'interrogante, si evidenzia che l'iniziale mancato accoglimento, da parte della Direzione, di revoche inoltrate dal S.A.P.Pe. a discapito di altre organizzazioni sindacali, trova la sua giustificazione nel fatto che le stesse erano state fatte sottoscrivere in bianco agli altri interessati su moduli compilati da persone diverse dai sottoscrittori.*

*Tale circostanza ha ingenerato nel dott. De Gesu forti perplessità in ordine alla correttezza della prassi seguita, atteso che le revoche suddette sono state presentate in data 26.10.1996, mentre la loro data pare fosse postuma, e precisamente del 30.10.1996.*

*A fronte di tale situazione che peraltro poneva legittimi dubbi sulla reale manifestazione di volontà degli interessati, alcuni dei quali avevano tra l'altro posto in essere comportamenti contrastanti (quali la presentazione della revoca della delega sindacale nei confronti di organizzazione di cui non risultavano iscritti; l'aver già prodotto analoga revoca) si è posta per il direttore dell'istituto la necessità di un vaglio più accurato della documentazione prodotta.*

*In seguito, del resto, le revoche in questione sono state accolte.*

*Il competente Dipartimento ritiene pertanto che il comportamento del funzionario vada esente da censure e per questo non si ritiene opportuno procedere ad alcun avviamento alla direzione della Casa Circondariale di Palmi.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

COSTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:*

quali siano le ditte o le imprese che hanno contratto rapporti di fornitura di generi alimentari — per quali prodotti e

per quali importi annui — per gli istituti di pena in Italia. (4-06384)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria appalta, a mezzo di asta pubblica, la fornitura di tutti i generi alimentari previsti dalle apposite tabelle, da destinare alle persone ristrette negli istituti penitenziari, non prevedendo l'appalto per singole categorie di alimenti.*

*Si allega l'elenco delle ditte appaltatrici con l'importo erogato per ogni istituto negli anni 1995 e 1996.*

## ALLEGATO

Ditta DAC Distribuzione Alimentare Convivenze di SCUOLA GIUSEPPE

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. BRESCIA	508.677.400	677.003.376
C.C. BUSTO ARSIZ	359.849.663	478.927.188
C.C. COMO	375.887.532	500.272.133
C.C. VARESE	100.236.675	133.405.902
C.C. CREMONA	281.197.635	346.254.300
	1.625.848.905	2.135.862.899

Ditta DE MARCO SALVATORE

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. POZZUOLI	208.523.700	277.526.088
	208.523.700	277.526.088

Ditta PASTORE LEONARDO

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. CATANZARO (	0	940.527.288
C.C. CROTONE	0	143.238.039
C.C. LAMEZIA TER	0	0
C.C. VIBO VALENZ	0	0
C.C. BARI	661.908.940	880.940.626
C.C. TARANTO	594.796.183	791.619.647
C.R. TRANI	601.752.863	800.878.356
C.R. TURI	188.307.261	243.803.001
	2.046.765.247	3.801.006.957

---

 XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1997
 

---

## Ditta VENTURA DOMENICO

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. ARIANO IRPI	162.545.854	216.362.740
C.C. AVELLINO	418.837.262	617.495.275
C.C. LAURO	0	0
C.C. BENEVENTO	324.734.969	432.973.301
C.C. NAPOLI	1.844.834.102	2.438.457.736
C.C. NAPOLI SECO	1.223.415.617	1.628.254.966
O.P. NAPOLI	189.859.978	252.686.371
	4.164.227.782	5.586.230.389

## Ditta VITAGLIANO RAFFAELE

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
O.P. AVERSA	166.066.398	218.814.059
	166.066.398	218.814.059

## Imp. D'AGOSTINO S.r.l.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. LECCE	572.159.540	807.242.278
C.R. ISILI	199.096.530	256.890.202
C.R. MAMONE	437.425.257	582.173.252
C.C. SASSARI	430.840.988	573.410.187
C.C. TEMPIO PAUS	0	0
	1.639.522.315	2.219.715.919

---

XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1997

---

Rag. Pietro Guarnieri - Figli - s.n.c.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. CASTROVILLA	0	0
C.C. COSENZA	0	986.341.306
C.C. PAOLA (II	0	0
C.C. ROSSANO (	0	0
	0	986.341.306

Soc. ALESSIO S.P.A.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. LA SPEZIA	261.435.116	368.987.003
C.C. ALESSANDRIA	467.443.573	622.124.900
C.C. ASTI	278.280.798	357.981.143
C.C. ALBA	164.139.437	218.454.669
C.C. CUNEO	267.281.110	355.726.860
C.R. FOSSANO	173.011.839	230.263.029
C.C. BIELLA	294.817.234	392.374.937
C.C. NOVARA	282.490.382	375.969.016
C.C. VERBANIA	48.265.989	74.265.437
C.C. VERCELLI	275.299.717	366.398.896
C.R. SALUZZO	314.694.072	418.829.201
	2.827.159.267	3.781.375.091

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1997

Soc. ARTURO BERSELLI &amp; C. S.p.A.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.R. PADOVA	656.717.119	874.030.784
C.C. LODI (II)	0	87.063.822
C.C. MILANO (II)	0	2.539.878.374
C.C. MANTOVA	156.570.145	208.380.629
C.C. AOSTA	0	0
C.C. IVREA	206.291.528	274.555.270
C.C. PINEROLO	44.529.889	59.265.234
C.C. TORINO	1.899.336.093	2.527.843.672
C.C. PISA	265.874.340	351.720.293
	3.229.319.114	6.922.738.078

Soc. BERNABE' ROSA &amp; C. s.a.s.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. PIACENZA	276.225.507	367.631.039
C.C. BOLZANO	239.429.190	318.658.486
C.C. ROVERETO	0	0
C.C. TRENTO	397.513.848	529.054.793
C.C. VERONA	496.814.588	679.484.626
C.C. VICENZA	228.420.500	304.006.920
C.C. BERGAMO	644.446.880	857.700.211
C.C. LECCO	0	0
C.C. SONDRIO	0	0
C.R. SPOLETO	342.762.983	477.350.183
	2.625.613.496	3.533.886.258

---

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1997

---

## Soc. Casa della Carne S.r.l.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. FERRARA	327.965.369	436.492.090
	327.965.369	436.492.090

## Soc. CENTRALPANE FIRENZE S.r.l.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. AREZZO	122.121.519	162.532.640
C.C. EMPOLI	40.829.234	34.696.154
C.C. FIRENZE SEC	46.901.001	55.944.940
C.C. FIRENZE SOL	1.074.669.365	1.430.287.227
C.C. PISTOIA	96.635.289	128.612.784
C.C. PRATO	390.016.720	549.415.978
C.R. MASSA	181.589.389	267.700.673
O.P. MONTELUPO F	172.414.348	249.726.137
	2.125.176.865	2.878.916.533

## Soc. CENTROCARNI VALMUSONE S.r.l.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. ANCONA	379.354.745	504.886.679
C.C. CAMERINO	0	0
C.C. PESARO	247.466.450	329.355.348
	626.821.195	834.242.027

---

 XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1997
 

---

## Soc. CONVISERVICE di Soldati &amp; C. s.n.c.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. CHIAVARI	138.483.929	14.345.095
C.C. GENOVA	633.786.384	125.271.920
C.C. SAVONA	0	0
C.C. LODI	21.614.820	12.196.590
C.C. MILANO	1.996.581.048	437.356.290
C.R. MILANO OPER	863.317.571	149.768.690
C.C. MONZA	475.376.440	152.715.972
	4.129.160.192	891.654.557

## Soc. GALSIR di Galletti Renato &amp; C. s.a.s.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. GROSSETO	28.863.450	38.414.628
C.C. LIVORNO	285.924.340	364.938.966
C.R. LUCCA	206.841.635	275.287.412
C.R. VOLTERRA	206.193.680	274.425.043
	727.823.105	953.066.049

## Soc. GE.BAR.M. s.n.c. di Gaetana Buffa &amp; C.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.R. NOTO	111.353.898	158.562.002
C.R. AUGUSTA	994.227.388	1.323.226.269
C.C. SIRACUSA	0	0
C.C. PALERMO	1.882.807.290	2.500.821.415
C.C. TERMINI IME	221.732.130	292.483.245
	3.210.120.706	4.275.092.931

## XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1997

Soc. GE.CO.MA.R. S.r.l.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. CATANZARO	760.987.150	231.853.570
C.C. CROTONE	125.171.000	25.861.985
C.C. LAMEZIA TER	0	0
C.C. VIBO VALENZ	0	0
C.C. CASTROVILLA	0	0
C.C. COSENZA	764.456.000	209.449.555
C.C. PAOLA	0	0
C.C. ROSSANO	0	0
C.C. LOCRI	171.855.338	30.447.562
C.C. PALMI	278.787.548	56.568.725
C.C. REGGIO CALA	451.915.887	83.629.340
	2.553.172.923	638.010.737

Soc. I.A.S. di MORGANTE EDGARDO &amp; C. s.a.s.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. GORIZIA	93.462.600	124.390.224
C.C. PORDENONE	99.693.440	132.682.906
C.C. TOLMEZZO	0	0
C.C. UDINE	694.401.195	893.536.442
C.C. ROVIGO	113.684.930	140.765.012
C.C. TREVISO	319.330.550	424.999.932
C.C. TRIESTE	106.664.400	151.483.470
C.C. BELLUNO	197.226.845	259.146.300
C.C. VENEZIA	379.838.420	505.832.848
C.R. VENEZIA	121.501.380	161.707.291
C.R. MILANO OPER	863.317.571	1.159.609.423
C.C. MONZA (II)	475.376.440	791.997.559
	3.464.497.771	4.746.151.407

XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1997

## Soc. LANDUCCI CLAUDIO &amp; C. s.a.s.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. BOLOGNA	739.183.465	983.785.993
C.L. CASTELFRANC	110.365.063	146.885.865
C.C. MODENA	498.670.095	633.684.563
C.R. SALICETA SA	0	0
C.C. REGGIO EMIL	258.357.330	343.850.119
O.P. REGGIO EMIL	242.983.125	328.778.210
C.C. CHIAVARI (	138.483.929	117.159.427
C.C. GENOVA (I	633.786.384	907.992.545
C.C. SAVONA (	0	0
C.C. PAVIA	312.467.463	415.865.788
C.C. VIGEVANO	358.758.939	477.475.534
C.C. VOGHERA	138.445.036	179.622.648
C.R. SAN GIMIGNA	318.492.000	419.146.274
C.C. SIENA	62.968.462	83.829.255
C.C. PERUGIA	207.016.123	291.097.779
	4.019.977.414	5.329.174.000

Soc. ONAMA Organizzazione Nazionale Appalti Mense  
Alberghi S.p.A.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. CARINOLA	290.717.219	393.984.511
C.C. CASERTA	0	0
C.C. SANTA MARIA	408.738.997	522.731.624
C.R. ASINARA	709.373.080	902.865.709
C.R. ORVIETO	153.389.929	213.074.736
C.C. TERNI	321.711.621	428.168.921
	1.883.930.846	2.460.825.501

---

XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1997

---

Soc. Rag. Pietro Guarnieri - Figli - s.n.c.  
di Guarnieri Antonio Leonardo & C.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. BRINDISI	365.813.140	491.806.179
C.C. FOGGIA	549.984.000	727.134.093
C.C. LUCERA	172.179.315	229.155.016
C.C. SAN SEVERO	62.115.323	82.669.847
	1.150.091.778	1.530.765.135

Soc. S.A.G.E.M. S.r.l.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.P. BARCELLONA	228.455.080	324.773.286
C.C. CALTAGIRONE	148.987.108	242.572.001
C.C. CATANIA	1.212.979.941	1.614.366.030
C.C. CATANIA-BIC	420.256.086	559.322.646
C.C. MESSINA	874.024.209	1.163.246.765
C.C. MISTRETTA	0	0
C.C. MODICA	0	0
C.C. RAGUSA	434.763.180	581.181.033
	3.319.465.604	4.485.461.761

## XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1997

Soc. S.C.L. dei FRATELLI TARRICONE &amp; C. s.n.c.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. CAMPOBASSO	166.117.009	221.086.637
C.C. ISERNIA	61.810.980	82.264.795
C.C. LARINO	137.786.976	183.381.940
C.C. CHIETI	277.008.944	380.485.782
C.C. LANCIANO	0	0
C.C. PESCARA	236.305.589	314.501.256
C.C. VASTO	179.773.151	239.261.721
C.C. LAGONEGRO	0	0
C.C. MATERA	184.326.852	239.794.884
C.C. MELFI	0	0
C.C. POTENZA	314.172.862	444.300.002
C.C. LOCRI (II)	0	208.136.141
C.C. PALMI (II)	0	395.835.770
C.C. REGGIO CALA	0	547.334.693
C.R. EBOLI	0	0
C.C. SALA CONSIL	0	0
C.C. SALERNO	679.519.899	904.379.211
C.C. VALLO DELLA	0	0
C.R. PARMA	544.747.222	725.009.030
C.C. ASCOLI PICE	150.875.340	200.801.362
C.R. FOSSOMBRONE	206.247.638	269.456.098
C.C. LANUSEI	0	0

Soc. S.C.L. dei FRATELLI TARRICONE &amp; C. s.n.c.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. MACOMER	90.178.752	97.191.622
C.C. NUORO	444.244.493	591.249.034
	3.673.115.707	6.044.469.978

Soc. S.I.A.S. S.p.A. Società Italiana Appalti e Servizi

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. TERAMO	252.910.908	336.601.427
C.C. FORLI'	184.063.399	244.971.651
C.C. RAVENNA	119.848.100	157.119.748
C.C. RIMINI	305.500.827	265.245.167
C.C. CASSINO	192.359.186	256.012.590
C.C. FROSINONE	432.485.419	575.598.775
C.C. LATINA	168.821.730	259.242.835
C.R. PALIANO	65.714.179	75.050.075
C.C. RIETI	51.263.712	68.227.340
C.C. ROMA REGINA	1.318.502.685	1.754.807.210
C.C. VELLETRI	281.950.419	390.260.730
C.R. ROMA REBIBB	376.952.730	501.689.815
C.C. ROMA REBIBB	232.237.544	309.087.060
C.C. ROMA REBIBB	1.254.775.983	1.800.559.670
C.C. ROMA REBIBB	0	0
C.C. ROMA REBIBB	104.853.518	139.550.500
C.C. VITERBO	458.024.663	609.589.188
C.C. CAGLIARI	536.200.002	864.267.674
C.C. ORISTANO	148.600.298	197.773.487
C.R. IS ARENAS A	269.135.636	358.195.065
C.C. AGRIGENTO	489.951.990	709.205.576

---

XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 3 APRILE 1997

---

Soc. S.I.A.S. S.p.A. Società Italiana Appalti e Servizi

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. SCIACCA	0	0
C.C. CALTANISSET	477.027.446	639.340.828
C.R. SAN CATALDO	139.230.952	188.462.892
C.C. ENNA	376.781.441	500.099.058
C.C. NICÓZIA	0	0
C.R. FAVIGNANA	222.790.152	295.704.938
C.C. MARSALA	0	0
C.C. TRAPANI	642.177.490	852.349.299
	9.102.160.409	12.349.012.598

Soc. SIRIO s.n.c. di Silvano Giuseppe &amp; C.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.C. AVEZZANO	50.252.510	72.098.248
C.C. L'AQUILA	183.510.488	348.618.969
C.R. SULMONA	508.235.612	676.415.396
	741.998.610	1.097.132.613

Soc. SO.RIS.IT. S.r.L.

CITTA'	totale imp. 1995	totale imp. 1996
C.R. PIANOSA	202.629.825	300.195.465
	202.629.825	300.195.465

Allegato A

(Art. 9 contratto)

## TABELLE VITUARIE

## QUANTITATIVI SETTIMANALI DEI GENERI PER LE SINGOLE CATEGORIE DI DETENUTI ED INTERNATI

1) per detenuti ed internati sani adulti:

Latte naturale .....	Lt.	1,400	Erbe aromatiche ..	Kg.	0,150
Caffè (tipo famiglia) .....	Kg.	0,050	Carne bovina (bollito) .....	"	0,200
Zucchero .....	"	0,150	Carne bovina (fettine) .....	"	0,200
Pane .....	"	2,800	Ossa .....	"	0,150
Pasta o riso .....	"	1,400	Carne suina magra .....	"	0,150
Legumi secchi .....	"	0,300	Pollo .....	"	0,250
Patate .....	"	1,000	Formaggio da condimento .....	"	0,035
Erbaggi e ortaggi .....	"	1,700	Baccalà mollato o pesce surgelato .....	"	0,500
Pomodori pelati .....	"	0,700	Limoni .....	"	0,200
Conserva di pomodoro .....	"	0,050	Mortadella o spalla cotta o salame .....	"	0,250
Olio di arachide .....	Lt.	0,100	Formaggio da tavola o latticini freschi .....	"	0,450
Olio di oliva .....	"	0,100	Uova .....	n.	4
Burro .....	Kg.	0,100	Fruita fresca .....	Kg.	2,000
Sale .....	"	0,140	Aceto di vino .....	Lt.	0,035

2) per minorenni (esclusi quelli tubercolotici) eventualmente accolti in Istituti per adulti:

Cacao .....	Kg.	0,025	Sale .....	Kg.	0,210
Biscotti .....	"	0,065	Aromi .....	"	0,090
Surrugato di caffè .....	"	0,010	Carne bovina da brodo .....	"	0,250
Zucchero .....	"	0,140	Carne bovina magra .....	"	0,500
Pane .....	"	3,500	Ossa .....	"	0,060
Pasta .....	"	1,210	Pollo .....	"	0,250
Riso .....	"	0,450	Pesce surgelato .....	"	0,250
Legumi secchi .....	"	0,190	Formaggio da condimento .....	"	0,080
Patate .....	"	0,750	Provolone .....	"	0,200
Erbaggi e ortaggi .....	"	1,700	Limoni .....	"	0,180
Pomodori pelati .....	"	0,400	Marmellata .....	"	0,160
Olio di arachide .....	Lt.	0,265	Mortadella .....	"	0,190
Olio di oliva .....	"	0,060	Fruita fresca .....	"	1,750
Latte .....	"	2,000	Uova .....	n.	4
Latticini freschi .....	Kg.	0,200			

3) per minorati negli appositi Istituti e per internati negli ospedali psichiatrici giudiziari o nelle case di cura:

Latte naturale .....	Lt.	1,750	Carne bovina (bollito) .....	Kg.	0,200
Caffè (tipo famiglia) .....	Kg.	0,035	Carne bovina (fettine) .....	"	0,300
Zucchero .....	"	0,105	Ossa .....	"	0,200
Pane .....	"	2,100	Pollo .....	"	0,250
Fette biscottate .....	"	0,300	Formaggio da condimento .....	"	0,035
Pasta o riso .....	"	1,050	Formaggio da tavola .....	"	0,100
Legumi secchi .....	"	0,200	Formaggini (formaggio fuso) .....	n.	2
Patate .....	"	1,400	Uova .....	n.	4
Erbaggi e ortaggi .....	"	1,400	Baccalà mollato .....	Kg.	0,250
Pomodori pelati .....	"	0,500	Pesce surgelato .....	"	0,200
Conserva di pomodoro .....	"	0,100	Limoni .....	"	0,200
Olio di arachide .....	Lt.	0,150	Mortadella o spalla cotta .....	"	0,200
Olio di oliva .....	"	0,070	Latticini freschi .....	"	0,200
Burro .....	Kg.	0,100	Fruita fresca .....	"	1,750
Sale .....	"	0,140	Aceto di vino .....	"	0,035
Erbe aromatiche .....	"	0,100			

## Segue Allegato A

(Art. 9 contratto)

## 4) per detenuti e internati (adulti e minorenni) tubercolotici:

Latte .....	Lt.	1,750	Pollo .....	Kg.	0,250
Caffè (tipo famiglia) .....	Kg.	0,035	Formaggio da condimento .....	"	0,035
Zucchero .....	"	0,105	Formaggio da tavola .....	"	0,200
Pane .....	"	2,100	Latticini freschi .....	"	0,200
Fette biscottate .....	"	0,200	Baccalà mollato .....	"	0,250
Pasta o riso .....	"	1,050	Pesce surgelato .....	"	0,250
Legumi secchi .....	"	0,350	Aromi .....	"	0,135
Patate .....	"	1,050	Marmellata .....	"	0,200
Erbaggi e ortaggi .....	"	2,800	Mortadella o spalla cotta .....	"	0,200
Pomodori pelati .....	"	0,500	Frutta fresca .....	"	2,800
Conserva di pomodoro .....	"	0,100	Limoni .....	"	0,200
Burro .....	"	0,200	Olio di arachide .....	Lt.	0,100
Sale .....	"	0,140	Olio di oliva .....	"	0,100
Carne bovina (bollito) .....	"	0,300	Vino .....	"	2,800
Carne bovina (fettine) .....	"	0,300	Uova .....	n.	4
Ossa .....	"	0,200	Formaggini (formaggio fuso) .....	"	4

## 5) per detenuti e internati (adulti e minorenni) ricoverati nell'infermeria (vitto intero di convalescenza):

Latte .....	Lt.	2,100	Sale .....	Kg.	0,140
Surrogato di caffè .....	Kg.	0,035	Verdura e ortaggi .....	"	1,400
Zucchero .....	"	0,175	Aromi .....	"	0,035
Pane .....	"	1,400	Formaggio da condimento .....	"	0,035
Fette biscottate .....	"	0,350	Formaggio da tavola .....	"	0,200
Pasta o riso .....	"	1,050	Latticini freschi .....	"	0,300
Patate .....	"	1,400	Marmellata .....	"	0,300
Carne bovina (fettine) .....	"	0,400	Pesce surgelato .....	"	0,500
Carne bovina da brodo .....	"	0,300	Frutta fresca .....	"	1,750
Ossa .....	"	0,200	Aceto di vino .....	Lt.	0,035
Pollo .....	"	0,250	Olio di arachide .....	"	0,100
Pomodori pelati .....	"	0,500	Olio di oliva .....	"	0,100
Conserva di pomodoro .....	"	0,050	Uova .....	n.	4
Burro .....	"	0,050	Formaggini .....	"	2

## 6) per detenuti e internati (adulti e minorenni) diabetici:

Latte .....	Lt.	1,750	Limoni .....	Kg.	0,300
Caffè .....	Kg.	0,035	Piselli surgelati .....	"	0,150
Pane .....	"	0,700	Carne bovina (fettine) .....	"	0,600
Fette biscottate .....	"	0,140	Spalla cotta .....	"	0,100
Pasta o riso .....	"	0,500	Pesce surgelato .....	"	0,500
Legumi secchi .....	"	0,150	Baccalà .....	"	0,250
Patate .....	"	0,700	Formaggio da tavola .....	"	0,200
Verdura e ortaggi .....	"	2,800	Latticini .....	"	0,300
Aromi .....	"	0,035	Frutta .....	"	1,400
Sale .....	"	0,140	Uova .....	n.	4
Pomodori pelati .....	"	0,500	Olio di arachide .....	Lt.	0,100
Conserva di pomodoro .....	"	0,100	Olio di oliva .....	"	0,100
Burro .....	"	0,050	Aceto di vino .....	"	0,035

## 7) Vitto per le festività:

Oltre al vitto ordinario: gr. 50 di pasta-gr. 80 di carne bovina (polpa senza ossa)-gr. 20 di aromi e gr. 5 di formaggio-vino decilitri due-gr. 200 frutta fresca ovvero secca gr. 100.

Per i minorenni, invece del vino, altri generi per equivalente costo.

8) Vitto ai tradotti in via straordinaria diretta: pane gr. 400 e companatico complessivamente per l'importo di cui al n. 9 della tabella «B».

9) Ai detenuti e internati addetti ai lavori agricoli e medio-pesanti, oltre alla razione ordinaria: gr. 500 di pane e gr. 200 di pancetta alla settimana.

10) Supplemento bisettimanale per giovani adulti: un giorno un uovo cotto e gr. 200 di marmellata solida, l'altro due formaggini e gr. 200 di marmellata solida.

ALLEGATO B

(Art. 9 Contratto)

Tabella dei corrispettivi particolari giornalieri previsti dal contratto e dal Capitolato.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Corrispettivo
1	Trasferiti per cura: sani, minorati, tbc art. 7 contratto .....	190
2	Minorenni eventualmente accolti in Istituti per adulti sani .....	565
3	Minorati accolti in Istituti per sani .....	190
4	Tubercolotici accolti in Istituti per sani .....	945
5	Tubercolotici accolti in Istituti per minorati .....	755
6	Supplemento di 1/4 di razione di pane: Art. 35 1° comma Capitolato .....	190
7	Supplemento di 1/4 di razione di minestra: art. 35 1° comma Capitolato .....	380
8	Supplemento di gr. 100 di carne artt. 35, 36 e 38 Capitolato .....	660
9	Vitto giornaliero in natura per i tradotti in via straordinaria diretta art. 39 Capitolato	sani 1.890 minorati 1.890 tbc 2.835
10	Supplemento giornaliero per gli addetti ai lavori agricoli e medio - pesanti .....	225
11	Supplemento vittuario bisettimanale per giovani adulti .....	210

ALLEGATO C

(Art. 9 contratto)

## ANNOTAZIONI ALLE TABELLE

1) I quantitativi settimanali s'intendono per peso netto, in crudo, e saranno opportunamente ripartiti nei vari giorni, in modo da ottenersi la somministrazione variata di due pasti caldi giornalieri, salvo quanto previsto dall'art. 33 del Capitolato.

Il vitto per le festività deve essere somministrato nelle seguenti ricorrenze: Capodanno, Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, Assunzione, Immacolata Concezione, Ognissanti, Natale.

2) La miscela calda al mattino sarà confezionata con caffè e latte naturale. Il latte potrà essere prelevato, oltre che dalle Centrali, anche da altre ditte autorizzate, in involucro sigillato.

3) Il pane deve essere confezionato con farina tipo Zero, di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580.

La razione giornaliera di pane deve essere confezionata in forme allungate, con profondo taglio longitudinale che ne renda facile la cottura; deve distribuirsi normalmente almeno sei ore dopo la cottura e non rafferma, in pezzature non superiori a gr. 200, igienicamente confezionato con involucri per singole razioni con idonee protezioni. I singoli pani devono essere integri in pezzature non superiori a gr. 200.

4) La pasta deve essere confezionata con semola di grano duro avente le caratteristiche di cui agli artt. 9 e 20 della legge 4 luglio 1967, n. 580.

5) Il riso, la cui somministrazione è consentita per non più di due volte la settimana, deve essere originario comune di buona qualità.

6) I legumi secchi, da scegliersi fra le specie comuni (fagioli, piselli, lenticchie, ceci) devono essere di buona qualità e di facile cottura, escluse le qualità pregiate. La loro somministrazione sarà alternata.

## SEGUE ALLEGATO C

7) Gli erbaggi, da scegliersi fra le specie comuni (cavoli, spinaci, broccoli, finocchi, zucche, bietole, rape e quant'altro il mercato locale offre), le patate ed i pomodori devono essere di buona qualità e di grossezza ordinaria, nonchè mondati dei torsoli, del fogliame inservibile e delle bucce. Gli aromi vanno scelti fra le varietà di aglio-cipolla-sedano-carota-prezzemolo-salvia ecc.

Gli erbaggi si somministrano secondo la stagione. Sono, in ogni caso, escluse le primizie. La loro somministrazione sarà alternata. E' consentita la sostituzione al valore di metà quantitativo settimanale di legumi con pasta o riso o con altri generi da minestra.

8) Nella composizione della minestra le rape, le bietole e le zucche non possono mai eccedere la metà del peso degli altri erbaggi.

9) La carne fresca deve essere di bovino adulto, di buona qualità e corrispondente ai seguenti tagli: per il bollito saranno utilizzate le sezioni di spalla, il muscolo di spalla, il taglio di sottospalla, le bracirole di sottospalla e la gamba posteriore.

Per le fettine invece si utilizzerà la spalla o il fracosta.

La carne di suino va somministrata da ottobre ad aprile e può essere sostituita al valore con salsiccia; negli altri mesi, in sua sostituzione devono essere forniti gr. 100 di spezzatino di carne bovina.

Il pollo va fornito esclusivamente nei tagli di "coscio".

Tutte le carni devono essere fresche.

10) L'olio di arachide deve essere di buona qualità. L'olio di oliva deve essere di buona qualità con acidità non superiore a quattro gradi; va somministrato in crudo, per condimento.

11) Il vino (bianco o rosso), preferibilmente di produzione locale, deve essere di buona qualità e di gradazione alcolica non superiore a 10°. Non è consentita, prima del dicembre, la

SEGUE ALLEGATO C

somministrazione di vino proveniente dal raccolto dell'anno in corso.

12) Le uova devono essere fresche e di peso non inferiore a gr. 55 in media.

13) Su prescrizione del Sanitario il vitto per i minorati potrà essere sostituito, in tutto o in parte, senza però eccedere il costo complessivo dei generi che compongono la tabella.

14) La mortadella deve essere di tipo SB e può sostituirsi al valore con altri salumi o insaccati.

Il formaggio da tavola va scelto nelle varietà di provolone dolce, groviera e tipo fontina; i latticini vanno scelti nelle varietà di mozzarella e caciotta; i formaggini (formaggio fuso) devono pesare in media gr. 50 ciascuno.

15) Il pesce surgelato deve essere della varietà di merluzzo o palombo.

16) La frutta fresca va reperita secondo le possibilità stagionali offerte dal mercato locale, con esclusione delle primizie e delle qualità pregiate.

17) Vitto per gli infermi:

a) Tutti i generi componenti la tabella devono essere di prima qualità; il pane e la pasta di tipo 0; la carne di primo taglio.

b) Il sanitario ha facoltà di modificare il vitto di infermeria predisponendo apposite distinte tabelle per singole patologie cliniche.

Tali tabelle non possono, di regola, subire variazioni nella loro composizione ed il loro costo non potrà mai superare quello della tabella del vitto intero di convalescenza. Eventuali necessarie variazioni, da giustificarsi di volta in volta dal sanitario, debbono essere sempre contenute nel costo complessivo della tabella originaria.

## SEGUE ALLEGATO C

- c) La razione intera del vitto di convalescenza, di regola è prescritta, per una volta tanto, nel giorno di uscita del detenuto o dell'internato dall'infermeria, ma per eccezione può anche prescriversi ogni qual volta il medico lo ritenga di assoluta necessità, purchè sul registro del vitto dietetico ne dia giustificazione con apposite annotazioni.
- d) Il sanitario può prescrivere una dieta mirata a singoli individui nell'ambito del valore economico.

**ANNOTAZIONI SPECIALI ALLA TABELLA PER  
DETENUTI E INTERNATI TUBERCOLOTICI**

- 1) Il caffè può essere sostituito con gr.35 di cacao in polvere zuccherato;
- 2) i legumi, gli erbaggi e le patate, oltre che per contorno, servono per la confezione del minestrone, negli ortaggi sono compresi cipolla, aglio e altri aromi;
- 3) i 200 gr. settimanali di burro servono per la colazione del mattino, possono sostituirsi con marmellata o cioccolato o frutta per quantitativi di costo, nel giro della settimana, non superiori al costo del burro;
- 4) il quantitativo giornaliero di carne può essere sostituito al valore con: maiale, agnello o capretto, fegato o salsiccie, pesce minuto da friggere, baccalà mollato o spinato;
- 5) la marmellata può essere sostituita al valore con altri dolciumi;
- 6) nella stagione estiva è consentito l'uso di pomodoro fresco (escluse le primizie) in sostituzione al valore di altri generi;
- 7) il limone - correttivo alimentare vitaminizzante - non può essere sostituito;

SEGUE ALLEGATO C

- 8) il vino e la frutta possono essere sostituiti in tutto o in parte con altri generi per quantitativi il cui costo, nel giro della settimana, non superi il costo dei generi sostituiti;

**AVVERTENZE** - Il Sanitario deve tener presente di non consentire sostituzioni con generi il cui valore calorico diminuisca notevolmente quello della tabella tipo.

L'Autorità Dirigente dovrà esercitare il più rigoroso controllo sui consumi della razione giornaliera di vino (cl. 400) specie in rapporto ai soggetti astemi per i quali deve procedersi a sostituzione con i criteri di cui al punto 8.-

Il Ministro di grazia e giustizia: Flick.

DELMASTRO DELLE VEDOVE, FOTI e MIGLIORI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato e incarico per il turismo e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le associazioni *pro loco*, certamente fra le prime associazioni di volontariato in Italia, stanno ancor oggi attendendo un doveroso riconoscimento legislativo per poter operare in un quadro normativo ben definito;

le *pro loco*, com'è noto, svolgono un preziosissimo ruolo di supplenza nei settori della promozione turistica, della tutela dell'ambiente, dell'organizzazione di manifestazioni che promuovono i prodotti locali, le tradizioni ed il folklore;

quale « ringraziamento » per la loro disinteressata attività, esse sono state escluse dalla possibilità di beneficiare della legge n. 266 del 1991;

il Ministro delle finanze ha fatto sapere che il disegno di legge sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) sarà inserito nel provvedimento collegato alla finanziaria —:

se non si ritenga di dover affrontare con urgenza ed organicità il problema del riconoscimento legislativo delle *pro loco* con legge-quadro organica e completa;

se non si ritenga di inserire, nel disegno di legge sulle Onlus, sgravi relativi agli insopportabili oneri oggi gravanti sulle *pro loco*, oneri che rischiano di comprometterne l'esistenza medesima. (4-02684)

RISPOSTA. — *In merito all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si ritiene condivisibile l'esigenza di un quadro legislativo entro il quale consentire alle pro loco di operare con chiarezza e si riconosce altresì l'importanza del ruolo svolto dalle stesse nel settore della promozione turistica e del territorio in generale.*

*Quanto alla problematica di carattere tributario sollevata, il Ministero delle Finanze interpellato sulla parte di propria competenza ha evidenziato che alle associazioni pro loco è già riconosciuto un regime*

*fiscale agevolato, sia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che delle imposte sui redditi, proprio in considerazione del valore sociale dell'attività da esse svolta.*

*Tale regime fiscale agevolato si estrinseca in particolare in un sistema semplificato dell'IVA, dell'IRPEG dell'ILOR, nell'applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'articolo 19 del D.P.C.M. 7/11/95, nella modalità di determinazione forfettaria del reddito, nell'esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili.*

*Tanto premesso si ricorda anche che, ai sensi dell'articolo 3, c. 188, della legge, 23 dicembre 1996, n. 662, « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica » il Governo è stato delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, dei decreti legislativi per la disciplina, sotto il profilo tributario, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In particolare nell'attuazione di tale delega dovranno essere individuati i presupposti ed i requisiti qualificanti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.*

*Sarà mia cura seguire i lavori di preparazione dei decreti delegati, al fine di pervenire ad un pieno inserimento delle pro loco all'interno del nuovo regime tributario.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con delega per il turismo: Bersani.

GAMBALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nell'agosto del 1996 sono state definite le formalità di sottoscrizione del protocollo d'intesa tra il dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio ed i comuni delle isole minori, che prevede l'investimento di adeguate risorse finanziarie equamente suddivise in contributo finanziario e comunitario;

il piano-programma individua in azioni tese al recupero ambientale e storico-culturale i progetti ammessi;

in data 13 agosto 1996 il dipartimento ha posto come termine ultimo per la presentazione dei progetti il 10 ottobre 1996;

i tempi ristretti hanno probabilmente impedito un'equa ed omogenea distribuzione degli incarichi per la preparazione dei progetti in parola;

risulta, infatti, che l'ingegnere De Stefano, o la società di cui sarebbe amministratore, la Progetti integrati territoriali, con sede in Napoli, sia aggiudicatario di oltre il settanta per cento dei progetti o delle consulenze per cinque dei sei comuni dell'isola d'Ischia: Barano, Casamicciola, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana;

già nella primavera del 1995, tuttavia, la consulta dei tecnici dell'isola d'Ischia chiese alle varie amministrazioni dell'isola di approntare i progetti, nel caso gli uffici non potessero provvedere in proprio, di professionisti locali, i quali certamente, per capacità e conoscenza del territorio, nulla avrebbero avuto da invidiare a colleghi in grado di vantare ben altre entrate politiche;

ma alla nota non è stato dato riscontro alcuno e intanto, con il pretesto dell'urgenza, gli incarichi alla società sopra citata si susseguono numerosi;

nove consiglieri comunali di Ischia hanno impugnato le delibere d'incarico della giunta chiedendo l'invio degli atti al Co.re.co. —:

se risulti che l'ingegnere De Stefano svolga attività di consulenza per il ministero del bilancio o faccia parte di una commissione ministeriale per l'assegnazione dei fondi in oggetto ed abbia, anche per questo, goduto di una situazione di privilegio rispetto ad altri professionisti;

se sia possibile adottare misure idonee ad ottenere, almeno per il futuro, una più equa e trasparente distribuzione degli incarichi di progettazione, basata esclusivamente su criteri di competenza, capacità professionale, convenienza ed economicità per le pubbliche amministrazioni.

(4-05655)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta.*

*Con riferimento alle procedure per la erogazione dei contributi a favore delle amministrazioni comunali delle isole minori nel quadro del protocollo d'intesa attuativo della Misura 4 (Isole minori) del Programma Operativo multiregionale Turismo, si chiarisce che né l'ing. Di Stefano, né la società Progetti Integrati Territoriali, hanno mai fatto parte della Commissione di valutazione dei progetti presentati dalle amministrazioni di cui sopra.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con delega per il turismo: Bersani.

FRONZUTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la pretura circondariale di Sala Consilina (SA) ha una notevole mole di lavoro che mette a dura prova il corretto funzionamento del presidio giudiziario;

il ministero di grazia e giustizia, sin dai primi di ottobre 1995, ha previsto di intervenire mettendo a concorso il relativo posto in organico di consigliere pretore della suddetta pretura circondariale, con termine utile per la presentazione delle domande al Consiglio superiore della magistratura entro il 31 ottobre 1995;

nei termini indicati sono pervenute domande per la copertura dei posti; ciò nonostante, ad oggi nessuna comunicazione di assegnazione è pervenuta alla pretura circondariale, che comprende un vasto territorio con due sedi staccate;

allo stato attuale è costretta ad operare con solo due giudici togati su cinque in organico, uno dei quali uditore di prima nomina e l'altro già trasferito a Salerno e presente in sede solo a seguito di ritardato possesso fino al 22 luglio 1996 —:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno intervenire per rimuovere gli ostacoli che materialmente impediscono la

normalizzazione di un servizio tanto necessario ed indilazionabile in un'area così svantaggiata della provincia di Salerno.

(4-01635)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.*

*Il posto di Consigliere pretore presso la Pretura circondariale di Sala Consilina è stato coperto ed il magistrato nominato presta servizio presso la sede a seguito di provvedimento ministeriale che ha disposto l'anticipato possesso.*

*Sono vacanti due posti di pretore che sono già stati pubblicati ai fini delle procedure di trasferimento.*

*Si confida che possa, pertanto, addiversarsi alla copertura dell'organico e che l'Ufficio possa così avviarsi ad operare in condizioni di normalità.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

MALGIERI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

*da tempo si segnalano lamentele per il disordine che imperversa nell'ufficio postale di Montesacro (in viale Adriatico) in Roma;*

*le « stampe », compresi i giornali, vengono consegnate a domicilio intempestivamente, una o due volte a settimana, e raggruppate in pacchi « condominiali » che poi qualcuno provvede a smistare a suo piacimento, con grave nocimento alla riservatezza e, spesso, con sparizione di plichi;*

*molte volte gli « avvisi » di raccomandata recano la stampigliatura « 2° avviso », mentre il naturale « 1° avviso » non è stato mai recapitato;*

*tutti gli sportelli sono quasi sempre affollatissimi, ed in particolare in quello dove si provvede alla distribuzione delle raccomandate regna un caos indescrivibile —:*

*se non ritenga di compiere accertamenti con un'ispezione al fine di mettere un po' d'ordine in una situazione che crea disagi nei cittadini;*

*se non ritenga di attivare nella zona « Nuovo Salario » un ufficio postale autonomo da quello di Montesacro, abilitato alla ricezione ed alla distribuzione di stampe, raccomandate ed al pagamento delle pensioni, dal momento che di fronte alla crescita enorme del quartiere, avvenuta nell'ultimo decennio, un solo ufficio postale, con compiti rilevanti, non è più sufficiente.* (4-04449)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la dirigenza dell'ufficio postale di Roma Montesacro è costantemente impegnata ad assicurare il buon andamento del servizio, vigilando sull'operato del personale che corrisponde fattivamente ai compiti assegnati.*

*La consegna delle stampe viene effettuata giornalmente con l'impiego dei mezzi di servizio disponibili, sempre utilizzati a pieno carico, i sacchi contenenti le stampe vengono depositati in punti prefissati e successivamente ritirati dai portalettere per la consegna.*

*Il modello « 2° avviso » viene emesso d'ufficio a distanza di 3 giorni da quello lasciato in buca dal portalettere in assenza del destinatario.*

*Non può escludersi tuttavia, che qualche inconveniente possa essersi verificato, specie dopo il periodo estivo, a causa di un maggiore afflusso di clientela per il ritiro di raccomandate e pacchi al rientro dalle ferie.*

*L'ente Poste Italiane nel riferire, infine, che tutti gli sportelli disponibili vengono di norma attivati, ha precisato che nel quartiere Montesacro, oltre all'Agenzia di Roma Montesacro, operano altri 9 uffici abilitati a molteplici servizi: in particolare gli uffici Roma 124 e Roma 111 effettuano anche la consegna delle raccomandate.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

MASTROLUCA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere:*

*se l'ente Poste italiane sia tenuto, in base anche al decreto del Presidente del*

Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n. 716, ad effettuare la ricognizione dei lavoratori in disponibilità;

se i lavoratori dell'ente Poste italiane possano aderire alla mobilità volontaria;

se l'ente Poste italiane sia tenuto al rispetto integrale della legge n. 241 del 1990. (4-06325)

*RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la legge 29 gennaio 1994, n. 71 che ha trasformato l'ex Amministrazione p.t., azienda autonoma dello Stato, in ente pubblico economico, ha assoggettato il rapporto di lavoro dei dipendenti alle norme civilistiche, sicché, sotto tale profilo, l'ente agisce alla stregua di un privato imprenditore.*

*Va sottolineato, in proposito, che la stessa legge n. 71 prevede l'ulteriore trasformazione dell'ente in società per azioni a dimostrazione di una scelta orientata decisamente verso la privatizzazione.*

*Di conseguenza il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716, che disciplina la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non può essere applicato al personale dell'ente Poste Italiane.*

*Quanto all'assoggettamento dell'ente medesimo alla disciplina prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 si precisa che l'ente poste è tenuto a rispettare e ad applicare la legge n. 241 allorché l'attività posta in essere dia luogo ad un procedimento amministrativo regolato da norme pubblicistiche ovvero, in materia di personale, si tratti di atti e provvedimenti adottati prima della trasformazione in ente pubblico economico; il regolamento deliberato dall'ente Poste Italiane in attuazione degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, attualmente all'esame della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fa espresso riferimento all'attività ed alle funzioni di natura pubblicistica.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

*MATACENA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*l'indennità di missione è riconosciuta ai magistrati, così come agli altri pubblici dipendenti, quando questi vengono inviati fuori dalla propria sede di servizio e, comunque, quando nella sede di missione non sono residenti e, quindi, ivi non hanno abitazione propria;*

*al dottor Macrì, sostituto procuratore antimafia ed applicato alla Dda di Reggio Calabria, è stato corrisposto il pagamento di missione pur essendo lo stesso residente in Reggio Calabria dove, peraltro, ha pure l'abitazione propria;*

*l'interrogante ritiene che in tale situazione possa perlomeno configurarsi il reato di truffa ai danni dello Stato —:*

*se si sia a conoscenza di tale situazione di illegittimità;*

*cosa si ritenga fare per evitare ulteriore sperpero di pubblico denaro;*

*se non si ritenga opportuno chiedere al dottor Macrì la restituzione delle somme eventualmente indebitamente percepite;*

*se anche nel mese di febbraio 1995, al dottor Macrì, non più applicato a Reggio Calabria, è stato riconosciuto il trattamento di misione;*

*se quanto denunciato non raffiguri gli estremi di reati penalmente perseguibili ed in questo caso se non si ritenga opportuno denunciarlo all'autorità giudiziaria.*

(4-02698)

*RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite dal Procuratore nazionale antimafia, si comunica quanto segue.*

*Il dott. Vincenzo Macrì è stato applicato alla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria per trecentoventiquattro giorni tra il 15 marzo 1993 ed il 20 gennaio 1995 ed ha percepito la sola diaria intera pari a lire 46.700 al giorno, oltre al rimborso delle spese di viaggio.*

*Nel successivo mese di febbraio il magistrato ha attuato l'attività di collegamento investigativo presso la medesima Procura distrettuale nei giorni dal diciassette al ventuno, percependo analogamente la sola diaria di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.*

*Lo stesso Procuratore ha riferito che i magistrati di quell'Ufficio dimorano di fatto in Roma per ragioni attinenti al servizio. Pertanto, nella maggior parte dei casi, essi percepiscono l'indennità di missione allorché svolgono attività fuori dell'ordinaria sede di servizio e del luogo di abituale dimora.*

*Tali notizie sono state da tempo comunicate, a cura del Procuratore ridetto, sia al Consiglio Superiore della magistratura che al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

**MATACENA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 31 marzo 1995 la stampa ha diffuso la notizia che stavano per scattare circa 500 mandati di cattura richiesti dalla procura di Reggio Calabria sin dal dicembre 1994;

nei giorni successivi il procuratore nazionale antimafia ha effettuato personalmente una visita ispettiva negli uffici della procura reggina per accertare quanto di sua competenza in ordine alle notizie di cui sopra diffuse dalla stampa;

tali presunti mandati di cattura si riferirebbero ad indagini giudiziarie collegate ai moti di Reggio Calabria del 1970 e a loro evoluzioni deviate con associazioni illegali fino ad un recente passato;

di tale notizia si ricava ampia anticipazione nella *Gazzetta del Sud* del 17 febbraio 1995, in un articolo riguardante la presentazione di un libro sul defunto giudice Scopelliti il cui autore è Antonio Prestifilippo;

in tale libro lo stesso autore, Antonio Prestifilippo, riporta le rivelazioni ricevute dal sostituto procuratore nazionale antimafia, Vincenzo Macrì; dandogli ampio risalto;

in sede di presentazione del libro l'autore afferma che « entro qualche mese occorrerà comunque riscrivere la storia criminale di Reggio Calabria almeno dalla fine degli anni sessanta in poi, alla luce degli sviluppi di una monumentale inchiesta condotta da cinque magistrati e che prova rapporti di indissolubile fratellanza tra "santisti" e logge massoniche coperte. A Reggio ci si aspetta da un giorno all'altro una specie di rivoluzione che porterà a centinaia di ordini di custodia cautelare » —:

se non si ritenga indispensabile aprire immediatamente un'indagine ispettiva per verificare che il sostituto procuratore nazionale antimafia, Vincenzo Macrì, ha violato il segreto istruttorio ancor prima delle notizie stampa del 31 marzo e del 17 febbraio 1995 rivelando fatti coperti dal segreto istruttorio in quanto oggetti di indagini preliminari in corso, al fine di adire il Consiglio superiore della magistratura per quanto di competenza circa risvolti disciplinari e penali che si riscontreranno. (4-02697)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Il Procuratore distrettuale della Repubblica di Reggio Calabria ha comunicato che, in ordine all'indebita divulgazione a mezzo stampa di notizie concernenti la richiesta di circa cinquecento ordinanze di custodia cautelare, è stato immediatamente aperto autonomo fascicolo processuale.*

*Per quanto attiene all'intervento del giornalista Prestifilippo, che avrebbe riferito fatti coperti dal segreto confidatigli dal magistrato dott. Vincenzo Macrì, lo stesso Procuratore ha segnalato che, pur non disponendo di elementi obiettivi per verificare la fondatezza di quanto assunto, le asserite propalazioni giornalistiche, per la loro*

*estrema genericità sembrano solo intuizioni professionali elaborate dal notorio.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella seduta del 17 novembre 1995 il dottor Donato Marra, sottosegretario alla giustizia, rispondendo a mie interrogazioni comunicava, tra l'altro, che al dottor Vincenzo Macrì, sostituto procuratore nazionale antimafia già rinviato a giudizio alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura su richiesta della procura generale presso la Corte di Cassazione, non era stata rinnovata l'applicazione alla DDA di Reggio Calabria per incompatibilità ambientale;

nonostante ciò, il dottor Macrì continua a permanere a Reggio Calabria poiché il procuratore nazionale antimafia, dottor Siclari, avrebbe aggirato l'ostacolo della mancata nuova applicazione attribuendogli le funzioni di « coordinatore » della DDA reggina;

non è concepibile che il dottor Vincenzo Macrì continui a permanere alla DDA di Reggio Calabria, stante il mancato rinnovo dell'applicazione; il giudizio pendente presso la sezione disciplinare del CSM per incompatibilità ambientale con la realtà giudiziaria e sociale della città di Reggio Calabria e le precedenti assicurazioni in tal senso che lo stesso dottor Siclari avrebbe dato al CSM —:

per quali motivi il dottor Siclari, procuratore nazionale antimafia, ha ritenuto, di fatto di disattendere la volontà del CSM in ordine alla non applicazione alla DDA di Reggio Calabria del dottor Vincenzo Macrì;

quali urgenti iniziative s'intendano adottare affinché il dottor Siclari revochi immediatamente al dottor Vincenzo Macrì le funzioni di « coordinatore » della DDA di Reggio Calabria;

se si ritenga doveroso intervenire disciplinarmente nei confronti del dottor Siclari per aver, appunto, di fatto non adempiuto alle indicazioni del CSM con l'*escamotage* di aver attribuito al Macrì funzioni di coordinamento in vece dell'applicazione. (4-02936)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Il Procuratore nazionale antimafia ha riferito che al magistrato dr. Vincenzo Macrì, alla scadenza del 20 gennaio 1995, non è stata rinnovata l'applicazione alla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria.*

*Allo stesso magistrato è stata attribuita sin dal 1993 la funzione di collegamento con la detta Direzione distrettuale, consistente nell'assunzione di informazioni, notizie e dati circa la criminalità organizzata del luogo.*

*Il Procuratore ha anche comunicato di non ritenere che vi siano le condizioni per revocare l'incarico giacché il dott. Macrì risulta il più idoneo a svolgerlo per via delle approfondite conoscenze acquisite in ordine al locale ambiente criminale; ha soggiunto che tale attività non costituisce — a suo avviso — esplicazione di funzioni giurisdizionali e pertanto non determina una situazione di incompatibilità ambientale con la realtà giudiziaria e sociale di Reggio Calabria, ed ha infine rimarcato che il magistrato, nello svolgimento del detto limitato incarico, non sembra si sia comportato in modo tale da rendere opportuno il suo completo allontanamento da Reggio Calabria.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

MIRAGLIA DEL GIUDICE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel corso di indagini svolte dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, sulla gestione dell'azienda municipalizzata, il consulente investigatore Renato Castaldo, scopriva ben ventidue vetture tranviarie, occultate alla vista di estra-

nei e addirittura « murate » in un locale deposito ubicato in via 2 luglio 1820 « Fuorigrotta » Napoli;

tali vetture tranviarie, sottratte al parco circolante dichiarato dall'azienda di 72 unità di cui risultavano in servizio solo 30 vetture, hanno causato ingentissimi danni per non essere state utilizzate per lunghi anni dalla cittadinanza;

la commissione amministratrice a novembre 1994 ha elaborato un « piano programma di risanamento 1994-1996 », affermando, contrariamente a quanto accertato dagli investigatori che nell'impianto di Fuorigrotta non vi erano vetture tranviarie custodite;

dopo qualche giorno dalla scoperta fatta dal consulente-investigatore Castaldo, gli attuali responsabili dell'azienda, hanno abbattuto le murature che nascondevano le vetture tranviarie e dopo un rapido lavaggio ed approntamento le hanno poste in servizio;

evidentemente tale stratagemma di sottrarre al parco circolante gran parte delle vetture era ed è mirato a creare lo « stato di necessità »;

ogni vettura tranviaria ha un costo, secondo quanto ha dichiarato l'Ansaldo trasporti, di circa lire 4.000.000.000;

tale « stato di necessità » si è tradotto nell'enunciazione di dover acquistare almeno 40 vetture tranviarie, con una spesa di oltre lire 150.000.000.000 —;

se le indagini penali siano state definite e se sono state evidenziate responsabilità penali e amministrative a carico dei responsabili e dei funzionari della azienda Anm di Napoli. (4-02628)

**RISPOSTA.** — *Si comunica che in base alle notizie pervenute il procedimento in oggetto n. 16817/93 RG, riassegnato congiuntamente ai sostituti Procuratori della Repubblica di Napoli D'Amato, Miller e D'Avino, avente ad oggetto svariate ipotesi di reato connesse alla gestione dell'ATAN, è stato*

*definito con richiesta di rinvio a giudizio, in data 30.9.1996, nei confronti di Giovine Rosario + 48.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

**MOLINARI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Giuseppe Mastroberti, nato a San Angelo Le Fratte (Pz) il 23 marzo 1953 e residente in Potenza, via dei Ligustri n. 32 ha in corso avanti il tribunale civile di Potenza una causa di separazione personale con il coniuge Signora Giovanna Leonardi; dal matrimonio è nata una figlia di nome Carla, nata il 1° gennaio 1988 e residente con la madre in Fucecchio;

il presidente del tribunale di Potenza, in data 18 aprile 1995, in sede comparizione, emetteva i provvedimenti provvisori, tra i quali quello con cui si affidava la figlia minore Carla Mastroberti alla madre Giovanna Leonardi, « con facoltà del padre di visitarla quanto crede e di tenerla con sé la prima e la terza domenica del mese; per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie; per due giorni consecutivi durante le festività pasquali e per un periodo di quindici giorni durante il mese di agosto »; tali provvedimenti non sono mai stati osservati dalla Leonardi, che con varie scuse e infondate motivazioni ha sempre evitato di darvi esecuzione;

nonostante i numerosi ricorsi al giudice tutelare di Empoli e nonostante gli inviti e gli ordini dello stesso giudice, la signora Leonardi ha sempre evitato di far vedere e di far stare insieme al padre la figlia e ciò dal luglio 1995 ad oggi;

il Mastroberti ha sporto numerose querele ma, ad oggi, nulla è cambiato e nulla è accaduto;

il 1° agosto 1996 il Mastroberti si rivolse nuovamente al giudice tutelare, pretore di Empoli, perché provvedesse ad ordinare alla Leonardi la « consegna » della figlia in occasione del periodo estivo così come previsto dal presidente del tribunale,

che aveva stabilito che la minore trascorresse le vacanze estive con il padre per un periodo di un mese;

il pretore di Empoli, dottor Domenico Ammirati, dirigente della stessa pretura, non si occupava della questione, che veniva affidata al vice pretore, avvocato Michele Mancini il quale convocava le parti per il giorno 2 agosto 1996; a tale convocazione non presenziava più il ridetto vicepretore, ma altro vicepretore onorario, nella persona del dottor proc. Francesco Maltinti di fresca nomina;

il vicepretore adottava, il 5 agosto 1996, un provvedimento interlocutorio disponendo ulteriori accertamenti da parte dell'assistente sociale e della psicologa della Usl competente, senza adottare alcun provvedimento atto a realizzare il buon diritto del padre —:

se sia possibile che un padre non riesca a veder realizzato, con i mezzi tecnico-giuridici previsti dal codice, il suo buon diritto a vedere ed a tenere con sé una figlia di 8 anni quando la madre si opponga;

se sia possibile che, dopo quattro ricorsi al giudice tutelare di Empoli e ben tre querele, non si trovi la disponibilità tecnica della forza pubblica idonea ad intervenire per la realizzazione di un diritto primario come quello di un padre che intende vedere la figlia;

se sia possibile che, in una pretura come quella di Empoli, le funzioni di giudice tutelare siano affidate, per una materia così delicata, ad un vicepretore onorario di fresca nomina;

se risulti per quali motivi la procura della Repubblica presso il tribunale dei minori di Firenze, nonostante sia stata più volte investita della questione, anche dai servizi sociali, non sia, per adesso, mai intervenuta. (4-04987)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, anche alla luce delle informazioni acquisite presso la competente*

*autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.*

*A seguito della separazione dei genitori, la minore Carla Mastroberti è stata affidata dal Tribunale di Potenza alla madre Giovanna Leonardi, con facoltà per il padre Giuseppe Mastroberti di visitarla e di tenerla con sé secondo modalità disciplinate in dettaglio.*

*Il genitore ha ripetutamente lamentato il mancato rispetto da parte della madre delle disposizioni riguardanti i suoi rapporti con la figlia ed ha sollecitato l'intervento del Pretore di Empoli. Questi, con ripetuti provvedimenti, ha dettato disposizioni volte a ripristinare i rapporti del Mastroberti con la figlia. Tali statuizioni, tuttavia, non hanno mai potuto trovare attuazione a causa dell'atteggiamento di totale chiusura della Leonardi.*

*Tale atteggiamento negativo ha determinato anche l'avvio di iniziative in ambito penale, pendenti presso il giudice competente.*

*La dolorosa vicenda è stata sempre seguita personalmente dal Pretore dirigente, eccezion fatta per un'udienza tenuta nell'agosto 1996 e che, quindi, ricadeva nel periodo feriale.*

*L'esecuzione dei provvedimenti richiamati è stata vanamente affidata al Comando Carabinieri di Fucecchio, di concerto con l'assistente sociale del luogo.*

*Anche un ultimo provvedimento pretorile in data 23 dicembre 1996, che statuiva la consegna della minore al padre nel periodo natalizio, non ha potuto trovare attuazione oltre che per la consueta opposizione della madre, anche a causa del rifiuto della piccola di lasciare la casa materna. Tale stato di cose è stato riconosciuto dallo stesso Mastroberti.*

*I rifiuti in questione costituiscono — secondo il Pretore — un ostacolo difficilmente superabile anche alla luce della giurisprudenza, pressoché consolidata, che esclude la possibilità di ricorrere a mezzi coercitivi intesi a dare materiale esecuzione a provvedimenti del tipo di cui si parla.*

*La vicenda della famiglia Mastroberti può essere considerata esemplificativa di alcuni aspetti problematici dell'attuale procedura esecutiva dei provvedimenti in ma-*

teria di affidamento dei figli minori e di diritto del genitore non affidatario a far loro visita, nel contesto delle cause di separazione coniugale.

Tali provvedimenti hanno natura civilistica e, conseguentemente, la loro esecuzione forzata, resa eventualmente necessaria in mancanza di adempimento volontario da parte dell'obbligato, rientra nella disciplina prevista dal Titolo IV del Libro III del codice di procedura civile, e in particolare dagli artt. 612-614 c.p.c. Il contenuto del provvedimento deve essere notificato ai sensi dell'articolo 479 del predetto codice e il competente giudice dell'esecuzione (il Pretore) deve determinare le modalità esecutive. I provvedimenti in questione, per essere effettivamente attuati in caso di esecuzione forzata, necessitano di un dispositivo ulteriore, senza del quale esiste il rischio che restino privi di efficacia e che si attivino situazioni di contenzioso lunghe e, per la delicatezza della materia, dolorose.

La mancata esecuzione di un provvedimento di affidamento di minori costituisce, ai sensi del secondo comma dell'articolo 388 del codice penale, delitto perseguibile a querela della persona offesa. Tuttavia l'accertamento del fatto e della responsabilità del querelato non incide direttamente sull'esecuzione del provvedimento civile.

Tali problematiche evidenziano gli ostacoli che si oppongono per un verso ad una piena attuazione del principio dell'interesse prevalente del minore alla conservazione di rapporti continui e validi con entrambi i genitori anche dopo la loro separazione e per l'altro alla tutela della posizione del coniuge non affidatario, il quale, pur nei limiti fissati dal provvedimento del giudice, ha il diritto (che costituisce anche un dovere) di continuare a seguire il processo formativo del figlio, e di conservare legami affettivi.

Si evidenzia — dunque — la necessità di individuare norme procedurali in grado di impedire concretamente la pratica, fin troppo frequente, dell'uso strumentale della prole nelle contese fra i genitori in crisi. Infatti le dinamiche relazionali proprie dei nuclei familiari in fase di separazione, ed anche a separazione già compiuta, impli-

cano l'exasperazione della conflittualità tra i coniugi ed il ripercuotersi di tali tensioni anche sui percorsi giudiziari. Diventa, perciò, prioritario porre argini efficaci alle contese tra i genitori, individuando strumenti giuridici che consentano interventi specifici e tempestivi.

In tale quadro presso questo Ministero sono allo studio modifiche normative per la creazione di strutture specializzate nella mediazione familiare in ambito extragiudiziale, e per consentire la concreta attuazione dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

PANETTA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, della difesa e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

è emblematica la vicenda del piccolo Luca De Martino, un bambino di appena sei anni tolto all'affetto del padre Nicola dopo che il tribunale australiano, ignorando le leggi internazionali, aveva affidato il figlio alla madre, nonostante in Italia ci fosse una richiesta di separazione e di affidamento del piccolo già pendente;

la situazione del piccolo Luca De Martino costituisce un precedente gravissimo, perché in questo modo ogni Stato può violare la sovranità di un altro, ignorando le leggi internazionali che impongono di sospendere qualsiasi decisione in caso di procedimento pendente;

con istanza inoltrata ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 all'autorità centrale — Ministero di grazia e giustizia — Ufficio per la giustizia minore in data 21 luglio 1995, la signora Liana Matilde Andretti, cittadina australiana residente al 112, Thornley Street, Marrickville, Sydney, premetteva che in data 8 ottobre 1988 aveva contratto matrimonio a Roma con il signor Nicola De Martino e che da tale unione era nato il figlio Luca in data 28 gennaio 1989;

la residenza della famiglia, fissata a Roma, era stata abbandonata dalla signora Andretti a causa del comportamento aggressivo e violento del marito, che aveva condotto con sé in Australia il figlio (avente all'epoca poco più di cinque anni), sottraendolo alla potestà del padre, al suo ambiente, ed all'affetto della famiglia;

la *Family court* di Sydney, cui aveva presentato istanza di affidamento del bambino, aveva emesso, in data 19 dicembre 1994, un provvedimento provvisorio di affidamento del minore alla madre (avvertendo il signor De Martino a mezzo *fax* solo il 13 dicembre 1994), condizionando il diritto di visita del padre all'osservanza del divieto di portare il bambino fuori del territorio australiano;

il 2 luglio 1995 il De Martino si era recato in Australia per trascorrere alcuni giorni con il figlio e, sulla base di quanto previsto dal provvedimento della *Family court* del 19 dicembre 1994, gli avvocati di entrambe le parti avevano stabilito di comune accordo che il padre avrebbe trascorso con il figlio un periodo di vacanza di due settimane;

il signor De Martino, violando il divieto della Corte, era fuggito dall'Australia con il bambino, sottraendolo alla sua abituale residenza ed alle cure della madre;

in data 11 luglio 1995 la *Family court* aveva emesso un mandato di ricerca del minore, ordinando alle forze di polizia australiane di ricercare il bambino per riconsegnarlo alla madre;

la signora Andretti chiedeva che, ai sensi dell'articolo 12 della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, l'autorità giudiziaria italiana disponesse l'immediato rientro del minore Luca De Martino in Australia, presso la sua residenza abituale a Sydney, 112, Thornley Street, Marrickville;

l'istanza proposta dalla Andretti veniva trasmessa dall'autorità centrale al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bari — atteso che il minore era stato rintracciato alle isole Tremiti, comprese nel territorio sog-

getto alla giurisdizione di questo tribunale — il quale, con ricorso presentato il 23 agosto 1995, chiedeva al tribunale di pronunziare l'ordine di restituzione del bambino alla madre;

all'udienza in Camera di consiglio del 14 settembre 1995, fissata con decreto presidenziale del 1° settembre 1995, alla quale il De Martino compariva personalmente, il tribunale rinviava l'udienza al 25 settembre 1995, autorizzando il deposito di memorie e di documenti;

l'istanza proposta dall'Andretti viene accolta e, di conseguenza, veniva emesso ordine di rientro immediato in Australia del minore Luca De Martino;

l'allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare da parte del coniuge che rifiuti di tornarvi, oltre ad essere sanzionato con la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 146 del codice civile, può integrare la fattispecie criminosa di cui all'articolo 574 del codice penale, che può concorrere con quella di cui all'articolo 605 stesso codice, qualora il coniuge, trasferendosi altrove con il figlio, impedisca all'altro genitore di esercitare la potestà ed al minore di godere del diritto di cui all'articolo 147 del codice civile;

il comma 7 dell'articolo 155 del codice civile stabilisce che il giudice è titolare di un potere-dovere improntato alla tutela e alla cura dei minori;

i diritti di famiglia sono caratterizzati dall'imprescrittibilità, irrinunciabilità ed indisponibilità;

in particolare, questa ultima caratteristica comporta, per i titolari dei diritti, la giuridica impossibilità di conferire valido mandato per la loro regolamentazione ai difensori in giudizio, e, nell'ipotesi in cui ciò sia accaduto nel processo straniero, il giudice italiano deve considerare *tamquam non esset* l'accordo raggiunto dai procuratori, essendo esso affetto da nullità insanabile per evidente contrasto con l'ordine pubblico, anche se considerato sotto la nuova ottica introdotta nell'ordinamento

giuridico interno in virtù della legge 10 giugno 1985 n. 301, di ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali;

una corretta interpretazione delle norme convenzionali, attuata avendo a mente sia la normativa interna, sia la *ratio* sulla quale il trattato si fonda, dovrebbe portare ad escludere l'applicabilità in tutte quelle ipotesi in cui, pur in presenza di un provvedimento di affidamento della prole adottato dallo Stato straniero, risulti inequivocabilmente che la residenza abituale del minore è diversa da quella fissata nello Stato nel quale il genitore rapitore ha cercato rifugio e nel quale è stato emesso il provvedimento;

la convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 non fornisce la nozione di residenza abituale, così che essa deve essere desunta dalle norme di diritto interno, che, necessariamente, devono armonizzarsi con quelle convenzionali: l'articolo 144 del codice civile stabilisce che i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa;

appare pacifico che il concetto di residenza abituale espresso nella convenzione dell'Aja si identifica, in sede interpretativa, con quello sancito dalla ricordata norma, in relazione all'articolo 43 del codice civile, così che appare assolutamente fuor di luogo ritenere che il figlio, trasferito all'estero da uno dei genitori contro la volontà dell'altro, possa ritenersi abitualmente residente nello Stato in cui è stato condotto illecitamente;

poiché la giurisprudenza ha chiarito che la residenza del minore va intesa non come il luogo ove il minore stesso permane ricevendovi cure materiali, bensì come il luogo di vero e proprio domicilio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 43, comma 1 del codice civile, vale a dire il luogo dove il minore custodisce e coltiva i suoi più radicati e rilevanti legami affettivi ed i suoi reali interessi: pertanto, il trasferimento del minore deciso in via unilaterale e senza adeguata giustificazione da

uno dei genitori, che abbia a rescindere i legami del minore medesimo con i luoghi e le persone della sua abituale residenza come sopra intesa (cosiddetta residenza affettiva), allontanandolo dall'altro genitore, non fa venir meno né la residenza, né, conseguentemente, la competenza territoriale del giudice di quest'ultima ad emettere i provvedimenti diretti alla tutela dell'interesse minorile;

l'articolo 12 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo stabilisce il diritto del minore ad essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano e l'articolo 13, comma 2 della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sancisce il diritto del minore ad esprimere la sua opinione sulla domanda di rimpatrio;

la lettura della norma del trattato newyorchese induce il convincimento che l'accertamento della capacità di discernimento del fanciullo sia un atto dovuto e propedeutico alla decisione di avviare o meno la procedura di ascolto, che, dunque, può essere omessa esclusivamente ove si sia appurato, in concreto, che il minore non è assolutamente in grado di distinguere ciò che per lui è bene o è male, né di operare scelte funzionali al soddisfacimento della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;

in altri Paesi dell'Unione europea la mancata audizione dei minorenni è, da tempo, causa di annullamento dei provvedimenti giurisdizionali —:

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

se non ritengano necessario intervenire al fine di accertare per quali motivi l'ufficio centrale per la giustizia minorile abbia inviato un *telex* con nota urgentissima, ricevuto dal console d'Australia il giorno 14 settembre 1995 (si trattava di una relazione dei servizi sociali australiani inviata all'ufficio corrispondente italiano), giorno della prima udienza al tribunale dei minori di Bari, ma non abbia inviato il

fascicolo del signor De Martino, in suo possesso da svariati mesi, per dare ulteriori elementi al tribunale;

se corrisponda a verità che all'udienza del 14 settembre 1995, il tribunale dei minori di Bari non sentì il De Martino per i fatti di cui sopra e gli chiese solo se a quella data si trovava alle isole Tremiti;

per quali motivi il tribunale dei minori di Bari non abbia tenuto conto della denuncia-querela per sottrazione di minore ed appropriazione indebita contro la signora Andretti e se corrisponda a verità che non è stato ritenuto opportuno ascoltare il minore quando la convenzione lo prevede, mentre è stata invocata per sconvolgere il principio di residenza abituale;

se risulti che l'ambasciata d'Australia abbia contattato il tribunale dei minori di Bari e, in caso affermativo, per quali ragioni si sia ritenuto urgente il rimpatrio di Luca De Martino in Australia;

se risulti che il sostituto procuratore, dottor Giarusso, non abbia emesso ancora nessun provvedimento in relazione alla denuncia-querela (n. riferimento 63490/94) del De Martino, che risale al 28 luglio 1994, permettendo alla signora Andretti di entrare e uscire indisturbata dall'Italia;

se corrisponda al vero che il procuratore di Bari, dottor Occhiogrosso, abbia ordinato che il piccolo Luca De Martino venisse rinchiuso in un istituto (Piccole ancelle del Sacro Cuore di Passoscuro) per due giorni, mentre il dottor Polella del tribunale dei minori di Roma l'aveva affidato alla nonna paterna;

se risulta che il De Martino dal 16 ottobre 1995 non ha più visto suo figlio (per l'indisponibilità del governo australiano e l'incapacità dell'ufficio centrale per la giustizia minorile e del Ministero degli affari esteri), quando la convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, stabilisce che il minore separato da entrambi i genitori o da uno di

essi deve intrattenere con loro rapporti personali e contatti diretti, anche nell'ipotesi in cui risiedano in Stati diversi.

(4-07158)

*RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso le Autorità competenti, si comunica quanto segue.*

*Nicola De Martino ebbe a contrarre matrimonio con Liana Matilde Andretti, cittadina australiana, nell'ottobre del 1988 in Roma. Dall'unione nacque Luca De Martino il 28 gennaio 1989. Dopo un periodo di normale vita matrimoniale, in data 8 aprile 1994, la Andretti abbandonò la casa coniugale e la residenza in Italia e si trasferì in Australia portando con sé il piccolo Luca.*

*Dopo un tentativo inteso a riallacciare i rapporti con il coniuge ed a chiarire i motivi dell'improvviso abbandono, risultate vane le speranze di riunificazione del nucleo familiare, il De Martino presentava denuncia-querela nei confronti della Signora Andretti per sottrazione di minore alla competente Autorità giudiziaria, nonché ricorso per separazione giudiziale al Tribunale di Roma.*

*Nel contempo, il medesimo chiedeva all'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile il rimpatrio del proprio figlio minore ai sensi della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sulla sottrazione internazionale di minori, sul presupposto che il comportamento della consorte lo aveva in concreto privato dell'esercizio della potestà genitoriale e dei conseguenti diritti-doveri.*

*In data 1° giugno 1995 l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile inoltrava l'istanza alla omologa Autorità australiana, ricevendo, purtroppo, un riscontro negativo in data 11 luglio 1995. Le Autorità australiane, richiamandosi all'articolo 35 della Convenzione citata, secondo il quale la normativa pattizia è applicabile soltanto ai trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo l'entrata in vigore della Convenzione stessa nello Stato richiedente, rigettavano la richiesta, essendo il trasferimento del bambino avvenuto in epoca anteriore al 1° maggio 1995, data di entrata in vigore per l'Italia dell'atto pattizio.*

In data 13 luglio 1995 un legale inviava all'Ufficio Centrale richiamato una nota con la quale comunicava che il Signor De Martino aveva provveduto personalmente al rimpatrio del proprio figlio nello Stato italiano, sicché il ricorso presentato doveva intendersi definitivamente annullato. Il relativo fascicolo veniva pertanto archiviato.

In data 21 luglio 1995, per contro, la Signora Andretti presentava all'Autorità Centrale italiana domanda, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 di ratifica ed esecuzione della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, intesa ad ottenere il ritorno del minore presso la sua residenza australiana anche in forza del provvedimento della Family Court di Sydney emesso in data 19 dicembre 1994, in base al quale essa ne era divenuta affidataria.

L'Ufficio Centrale, premessi i necessari accertamenti, inviava gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, luogo in cui si trovava il minore.

Il Procuratore della Repubblica, con ricorso in via d'urgenza, chiedeva al Tribunale l'adozione di ordine di restituzione.

Il Tribunale per i Minorenni di Bari, dopo aver concesso termine alle parti per le rispettive istanze istruttorie e per l'acquisizione della documentazione ritenuta necessaria, emetteva in data 7 ottobre 1995, su conforme parere del Pubblico Ministero, ordine di rientro immediato del minore in Australia presso la residenza della madre.

L'esecuzione del provvedimento giudiziario veniva curata, in conformità al disposto legislativo (articolo 7 punto 5 della citata legge 15 gennaio 1994, n. 64), dalla stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari ed in data 16 ottobre 1995 il piccolo Luca partiva per Sydney con la madre, venuta in Italia a riprenderlo.

Avverso tale statuizione il De Martino ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione.

Le osservazioni contenute nell'atto ispettivo ed afferenti a talune questioni di diritto toccano un ambito completamente rimesso alla giurisdizione, sicché manca la possibilità di esprimere valutazioni al riguardo. Pe-

raltro, essendo pendente ricorso per cassazione, non si dubita che tutti i profili di legittimità saranno adeguatamente considerati.

In ogni caso, e senza entrare nel merito delle statuizioni, la pronuncia in esame reca la disamina delle questioni in quell'ambito proposte dal genitore. In particolare essa presenta espressa valutazione del profilo, segnalato dall'interrogante, afferente all'audizione del minore. Infatti, nella pronuncia si richiama una relazione in atti dalla quale emerge che il minore « fino al momento dell'espatrio, ha vissuto serenamente in un ambiente stimolante sotto il profilo formativo-educativo, circondato dalle cure della madre cui è legato da un valido e saldo rapporto affettivo... », si osserva che non « appare ipotizzabile, alla luce di siffatte considerazioni, una opposizione del bambino al rientro in Australia » e si conclude che « quand'anche il minore fosse stato sentito (il Tribunale ha ritenuto non necessaria l'audizione) e avesse manifestato il rifiuto di tornare dalla madre, non sarebbe stato opportuno tenere conto dell'opinione espressa da un bambino di appena sei anni, dopo solo due mesi di convivenza con il padre (articolo 13 c. 2) ».

Quanto al resto, risponde a verità che, in data 14 settembre 1995, l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile ebbe ad inviare via fax al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari, per l'unione agli atti del procedimento, una relazione del Servizio Sociale australiano, sulle condizioni di vita in detto Paese del piccolo Luca De Martino, su esplicita richiesta pervenuta dall'Ambasciata d'Australia a Roma.

La trasmissione di detto documento per via fax si rese necessaria perché in quel medesimo giorno si celebrava la prima udienza della procedura. Al momento non si ritenne invece necessario inviare copia del già citato fascicolo concernente il ricorso in precedenza presentato dal De Martino, che venne comunque portato a conoscenza del Tribunale di Bari, su sollecitazione dello stesso De Martino, con fax del 26 settembre 1995. Inoltre, il Tribunale ebbe a concedere alle parti in causa termine per la presentazione di richieste ed istanze istruttorie, onde è stato pienamente assicurato il prin-

cipio del contraddittorio, essendovi stato modo di formulare istanze a mezzo dei difensori, sia in sede istruttoria che di merito.

Naturalmente, è da escludere che gli uffici ministeriali abbiano inteso di sottrarre alla piena cognizione del Tribunale competente elementi relativi alla dedotta fattispecie. L'operato degli uffici stessi, al contrario, è stato rigorosamente ispirato a criteri di legalità e correttezza.

Risponde altresì a verità che l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile ebbe a trasmettere, a mezzo fax, al legale di Bari nominato procuratore domiciliatario della Signora Andretti il decreto di fissazione dell'udienza del giorno 14 settembre 1995 alle ore 11, per la comparizione delle parti in causa, emesso dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari in data 1° settembre 1995, ma pervenuto all'Ufficio medesimo solo in data 12 settembre 1995 a causa di un disguido di cancelleria.

In proposito si segnala che, a norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 15 gennaio 1994, n. 64, la persona che ha presentato la richiesta — nel caso di specie la Signora Andretti — deve essere informata della data dell'udienza a cura dell'Autorità centrale.

Dunque, l'esistenza di un preciso obbligo di legge spiega l'invio via fax del decreto di comparizione.

Per quanto attiene alla procedura di rimpatrio del minore in Australia, la competente Procura della Repubblica ha segnalato che non operò con urgenza ma certamente senza ritardo, nel momento in cui la madre, giunta in Italia e ottenuto l'affidamento del figlio, decise di rientrare nel suo Paese. La procedura in questione è stata attuata ai sensi dell'articolo 7 della richiamata legge n. 64 che testualmente recita « il decreto è immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto ».

La medesima Procura della Repubblica dispose che il minore, nel periodo compreso tra il suo ritrovamento da parte della polizia ed il suo affidamento alla madre, fosse collocato in una comunità piuttosto che

presso la nonna paterna, al fine di scongiurare il timore che potesse venire vanificata l'esecuzione delle statuizioni dei giudici.

A tale riguardo l'Ufficio di procura ha segnalato che il genitore, che non aveva mai ottenuto l'affidamento del figlio né dall'Autorità giudiziaria italiana né da quella australiana, recatosi in Australia nel luglio del 1995 per una visita di due settimane al figlio, che era stato affidato alla madre dal giudice australiano, era fuggito da quel Paese insieme al piccolo, violando il divieto impostogli di portarlo fuori del territorio australiano. Inoltre, nell'ottobre 1995, al momento dell'esecuzione del provvedimento del Tribunale, il De Martino si rese irreperibile insieme al figlio non facendolo trovare né al suo domicilio anagrafico né in altri accertati ed evitando che frequentasse la scuola alla quale era iscritto. Il suo rintraccio fu reso possibile solo a seguito di alcune telefonate anonime.

In tale situazione la Procura della Repubblica ritenne necessario l'affidamento alla Comunità cui si è fatto cenno. Tale iniziativa non risulta abbia determinato conseguenze pregiudizievoli per il piccolo, anche grazie al civile comportamento dei genitori ed alla sensibilità del personale di polizia e del servizio sociale.

Per quanto attiene alle attuali condizioni del minore, il Ministero degli esteri ha comunicato che viene svolta, attraverso l'Ambasciata in Canberra e il Consolato Generale di Sydney, una continua azione di monitoraggio sia dal punto di vista psicofisico che per quanto concerne la sua formazione scolastica.

Il Console Generale in Sydney, nella sua qualità di Giudice tutelare del minore, oltre a verificare in numerose occasioni le buone condizioni di salute del piccolo Luca, ha fatto in modo che egli seguisse, fra l'altro, anche corsi scolastici di italiano, in quanto il mantenimento e l'approfondimento della conoscenza della nostra lingua vengono considerati come mezzo indispensabile per fargli conservare il naturale contatto con il genitore e con l'ambiente italiano.

L'azione del Console Generale non può svolgersi, peraltro, che nel quadro dell'ordinamento locale e nei limiti che esso con-

sente a rappresentanti consolari stranieri. Non va inoltre dimenticato che, se per l'ordinamento italiano Luca è cittadino italiano per quello locale egli è anche cittadino australiano e la madre ne è l'affidataria.

Infine, per quanto attiene al personale dell'Arma dei Carabinieri intervenuto nel corso della vicenda, il Comando generale ha riferito che il 15 maggio 1995 il Comandante della Stazione Carabinieri di Passoscuro si portava presso il locale istituto « Piccole Ancelle del Sacro Cuore », ove era in corso una controversia tra i coniugi riguardante l'affidamento del loro figlio. Nella circostanza il militare accertava che il minore, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Roma, era stato affidato al citato istituto, con divieto di prelievo fino a diversa disposizione dell'Autorità giudiziaria di Bari e con la possibilità di essere visitato dai soli familiari.

Il giorno successivo il padre del minore segnalava alla Stazione medesima che la Signora Andretti stava per lasciare il territorio nazionale e chiedeva di impedirne la partenza, poiché la stessa doveva essere interrogata quale indiziata di reato. Il sottufficiale, constatato che presso la banca dati delle Forze di polizia esisteva una nota di rintraccio della donna, contattava telefonicamente il P.M. di turno della Procura della Repubblica presso la Pretura di Roma, il quale non riteneva legittimo trattenerla, e consigliava comunque di escuterla prima della partenza, alla presenza di un avvocato.

Nella stessa giornata il militare rintracciava l'Andretti presso l'istituto Piccole Ancelle del Sacro Cuore, senza poterla interrogare, perché la stessa, unitamente al figlio e scortata su disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Bari da personale della Polizia di Stato, si allontanava da Passoscuro per raggiungere l'aeroporto di Roma-Fiumicino diretta in Australia.

Nel corso della vicenda il sottufficiale in questione non ha mai avuto la disponibilità di atti dell'Ambasciata australiana.

Conclusivamente si vuole pure rappresentare che l'Ufficio centrale per la giustizia minorile segue con interesse la dolorosa vicenda familiare e, con nota del dicembre scorso, ha nuovamente chiesto all'Autorità

centrale australiana di favorire una procedura rapida affinché al Sig. De Martino sia concessa la possibilità di frequentare il figlio, rimuovendo gli ostacoli frapposti dall'atteggiamento intransigente della Sig.ra Andretti.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

PECORARO SCANIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

il problema dell'usura sta assumendo proporzioni sempre più allarmanti;

in Italia sarebbero oltre dodici milioni le persone con protesti bancari e in tale settore si inseriscono numerosi speculatori;

è stata addirittura costituita una associazione (Snap) tra protestati, per ottenere una riabilitazione che permetta di accedere a crediti legali;

nonostante le tante dichiarazioni pubbliche, non si registra una vera azione di prevenzione dell'usura —:

quali siano le connessioni tra l'altissimo numero di persone protestate e la diffusione dell'usura. (4-00452)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si richiamano le informazioni comunicate nella risposta all'interrogazione n. 4-00448. Si soggiunge che il problema dell'usura è stato affrontato organicamente con la legge 7 marzo 1996, n. 108 che ha introdotto nella materia alcune importanti innovazioni, tra le quali la elevazione delle pene edittali e l'istituzione del fondo di solidarietà e del fondo per la prevenzione.

Tale legge prevede l'adozione di tre distinti regolamenti destinati a disciplinare aspetti assai rilevanti della materia ed in particolare — tra l'altro — il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, che si confida, possa costituire un utile strumento operativo.

*L'elaborazione dei citati regolamenti ha richiesto una complessa attività di studio e coordinamento tra tutte le Amministrazioni interessate.*

*Con la definitiva approvazione degli atti in questione la nuova normativa si avvierà ad essere pienamente operativa anche nell'ottica della prevenzione cui si riferisce l'interrogante.*

*Quanto alla relazione tra protesti ed atti usurari, riesce agevole ipotizzare un collegamento che, del resto, talora si evidenzia nell'ambito di specifiche vicende giudiziarie.*

*Tuttavia — per quanto consta — mancano, allo stato, studi che consentano di definire in modo oggettivo e documentato una relazione tra i due fenomeni di cui si parla. Si ritiene — peraltro — che l'operatività della nuova normativa consentirà di cogliere e valutare segni oggettivi delle pratiche usurarie che — come è noto — si muovono solitamente in un ambito estremamente cauto e sommerso.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

*Eugenia Esposito, nata a Pompei il 20 ottobre 1969, è stata assunta presso l'ente Poste italiane il 27 maggio 1992 presso l'ufficio Milano pacchi — reparto transiti, con la qualifica di operatore specializzato d'esercizio categoria V;*

*attualmente si trova nelle condizioni previste al punto 5 della legge n. 104 del 1992 in considerazione del fatto che sua madre è portatrice di handicap e bisognosa di cure continue, a seguito di problemi collaterali dovuti alla malattia;*

*la Esposito risulta essere, a quanto pare, l'unica persona in grado di assicurare le suddette cure, in quanto unica familiare disponibile e convivente con lei;*

*la Esposito ha fatto richiesta, ai sensi della legge n. 104 del 1992, allegando tutta*

*la documentazione richiesta, di distacco alle dipendenze della direzione regionale del Lazio e della Campania —:*

*se sia a conoscenza della richiesta di cui in premessa e se ritenga ricorrano i presupposti per il distacco richiesto.*

(4-04988)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane, con circolare n. 2 del 2 aprile 1994, ha fissato le regole per l'applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 le cui previsioni normative sono state recepite dal contratto collettivo nazionale (articolo 22) che disciplina il rapporto di lavoro tra il citato ente ed i propri dipendenti.*

*In particolare la predetta circolare prevede che il diritto del dipendente al trasferimento ad altra sede, motivato dalla necessità di assistere un familiare convivente portatore di handicap, è condizionato dalla disponibilità dei posti nella sede richiesta, dalle esigenze di servizio che consentono di assecondare l'aspirazione dell'interessato e dalla temporaneità del beneficio che, pertanto, assume la forma di distacco.*

*Nel caso in cui più dipendenti aspirino al medesimo posto, sarà favorito colui che assiste, nell'ordine, i figli, il coniuge, i genitori, i parenti e gli affini.*

*Ciò premesso, l'ente ha significato che l'operatore di esercizio Esposito Eugenia ha chiesto il distacco dalla sede della Lombardia a quella del Lazio e in subordine a quella della Campania, ai sensi della citata legge n. 104/92, ma dalla documentazione prodotta dall'interessata non risulta che la madre, sig.ra Balzano, sia portatrice di handicap in situazione di gravità come richiesto dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/92 e comunque tale da richiedere un'assistenza continua e totale.*

*Il verbale della USL n. 34 di Pompei risulta peraltro redatto in data 8/10/93, in epoca cioè successiva all'assunzione della Esposito (avvenuta nel maggio 1992) ed al trasferimento del suo domicilio in provincia di Milano; mancando il requisito della convivenza non è, quindi, invocabile il beneficio di cui all'articolo 33 della più volte richia-*

*mata legge 104/92 (cfr. Sentenza della Corte costituzionale n. 325/96).*

*L'ente ha soggiunto, infine, che ogni richiesta di applicazione della normativa a favore dei portatori di handicap viene esaminata verificando la sussistenza delle motivazioni sulla scorta della documentazione prodotta e che nessun provvedimento di distacco viene adottato in difformità della vigente normativa.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

PEZZOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

*i dati sulle presenze turistiche in Italia per l'estate 1996 rivelano un calo, rispetto al 1995, che si attesta in media intorno al dieci-quindici per cento;*

*la grave situazione economica della nazione, la concorrenzialità di altri Paesi europei a forte vocazione turistica, e la rivalutazione della lira nei confronti delle maggiori divise europee sono le principali cause dell'andamento negativo della stagione turistica, che sta riguardando in particolare il settore delle locazioni delle case-vacanza;*

*alla luce di ciò, risulta improcrastinabile l'adozione di misure strutturali finalizzate all'allungamento della stagione turistica, come, per esempio, lo slittamento al 1° ottobre dell'inizio dell'anno scolastico e lo scaglionamento per regioni delle ferie (sul modello degli altri paesi europei);*

*inoltre, per favorire il mercato delle locazioni delle case-vacanze, sarebbe opportuno riformare il sistema di tassazione, restringendo l'imponibile ai redditi effettivamente ricavati dall'attività locativa, al netto di tutte le spese sostenute dalla proprietà, diversamente dal sistema attuale, che prevede solo una detrazione forfettaria del quindici per cento —:*

*quali iniziative intenda intraprendere per rilanciare il settore turistico e, in par-*

*ticolare, quello delle locazioni delle case-vacanze. (4-02917)*

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto si ritengono condivisibili le preoccupazioni espresse in merito alla concorrenzialità degli altri Paesi a forte vocazione turistica ma si ritiene, altresì, opportuno precisare che i dati sulle presenze turistiche riportati nell'interrogazione stessa, che rivelerebbero un calo del 10-15 per cento delle presenze, non sono rispondenti alle rilevazioni effettuate dall'ISTAT per lo stesso periodo.*

*I dati ISTAT, infatti, per il periodo giugno-agosto 1996 individuano una limitata flessione delle presenze, rispetto ai dati del 1995, pari a -1,1 per cento per il settore alberghiero e -0,7 per cento per il settore extralberghiero, peraltro in qualche misura controbilanciata dagli arrivi che risultano in leggero incremento (+2,7 per cento per il settore alberghiero e +2,5 per cento per il settore extralberghiero).*

*Per quel che concerne nello specifico il segmento delle case-vacanze ed il prospettato metodo di variazione dei proventi derivanti da tali locazioni il Ministero delle Finanze ha osservato di ritenere ipotizzabile tale sistema di tassazione solo con riferimento alla produzione di un reddito di impresa quale è, ad esempio, quello ritraibile dalla gestione di unità immobiliari sotto forma di strutture di tipo alberghiero, che implica la prestazione di particolari servizi.*

*Il caso delle « case-vacanze » non rientra in tale previsione, trattandosi di locazione di unità immobiliare arredata, come tale rientrante nell'ambito dei redditi fondiari, il cui criterio d'imposizione è quello stabilito dall'articolo 34 comma 4-bis del T.U.I.R.*

*Né a tale criterio sembra potersi derogare per il solo fatto che la locazione abbia luogo eventualmente, per periodi inferiori all'anno, in quanto la vigente disciplina già prevede per le predette unità immobiliari l'aumento di un terzo per il solo periodo in cui le unità stesse non siano utilizzate per la locazione (articolo 38 del T.U.R.)*

*Infine l'Amministrazione delle Finanze ha prospettato il rischio connesso al criterio proposto di fenomeni elusivi difficilmente*

controllabili se non a costo di un aggravio di spesa per le attività di verifica.

Quanto all'adozione di misure relative a modifiche del calendario scolastico che potrebbero favorire l'allungamento della stagione turistica si evidenzia che la competenza all'individuazione della data di inizio delle lezioni e dei Sovrintendenti regionali scolastici, peraltro, il calendario scolastico deve comunque consentire lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione e prevedere la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento di altre attività didattiche obbligatorie.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato incaricato per il turismo:  
Bersani.

RIVELLI. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

a Pianura (NA), gli utenti della telefonia mobile non riescono a captare il segnale radio su una fascia di zona che va dalla zona nord di Pianura fino alle pendici della zona Camaldoli e Chiaiano, per cui non è possibile far uso del telefono cellulare per insufficienza o addirittura mancanza del segnale radio;

tale fatto, oltre a costituire un danno per chi, pur essendo abbonato e pagando il canone, non può usufruire del relativo servizio, rappresenta un notevole, diffuso disagio;

siffatto grave disservizio è stato da tempo segnalato alla Telecom Italia Mobile da un consistente numero di abbonati, ma la Telecom a tutt'oggi non ha fatto nulla per eliminarlo —:

se intenda intervenire con urgenza e determinazione per far sì che anche sulla fascia che va dalla zona a nord di Pianura fino a Chiaiano vengano installate le apposite apparecchiature, che consentano di ricevere il segnale radio di telefonia mobile.  
(4-03754)

RISPOSTA. — Al riguardo le concessionarie Telecom Italia Mobile (TIM) e Omnitel pronto Italia (OPI) — interessate in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame — hanno comunicato quanto segue.

La concessionaria OPI prevede di realizzare, nel corso del 1997, due nuovi impianti a Pianura e Marano che si aggiungeranno a quelli già attivi di S. Cipriano, Giugliano e Qualiano allo scopo di migliorare la copertura radioelettrica della zona di Pianura fino a Camaldoli e Chiaiano.

La concessionaria TIM, dal canto suo, ha riferito che, nel corso del 1997, sarà realizzata una stazione radiobase GSM a Pianura che consentirà di fornire adeguata copertura al comune stesso ed alle zone limitrofe.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

ROSSETTO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la RAI per il 1997 ha acquistato i diritti per la trasmissione dei gran premi motociclistici dalla Dorna;

dopo aver stipulato questo contratto, la RAI si è accordata con Eurosport (TV in via satellite) per fornire il supporto in lingua italiana sempre per la trasmissione degli stessi gran premi;

appare fuori da ogni ottica di mercato che la RAI, dopo aver acquistato i diritti per la trasmissione dei gran premi motociclistici, si sia accordata con un potenziale concorrente per la trasmissione degli stessi in Italia;

sarebbe quindi opportuno accertare: quanto siano costati alla RAI i diritti di trasmissione in questione e quanto la stessa ricaverà dall'accordo stipulato con Eurosport; se da parte della RAI sia stato previsto, nel caso probabile della trasmissione dei gran premi in contemporanea sulle due emittenti, un raddoppio del per-

sonale; se sia stata fatta una valutazione del danno in termini di ascolto, che subirà la RAI dalla trasmissione, da parte di Eurosport, delle gare motociclistiche; se non sia opportuno rinunciare o ai diritti di trasmissione o all'accordo con Eurosport —:

se il Governo non intenda accertare se tale attività gestionale sia effettivamente rispondente ai criteri di efficienza e di economicità cui deve ispirarsi l'azione della concessionaria e, in caso negativo, quali conseguenti iniziative intenda assumere in proposito. (4-01941)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che l'operato della RAI, per la parte riguardante la gestione aziendale, rientra nelle competenze del consiglio di amministrazione della società; tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.*

*Ciò premesso, allo scopo di poter esporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la predetta concessionaria la quale ha comunicato di aver acquistato dalla società Dorna i diritti televisivi del « motomondiale » dal 1997 al 2001 a un costo di 2.500.000 dollari l'anno indicizzati.*

*Tali diritti non appartenevano alla RAI dal 1990 e sono stati riacquisiti, in competizione con una vivace concorrenza, in considerazione dei solleciti della Testata giornalistica sportiva (TGS) e delle aspettative delle case costruttrici italiane del settore che non gradivano la trasmissione delle gare motociclistiche in pay-tv.*

*La Concessionaria ha fatto presente che Eurosport è un'emittente paneuropea che può trasmettere sul territorio italiano a prescindere dall'intesa con la stessa RAI; in termini di ascolto la concessionaria non reputa dannosa la « concorrenza » di Eurosport.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-

**ROTUNDO.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dei lavori pubblici.*  
— Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Sanarica (Lecce»), in data 13 maggio 1996, ha approvato la delibera n. 30, avente ad oggetto: « lavori di fognatura bianca. Importo lire 170.000.000. Modalità di scelta del contraente. Deroga all'articolo 13 del regolamento comunale dei contratti »;

con tale delibera, invocando l'urgenza, si è proceduto, in deroga a tutte le leggi in materia di appalti ed allo stesso regolamento comunale, ad adottare il sistema della trattativa privata con invito ad almeno 15 ditte;

il Coreco di Lecce, nella seduta del 4 giugno 1996 ha annullato la delibera in oggetto per violazione della legge; nella relativa motivazione, si può leggere: « in nulla rileva la dichiarata esigenza di eseguire le opere prima della stagione invernale, posto che tale esigenza può essere soddisfatta anche con il sistema della licitazione privata, avuto riguardo al tempo ancora a disposizione »;

in data 28 giugno 1996, il consiglio comunale, nonostante la decisione del Coreco, ha reiterato la delibera annullata e, con atto n. 41, ha riproposto la scelta della trattativa privata per l'esecuzione dei lavori di fognatura bianca;

anche per questa delibera, il Coreco ha pronunciato decisione motivata di annullamento;

nonostante l'evidente illegittimità dell'atto, mostrando disprezzo delle leggi, in piena estate e precisamente in data 5 agosto 1996, la giunta comunale, organo composto da sole tre persone, ha riproposto nuovamente la delibera di trattativa privata per ben due volte annullata dall'organo tutorio;

con rapidità inusuale, ed in palese ed inspiegabile contraddizione con le proprie precedenti decisioni, appena tre giorni dopo, in data 8 agosto 1996, il Coreco di Lecce ha preso atto della delibera 253

nell'intesa che l'invito venisse esteso ad almeno quindici ditte, considerato che la giunta aveva persino ridotto da quindici a dieci le ditte da invitare;

i consiglieri di minoranza, dopo aver presentato, in data 12 agosto 1996, inutilmente, ricorso al Coreco che aveva già approvato la delibera, hanno inoltrato in data 9 settembre 1996, un esposto sulla vicenda alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Lecce, allegando le delibere sopra richiamate;

dalla sequenza degli atti approvati appare del tutto evidente la preordinata volontà della maggioranza dell'amministrazione comunale di procedere ad ogni costo all'adozione della trattativa privata per lavori di notevoli importi, per i quali le leggi in vigore prescrivono procedure trasparenti a garanzia dell'interesse pubblico;

tale vicenda configura non solo un esempio di malgoverno e di pessima amministrazione, ma evidenzia anche un danno grave per la collettività locale, che avrebbe senz'altro potuto fruire del servizio di fognatura bianca per l'inverno (mentre la cittadina è stata allagata dalle piogge di questi giorni) se l'amministrazione comunale non avesse perduto circa tre mesi di tempo (13 maggio 1996-5 agosto 1996) ed avesse proceduto da maggio secondo le procedure previste dalla legge;

i tempi medi della pubblica amministrazione per l'espletamento della licitazione privata sono infatti di appena due mesi;

l'esame comparativo delle offerte per l'affidamento dei lavori è avvenuto tra tre preventivi, atteso che delle quindici imprese invitate solo tre hanno presentato l'offerta;

l'esperienza di questi anni ha mostrato che la trattativa privata è stata lo strumento per rapporti opachi tra amministratori ed imprese, sfociati nella corruzione e nella lesione del principio della concorrenza e della competitività, teso a fornire i migliori servizi ai prezzi più vantaggiosi per la pubblica amministrazione;

gli accordi preventivi sulle offerte tra cordate di imprese e/o la non partecipazione alla gara di appalto sono stati i sistemi largamente adottati per predeterminare l'assegnazione degli appalti alle imprese amiche —:

quali iniziative intenda assumere il Governo perché sia compiuto con la massima urgenza un accertamento rigoroso di tutti i passaggi compiuti dall'amministrazione comunale di Sanarica per l'appalto in oggetto, perché vengano accertate tutte le irregolarità e le ripetute violazioni di legge e colpiti i responsabili di quello che si configura come un vero e proprio scandalo. (4-04135)

*RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la Prefettura di Lecce e la competente Autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.*

*I fatti segnalati sono stati denunciati dai consiglieri di minoranza del Comune di Sanarica alla locale Procura della Repubblica.*

*Al riguardo, il competente Comando dei Carabinieri ha appurato che il Consiglio comunale, riunitosi in data 13 maggio 1996, ha deliberato, in deroga al regolamento comunale in tema di contratti, per motivi d'urgenza, di adottare il sistema della trattativa privata, intendendo effettuare i lavori di fognatura bianca prima dell'arrivo della stagione invernale. A tal fine è stato conferito incarico alla giunta comunale.*

*Dagli accertamenti eseguiti è emerso altresì che il progetto ha diviso i lavori in due parti, una relativa alla canalizzazione della fogna bianca e una relativa alla costruzione di una voragine artificiale, per le quali sono state bandite due gare distinte cui hanno partecipato con regolare offerta tre delle quindici ditte invitate per ciascuna gara.*

*Entrambe le gare, esperite con il sistema del massimo ribasso, sono state aggiudicate alla ditta Antonio Verardi di Muro Leccese, che con ribassi del 6,50 e del 6,70%, ha presentato l'offerta più vantaggiosa.*

*A seguito della denuncia cui si è fatto cenno la Procura della Repubblica presso il*

*Tribunale di Lecce ha in corso indagini al fine di verificare se le condotte amministrative in questione abbiano rilievo penale.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

SAPONARA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che all'interrogante:

dal luglio del 1992, l'interrogante ha denunciato (in lettere dirette al Procuratore della Repubblica di Milano, in atti giudiziari, in articoli di stampa, in dibattiti, in convegni, fra cui l'inaugurazione del convegno dell'Anm del 10 giugno 1993) le tante « anomalie » dell'inchiesta cosiddetta « Mani pulite » e cioè: la nascita di una nuova figura di avvocati particolarmente graditi ai giudici, ed ovviamente particolarmente ricercati dai clienti e la discriminazione di altri avvocati, fra cui il sottoscritto. Fra gli avvocati « graditi » ne segnalavo uno, in particolare, le cui virtù taumaturgiche erano state in grado di evitare la carcerazione al conte Radice Foscati; l'uso (anzi l'abuso) della carcerazione preventiva come mezzo per ottenere confessioni: naturalmente nei confronti di coloro assistiti da avvocati « non graditi »; il protagonismo dei magistrati, eccessivo e talvolta debordante, tanto che uno di essi, in un dibattito al Circolo della Stampa di Milano, chiarì che il programma del *pool* era quella di « rivoltare l'Italia come un calzino »;

nell'agosto del 1992, l'onorevole Benedetto Craxi, in tre corsivi apparsi sull'*Avanti*, metteva in dubbio la legittimazione morale del dottor Di Pietro, *dominus* dell'inchiesta. Detti corsivi furono criticati da una stampa ormai asservita al *pool*, ma crearono un certo panico. Di Pietro, rientrato dalle ferie, fu chiamato a rapporto dai suoi superiori (pare dal dottor D'Ambrosio, che era in sede, e non risulta cosa abbia detto in merito a quelle « insinuazioni »). Un fatto è certo: mandò due segnali di pacificazione a Craxi, convincendo il dottor Ghitti a scarcerare Dini e Zaffra

senza che vi fossero intervenuti fatti nuovi. Del che, ovviamente, era al corrente il capo della procura. Così come era nota al capo della procura la circostanza che l'interrogante fu costretto a rinunciare alla difesa di Loris Zaffra, che frattanto era stato riarrestato e la cui liberazione era stata subordinata alla mia rinuncia alla difesa;

con nota in data 13 ottobre 1994, l'onorevole Alfredo Biondi, Ministro di grazia e giustizia *pro tempore*, richiamati alcuni episodi che avevano costituito oggetto di vari esposti ed interrogazioni parlamentari, di note del procuratore generale presso la corte di appello di Milano, di una delibera del consiglio dell'ordine degli avvocati della stessa sede, di segnalazione del direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, ed affermato che gli indicati episodi, ove confermati, suscitavano non poche perplessità sul rigoroso rispetto della legge da parte di alcuni magistrati della procura di Milano, autori tra l'altro di frequenti esternazioni che sembravano in contrasto con il dovere di riservatezza (sicché si rendeva necessario, proprio al fine di ulteriormente valorizzare « gli enormi meriti acquisiti dalla magistratura inquirente milanese, fugando dubbi e perplessità che sarebbero potuti derivare dai prospettati episodi di non corretta applicazione della legge », disporre approfonditi accertamenti al riguardo), conferiva agli ispettori ministeriali, l'incarico di: « procedere ad una accurata inchiesta, individuando eventuali comportamenti dei magistrati milanesi rilevanti sul piano disciplinare e/o su quello della incompatibilità ambientale ». I fatti oggetto dell'indagine si riferivano fra l'altro a: perquisizioni avvenute nei confronti della società Publitalia; vicenda Darida; intervista rilasciata dal dottor Borrelli il 5 ottobre 1994, al *Corriere della Sera*; un esposto anonimo concernente pretesi rapporti di amicizia tra l'avvocato Lucibello ed il dottor Antonio Di Pietro; la vicenda relativa al dottor Molino, particolarmente inquietante e già oggetto di interpretazioni malevole nell'ambiente giudiziario. Trattasi di questo; il dottor Fabio De Pasquale, nell'ambito dell'inchiesta Eni-Sai, richiedeva l'emissione di ordi-

nanza di custodia cautelare nei confronti del dottor Molino. Sennonché quest'ultimo, già latitante in America, preferì (chissà perché) costituirsi nelle mani del dottor Di Pietro (e ciò all'insaputa del dottor De Pasquale, ma con il consenso del procuratore capo). La circostanza fu, ovviamente, messa in relazione ad alcune intercettazioni telefoniche effettuate nei confronti del dottor Molino nelle quali si faceva riferimento a tale « Antonio »;

all'esecuzione di detta ispezione, il primo magistrato sentito in ordine a fatti oggetto della nota di incarico, e di cui innanzi, il procuratore aggiunto dottor Gerardo D'Ambrosio, prima di rendere le sue dichiarazioni, esibiva copia di una nota in data 21 novembre 1994, inviata al Capo dello Stato, quale Presidente del Csm, a firma del dottor Borrelli nella sua veste di titolare dell'Ufficio di Procura (cfr. Vol. I, pagine 645-648). Nella nota venivano posti alcuni quesiti in relazione a quali garanzie abbia il magistrato nel corso dell'attività di indagine degli ispettori e quale sia il limite delle notizie che il magistrato può fornire agli ispettori in ordine alle modalità, ai contenuti ed alle finalità di investigazioni, sviluppate in procedimenti penali ancora in corso; se abbiano gli ispettori il potere di esorbitare dai temi oggetto dell'incarico loro conferito dal Ministro; se gli ispettori abbiano il potere di escutere ufficiali di polizia giudiziaria su fatti oggetto di investigazioni loro commesse da magistrati inquirenti e di acquisire da costoro documenti attinenti a tali investigazioni e coperti da segreto d'ufficio. Si chiedeva, infine, di conoscere se, in presenza di « anomalie penalmente rilevanti » nella conduzione dell'inchiesta amministrativa, i magistrati del pubblico ministero assoggettati alla medesima, e pertanto in virtuale conflitto di interessi, abbiano l'obbligo ovvero la facoltà di promuovere l'iscrizione delle notizie di reato nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p.

gli ispettori, secondo cui si poteva forse cogliere, obiettivamente, un contenuto velatamente intimidatorio in quest'ultima frase, pur se formulata in via ipote-

tica e come ulteriore quesito da porre all'attenzione del Csm così concludevano: « La conclusione cui si è pervenuti della regolarità delle vicende processuali oggetto della nota di incarico e delle successive che ne hanno allargato l'ambito non esclude che in qualche caso (non rientrando fra quelli esaminati) possano esservi stati, come denunciato dal Presidente dell'Unione delle Camere Penali, professor avvocato Gaetano Pecorella, eccessi e forzature, soprattutto con riferimento all'uso della carcerazione preventiva, che sarebbe stata utilizzata al di fuori dei rigorosi limiti previsti dal Codice di rito, come mezzo per ottenere confessioni ed, a volte, anche elementi di accusa nei confronti di terzi, in modo da acquisire spunti per nuovi filoni di indagine. Così come non si esclude che in alcune vicende, che hanno avuto tragici risvolti, sia mancata quell'umana « pietas », che non può e non deve essere mai disgiunta dalla giustizia, perchè questa non sia svuotata del suo significato più vero; sia, soprattutto, venuta meno la considerazione della particolare personalità degli imputati, la cui soglia di sopportazione, proprio per la loro storia personale, non poteva essere misurata con i normali criteri di valutazione.

Sicchè potrebbe anche essere mancato, a volte, quel massimo grado di prudenza e di misura che deve, in ogni caso, sempre richiedersi quando si esercita il potere di incidere sulla libertà altrui.

Sarebbe stato forse anche necessario un maggior distacco dalla notorietà, che è anch'esso una condizione necessaria per una vera giustizia.

Ma questi rilievi negativi, solo ipotizzati o anche effettivi, non possono incidere più di tanto sugli enormi meriti di un inchiesta, che rimarrà una pietra miliare nella storia giudiziaria del nostro Paese, essendo servita a recuperare legalità e trasparenza nelle Istituzioni e nella politica. Meriti che i presenti accertamenti, fuggendo ombre e dubbi, prospettati in ordine a determinate vicende, di cui alcune avevano colpito l'opinione pubblica, ed evidenziando la sostanziale correttezza dei magistrati del « Pool Mani Pulite » — con l'esclusione di qualsiasi

anomalia o, comunque, di aspetti suscettibili di rilievo disciplinare —, hanno finito con il rimarcare ulteriormente »;

nella primavera del 1995 i mezzi d'informazione diedero, con grande risalto, notizia prima di alcuni attentati subiti dal dottor Di Pietro e poi di un attentato subito dal dottor D'Ambrosio.

Quest'ultima notizia fu commentata sul quotidiano *la Repubblica* dal dottor Di Pietro con una lettera aperta rivolta al dottor D'Ambrosio e fu, altresì, oggetto di un'intervista rilasciata dal dottor Spataro il quale, nell'esprimere la propria solidarietà al dottor D'Ambrosio, si dichiarava molto preoccupato giacché detto attentato dimostrava che « forze occulte » intendevano bloccare « mani pulite ». Va segnalato che la parte di opinione pubblica più avvertita, cioè quella che non si limitava ad accettare acriticamente quanto diffuso da una certa informazione « militante », non potè che rimanere perplessa circa la serietà di quegli attentati e del loro significato;

nell'agosto 1995, il Ministro di grazia e giustizia *pro-tempore* Filippo Mancuso disponeva una nuova ispezione per accertare, fra l'altro, la veridicità e la rilevanza disciplinare di fatti segnalati dall'interrogante e relativi ad accanimenti giudiziari effettuati dal *pool* di Milano nei confronti dei signori Loris Zaffra e Giovanni Manzi molto vicini all'onorevole Craxi e difesi dell'interrogante. Anche questa ispezione provocò una forte reazione da parte del *pool* di Milano, che ricorse addirittura al Tar Lombardia per bloccarla. E come per la prima ispezione, anche per questa ci fu opera di dissuasione nei confronti degli ispettori tanto che una di questi, dottoressa Diana Laudati, preferì rinunciare all'incarico. Anche questa ispezione pur di fronte a delle prove documentali, testimoniali e logiche inoppugnabili ha concluso per la legittimità dell'operato dei Magistrati del *pool*;

in una intervista al *Tempo* di Roma, confermata e spiegata su altri quotidiani, il professor De Rita, Presidente del Cnel, ha dichiarato: « Da Tangentopoli e dalla vicenda mafiosa stiamo uscendo con un apparato di potere costituito dall'intreccio tra

pubblici ministeri, polizia giudiziaria e forse servizi segreti, incontrollabile e incontrollato che ci deve preoccupare ». Ancora: « è nato nel corpo dello Stato, un potere enorme che né il presidente della Repubblica né il capo del Governo possono controllare » Ed infine; « provate a dire di no all'uso esagerato della detenzione preventiva o della custodia cautelare e si vedrà entrare in funzione un meccanismo. Hai subito la dichiarazione di Borrelli, l'articolo di D'Ambrosio, l'intervista di Caselli; se dici di no all'uso spregiudicato dei pentiti, hai Siclari o Cordova che dicono: Allora noi non facciamo più la lotta alla mafia. Così chiunque solleva un problema per difendere lo stato di diritto è automaticamente o amico dei tangentisti o complice dei mafiosi ». Come era da prevedersi, a tale intervista è seguito un acceso dibattito: ed i consensi sono stati più numerosi e qualificati dei dissensi. E ciò attesa l'autorevolezza del personaggio;

a seguito della pubblicazioni delle intercettazioni effettuate nel processo pendente a carico di Pacini Battaglia, Necci ed altri, presso la procura della Repubblica di La Spezia, si è aperta una discussione circa l'interpretazione di una frase pronunciata da Pacini Battaglia ad un suo interlocutore: « per uscire da Tangentopoli si è dovuto pagare ». Il primo a reagire (senza, peraltro, essere stato chiamato in causa) è stato il Procuratore della Repubblica, dottor Borrelli che ha « ammonito » Pacini Battaglia circa le gravissime responsabilità cui sarebbe andato incontro se avesse inteso dare a quelle parole il significato « di aver dato soldi » per uscire da Tangentopoli. Il professor Pecorella, Presidente dell'unione delle camere penali, ha invitato i procuratori della Repubblica di Milano e di Roma ad autorizzare l'indagine sui loro conti bancari. Il *pool* di Milano, per tutta risposta, ha proposto querela contro il professor Pecorella, al quale hanno dimostrato solidarietà gli avvocati penalisti di tutta Italia e, per quello che interessa l'interrogante la Camera penale di Milano —:

se alla luce di tanti fatti nuovi il Ministro di grazia e giustizia: a) non ri-

tenga di riaprire le due inchieste concluse con l'archiviazione, onde accertare, oltre la responsabilità dei singoli magistrati, anche la responsabilità del capo dell'ufficio, che, sempre edotto dell'operato dei suoi sostituti e nonostante vi fossero stati molti segnali che avrebbero dovuto allertarlo, non è stato capace di impedire quanto oggi sta allarmando l'opinione pubblica; b) se ritenga conforme a legge e comunque corretto il comportamento di magistrati che si rifiutano di sottostare alla legge (ostacolando in ogni modo le ispezioni ministeriali previste da una norma costituzionale) e se non ritenga che le conclusioni di quelle inchieste non siano state condizionate dall'atteggiamento intimidatorio tenuto dai magistrati di Milano nei confronti degli ispettori;

se ritenga corretto il comportamento del procuratore della Repubblica di Milano, che ha anticipato in un'intervista l'apertura di indagini a carico dell'onorevole Berlusconi ed ha notificato (senza che ci fosse particolare motivo di urgenza) un invito a comparire mentre lo stesso presiedeva a Napoli il convegno sulla criminalità;

se, attesa questa congerie di comportamenti e comunque il clima di tensione creato con l'avvocatura milanese a seguito della polemica giudiziaria con il professor Pecorella, non ritenga di avviare la procedura per il trasferimento per incompatibilità ambientale del procuratore della Repubblica e degli altri magistrati del pool si fa presente che medesima procedura fu avviata per il Presidente Pajardi di Milano ed il procuratore Coiro ed il sostituto dottor Misiani di Roma per fatti di ben minore gravità;

se risulti al Governo quali indagini furono eseguite sugli attentati contro il dottor Di Pietro ed il dottor D'Ambrosio e a quali conclusioni siano giunte.

(4-04073)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione dell'Onorevole Saponara sono riproposti in larga misura temi e quesiti che hanno formato*

*oggetto di esame e valutazioni nel corso delle inchieste amministrative disposte dai Ministri Biondi e Mancuso presso gli uffici giudiziari di Milano.*

*In relazione dunque ai primi tre quesiti posti dall'interrogante, non può che farsi rinvio alle conclusioni a suo tempo rassegnate in merito dalle predette inchieste, che riguardavano non solo la responsabilità dei singoli magistrati, ma anche quella del capo dell'ufficio.*

*Non appare possibile dedurre la necessità di una nuova ispezione alla Procura di Milano sulla base dell'unico fatto qualificabile come nuovo esposto dall'interrogante, e cioè dalle dichiarazioni rese sulla « questione giustizia » dal prof. De Rita, che attendono comunque a fatti storici già esaminati in sede ispettiva e si limitano a proporre una valutazione autonoma e di carattere generale sul tema della giustizia.*

*L'Onorevole ha fatto altresì riferimento ad una polemica giudiziaria asseritamente insorta tra i magistrati della Procura di Milano e il prof. Pecorella, presidente dell'unione Camere Penali, a seguito della querela presentata dai primi nei confronti del secondo il quale, in conseguenza della pubblicazione del contenuto di intercettazioni telefoniche di conversazioni dell'indagato Pacini Battaglia, aveva « invitato i procuratori della Repubblica di Milano e di Roma ad autorizzare indagini sul loro conto bancario ».*

*I Procuratori Generali di Brescia e di Milano hanno confermato la pendenza di procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Brescia nei confronti del prof. Gaetano Pecorella, a seguito di querela presentata dai magistrati di Milano.*

*Pare pertanto opportuno attendere l'esito degli sviluppi delle indagini penali per la formulazione di valutazioni su tale vicenda.*

*Non appaiono, sulla base delle considerazioni esposte, sussistere allo stato elementi per avviare la procedura di trasferimento per incompatibilità ambientale del Procuratore della Repubblica e degli altri magistrati del « pool », come auspicato dall'interrogante.*

*In ordine all'ultimo quesito formulato, emerge dalle informazioni assunte che il procedimento penale iscritto a carico di ignoti riguardante l'attentato in danno del dott. Di Pietro è stato definito con decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Brescia in data 15.12.1994, per essere rimasti ignoti gli autori del fatto.*

*Il procedimento relativo all'attentato subito dal dott. D'Ambrosio è tuttora nella fase delle indagini preliminari (con termine prorogato) presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia e pertanto i relativi atti risultano coperti da segreto istruttorio.*

*Il Ministero dell'interno, per la parte di sua competenza, comunica di non disporre di elementi informativi e conoscitivi per la risposta all'interrogazione proposta.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

SAPONARA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*la gestione della vicenda giudiziaria Pacini Battaglia (ed altri) si appalesa sempre più difficile;*

*ad avviso dell'interrogante, la procura della Repubblica di Milano cerca di interferirvi: e ciò sia tentando di interrogare Pacini Battaglia sia richiedendo copia di atti dell'inchiesta;*

*detto comportamento appare illegittimo e comunque contrario a elementari principi deontologici: atteso che i magistrati di Milano hanno interesse personale alla conoscenza dell'andamento a alla sorte di quell'inchiesta sia come parti lese del reato di millantato credito contestato all'avvocato Lucibello sia pure come ipotetici indagati per reati diversi da quello di corruzione (l'istruttoria, d'altronde, è ancora agli inizi);*

*è evidente la necessità che siano rigorosamente rispettate, nel caso di specie, le regole relative alle competenze e che siano impedito indebite interferenze da parte di altre autorità giudiziarie —:*

*se detto comportamento e la relativa rilevanza gli sono noti;*

*se, previo accertamento a mezzo di inchiesta dei fatti suesposti, non ritenga di avviare azione disciplinare nei confronti dei magistrati responsabili, così come si è proceduto nei confronti del dottor Misiani, denunciato dal dottor Greco per aver richiesto allo stesso notizie circa la pendenza presso la procura della Repubblica di Milano di un'indagine nel cui ambito erano state effettuate intercettazioni ambientali (successivamente rilevatesi indecifrabili) presso il bar Tombini di Roma. (4-05172)*

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso le competenti autorità giudiziarie, si comunica quanto segue.*

*Nell'ambito delle indagini cui si riferisce l'atto ispettivo, i contatti e le collaborazioni tra i magistrati della Procura della Repubblica di Milano e quelli della Procura della Repubblica della Spezia sono stati richiesti da tale ultimo ufficio.*

*In tale contesto, non vi è stata alcuna interferenza, bensì solo la richiesta di alcune copie di atti, ritenuta del tutto lecita dall'ufficio cui era rivolta, ai sensi dell'articolo 117 c.p.p.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

SAPONARA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*i mass media hanno dato notizia dell'azione disciplinare promossa dal procuratore generale della Cassazione nei confronti del Sostituto procuratore della Repubblica di La Spezia, dottor Alberto Cardino, per « avere questi fatto dichiarazioni generiche sul coinvolgimento di politici nell'inchiesta spezzina, cedendo incautamente alle insistenze dei giornalisti e senza valutare le incertezze che queste affermazioni avrebbero provocato nel paese »;*

*l'interrogante condivide pienamente tale iniziativa, atteso che l'attività del ma-*

giurato deve essere ispirata al più assoluto riserbo e mai indulgere al benché minimo protagonismo;

in passato altri magistrati hanno tenuto, più o meno incautamente, analoghi comportamenti. Si pensi ad esempio all'intervista rilasciata dal procuratore della Repubblica di Milano il 5 ottobre 1994 al *Corriere della Sera*, nella quale si preannunciava il coinvolgimento di politici ad alto livello nell'inchiesta tangentopoli ed alla notizia, data il 22 novembre 1994, sempre dal *Corriere della Sera*, circa l'avviso a comparire notificato a Berlusconi, mentre lo stesso presiedeva a Napoli il congresso internazionale sulla criminalità;

nessun'azione disciplinare fu proposta in questi casi, nonostante la consapevolezza da parte del magistrato delle ripercussioni che la notizia avrebbe provocato nel paese, tanto che ritenne opportuno renderne edotto il Capo dello Stato;

l'opinione pubblica è sconcertata di fronte alla disparità di trattamento riservata ai due magistrati —:

se vi siano criteri certi, e quali, che regolano l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, o se piuttosto gli stessi mutino a seconda si tratti di magistrati maturi e potenti o magistrati giovani, sconosciuti ed indifesi, ovvero ancora a seconda dello schieramento cui appartengono i politici oggetto delle interviste.

(4-05452)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica, quanto segue.*

*Quella della riservatezza è senza dubbio fondamentale regola deontologica per il magistrato.*

*La sua violazione, con la diffusione di notizie su procedimenti in corso e con valutazioni su indagini gestite da altri uffici, non solo compromette l'immagine d'imparzialità e d'indipendenza della magistratura, ma crea rischi di sovraesposizione e di delegittimazione.*

*Anche al fine di dare una più compiuta definizione del dovere di riservatezza, è stato di recente presentato un disegno di legge, in*

*tema di responsabilità disciplinare del magistrato, nel quale viene appunto delineata l'illiceità della diffusione di notizie sugli affari in corso di trattazione, nonché della manifestazione di consenso o di dissenso su un procedimento in atto.*

*Il tema della riservatezza, d'altro canto, costituisce oggetto di inviti in più occasioni rivolti dallo scrivente ai magistrati; e per i comportamenti successivi a tali inviti non si è mancato di promuovere iniziative istruttorie e, quando necessario, l'azione disciplinare.*

*Per quanto attiene alle specifiche vicende oggetto dell'interrogazione, si osserva che l'azione disciplinare nei confronti del dr. Cardino è stata esercitata dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Suprema Corte sulla base di autonome valutazioni delle quali si è preso atto.*

*Quanto alla vicenda inerente al Procuratore della Repubblica di Milano ed alla diffusione di notizie sull'informazione di garanzia inviata all'allora Presidente del Consiglio On. Berlusconi, si segnala che, a seguito di accertamenti ispettivi, il Ministro pro tempore, con atto del 17 ottobre 1995, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del magistrato, contestando — tra l'altro — la violazione dell'obbligo del segreto nell'ambito di cui si parla.*

*La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha escluso l'esistenza di profili di responsabilità disciplinare al riguardo.*

*La questione è stata esaminata anche dalla Procura della Repubblica di Brescia che ha ipotizzato il reato di violazione del segreto d'ufficio ma è pervenuta a chiedere l'archiviazione che è stata in effetti disposta dal GIP con atto in data 15 maggio 1996.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

SCALIA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

*nella seduta del 16 maggio 1996 l'Enea ha adottato una delibera con la quale vengono stabiliti vincoli e modalità per la nomina di nuovi dirigenti;*

in data 21 maggio 1996 l'Enea ha trasmesso la suddetta delibera al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, con una nota con la quale veniva avanzata richiesta di parere ed indicazioni per procedere a nuove nomine;

in data 6 giugno 1996, con una comunicazione a firma del Ministro professor Pierluigi Bersani, suddetto Ministero ha comunicato all'Enea di ritenere « in linea di massima di non esprimere particolari osservazioni circa i criteri per le nomine delineati nella nota sopra indicata ». Nella comunicazione si invitava inoltre l'Enea « ad un significativo contenimento del numero di dirigenti da nominare, entro il tetto a suo tempo stabilito delle 158 unità » concludendo che « una riconsiderazione numerica degli stessi dovrà essere affrontata nel quadro della evoluzione delle attività di codesto Ente, in occasione dell'approvazione del nuovo programma triennale »;

nella seduta del 24 giugno 1996 il Consiglio di amministrazione dell'Enea ha deliberato la nomina di dieci nuovi dirigenti preannunciando la propria intenzione di procedere nel prossimo futuro ad ulteriori nomine entro il tetto indicato dal Ministro.

vanno per altro considerati i seguenti fatti: il numero totale dei dipendenti Enea alla data del 31 Marzo 1996 risulta essere pari a 4.106; il numero dei dirigenti Enea risulta alla stessa data pari a 128; il numero di dirigenti attuali è pari a 138; il numero ulteriore di dirigenti che l'Enea sarebbe autorizzato a nominare, in base al tetto di 158 che il Ministro ha « invitato » a non superare risulta pari a 20; risulterebbe a fine operazione un dirigente ogni 26 dipendenti;

una notevole parte degli attuali dirigenti risulta priva di responsabilità gestionali ed emarginata, a causa delle ricorrenti ristrutturazioni clientelari, che si sono succedute con cadenza annuale negli ultimi anni;

la normativa che regola la dirigenza Enea è del tutto anomala rispetto al resto

del pubblico impiego, sia per quanto riguarda le procedure di nomina (totalmente discrezionali, in assenza di concorsi ed in assenza di norme e criteri di verifica nonché di possibilità di revoca) sia per quanto riguarda il trattamento economico, paragonabile ai livelli confindustriali (120-180 M/a);

la riapertura delle nomine di nuovi dirigenti sembra particolarmente inopportuna in un Ente che si trova ormai da anni in una situazione di grave crisi programmatica e strutturale e che vede sempre più degradare in modo irreversibile il proprio patrimonio intellettuale e strumentale;

risulta inammissibile avallare atti tendenti al continuismo ed al mantenimento di riferimenti politici clientelari del passato di una dirigenza (Cda, Direzione Generale) responsabile dell'attuale crisi ed emarginazione dell'Ente, la cui sostituzione, resa improcrastinabile per manifesta incapacità, è stata ripetutamente richiesta unanimemente dalle forze dell'Ulivo e di Rifondazione Comunista, sia in sede parlamentare che in sede locale;

in questa fase sarebbe più opportuno intervenire in modo incisivo con atti che contribuiscano al riorientamento programmatico dell'Ente all'interno della riforma della ricerca pubblica nei settori della innovazione tecnologica e dell'ambiente, che costituiscono parte fondamentale e qualificante del programma dell'Ulivo;

quali siano le valutazioni del Ministro in merito a quanto esposto in premessa;

se non ritenga di dover sospendere l'aumento del numero sia dei dipendenti che dei dirigenti Enea almeno fino a che non si siano definitivamente chiariti i ruoli dell'Ente e la sua organizzazione.

(4-03644)

RISPOSTA. — *Per la nomina dei nuovi dirigenti, l'ENEA si è attenuto alla disposizioni del proprio contratto di lavoro del 31 dicembre 1988, attualmente vigente. Pertanto, prima di procedere alle nomine l'Ente, in applicazione al disposto contenuto*

nella lettera del Ministero dell'industria di approvazione del Contratto collettivo di lavoro del personale ENEA ha chiesto l'autorizzazione del Ministero vigilante, rilasciata con lettera prot. n. 881549 del 6 giugno 1996.

L'articolo 73 del decreto legislativo 29/93 stabilisce discipline speciali di disapplicazione o di parziale applicazione delle norme di carattere generale in esso contenute. Al comma 5 il citato articolo 73 prevede, infatti, una disciplina speciale derogatoria rispetto alle altre norme del decreto per una serie di Aziende o Enti, fra cui l'ENEA (legge 11 luglio 1988 n. 266). Il predetto decreto legislativo fa espresso riferimento ai principi generali del titolo I, con esclusione di tutte le altre norme, per cui non sono applicabili a tali Aziende ed Enti gli articoli successivi; fatta eccezione per l'articolo 65, comma 3 e per l'articolo 51, commi 1 e 2 espressamente richiamati.

L'interpretazione accreditata dal Dipartimento della funzione pubblica in merito all'articolo 73, comma 5, con nota dell'1 luglio 1996 contenente norme immediatamente e direttamente percettive per l'Ente, precisa che « In forza di tali disposizioni, l'Enea è tenuto ad applicare la normativa recata dal titolo I (e quindi i primi 10 articoli riguardanti i principi generali) e a regolare i rapporti di lavoro dei dipendenti con contratti collettivi e individuali in base alle disposizioni di cui all'articolo 2 comma 2; all'articolo 9, comma 2, ed all'articolo 65, comma 3; oltre ad osservare l'articolo 51, commi 1 e 2 per quanto attiene alla stipulazione dei contratti di lavoro, attenendosi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne autorizza anche la sottoscrizione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri ».

L'Ente, in coerenza con il nuovo ruolo assegnatogli dalla legge di riforma del 1991, e in considerazione del fatto che le ultime nomine dei dirigenti risalivano al 1986, dovendo attuare un processo di decentramento per il proprio riassetto, ha avviato un procedimento di ricognizione delle posizioni di lavoro, con particolare riferimento alle nuove funzioni e responsabilità assegnate alle principali Unità dei Dipartimenti, es-

sendo questi ultimi le tre macrostrutture previste dalla citata legge di riforma.

Per l'attribuzione della qualifica dirigenziale ai sensi dell'articolo 65 del citato CCL 31 dicembre 1988 ha ritenuto di prendere in esame sia figure con responsabilità di conduzione di risorse, sia figure caratterizzate da eccellenza tecnico-scientifica.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione con doc. ENEA (96) n. 173/C.A., approvato il 16 maggio 1996, ha previsto che il processo fosse svolto attraverso fasi successive: una prima fase relativa alla struttura dei Dipartimenti, in particolare valutando coloro che operano in posizioni corrispondenti alle Direzioni e alle Vice Direzioni delle Divisioni, per i quali va considerata la qualificazione di particolare rilievo necessaria per lo svolgimento dei relativi compiti; una fase immediatamente successiva e strettamente collegata alla precedente, riguardante sia i responsabili di altre Unità, diverse dalle Divisioni, afferenti direttamente alle Direzioni di Dipartimento e di particolare rilievo sul piano di funzioni e responsabilità, sia particolari figure dotate di elevate qualificazioni tecnico-scientifiche, aventi rilevanza anche verso l'esterno; una terza ed ultima fase riferita ai responsabili di posizioni di particolare rilievo all'interno delle Funzioni Centrali.

L'ENEA non ha una pianta organica rigida, pur essendo vincolato ad un numero massimo di posizioni dirigenziali fissato dall'Autorità Vigilante in 158 unità: considerato che all'atto della nomina dei 10 nuovi dirigenti ne erano in servizio 110, l'ampliamento delle posizioni dirigenziali dell'Ente risulta conforme alle direttive e alle indicazioni contenute nella lettera di autorizzazione del Ministero dell'industria del 6 giugno 1996.

Per il ruolo affidato ai dirigenti dell'ENEA, le relative retribuzioni sono in linea con quelle dei dirigenti di Aziende e Imprese a partecipazione statale e non, con le quali l'Ente ha spesso modo di confrontarsi, soprattutto in occasione di gare e progetti nazionali ed internazionali.

Peraltro, in base ad un recente confronto retributivo elaborato dalla Hay Management, tali retribuzioni — in media dell'or-

dine dei 127 milioni/anno — risultano inferiori del 40% rispetto al mercato esterno di riferimento; come previsto dal relativo contratto tutti i dirigenti ENEA sono provvisti di incarico, sia nel quadro delle attività dei dipartimenti, sia in quello delle Funzioni Centrali e delle altre Unità di supporto funzionale.

Quanto alla considerazione relativa alla necessità di rivedere il sistema della ricerca italiana, l'ENEA è pronto a collaborare per un miglioramento di tale sistema mettendo a disposizione l'esperienza operativa maturata, nel quadro di una pluriennale attività, non solo in ambito nazionale, ma anche sul piano internazionale, attraverso la realizzazione di impegnativi programmi di collaborazione bilaterale e multilaterale.

Per quanto riguarda la situazione contrattuale dell'ENEA, il Consiglio dei Ministri ha già approvato, ai fini dell'autorizzazione alla stipula, i quattro distinti contratti collettivi di lavoro del personale dell'Ente relativi al quadriennio 1994/1997 per la parte normativa, ed i bienni 1994/1995 e 1996/1997 per la parte economica, sia dell'Area « tecnico-amministrativa » che dell'Area « dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali », concordati dalla delegazione dell'Ente costituita per le trattative di rinnovo contrattuali e quelle delle Confederazioni e delle OO.SS. di categoria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

SCOCA. — Ai Ministri dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la morte del pugile Fabrizio De Chiara ripropone il grave problema del rischio di offesa all'incolumità fisica, causato da forme di violenza, ammesse o tollerate nelle attività sportive;

il problema si estende particolarmente alla definizione dei doveri di diligenza gravanti sui soggetti investiti del

compito di assicurare, in via preventiva, che tale rischio sia contenuto nella misura più elevata possibile;

le vigenti norme penali, in quanto tese a sanzionare i comportamenti illeciti già commessi, non hanno alcuna efficacia, se non indiretta, nella prevenzione del detto rischio;

le cosiddette carte federali, emesse dagli organismi preposti alla disciplina dei vari sport, non sono sufficienti a garantire un'adeguata prevenzione del rischio in questione;

specificamente, per la pratica del pugilato, rispetto alla quale tale rischio si presenta elevato, si rende necessaria un'apposita normativa, tesa non solo ad accertare adeguatamente prima delle gare, le condizioni di idoneità degli atleti, ma anche a stabilire le misure da adottare nel corso delle gare stesse —:

se nell'attesa che il Parlamento emani una regolamentazione normativa speciale sul problema, intendano assumere iniziative idonee a sospendere, temporaneamente, quelle attività sportive, in particolare il pugilato, rispetto alle quali l'incidenza del richiamato rischio si palesi più ricorrente. (4-05456)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, si fa presente quanto segue.

La Federazione Pugilistica Italiana, per la tutela sanitaria dei pugili professionisti, si avvale della normativa statuita con decreto ministeriale 13/5/95.

Per ciascun pugile sono previsti i seguenti accertamenti sanitari — da eseguirsi presso i Centri Medici Sportivi o presso le U.S.L. — che devono avere periodicità semestrale ed essere trascritti sulla propria scheda personale:

Visita medica generale:

— Anamnesi (familiare, fisiologica, patologica remota e prossima, traumatologica);

*Esame obiettivo generale comprendente:*

— misure antropometriche essenziali (peso e statura);

— dati inerenti all'esame clinico generale e segmentale dei vari organi ed apparati, con particolare riguardo alla valutazione della integrità degli apparati: cutaneo, linfoghiandolare, respiratorio, digerente, urogenitale, locomotore, cardiovascolare e nervoso.

*Visite mediche specialistiche:*

— Oculistica (esame visus, fundus, campimetrina, tonometria ed elettroretinografia);

— Neurologica;

— Otorinolaringoiatrica (con esame dell'udito e funzione vestibolare);

— Cardiologica;

— Odontoiatrica (annuale).

*Accertamenti strumentali e funzionali:*

— ECG a riposo e durante sforzo massimale;

— EEG;

— Spirografia;

— T.A.C. del cranio (annuale).

*Esami di laboratorio:*

— ECM con formula, gruppo sanguigno e fattore RH, glicemia, uricemia, transaminasi, transferrinemia, esame completo delle urine, protidogramma elettroforetico, Hbs Ag, HCV (eventuale Marckers in caso di positività).

La F.I.P., inoltre, obbliga ogni pugile professionista a sottoporsi, entro le 48 ore che precedono un combattimento, a visita medica da parte di un collegio composto da un medico specialista in Medicina dello Sport e un medico specialista in ortopedia e traumatologia.

In caso di sconfitta prima del limite, il pugile deve osservare obbligatoriamente un periodo di riposo minimo di 30 giorni, sia

dall'attività pugilistica che dagli allenamenti in palestra, al termine del quale dovrà sottoporsi a visita di controllo da parte della Commissione Medica Nazionale della F.P.I. con sede presso il Centro Medico Federale di Roma, dove, oltre agli accertamenti previsti per legge, vengono effettuati anche i seguenti: T.A.C. cerebrale (R.M.N. ove sia necessaria), P.E.V. uditivi e visivi, ecocardiografia, ecoaddomegrafia, elettroretinografia, ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.

Il pugile che subisce due sconfitte consecutive prima del limite deve osservare, a decorrere dall'ultimo, un periodo di riposo di tre mesi, dopo il quale deve sottoporsi a visita di controllo da parte della C.M.N.

Nelle riunioni di pugilato la F.I.P. prevede che il servizio sanitario a bordo ring sia espletato da almeno un medico specialista in Medicina dello Sport e, in occasione di incontri con titolo in palio sia designato un altro medico sia per il servizio di bordo ring, che per le operazioni antidoping.

Gli incontri di pugilato devono svolgersi in località dalle quali sia possibile raggiungere entro un'ora un Centro Neurochirurgico effettivamente operante.

Ogni locale in cui si svolge una riunione pugilistica deve essere fornito dell'apposita attrezzatura di pronto soccorso e deve essere resa disponibile un'ambulanza per tutta la durata della manifestazione.

La Federazione Pugilistica Italiana per la tutela dell'integrità fisica di tutti i pugili professionisti ha previsto una serie di iniziative che, in sintesi, vengono di seguito elencate:

— i pugili non professionisti devono obbligatoriamente osservare un intervallo minimo di quattro giorni liberi fra due incontri consecutivi;

— i pugili professionisti devono obbligatoriamente osservare un intervallo minimo di dieci giorni liberi tra due incontri e non possono disputarne più di due nell'arco di trenta giorni eccetto il caso in cui nell'ultimo incontro sostenuto, abbiano ottenuto una vittoria prima del termine della seconda ripresa;

— il pugile, dilettante o professionista, che subisce una sconfitta prima del limite, deve osservare un periodo di riposo minimo di 30 giorni e sottoporsi agli accertamenti medici previsti dalle norme legislative in vigore;

— il Commissario di riunione ed il Medico di servizio segnalano sul referto di riunione le caratteristiche tecniche e mediche che hanno determinato la sconfitta e inviano lo stesso referto, sotto la propria responsabilità, all'organo federale competente;

— il medico di riunione compila in quadruplica copia apposito modulo di certificazione medica in caso di sospensione dall'attività pugilistica, compresa quella di palestra, per la Segreteria Federale, per il Comitato Regionale ove ha luogo la manifestazione, per la Società di appartenenza se il pugile è dilettante o per il procuratore se professionista, per il Comitato Regionale di appartenenza del pugile;

— è facoltà del medico di servizio a bordo ring di impartire all'arbitro l'ordine di sospensione dell'incontro;

— il periodo di riposo prescritto dal Medico inizia automaticamente dal giorno dell'incontro ed il rispetto dei termini è obbligatorio;

— i pugili che riportano lesioni, in gara o in allenamento, devono segnalare l'infortunio alla Segreteria Federale che provvede all'inoltro della pratica alla Sportass;

— i pugili, all'atto della visita di idoneità pre-gara, devono riferire ai medici incaricati ogni loro infermità o lesione al fine di consentire di decidere se sono compatibili con la disputa dell'incontro. L'omissione da parte del pugile di quanto sopra comporterà provvedimenti di ordine disciplinare. Eguale obbligo incombe al procuratore e/o insegnante;

— i procuratori sportivi, all'atto della stipula di un contratto per un incontro, sono responsabili delle perfette condizioni

fisiche del pugile e sono tenuti a dichiarare malattie e disturbi che possono limitarne l'efficienza fisica;

— tutti i tesserati che, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di condizioni fisiche di un pugile tali da renderne pericolosa o quanto meno non consigliabile l'attività, devono darne immediata segnalazione, in via riservata, alla C.M.N., che provvede a sottoporre il pugile indicato agli accertamenti necessari.

Per quanto concerne il drammatico incontro del pugile De Chiara una Commissione, composta dal Prof. Antonio Dal Monte, dal Prof. Antonio Francone, dal Dott. Roberto Fabbri e dal Segretario Generale della Federazione Pugilistica Italiana, nominata dalla Giunta Esecutiva del CONI in data 22 novembre 1996, ha accertato che tutte le azioni di tutela e prevenzione, attuate dalla Federazione Pugilistica Italiana nei confronti del pugile De Chiara, sono avvenute nel totale rispetto delle norme previste dai regolamenti e dalla legislazione, né sono state rilevate inadempienze ed omissioni per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed organizzativi.

La stessa Commissione, integrata dai Sigg. Patrizio Oliva, tecnico federale, Elio Cotena, organizzatore sportivo e dai rappresentanti del Ministero della Sanità: prof. Roberto Delfini e prof. Natale Mario Di Luca, è stata incaricata di studiare ulteriori e più avanzate norme e provvedimenti, per una più efficace tutela sanitaria per i pugili.

La Commissione ha concluso i propri lavori con l'ultima riunione del 3 febbraio u.s..

Sono stati definiti, e saranno portati all'approvazione del CONI e del Ministero della Sanità, tra l'altro, i seguenti provvedimenti di modifica delle attuali norme regolamentari:

— a decorrere dal quindicesimo giorno prima di ciascun incontro, sono previste tre operazioni di accertamento del peso dei pugili;

— è stata istituita la figura del medico di « scuderia », il quale è tenuto, congiun-

tamente all'allenatore, a dichiarare, prima di ogni incontro, che durante il periodo degli allenamenti non si sono verificati episodi patologici o traumatici tali da menomare la capacità funzionale di combattimento; che l'atleta abbia svolto un ciclo di allenamento adeguato, sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo, a sostenere il combattimento;

— la facoltà del medico di servizio di intervenire, in caso di necessità, senza dover attendere l'autorizzazione dell'arbitro, già in atto da tempo, sarà confermata e rafforzata.

La questione viene seguita dal Governo con particolare attenzione, attesa la sua rilevanza.

Il Ministro delegato per lo sport:  
Veltroni.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, della difesa e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

con istanza inoltrata ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 all'autorità centrale ministero di grazia e giustizia ufficio per la giustizia minorile in data 21 luglio 1995, la signora Andretti Liana Matilde, cittadina australiana residente al 112 Thornley Street, Marrickville (Sydney), premetteva che in data 8 ottobre 1988 aveva contratto matrimonio a Roma con il signor Nicola De Martino e che da tale unione era nato il figlio Luca in data 28 gennaio 1989;

la residenza familiare era stata fissata a Roma; per altro, causa del comportamento aggressivo e violento del marito, aveva abbandonato la casa coniugale, conducendo con sé il figlio in Australia (che all'epoca aveva poco più di cinque anni, sottraendolo alla potestà del padre, al suo ambiente, all'affetto della famiglia);

la *Family court* di Sydney, cui aveva presentato istanza di affidamento del bambino, aveva emesso, in data 19 dicembre

1994, un provvedimento provvisorio di affidamento del minore alla madre (avvertendo il signor De Martino a mezzo fax solo il 13 dicembre 1994), condizionando il diritto di visita del padre all'osservanza del divieto di portare il bambino fuori del territorio australiano;

il 2 luglio 1995, il De Martino si era recato in Australia per trascorrere alcuni giorni con il figlio;

sulla base di quanto previsto dal provvedimento della *Family court* del 19 dicembre 1994, gli avvocati di entrambi le parti avevano stabilito di comune accordo che il padre avrebbe trascorso con il figlio un periodo di vacanza di due settimane;

il De Martino, violando il divieto della Corte, era fuggito dall'Australia con il bambino, sottraendolo alla sua abituale residenza e alle cure della madre;

in data 11 luglio 1995, la *Family court* aveva emesso un mandato di ricerca del minore, ordinando alle forze di polizia australiane di ricercare il bambino per riconsegnarlo alla madre;

la signora Andretti chiedeva che, ai sensi dell'articolo 12 della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, l'autorità giudiziaria italiana disponesse l'immediato rientro del minore De Martino Luca in Australia, presso la sua residenza abituale a Sydney, 112 Thornley Street Marrickville;

l'istanza proposta dalla Andretti veniva trasmessa dall'autorità centrale al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bari — atteso che il minore era stato rintracciato nelle isole Tremiti, comprese nel territorio soggetto alla giurisdizione di questo tribunale — il quale, con ricorso presentato il 23 agosto 1995, chiedeva al tribunale di pronunziare l'ordine di restituzione del bambino alla madre;

all'udienza in camera di consiglio del 14 settembre 1995, fissata con decreto presidenziale del 1° settembre 1995, si costituiva il De Martino, comparso personalmente;

il tribunale rinviava l'udienza al 25 settembre 1995, autorizzando il deposito di memorie e di documenti;

l'istanza proposta dall'Andretti viene accolta, con la conseguente emissione dell'ordine di rientro immediato in Australia del minore Luca De Martino;

l'allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare da parte del coniuge che rifiuti di tornarvi, oltre ad essere sanzionato con la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 146 del codice civile, può integrare la fattispecie criminosa di cui all'articolo 574 del codice civile, che può concorrere con quella di cui all'articolo 605 stesso codice, qualora il coniuge, trasferendosi altrove con il figlio, impedisca all'altro genitore di esercitare la potestà ed al minore di godere del diritto di cui all'articolo 147 codice civile;

il comma 7 dell'articolo 155 codice civile stabilisce che il giudice è titolare di un potere-dovere improntato alla tutela e alla cura dei minori;

i diritti di famiglia sono caratterizzati dall'imprescrittibilità, dall'irrinunciabilità e dall'indisponibilità;

in particolare, questa ultima caratteristica comporta, per i titolari dei diritti, la giuridica impossibilità di conferire valido mandato per la loro regolamentazione ai difensori in giudizio, e nell'ipotesi in cui ciò sia accaduto nel processo straniero, il giudice italiano deve considerare *tamquam non esset* l'accordo raggiunto dai procuratori, essendo esso affetto da nullità insanabile per evidente contrasto con l'ordine pubblico, anche se considerato sotto la nuova ottica introdotta nell'ordinamento giuridico interno in virtù della legge 10 giugno 1985, n. 301, di ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali;

una corretta interpretazione delle norme convenzionali attuata avendo a mente sia la normativa interna, sia la *ratio* sulla quale il trattato si fonda dovrebbe portare ad escludere l'applicabilità in tutte

quelle ipotesi in cui, pur in presenza di un provvedimento di affidamento della prole adottato dallo Stato straniero, risulti inequivocabilmente che la residenza abituale del minore è diversa da quella fissata nello Stato nel quale il genitore ha cercato rifugio e nel quale è stato emesso il provvedimento;

la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 non fornisce la nozione di residenza abituale, così che essa deve essere desunta dalle norme di diritto interno che necessariamente devono armonizzarsi con quelle convenzionali: l'articolo 144 codice civile stabilisce che i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa;

appare pacifico che il concetto di residenza abituale espresso nella Convenzione dell'Aja si identifica in sede interpretativa, con quello sancito dalla ricordata norma, in relazione all'articolo 43 codice civile, così che appare assolutamente fuor di luogo ritenere che il figlio, trasferito all'estero da uno dei genitori contro la volontà dell'altro, possa ritenersi abitualmente residente nello Stato in cui è stato condotto illecitamente;

la giurisprudenza ha chiarito, che la residenza del minore va intesa non come il luogo ove il minore stesso permane ricevendo cure materiali, bensì come il luogo di vero e proprio domicilio, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 43, comma 1 codice civile; vale a dire il luogo dove il minore custodisce e coltiva i suoi più radicati e rilevanti legami affettivi ed i suoi reali interessi: pertanto, il trasferimento del minore deciso in via unilaterale non fa venir meno né la residenza, né la competenza territoriale del giudice di quest'ultima ad emettere i provvedimenti diretti alla tutela dell'interesse minorile;

l'articolo 12 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo costituisce la norma del diritto del minore ad essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano;

l'articolo 13, comma 2, della convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sancisce il diritto del minore di esprimere la sua opinione sulla domanda di rimpatrio;

la lettura della norma del trattato newyorchese induce il convincimento che l'accertamento della capacità di discernimento del fanciullo sia un atto dovuto e propedeutico alla decisione di avvisare o meno la procedura di ascolto che, dunque, può essere omessa esclusivamente ove si sia appurato, in concreto, che il minore non è assolutamente in grado di distinguere ciò che, per lui è bene o è male, né di operare scelte funzionali al soddisfacimento della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;

in altri paesi dell'Unione europea la mancata audizione dei minorenni è da tempo, causa di annullamento dei provvedimenti giurisdizionali —:

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

se non ritenga necessario intervenire al fine di accertare per quali motivi l'ufficio centrale per la giustizia minorile nella persona del consigliere Simeoni, abbia inviato un *telex* con nota urgentissima, avuto dal console d'Australia il giorno 14 settembre 1995, giorno della prima udienza al tribunale dei minori di Bari, ma non abbia inviato il fascicolo del signor De Martino in suo possesso da svariati mesi, per dare ulteriori elementi al tribunale;

se risulti che l'ufficio centrale per la giustizia minorile nella persona del consigliere Simeoni, il 13 settembre 1995, a tarda sera ebbe un colloquio telefonico e trasmise *fax* all'avvocato Mazzacane di Bari, procuratore legale della signora Andretti;

se corrisponda a verità che all'udienza del 14 settembre 1995, il tribunale dei minori di Bari non sentì il De Martino per i fatti di cui sopra e gli chiese solo se a quella data si trovava alle isole Tremiti;

per quali motivi il tribunale dei minori di Bari non abbia tenuto conto della denuncia-querela per sottrazione di minore ed appropriazione indebita contro la signora Andretti e se corrisponde a verità che non è stato ritenuto opportuno ascoltare il minore quando la convenzione lo prevede, mentre è stata invocata per sconvolgere il principio di residenza abituale;

se risulti che l'ambasciata d'Australia abbia contattato il tribunale dei minori di Bari e, in caso affermativo, per quali ragioni si è ritenuto urgente il rimpatrio di Luca De Martino in Australia;

se risulti che il sostituto procuratore dottor Gianrusso non abbia emesso ancora nessun provvedimento in relazione alla denuncia-querela (n. rif. 63490/94) del De Martino, che risale al 28 luglio 1994, permettendo alla signora Andretti di entrare e uscire indisturbata dall'Italia;

se corrisponda al vero che il sostituto procuratore di Bari dottor Occhiogrosso abbia ordinato che il piccolo Luca De Martino venisse rinchiuso in un istituto (piccole ancelle del Sacro Cuore di Passoscuro) per due giorni, mentre il dottor Polella del tribunale dei minori di Roma l'aveva affidato alla nonna paterna;

se risulta che il De Martino, trovando improvvisamente la signora Andretti nell'istituto dove era rinchiuso il figlio, abbia chiamato i carabinieri e, all'arrivo del comandante della stazione di Passoscuro, brigadiere Nieddu, abbia trovato quest'ultimo completamente reticente alle sue richieste;

se corrisponda a verità che il brigadiere Nieddu avesse nella sua cartellina un foglio con il timbro dell'ambasciata australiana, se stesse eseguendo precise direttive e, in caso affermativo, da chi fossero stati impartiti quegli ordini e per quali motivi.  
(4-04547)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso le Autorità competenti, si comunica quanto segue.*

Nicola De Martino ebbe a contrarre matrimonio con Liana Matilde Andretti, cittadina australiana, nell'ottobre del 1988 in Roma. Dall'unione nacque Luca De Martino il 28 gennaio 1989. Dopo un periodo di normale vita matrimoniale, in data 8 aprile 1994, la Andretti abbandonò la casa coniugale e la residenza in Italia e si trasferì in Australia portando con sé il piccolo Luca.

Dopo un tentativo inteso a riallacciare i rapporti con il coniuge ed a chiarire i motivi dell'improvviso abbandono, risultate vane le speranze di riunificazione del nucleo familiare, il De Martino presentava denunciaquerela nei confronti della Signora Andretti per sottrazione di minore alla competente Autorità giudiziaria, nonché ricorso per separazione giudiziale al Tribunale di Roma.

Nel contempo, il medesimo chiedeva all'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile il rimpatrio del proprio figlio minore ai sensi della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sulla sottrazione internazionale di minori, sul presupposto che il comportamento della consorte lo aveva in concreto privato dell'esercizio della potestà genitoriale e dei conseguenti diritti-doveri.

In data 1° giugno 1995 l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile inoltrava l'istanza alla omologa Autorità australiana, ricevendo, purtroppo, un riscontro negativo in data 11 luglio 1995. Le Autorità australiane, richiamandosi all'articolo 35 della Convenzione citata, secondo il quale la normativa pattizia è applicabile soltanto ai trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo l'entrata in vigore della Convenzione stessa nello Stato richiedente, rigettavano la richiesta, essendo il trasferimento del bambino avvenuto in epoca anteriore al 1° maggio 1995, data di entrata in vigore per l'Italia dell'atto pattizio.

In data 13 luglio 1995 un legale inviava all'Ufficio Centrale richiamato una nota con la quale comunicava che il Signor De Martino aveva provveduto personalmente al rimpatrio del proprio figlio nello Stato italiano, sicché il ricorso presentato doveva intendersi definitivamente annullato. Il relativo fascicolo veniva pertanto archiviato.

In data 21 luglio 1995, per contro, la Signora Andretti presentava all'Autorità

Centrale italiana domanda, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 di ratifica ed esecuzione della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, intesa ad ottenere il ritorno del minore presso la sua residenza australiana anche in forza del provvedimento della Family Court di Sydney emesso in data 19 dicembre 1994, in base al quale essa ne era divenuta affidataria.

L'Ufficio Centrale, premessi i necessari accertamenti, inviava gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, luogo in cui si trovava il minore.

Il Procuratore della Repubblica, con ricorso in via d'urgenza, chiedeva al Tribunale l'adozione di ordine di restituzione.

Il Tribunale per i Minorenni di Bari, dopo aver concesso termine alle parti per le rispettive istanze istruttorie e per l'acquisizione della documentazione ritenuta necessaria, emetteva in data 7 ottobre 1995, su conforme parere del Pubblico Ministero, ordine di rientro immediato del minore in Australia presso la residenza della madre.

L'esecuzione del provvedimento giudiziario veniva curata, in conformità al disposto legislativo (articolo 7 punto 5 della citata legge 15 gennaio 1994, n. 64), dalla stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari ed in data 16 ottobre 1995 il piccolo Luca partiva per Sydney con la madre, venuta in Italia a riprenderlo.

Avverso tale statuizione il De Martino ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione.

Le osservazioni contenute nell'atto ispettivo ed afferenti a talune questioni di diritto toccano un ambito completamente rimesso alla giurisdizione, sicché manca la possibilità di esprimere valutazioni al riguardo. Peraltro, essendo pendente ricorso per cassazione, non si dubita che tutti i profili di legittimità saranno adeguatamente considerati.

In ogni caso, e senza entrare nel merito delle statuizioni, la pronuncia in esame reca la disamina delle questioni in quell'ambito proposte dal genitore. In particolare essa presenta espressa valutazione del profilo, segnalato dall'interrogante, afferente all'au-

dizione del minore. Infatti, nella pronunzia si richiama una relazione in atti dalla quale emerge che il minore « fino al momento dell'espatrio, ha vissuto serenamente in un ambiente stimolante sotto il profilo formativo-educativo, circondato dalle cure della madre cui è legato da un valido e saldo rapporto affettivo... », si osserva che non « appare ipotizzabile, alla luce di siffatte considerazioni, una opposizione del bambino al rientro in Australia » e si conclude che « quand'anche il minore fosse stato sentito (il Tribunale ha ritenuto non necessaria l'audizione) e avesse manifestato il rifiuto di tornare dalla madre, non sarebbe stato opportuno tenere conto dell'opinione espressa da un bambino di appena sei anni, dopo solo due mesi di convivenza con il padre (articolo 13 c. 2) ».

Quanto al resto, risponde a verità che, in data 14 settembre 1995, l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile ebbe ad inviare via fax al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari, per l'unione agli atti del procedimento, una relazione del Servizio Sociale australiano, sulle condizioni di vita in detto Paese del piccolo Luca De Martino, su esplicita richiesta pervenuta dall'Ambasciata d'Australia a Roma.

La trasmissione di detto documento per via fax si rese necessaria perché in quel medesimo giorno si celebrava la prima udienza della procedura. Al momento non si ritenne invece necessario inviare copia del già citato fascicolo concernente il ricorso in precedenza presentato dal De Martino, che venne comunque portato a conoscenza del Tribunale di Bari, su sollecitazione dello stesso De Martino, con fax del 26 settembre 1995. Inoltre, il Tribunale ebbe a concedere alle parti in causa termine per la presentazione di richieste ed istanze istruttorie, onde è stato pienamente assicurato il principio del contraddittorio, essendovi stato modo di formulare istanze a mezzo dei difensori, sia in sede istruttoria che di merito.

Naturalmente, è da escludere che gli uffici ministeriali abbiano inteso di sottrarre alla piena cognizione del Tribunale competente elementi relativi alla dedotta fattispecie. L'operato degli uffici stessi, al

contrario, è stato rigorosamente ispirato a criteri di legalità e correttezza.

Risponde altresì a verità che l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile ebbe a trasmettere, a mezzo fax, al legale di Bari nominato procuratore domiciliatario della Signora Andretti il decreto di fissazione dell'udienza del giorno 14 settembre 1995 alle ore 11, per la comparizione delle parti in causa, emesso dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari in data 1° settembre 1995, ma pervenuto all'Ufficio medesimo solo in data 12 settembre 1995 a causa di un disguido di cancelleria.

In proposito si segnala che, a norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 15 gennaio 1994 n. 64, la persona che ha presentato la richiesta — nel caso di specie la Signora Andretti — deve essere informata della data dell'udienza a cura dell'Autorità centrale.

Dunque, l'esistenza di un preciso obbligo di legge spiega l'invio via fax del decreto di comparizione.

Per quanto attiene alla procedura di rimpatrio del minore in Australia, la competente Procura della Repubblica ha segnalato che non operò con urgenza ma certamente senza ritardo, nel momento in cui la madre, giunta in Italia e ottenuto l'affidamento del figlio, decise di rientrare nel suo Paese. La procedura in questione è stata attuata ai sensi dell'articolo 7 della richiamata legge n. 64 che testualmente recita « il decreto è immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto ».

La medesima Procura della Repubblica dispose che il minore, nel periodo compreso tra il suo ritrovamento da parte della polizia ed il suo affidamento alla madre, fosse collocato in una comunità piuttosto che presso la nonna paterna, al fine di scongiurare il timore che potesse venire vanificata l'esecuzione delle statuizioni dei giudici.

A tale riguardo l'Ufficio di procura ha segnalato che il genitore, che non aveva mai ottenuto l'affidamento del figlio né dall'Autorità giudiziaria italiana né da quella australiana, recatosi in Australia nel luglio del 1995 per una visita di due settimane al

figlio, che era stato affidato alla madre dal giudice australiano, era fuggito da quel Paese insieme al piccolo, violando il divieto impostogli di portarlo fuori del territorio australiano. Inoltre, nell'ottobre 1995, al momento dell'esecuzione del provvedimento del Tribunale, il De Martino si rese irreperibile insieme al figlio non facendolo trovare né al suo domicilio anagrafico né in altri accertati ed evitando che frequentasse la scuola alla quale era iscritto. Il suo rintraccio fu reso possibile solo a seguito di alcune telefonate anonime.

In tale situazione la Procura della Repubblica ritenne necessario l'affidamento alla Comunità cui si è fatto cenno. Tale iniziativa non risulta abbia determinato conseguenze pregiudizievoli per il piccolo, anche grazie al civile comportamento dei genitori ed alla sensibilità del personale di polizia e del servizio sociale.

Per quanto attiene alle attuali condizioni del minore, il Ministero degli esteri ha comunicato che viene svolta, attraverso l'Ambasciata in Canberra e il Consolato Generale di Sydney, una continua azione di monitoraggio sia dal punto di vista psicofisico che per quanto concerne la sua formazione scolastica.

Il Console Generale in Sydney, nella sua qualità di Giudice tutelare del minore, oltre a verificare in numerose occasioni le buone condizioni di salute del piccolo Luca, ha fatto in modo che egli seguisse, fra l'altro, anche corsi scolastici di italiano, in quanto il mantenimento e l'approfondimento della conoscenza della nostra lingua vengono considerati come mezzo indispensabile per fargli conservare il naturale contatto con il genitore e con l'ambiente italiano.

L'azione del Console Generale non può svolgersi, peraltro, che nel quadro dell'ordinamento locale e nei limiti che esso consente a rappresentanti consolari stranieri. Non va inoltre dimenticato che, se per l'ordinamento italiano Luca è cittadino italiano per quello locale egli è anche cittadino australiano e la madre ne è l'affidataria.

Infine, per quanto attiene al personale dell'Arma dei Carabinieri intervenuto nel corso della vicenda, il Comando generale ha riferito che il 15 maggio 1995 il Coman-

dante della Stazione Carabinieri di Passoscuro si portava presso il locale istituto « Piccole Ancelle del Sacro Cuore », ove era in corso una controversia tra i coniugi riguardante l'affidamento del loro figlio. Nella circostanza il militare accertava che il minore, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Roma, era stato affidato al citato istituto, con divieto di prelievo fino a diversa disposizione dell'Autorità giudiziaria di Bari e con la possibilità di essere visitato dai soli familiari.

Il giorno successivo il padre del minore segnalava alla Stazione medesima che la Signora Andretti stava per lasciare il territorio nazionale e chiedeva di impedirne la partenza, poiché la stessa doveva essere interrogata quale indiziata di reato. Il sottufficiale, constatato che presso la banca dati delle Forze di polizia esisteva una nota di rintraccio della donna, contattava telefonicamente il P.M. di turno della Procura della Repubblica presso la Pretura di Roma, il quale non riteneva legittimo trattenerla, e consigliava comunque di escuterla prima della partenza, alla presenza di un avvocato.

Nella stessa giornata il militare rintracciava l'Andretti presso l'istituto Piccole Ancelle del Sacro Cuore, senza poterla interrogare, perché la stessa, unitamente al figlio e scortata su disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Bari da personale della Polizia di Stato, si allontanava da Passoscuro per raggiungere l'aeroporto di Roma-Fiumicino diretta in Australia.

Nel corso della vicenda il sottufficiale in questione non ha mai avuto la disponibilità di atti dell'Ambasciata australiana.

Conclusivamente si vuole pure rappresentare che l'Ufficio centrale per la giustizia minorile segue con interesse la dolorosa vicenda familiare e, con nota del dicembre scorso, ha nuovamente chiesto all'Autorità centrale australiana di favorire una procedura rapida affinché al Sig. De Martino sia concessa la possibilità di frequentare il figlio, rimuovendo gli ostacoli frapposti dall'atteggiamento intransigente della Sig.ra Andretti.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.